

La comunicazione multilingue con minorenni nei contesti legali

A cura di

Amalia Amato e Gabriele Mack

*Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni
Università degli Studi di Milano*

DIREZIONE / EDITORS-IN-CHIEF

Paola Catenaccio - Giuliana Garzone

COMITATO DI DIREZIONE / EDITORS

Marina Brambilla - Maria Vittoria Calvi - Lidia Anna De Michelis
Giovanni Garofalo - Dino Gavinelli - Antonella Ghersetti - Maria Grazia Guido
Elena Liverani - Stefania Maci - Andrea Maurizi - Chiara Molinari
Stefano Ondelli - Davide Papotti - Francesca Santulli - Girolamo Tessuto
Giovanni Turchetta - Stefano Vicari

COMITATO DI REDAZIONE / SUB-EDITORS

Maria Matilde Benzoni - Paola Cotta Ramusino
Mario de Benedittis - Kim Grego - Giovanna Mapelli - Bettina Mottura
Mauro Giacomo Novelli - Letizia Osti
Maria Cristina Paganoni - Giuseppe Sergio - Virginia Sica

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE

James Archibald - Natalija G. Bragina - Kristen Brustad - Giuditta Caliendo
Giorgio Fabio Colombo - Luciano Curreri - Hugo de Burgh - Anna De Fina
Daniel Dejica - Claudio Di Meola - Denis Ferraris - Lawrence Grossberg
Stephen Gundle - Décio de Alencar Guzmán - Matthias Heinz
Rosina Márquez-Reiter - Samir Marzouki - John McLeod
Estrella Montolio Durán - M'bare N'gom - Christiane Nord
Daragh O'Connell - Roberto Perin - Giovanni Rovere
Lara Ryazanova-Clarke - Françoise Sabban - Paul Sambre
Srikant Sarangi - Kirk St. Amant - Junji Tsuchiya - Xu Shi

All works published in this series have undergone external peer review.

Tutti i lavori pubblicati nella presente Collana sono stati sottoposti a peer review
da parte di revisori esterni.

ISSN 2283-5628
ISBN 978-88-7916-998-1

Copyright © 2022

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

www.lededizioni.com - www.ledonline.it - E-mail: led@lededizioni.com

Il volume è pubblicato in formato digitale all'indirizzo

<https://www.ledonline.it/index.php/LCM-journal/pages/view/LCM-series>

con licenza Creative Commons

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate – 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



Il volume beneficia di un contributo per la pubblicazione
da parte dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione

In copertina:

Quattro fotogrammi tratti da un filmato di animazione sulla funzione dell'interprete
prodotto nel quadro del progetto di ricerca europeo CO-Minor-IN/QUEST II, scaricabile
al sito <https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor2/it/filmati>

Elaborazione grafica di Gianfranco Stefanelli.

Videoimpaginazione: Paola Mignanego

Stampa: Logo

Sommario

PREFAZIONE di <i>Giuliana Elena Garzone</i>	9
LISTA DELLE ABBREVIAZIONI	13
1. Testi normativi – 2. Altre abbreviazioni usate	
INTRODUZIONE di <i>Amalia Amato e Gabriele Mack</i>	15
1. Perché questo libro? – 2. I diritti linguistici di bambini, bambine, ragazzi e ragazze nella normativa internazionale e italiana – 3. La vulnerabilità: un concetto complesso e multifattoriale – 4. Tradurre l'oralità al servizio altrui: luci e ombre della situazione in Italia	

Parte I

IL QUADRO NORMATIVO

Joseph Moyersoen

Il ruolo dell'interprete nella giustizia minorile	29
---	----

1. Premessa – 2. L'interprete nella legislazione internazionale in materia di giustizia minorile – 2.1. Organizzazione delle Nazioni Unite – 2.2. Consiglio d'Europa – 2.3. Unione europea – 2.4. Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia – 3. L'interprete nella legislazione italiana in materia di giustizia minorile – 3.1. Il sistema di giustizia minorile italiano – 3.2. L'interprete nella giustizia penale ordinaria italiana – 3.3. L'interprete nella giurisprudenza di legittimità italiana – 4. Conclusioni

Mario Paternoster

La normativa penale italiana sui minori e le minori	41
---	----

1. Aspetti generali – 2. Alcuni principi che regolano la normativa sui minori in ambito penale – 3. Minori autori di reato – 4. Istituti riguardanti la commissione di un reato da parte di un minore o di una minore – 5. Minori vittime di reato – 6. L'audizione protetta – 7. Minori stranieri non accompagnati – 8. Il diritto all'informazione e all'assistenza linguistica – 8.1. Il diritto dei minori autori di reato all'informazione e all'assistenza linguistica – 8.2. Il diritto dei minori indagati o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – 8.3. Il diritto dei minori vittime di reato all'informazione e all'assistenza linguistica – 9. L'interprete nei procedimenti penali minorili

Raffaella Pregliasco

L'ascolto di minori stranieri nei procedimenti civili di competenza del Tribunale per i minorenni 57

1. L'ascolto del minore o della minore nell'ordinamento civile italiano – 2. L'obbligatorietà dell'ascolto del minore o della minore e la sua capacità di discernimento – 3. Il quadro normativo di riferimento in relazione al diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati – 4. Gli altri procedimenti in cui il minore o la minore deve essere ascoltato o ascoltata – 4.1. Separazione dei genitori – 4.2. Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio – 4.3. Adozione – 4.4. Sottrazione internazionale di minore e mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale – 5. L'ascolto del minore o della minore e il diritto sovranazionale

Cristina Ramolacci

L'ascolto di minori stranieri nei procedimenti amministrativi relativi a immigrazione e asilo 69

1. I minori stranieri non accompagnati – 2. L'accertamento dell'età di minori stranieri non accompagnati – 2.1. Censimento errato – 2.2. Procedure di accertamento dell'età – 2.3. Le garanzie in materia di accertamento dell'età – 2.4. Casi in cui un accertamento dell'età non può essere considerato valido – 2.5. I minori erroneamente identificati come maggiorenni – 3. La nomina del tutore – 4. L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – 5. La durata della protezione e il prosieguo amministrativo – 6. Il ricongiungimento familiare – 7. Il permesso di soggiorno – 8. L'esito dell'istanza di protezione internazionale – 9. La legge 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati

Parte II

BUONE PRATICHE PER LA COMUNICAZIONE CON MINORI STRANIERI MEDIATA DA INTERPRETI

Carlo Barbieri

Buone pratiche per le audizioni protette di minori stranieri mediate da interpreti 93

1. L'audizione protetta: contesti e protagonisti – 2. Gli obiettivi dell'audizione di un minore o di una minore – 3. Le fasi dell'audizione – 3.1. Comunicare con i *caretaker* – 3.2. Costruire il *setting* per l'ascolto protetto – 3.3. Costruire la relazione con il minore o la minore – 3.4. Preparare il minore o la minore all'audizione – 3.5. Valutare la capacità di rendere testimonianza – 3.6. Aggirare eventuali resistenze alla rivelazione – 3.7. Ottenere il maggior numero d'informazioni utili – 3.8. Chiusura dell'audizione – 4. I momenti della collaborazione nell'audizione mediata da interprete – 4.1. Trovare interpreti formati e informati – 4.2. Preparare l'audizione con l'ausilio dell'interprete –

4.3. Condurre l'audizione con l'ausilio dell'interprete – 4.4. Gli errori da evitare – 4.5. Il dopo-audizione

Raffaella Pregliasco

Buone pratiche per le audizioni di minori in ambito civile mediate da interpreti 103

1. La figura dell'interprete nei procedimenti civili – 2. L'esperienza sul campo – 3. Approcci corretti ed errori da evitare

Cristina Ramolacci

Buone pratiche per le audizioni di minori stranieri non accompagnati per domande di protezione internazionale mediate da interpreti 111

1. Preparare l'audizione – 2. Condurre l'audizione – 3. L'interprete nell'audizione

Parte III

IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA

Amalia Amato e Gabriele Mack

Interpretare per bambine, bambini e adolescenti. Una panoramica sulla ricerca internazionale 119

1. Interpretare per bambine, bambini e adolescenti – 2. L'interpretazione per minorenni migranti – 3. L'interpretazione in ambito pediatrico – 4. L'interpretazione per minorenni in ambito giuridico – 5. La definizione di mediazione: un'indagine terminologica e la realtà sul campo – 6. I progetti di ricerca CO-Minor-IN/QUEST e ChiLLS

Amalia Amato e Gabriele Mack

La comunicazione in ambito legale mediata da un interprete dal punto di vista di bambini, bambine e adolescenti 137

1. Lo studio – 2. Partecipanti – 3. La comunicazione tramite interprete nella percezione di bambini, bambine e adolescenti – 3.1. Emozioni e impressioni relative all'interazione mediata dall'interprete – 3.2. La percezione dei ruoli e della costruzione della relazione – 3.3. La disposizione dei posti a sedere – 3.4. La partecipazione dei minorenni al discorso – 4. Il punto di vista di bambini, bambine e adolescenti

Amalia Amato e Gabriele Mack

Potersi esprimere ed essere ascoltati. Un'indagine pilota tra minori stranieri accompagnati e non accompagnati 151

1. Lo studio – 2. Partecipanti – 2.1. Vulnerabilità specifica – 3. Le interviste – 4. Analisi delle interviste – 4.1. Bisogni comunicativi dei minorenni intervistati – 4.1.1. Dare e ricevere informazioni – 4.1.2. Gestire le emozioni – 4.1.3. Instaurare relazioni – 4.2. Esigenze dei minorenni ed esigenze degli interlocutori istituzionali – 4.3. Costellazioni linguistiche – 4.4. Figure di mediatori/interpreti –

- 4.5. Imparare una nuova lingua come strumento di autonomia –
5. Considerazioni conclusive

Parte IV
METODI E MATERIALI
PER LA FORMAZIONE INTERPROFESSIONALE

Amalia Amato

Collaborare nell'interesse superiore del e della minorenne 173

1. I bisogni comunicativi di bambine, bambini e adolescenti – 2. La comunicazione con minorenni nei procedimenti legali – 3. Perché una formazione interprofessionale? – 3.1. Obiettivi della formazione

Szilvia Gyurkó

Lavorare insieme nell'interesse superiore di bambine e bambini, ragazzi e ragazze. Materiali per una formazione interprofessionale per chi opera con minorenni stranieri in contesti legali 181

1. Presentazione – 2. Come usare questi materiali – 3. *Parte A: Concetti chiave riguardanti l'attività di interpretazione nelle audizioni con minorenni stranieri* – 3.1. Scegliere l'interprete – 3.2. L'incontro preparatorio – 3.3. Esigenze degli operatori e dell'interprete – 3.3.1. Esigenze degli operatori / dei professionisti – 3.3.2. Esigenze dell'interprete – 3.4. Preparare la formazione – 3.4.1. Materiali – 3.4.2. Consigli e raccomandazioni – 4. *Parte B: Schede delle attività formative* – 4.1. Attività 'rompighiaccio': un buon modo per avviare la formazione – 4.2. *Brainstorming*: cominciare a riflettere insieme – 4.3. Mini-casi di studio: io cosa farei? – 4.4. Gioco di ruolo: mettersi nei panni di qualcun altro – 4.5. Discussione su affermazioni potenzialmente controverse: confrontarsi su punti di vista divergenti – 4.6. Visione e discussione di un video: il punto di vista dell'osservatore esterno – 4.7. Suggestimenti da mettere in pratica: il risultato della formazione – 5. Ordine consigliato di utilizzo dei materiali (I) – 6. Ordine consigliato di utilizzo dei materiali (II)

BIBLIOGRAFIA 207

1. Fonti di diritto primario – 2. Fonti secondarie – 3. Giurisprudenza – 4. Riferimenti bibliografici – 5. Sitografia

GLI AUTORI 229

APPENDICI

1. Toolkit 1 – Profilo 234
2. Toolkit 2 – Esigenze e aspettative 236
3. I siti in italiano dei progetti CO-Minor-IN/QUEST e ChiLLS 239
4. Raccomandazioni per i colloqui con minori mediati da interpreti 246

Prefazione

Giuliana Elena Garzone

Nell'ambito degli *Interpreting Studies* gli ultimi decenni hanno assistito a una fioritura di studi sull'interpretazione dialogica e soprattutto sulla così detta interpretazione di comunità o *Public Service Interpreting*, e quindi sulle modalità dell'interpretazione collocate nella dimensione intrasociale (Pöchhacker 2016, 13-17).

L'attenzione per queste tipologie di interpretazione costituisce un'importante evoluzione rispetto agli orientamenti della ricerca svolta nei primi anni di vita della giovane disciplina degli *Interpreting Studies*, nei quali si registrava un'assoluta prevalenza di studi sulle due principali modalità dell'interpretazione di conferenza, simultanea e consecutiva, con una focalizzazione sugli aspetti più peculiari della prima – l'*ear-voice span*, la profondità di elaborazione, l'impatto della velocità di eloquio dell'emittente, le *translation departures*, il ruolo delle diverse dimensioni della memoria, ecc. – e della seconda – presa di appunti, concettualizzazione e memorizzazione – e per entrambe sulle modalità della formazione delle nuove interpreti e dei nuovi interpreti e sui processi cognitivi e neurolinguistici posti in atto nel processo della resa interpretativa. In questo tipo di ricerca, la considerazione per la dimensione sociale, interattiva, pragmatica, è in gran parte assente, forse a causa dell'attenzione precipua dedicata ai meccanismi "straordinari", mai prima esplorati, caratteristici di queste due modalità, ma soprattutto a causa del contesto in cui si situa l'interpretazione di conferenza, nel quale l'interprete non ha un contatto diretto con i destinatari della sua resa traduttiva, trovandosi chiuso in una cabina o essendo posizionato di fronte ad essi, spesso su un podio o una pedana, né ha alcun rapporto con il contesto sociale del luogo dove si svolge l'evento interpretato.

L'attenzione per l'interpretazione nella dimensione intrasociale, ovviamente innescata dall'esigenza, senza precedenti nel mondo occidentale e in particolare nei paesi europei e in Australia, di far fronte alla sempre crescente mobilità delle persone e soprattutto di accogliere e integrare gruppi sempre più numerosi di immigrati stranieri, ha dato luogo a ricerche sistematiche a partire dagli anni novanta del secolo scorso (tra

i primi prodotti scientifici consolidati si ricordano i volumi Wadensjö 1998 e Gentile, Ozolins, and Vasilakakos 1996). In questo modo gli *Interpreting Studies* si sono aperti all' esplorazione di una ricca serie di aspetti propri dell' interazione interpersonale, favorendo il ricorso a metodologie di analisi complesse, soprattutto basate sull' analisi del discorso e applicate a dati autentici raccolti sul campo.

Queste nuove prospettive non solo sono state all' origine delle innumerevoli ricerche rapportabili a quello che Pöchhacker (2016, 72) designa come *DI paradigm* (*dialogue-interactionist* o anche *discourse-in-interaction paradigm*), ma hanno avuto un effetto più ampio e generalizzato su tutti i settori della disciplina, promuovendo anche in ricercatori impegnati in altri filoni di indagine degli *Interpreting Studies* la consapevolezza della complessità linguistica e interazionale di tutte le ricerche in questo ambito, incluse quelle sulle diverse modalità dell' interpretazione di conferenza. Di qui la sempre maggiore considerazione, nella ricerca su tutte queste modalità, per gli aspetti contestuali e sociali e l' impiego di un' ampia gamma di strumenti di analisi tratti dalla linguistica, dalla sociolinguistica, dalla pragmatica, dall' analisi del discorso.

Nell' ampia area delle indagini sull' interpretazione nella dimensione intrasociale si collocano le ricerche presentate in questo volume, che affrontano il tema della comunicazione con minori stranieri mediata da interprete in ambito giuridico. Si tratta di un' area che, ad eccezione di alcune ricerche che nel presente lavoro sono illustrate nel capitolo di apertura della Parte III, ha ricevuto nel tempo relativamente poca attenzione prima dell' avvento della serie di programmi di ricerca da cui è nato questo stesso volume, i progetti CO-Minor-IN/QUEST, CO-Minor-IN/QUEST II e ChiLLS, portati avanti dal gruppo di ricerca delle due curatrici presso l' Università di Bologna sede di Forlì in collaborazione con i colleghi di altre quattro università europee.

Sulla scorta del lavoro svolto nel tempo nel quadro dei tre progetti, questo volume presenta un' ampia e rigorosa illustrazione di tutti gli aspetti dell' interpretazione rivolta a minorenni nell' ambito di procedimenti legali svolti in una lingua diversa dalla propria, con una dettagliata discussione degli aspetti giuridici e amministrativi nonché di quelli relativi al ruolo professionale dell' interprete, con particolare riferimento alla situazione italiana, ma senza trascurare la prospettiva europea. E tutto questo viene fatto nel modo più rigoroso e accurato possibile, coinvolgendo in prima persona tutta una gamma di profili professionali impegnati nella gestione del problema – psicologo, giudice minorile, funzionario di polizia, funzionario linguistico presso il Ministero dell' Interno, ricercatori nell' ambito dei diritti dei minorenni – e a ciascuno di questi

esperti affida uno o più capitoli del volume, in modo da offrire una disamina il più esauriente possibile.

Mentre questo costituisce già di per sé un importante contributo scientifico, il volume riserva anche un'intera sezione alla ricerca, la Parte III, dove, dopo un'utile rassegna della letteratura disciplinare su questi temi, vengono presentati due interessanti studi condotti dalle due curatrici, basati su interviste e volti a verificare diversi aspetti delle interazioni con minori stranieri mediate da interprete dal punto di vista di bambini e bambine, ragazzi e ragazze in esse coinvolti.

Un ulteriore elemento di interesse è costituito dal fatto che l'ampia trattazione delle prime tre parti sia seguita da una sezione in cui vengono esposti alcuni principi e suggerimenti operativi per la formazione interprofessionale, accompagnati da materiali *ad hoc* e indicazioni concrete per attività formative utili.

Nel complesso, si può affermare che *La comunicazione multilingue con minorenni nei contesti legali* sappia combinare il rigore scientifico con la capacità di offrire un quadro compiutamente informativo su tutti gli aspetti del tema trattato. A ciò si aggiunge la proposta di considerazioni, materiali e strumenti pratici che contribuiscono alla considerevole utilità del testo. Si tratta quindi di un'opera preziosa, il cui utilizzo sarà sicuramente apprezzato sia nella didattica dell'interpretazione di comunità e della mediazione linguistica sia in contesti più specializzati per la formazione dei profili professionali destinati a operare a contatto con i minori stranieri.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Gentile, Adolfo, Uldis Ozolins, and Mary Vasilakakos. 1996. *Liaison Interpreting: A Handbook*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Pöchhacker, Franz. 2016. *Introducing Interpreting Studies* (2nd ed.). London: Routledge.
- Wadensjö, Cecilia. 1998. *Interpreting as Interaction*. London - New York: Longman.

Lista delle abbreviazioni

1. TESTI NORMATIVI

c.c.	codice civile
c.p.	codice penale
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.p.	codice di procedura penale
c.p.p.m.	codice di procedura penale minorile
d.l.	decreto-legge
d.lgs.	decreto legislativo
d.p.c.m.	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
d.p.r.	decreto del Presidente della Repubblica
r.d.l.	regio decreto legislativo

2. ALTRE ABBREVIAZIONI USATE

AGIA	Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
AIMJF	Associazione internazionale dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
CARA	Centro di prima accoglienza per richiedenti asilo
CAS	Centro di accoglienza straordinario
CdE	Consiglio d'Europa
CdR	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
CIE	Centro di identificazione ed espulsione
CNEL	Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
COI	Country of Origin Information
CPA	Centro di prima accoglienza
CPR	Centro di permanenza per i rimpatri
CPT	Centro di permanenza temporanea
CRC	Convenzione ONU per i diritti del fanciullo
CT	Commissione territoriale

EASO	Ufficio europeo di supporto all'asilo
FAMI	Fondo asilo migrazione e integrazione
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali
IAYFJM	International Association of Youth and Family Judges and Magistrates
ILO	International Labour Organization
IP	Incidente probatorio
ISS	Intervista semi-strutturata
MSNA	Minore straniero non accompagnato
NdA	Nota delle autrici
NICHHD	National Institute of Child Health and Human Development
ONG	Organizzazione/i non governativa/e
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees / Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PM	Pubblico ministero
PTSD	Post-traumatic stress disorder / disturbi da stress post-traumatico
SI	Sommario informazioni
SIM	Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
SIPROIMI	Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
SPRAR	Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
UE	Unione europea
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund

Introduzione¹

Amalia Amato e Gabriele Mack

SOMMARIO: 1. Perché questo libro? – 2. I diritti linguistici di bambini, bambine, ragazzi e ragazze nella normativa internazionale e italiana – 3. La vulnerabilità: un concetto complesso e multifattoriale – 4. Tradurre l’oralità al servizio altrui: luci e ombre della situazione in Italia.

1. PERCHÉ QUESTO LIBRO?²

Perché, parlando della comunicazione tra persone che non condividono una stessa lingua in ambito legale si dovrebbe operare una distinzione tra adulti e minorenni? Le ragioni sono svariate e attengono sia all’ambito dell’interpretazione intesa come specifica attività di mediazione interlinguistica e interculturale, sia alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, ovvero bambini e adolescenti che entrano in contatto con le istituzioni di un paese di cui non parlano la lingua.

Un primo fattore motivante per questo volume è stato quello di avere avuto la possibilità di verificare sul campo, nel quadro di più progetti di ricerca europei, l’attuazione dei diritti linguistici per i minorenni stranieri – accompagnati e non – a oltre quarant’anni da quando l’Italia è diventata un paese di destinazione dei flussi migratori e a oltre vent’anni dalla pubblicazione delle prime indicazioni relative al profilo e alla for-

¹ Questa introduzione è stata concepita congiuntamente dalle due autrici. Nella redazione finale Amalia Amato è autrice dei paragrafi 1 e 3, Gabriele Mack dei paragrafi 2 e 4.

² Il rispetto dell’identità di ogni singola persona, non importa di quale età, è un atteggiamento di fondo che si manifesta anche nella scelta delle parole. La discussione in atto sul linguaggio ‘inclusivo’ ha però dimostrato ampiamente che non esistono scorciatoie per sostituire scelte libere e spontanee condivisibili da tutti i parlanti. “Usare una lingua rispettosa del genere e dei generi non vuol dire usare una lingua eslege e agrammaticale” (o inutilmente pedante e pesante, aggiungiamo noi) “ma sfruttare al meglio le risorse della lingua facendo proposte coerenti e sostenibili, sapendo dove collocare il limite degli interventi” (De Sanctis 2022). Per non pregiudicare la leggibilità del testo abbiamo pertanto deciso di usare il maschile inclusivo per i sostantivi riferiti alle persone e per le forme plurali, utilizzando la doppia forma estesa maschile e femminile solo nei titoli e per i termini chiave al singolare, ovvero il e la minore, la e il minorenni, la bambina e il bambino, il ragazzo e la ragazza.

mazione dei mediatori. Purtroppo, però, da tempo altri eventi hanno posto questo tema in secondo piano, e l'emergenza Covid e la successiva evoluzione del quadro internazionale non hanno certo migliorato la situazione, né sono aumentate le risorse destinate ai minori.

La caratteristica della vulnerabilità dei soggetti di minore età è stata un'altra motivazione determinante alla base di questo lavoro. Benché sia difficile dare una definizione di vulnerabilità, il diritto internazionale e quello nazionale riconoscono che i minorenni sono vulnerabili *per se*, e pertanto titolari di protezione e salvaguardie particolari. Alla vulnerabilità derivante dal loro stadio di sviluppo fisico, mentale ed emotivo può aggiungersi quella dovuta a circostanze familiari, sociali, economiche ed educative sfavorevoli, e non da ultimo la mancanza di conoscenza della lingua del paese in cui il o la minorenni si trovano a vivere. Ma come possono bambini e adolescenti esercitare i loro diritti e godere di salvaguardie e protezioni se non li comprendono e di conseguenza non li conoscono? La figura dell'interprete, che consente un dialogo tra persone che non condividono la stessa lingua e cultura, diventa quindi centrale per assicurare il rispetto e l'attuazione dei diritti linguistici, senza i quali non è possibile l'esercizio di nessun altro diritto o tutela.

Veniamo così alle ragioni relative all'interpretazione. Sembra ovvio, ma interpretare per un adulto e interpretare per un bambino o una bambina non sono la stessa cosa. Fino a pochi anni fa, tuttavia, questa attività è stata presa in considerazione quasi esclusivamente come un servizio a beneficio degli adulti anche dalla ricerca, ed è stata insegnata solo in questa prospettiva. Perfino gli studi condotti sull'interpretazione in ambito pediatrico, che dovrebbero per loro natura incentrarsi sui bambini e sugli adolescenti si focalizzano invece per lo più sui partecipanti adulti (medici e genitori) e su interazioni aventi per oggetto i bambini (ad es. Abbe *et al.* 2006; Leanza *et al.* 2015). La differenza fra i due tipi di comunicazione viene per contro tenuta ben presente in altri ambiti, ad esempio dalle scienze psicologiche, forensi e sociali.

Esiste infine una motivazione forse più metodologica, ma non per questo meno rilevante, vale a dire quella di voler rendere bambini e adolescenti i soggetti, non l'oggetto del nostro discorso. Nei tre progetti di ricerca cui si farà riferimento, non abbiamo osservato o studiato i minorenni per trarne conclusioni dal nostro punto di vista di persone adulte, ma abbiamo tentato di capovolgere l'approccio, proponendoci di dare quanto più possibile voce ai diretti interessati che hanno così assunto il ruolo di protagonisti, quale fonte di conoscenze e informazioni da condividere con tutti quegli adulti che per ragioni professionali, ma non solo, entrano in contatto con loro.

Allo scopo di fornire un quadro più ampio possibile sull'interpretazione a beneficio di minorenni coinvolti in procedimenti legali di cui non conoscono la lingua, il volume è strutturato in quattro parti. La prima parte verte sul contesto normativo internazionale e nazionale che disciplina l'interpretazione nei procedimenti penali e amministrativi in cui sono coinvolti minorenni alloggiati. La seconda parte si occupa di buone pratiche nella comunicazione con minorenni mediata da interpreti in contesti legali. Entrambe le parti sono state redatte da esperti che operano nel campo penale, civile e amministrativo con minorenni stranieri che non conoscono l'italiano. Essi condividono le loro conoscenze normative e procedurali e illustrano aspetti positivi e negativi dell'interazione con e tra minorenni alloggiati, rappresentanti delle istituzioni e interpreti o mediatori nella loro attività professionale. La terza parte si concentra sui risultati dell'attività di ricerca condotta in questo ambito dalle due curatrici del volume tra il 2014 e il 2021. In particolare, si dà voce a due gruppi di minorenni: bambini e adolescenti italiani senza vissuto migratorio che parlano della loro prima esperienza di comunicazione tramite un interprete da un lato, e dall'altro bambini e adolescenti stranieri – non importa se profughi, migranti o rifugiati, accompagnati o non accompagnati – che riflettono sulla loro esperienza a partire dal loro arrivo in Italia. La quarta e ultima parte presenta una serie di materiali per lo svolgimento di attività di formazione interprofessionale per persone che operano con minorenni alloggiati, quali ad esempio funzionari delle forze dell'ordine, giudici, giuristi, psicologi, operatori sociali e sanitari, educatori, interpreti e mediatori, e offre suggerimenti e spunti per usare al meglio i materiali proposti. Tutti i materiali e le attività proposti sono stati elaborati anche a partire dalle indicazioni ricevute dai minorenni che hanno partecipato agli studi presentati nella terza parte del volume.

Questa introduzione è invece volta a chiarire il quadro normativo e sociale entro il quale ci muoveremo e dal quale non si può prescindere se si vuole affrontare il tema della comunicazione tra adulti e minorenni che non parlano la stessa lingua in ambito legale, mettendo a fuoco gli aspetti interlinguistici e interculturali che entrano in gioco e sono determinanti in questo contesto per garantire il rispetto dei diritti linguistici di un gruppo particolarmente vulnerabile di persone quali bambini e ragazzi stranieri.

L'auspicio è che in futuro nessun minorenne si trovi privato dei suoi diritti linguistici e di conseguenza delle tutele e salvaguardie riservategli dalle norme nazionali e internazionali, e che i professionisti che entrano in contatto con minorenni stranieri alloggiati possano svolgere la loro

attività contando su una sempre maggiore e migliore collaborazione con le altre figure professionali, ivi compresa quella dell'interprete e del mediatore, nell'interesse superiore dei minorenni stessi.

2. I DIRITTI LINGUISTICI DI BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZI E RAGAZZE NELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE E ITALIANA

La principale normativa internazionale riguardante i minorenni è contenuta nella Convenzione ONU per i diritti del fanciullo del 1989 (CRC) (cfr. il capitolo "Interpretare per bambini, bambine e adolescenti" di Amato e Mack, in questo volume). Agli articoli 12 e 13, la Convenzione definisce i diritti dei minorenni relativi alla comunicazione. L'articolo 12 garantisce al minorenne (e alla minorenne) "il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità". Il comma successivo sancisce il suo diritto all'ascolto "in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale". L'articolo 13 garantisce infine a ogni minorenne il "diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo".

Può sembrare ovvio affermarlo, ma questi diritti possono essere esercitati solo se i bambini li conoscono, li comprendono e vengono messi in condizione di comunicare il loro punto di vista in modo efficace. Per i minori allogliotti questo presuppone nella maggior parte dei casi l'intervento di una terza persona che possa fare da tramite con l'interlocutore che non conosce la lingua del minorenne o della minorenne. Una tale assistenza è tuttavia contemplata esplicitamente dalla CRC solo in ambito penale, qualora il minorenne o la minorenne non comprenda o non parli la lingua del procedimento in cui è coinvolto o coinvolta (art. 40). Il concetto di diritti umani linguistici (cfr. Giannini e Scaglione 2011) stenta ancora a farsi strada, benché esistano delle iniziative in questo senso come la Convenzione universale dei diritti linguistici firmata a Barcellona (UNESCO 1996).

L'Unione europea ha iniziato a riconoscere l'importanza dei diritti linguistici con l'approvazione della direttiva 2010/64/UE riguardante

il diritto degli indagati e imputati nei procedimenti penali all'interpretazione e alla traduzione, il cui recepimento nelle legislazioni nazionali è stato tuttavia deludente (cfr. la relazione della Commissione europea sull'attuazione del 2018 e, per l'Italia, Gialuz 2014a e 2014b; Amato and Mack 2015b). Le disposizioni della direttiva si applicano ovviamente anche ai minorenni allogliotti indagati o imputati in procedimenti penali; questi soggetti possono però essere coinvolti anche in procedimenti civili o amministrativi, e con ruoli diversi, ad esempio come vittime, testimoni o parti in causa nei procedimenti di divorzio o di adozione, oppure come richiedenti asilo o protezione internazionale. La successiva direttiva 2016/800/UE, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, riguardo all'interpretazione rimanda alla direttiva 2010/64/UE citata sopra.

In particolare, i minorenni migranti al momento del loro arrivo in un paese straniero si trovano in condizioni spesso critiche, sbalzati in un contesto sociale alieno in cui non sono in grado di comunicare autonomamente. Se non esiste un meccanismo efficace per sopperire a questa mancanza, essi non possono esercitare appieno il loro diritto di esprimersi e di essere ascoltati. L'Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA) riconosce che “[l]’applicazione del principio dell’interesse superiore del minore costituisce ancora una sfida concreta nel contesto migratorio” (FRA 2018, 18). Nella Relazione sui diritti fondamentali del 2019 a proposito del diritto di essere informati e sentiti secondo modalità consone alla minore età nei procedimenti giudiziari minorili afferma che “[l]’esercizio effettivo di questo diritto resta una delle maggiori problematiche riscontrate” (FRA 2019, 18). Più in particolare, i minorenni migranti, specie se non accompagnati o separati, rischiano di subire ulteriore discriminazione o esclusione a causa di “barriere strutturali e istituzionali che impediscono loro l’esercizio dei propri diritti, come la mancanza di servizi di interpretazione o di occasioni di apprendimento della lingua adatte alle loro esigenze” (UNICEF - CNR-Irpps 2017, 46).

In Italia un grosso passo in avanti in termini di diritto all’ascolto dei minorenni è stato mosso con la legge 7.4.2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (cfr. il capitolo “L’ascolto dei minori stranieri nei procedimenti amministrativi relativi a immigrazione e asilo” di Ramolacci, in questo volume): l’articolo 5 prevede che entro 30 giorni dal momento in cui il minore straniero non accompagnato “è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente locale o all’autorità giudiziaria, il *personale qualificato* della struttura

di prima accoglienza *svolge*, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, *un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione*". Una condizione essenziale per poter attuare questo disposto è contemplata nell'ultima parte del primo comma: "Al colloquio è *garantita la presenza di un mediatore culturale*" (corsivi nostri).

Come si vede, la legge identifica come figura preposta a fare da tramite tra l'interlocutore istituzionale e il minore o la minore la figura del mediatore (cfr. paragrafo 4), e non dell'interprete, come accade invece nella direttiva 2010/64/UE e nel suo recepimento (d.lgs. 4.3.2014, n. 32). Prima di affrontare questo aspetto completiamo però il discorso sulle condizioni di particolare vulnerabilità dei minorenni che non parlano la lingua del paese in cui si trovano.

3. LA VULNERABILITÀ: UN CONCETTO COMPLESSO E MULTIFATTORIALE

Fornire una definizione concisa e univoca del termine vulnerabilità è difficile (cfr. Virág 2015): qualunque essere umano, a prescindere dall'età, può essere vulnerabile per svariate ragioni e in modi diversi e in diversi momenti della sua vita. La vulnerabilità è spesso una condizione transitoria, legata a circostanze o fattori temporanei. Nei ragazzi migranti, alla vulnerabilità tipica dei minorenni si sommano una serie di altri fattori, oggettivi e soggettivi, esterni e intrinseci, variamente intrecciati tra loro (cfr. Council of Europe 2018a).

Ogni individuo si trova in una situazione condivisa con altri, ma vissuta anche secondo i propri bisogni fisici (ad es. il cibo, un alloggio, la salute), psicologici (sapere cosa succede, essere rassicurato), sociali (avere delle persone di riferimento), ed eventualmente speciali (ad es. in relazione a una disabilità o a un trauma subito). Ciascun e ciascuna giovane ha quindi un suo profilo, con tratti caratteristici plasmati dal suo vissuto, dalla socializzazione e dalla scolarizzazione, e si trova inserito o inserita in un contesto specifico nel quale costruire, consapevolmente o inconsapevolmente, un proprio progetto di vita.

Tra gli elementi intrinseci vi sono *in primis* quelli psicofisici, ad esempio età, caratteristiche fisiche, intellettuali e psicologiche, abilità cognitive e sociali e lo stadio di sviluppo raggiunto, che può variare soggettivamente non solo in funzione dell'età ma anche in relazione al-

le condizioni di salute e a eventuali fattori disabilitanti; vi sono poi il vissuto socioculturale e possibili traumi subiti. L'aspetto fisico e l'autonomia raggiunta forzatamente possono, ad esempio, fare apparire questi ragazzi come già adulti, con tutte le conseguenze che ciò comporta ai fini dell'accoglienza. Aspetti intellettuali strettamente collegati alla socializzazione e alla (mancanza di) scolarizzazione sono le abilità verbali di comprensione, concettualizzazione ed espressione, la conoscenza e padronanza di diversi registri o di altre lingue. Rientrano in questa categoria anche precedenti esperienze di relazioni sociali (positive e negative) e la capacità di instaurarne di nuove.

Fattori esterni di vulnerabilità, che possono anche essere fonte di stress e ansia, sono invece le condizioni esistenziali di questi ragazzi, che spesso hanno dovuto lasciare familiari e/o amici per sfuggire a condizioni di vita rischiose o svantaggiate, per usare un eufemismo, e sovente sono privi di un adulto di riferimento. Tra questi fattori vi sono la cultura d'origine e l'ambiente di appartenenza, il livello di istruzione, le esperienze fatte in un viaggio spesso estenuante e pericoloso, esposti ad abusi e violenze, l'impatto con contesti alieni, l'essere classificati come migranti irregolari o addirittura illegali, ma anche circostanze del tutto fortuite come quella di trovarsi accanto o meno in un determinato momento una persona disposta ad aiutarli o anche semplicemente che parli la loro lingua.

La combinazione di tutti questi fattori fa dei minori migranti delle persone portatrici di vulnerabilità multiple il cui effetto finale può essere anche maggiore della somma dei singoli fattori.

4. TRADURRE L'ORALITÀ AL SERVIZIO ALTRUI: LUCI E OMBRE DELLA SITUAZIONE IN ITALIA

In Italia l'attività professionale di facilitazione della comunicazione tra la popolazione che non parla l'italiano e le istituzioni e i servizi pubblici viene svolta principalmente da mediatori (inter)culturali/(inter)linguistici e non da interpreti, come accade invece nei paesi anglofoni e scandinavi, dove è svolta in massima parte da interpreti qualificati iscritti a un registro nazionale e si parla di *community interpreting*, *public service interpreting* o *cultural interpreting* (per un'analisi più approfondita cfr. Falbo 2013, 29-44 e il capitolo "Interpretare per bambini, bambine e adolescenti" di Amato e Mack, in questo volume). Per capire le ragioni di questa peculiarità è essenziale innanzitutto dare uno sguardo al recente passato del nostro paese. Il termine mediazione in italiano si accompagna

ad aggettivi come interculturale o interlinguistica solo dagli anni '90, e in questa nuova accezione può essere inteso come iperonimo di qualsiasi attività svolta da un individuo bilingue per permettere o agevolare la comunicazione orale tra soggetti che non condividono la stessa lingua-cultura. Fino all'inizio degli anni '70, l'Italia è stata un paese di emigrazione o di transito per l'immigrazione, e quindi non ha messo a fuoco una politica relativa ai flussi migratori verso il nostro paese, e quando è diventata a sua volta meta di immigrazione si è trovata priva di strategie pianificate per affrontare e gestire questo fenomeno.

Senza entrare qui nel merito dei ricorrenti fenomeni internazionali come conflitti e guerre che scatenano flussi migratori, l'immigrazione per restare nel nostro paese, e non più solo per transito, è anche il risultato del cambiamento della situazione economica e demografica, con un invecchiamento della popolazione dovuto ai tassi di natalità estremamente bassi, e un livello di prosperità relativamente alto. Negli anni '80, l'economia italiana iniziò ad avere difficoltà a trovare la manodopera di cui aveva bisogno e si iniziò a reclutare lavoratori dall'esterno dell'Unione europea per soddisfare questa domanda. Con l'arrivo a ondate successive di un numero crescente di persone che cercavano di sfuggire a condizioni di conflitto o di indigenza, spesso prive di visto o di permesso di soggiorno, l'immigrazione diventò così una grande questione politica e mediatica, portando all'introduzione della prima legge italiana sull'immigrazione nel 1986 (l. 943/1986). Lo scopo di questa legge era quello di regolare il flusso dei futuri immigrati e di regolarizzare la situazione dei cittadini extracomunitari che già lavoravano in Italia. Fu concessa una sanatoria ai lavoratori senza permesso di soggiorno ma con occupazioni stabili, consentendo a 105.000 immigrati irregolari di acquisire uno *status* legale nel 1986. Questa legge fu seguita dalla più organica ma restrittiva legge Martelli sull'immigrazione (l. 39/1990) che portò alla regolarizzazione della posizione di altri 220.000 migranti nel 1990 (Carfagna 2002, 56). Oltre a cercare di gestire il flusso di cittadini extracomunitari in Europa, la legge 943/1986, in accordo con la Convenzione ILO 143 del 1975, riconosceva il diritto dei lavoratori stranieri regolari e delle loro famiglie al pieno accesso all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali, all'istruzione e all'alloggio (art. 1), oltre al ricongiungimento familiare (art. 4). I servizi pubblici italiani si trovarono così improvvisamente sommersi dalle richieste di un gran numero di immigrati, molti dei quali parlavano lingue asiatiche e africane e avevano poca o nessuna conoscenza dell'italiano.

In nessuna di queste due leggi, tuttavia, era stata prevista l'offerta di servizi di traduzione e interpretazione a sostegno dei servizi pubblici, né

erano stati stanziati fondi specifici per fornire l'assistenza linguistica necessaria. Le soluzioni di interpretariato *ad hoc* a opera di parenti, compagni di viaggio o conoscenti, presto si rivelarono insufficienti per coprire l'aumento della domanda, e i servizi pubblici si rivolsero, in mancanza di altre soluzioni, alle numerose associazioni con funzioni di servizio sociale, culturale, ricreativo e assistenziale che si andavano costituendo per aiutare la popolazione migrante e promuoverne l'integrazione nella società italiana (cfr. ad es. la l. regionale Marche 5.1.1994, n. 3, art. 23).

Le persone che queste organizzazioni mettevano in campo per assistere i servizi pubblici erano membri o amici delle associazioni di volontariato, persone di origine straniera che parlavano l'italiano ma erano privi di una formazione specifica e che, oltre a fare da interpreti per i migranti, perseguivano anche gli obiettivi delle loro organizzazioni di sostenere i nuovi arrivati e aiutarli a integrarsi e a rivendicare i loro diritti, basando il loro ruolo su empatia e *advocacy*. Questa peculiare forma di assistenza linguistica e culturale ha preso sempre più piede dall'inizio degli anni '90, "inizialmente come risposta creativa e spesso auto-organizzata alle necessità di presa in carico poste dall'utenza straniera agli operatori dei servizi pubblici (scolastici, sanitari, sociali) di alcune grandi città del Nord". Durante questo primo periodo pionieristico, a questi mediatori sono stati affidati numerosi compiti diversi, spesso negoziati direttamente dai vari servizi pubblici con i singoli soggetti o le loro organizzazioni. Il ricorso ai mediatori (ma soprattutto alle mediatrici) iniziò a diffondersi rapidamente in tutta Italia anche a causa del crescente afflusso di donne e bambini extracomunitari non italo-foni che mettevano a dura prova in particolare le scuole e i servizi sanitari, per le questioni della maternità (compresa la salute riproduttiva) e dell'obbligo scolastico. Inizialmente la formazione dei mediatori era curata quasi esclusivamente dalle organizzazioni che fornivano questo servizio agli enti pubblici (Capitani 2010, 19).

Il primo riferimento normativo esplicito a questa nuova figura professionale si trova nella Circolare ministeriale del 26.7.1990, n. 205 "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale" che menzionava un possibile impiego, in alcune sedi scolastiche, "di 'mediatori' di madre lingua per attuare le iniziative per la valorizzazione della lingua e cultura d'origine" (corsivo nostro), senza precisarne compiti, competenze o qualifiche. L'argomento fu ripreso nella legge Turco-Napolitano (l. 40/1998, confluita poi nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione del d.lgs. 25.7.1998, n. 286) che all'articolo 42 (Misure di integrazione sociale), nel quadro di convenzioni con organizzazioni del terzo settore, prevede il ricorso a *mediatori*

interculturali, ovvero stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno, per “agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi”. Significativamente, la stessa legge all’articolo 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) menziona anche la necessità di *mediatori culturali qualificati*, implicando forse che in molti casi venivano utilizzati volontari improvvisati (Capitani 2010, 19). Come si vede c’era già qui una certa imprecisione terminologica, che poi persisterà nel tempo.

Altre due pietre miliari nella messa a fuoco della nuova accezione del concetto di mediazione sono due documenti: uno del CNEL intitolato “Politiche per la mediazione culturale. Formazione ed impiego dei mediatori culturali” (2000), aggiornato nel 2009 con il titolo “Mediazione e mediatori interculturali. Indicazioni operative”, e uno della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sul “Riconoscimento della figura professionale del Mediatore Interculturale” (2009).

Il CNEL, formulando l’auspicio che sia ormai superato il carattere emergenziale e temporaneo di questa figura, definisce il mediatore culturale “un agente attivo nel processo di integrazione [...] [che] si pone come un nuovo operatore sociale con specifiche competenze ed attitudini in grado di interagire con le istituzioni pubbliche e private, nonché come interprete delle esigenze e delle necessità degli stranieri” (CNEL 2000, 3). Coerentemente con queste premesse, la Conferenza delle Regioni prevede per questa figura la classificazione tra le professioni intermedie del lavoro sociale, ma le attribuisce come prima area di attività quella di “[e]ffettuare *intermediazione linguistica*” (corsivo nostro). Per la formazione di base, che spazia dall’area della comunicazione e delle relazioni interculturali a quella normativa fino a quella dell’organizzazione e dei servizi, il CNEL aveva previsto un minimo di 500 e poi di 600 ore, ma come riconosce la Conferenza delle Regioni, “[n]umerose sono le tipologie di corso realizzate dagli Enti territoriali e da quelli locali, segno di profonda diversificazione delle proposte e di scarsa attenzione alla definizione degli standard formativi: si va dai percorsi formativi di 150 ore, sino a giungere a 1200 ore di formazione” (CdR 2009, 5). Nonostante questo riconoscimento ufficiale dei mediatori (inter)culturali, rimaneva (e rimane tuttora) un vuoto legislativo a livello nazionale per quanto riguarda il ruolo, i compiti e la formazione dei mediatori. Di conseguenza, le autorità regionali e locali hanno introdotto le loro proprie leggi, regolamenti, norme e linee guida, con differenze sensibili ancora persistenti, a partire dalla terminologia utilizzata.

Purtroppo i vari tentativi di definire un profilo professionale del mediatore, “ignorando decenni di riflessione degli studiosi sulla natura

intrinsecamente culturale di ogni attività di traduzione” (Merlini 2009, 58; traduzione nostra) si sono spesso basati su definizioni farraginose (ad es. Gruppo di Lavoro Istituzionale 2009), operando un’assai discutibile distinzione tra “funzione linguistica, più o meno complessa ma vista più simile alla traduzione” e “mediazione interculturale” (Gruppo di Lavoro Istituzionale 2014, 56) – come se il binomio lingua-cultura fosse scindibile e la lingua concepita quale strumento sociale di comunicazione fosse separabile dalla cultura di cui è al contempo espressione e sostanza. Anche se nei molti anni di dibattito le posizioni sui mediatori sono mutate (cfr. Luatti 2011), i cambiamenti sul piano pratico tardano a farsi sentire (per maggiori approfondimenti cfr. anche il capitolo “Interpretare per bambini, bambine e adolescenti” di Amato e Mack, in questo volume).

Parte I
IL QUADRO NORMATIVO

Il ruolo dell'interprete nella giustizia minorile

Joseph Moyersoen

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'interprete nella legislazione internazionale in materia di giustizia minorile – 2.1. Organizzazione delle Nazioni Unite – 2.2. Consiglio d'Europa – 2.3. Unione europea – 2.4. Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia – 3. L'interprete nella legislazione italiana in materia di giustizia minorile – 3.1. Il sistema di giustizia minorile italiano – 3.2. L'interprete nella giustizia penale ordinaria italiana – 3.3. L'interprete nella giurisprudenza di legittimità italiana – 4. Conclusioni.

1. PREMESSA

Al fine di contribuire all'identificazione e al chiarimento del ruolo dell'interprete (inteso come quanto stabilito dalla normativa e dalla sua interpretazione fondata su dottrina e giurisprudenza) nei procedimenti giudiziari minorili, ossia nei procedimenti aventi come imputati (in materia penale) o come destinatari (in materia civile e amministrativa) soggetti di minore età, occorre partire dal dettame normativo. Quest'ultimo si divide tra legislazione internazionale, che riguarda l'insieme delle norme adottate dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è Stato membro, e legislazione nazionale, che riguarda l'insieme delle norme adottate dal potere legislativo dello Stato italiano.

2. L'INTERPRETE NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI GIUSTIZIA MINORILE

Sono vari gli atti internazionali in materia di giustizia minorile nei quali vi sono riferimenti normativi indirizzati all'interprete, sia atti cogenti e vincolanti, come ad esempio i trattati e le convenzioni, sia atti cosiddetti di *soft law*, come ad esempio raccomandazioni e linee guida. A livello internazionale occorre innanzitutto partire dalle tre principali organizza-

zioni di cui l'Italia è Stato membro: l'Organizzazione delle Nazioni Unite (qui di seguito ONU), il Consiglio d'Europa (qui di seguito CdE) e l'Unione europea (qui di seguito UE).

2.1. *Organizzazione delle Nazioni Unite*

Il testo principale dell'ONU da prendere in considerazione, pietra miliare della normativa internazionale sui diritti dei minori, è la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (qui di seguito CRC), approvata all'unanimità dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri (196) ad eccezione degli Stati Uniti d'America. La CRC è stata ratificata dall'Italia con la legge 176/1991.

La **Convenzione ONU sui diritti del fanciullo all'articolo 40, comma 2**, prevede quanto segue:

A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati Parti vigilano in particolare:

[...]

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

[...]

(vi) di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

[...]

Pertanto, l'articolo 40 della CRC dispone che ogni minore che sia sospettato o sospettata oppure accusato o accusata di aver commesso un reato ha diritto di essere assistito o assistita da un interprete in modo gratuito, qualora non comprenda o non parli la lingua utilizzata dal sistema giudiziario.

Al fine di chiarire meglio il contenuto delle disposizioni della CRC, occorre tenere presente la corposa documentazione prodotta dal Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (qui di seguito Comitato), istituito con la finalità di monitorare lo stato di attuazione della CRC e dei tre Protocolli opzionali collegati alla CRC da parte degli Stati membri; ciò avviene attraverso l'esame dei rapporti periodici che gli Stati membri inviano al Comitato, rispetto ai quali lo stesso Comitato adotta osservazioni con-

clusive o raccomandazioni. L'Italia ha discusso il suo V e VI Rapporto sullo stato di attuazione della CRC nel gennaio 2019, e il Comitato ha adottato le sue Osservazioni conclusive il 1° febbraio 2019.

Oltre a questa, il Comitato svolge anche altre attività come lo studio e l'approvazione di Commenti generali, rivolti in particolare agli Stati membri e finalizzati a favorire la corretta interpretazione del contenuto delle disposizioni della CRC in merito a specifici argomenti. Il *Commento generale n. 10* adottato il 25 aprile 2007 è incentrato sui diritti dei minorenni nella giustizia minorile. Contiene una serie di indicazioni e chiarimenti relativi all'interpretazione dei quattro principi generali (non discriminazione ex art. 2, superiore interesse del minore ex art. 3, diritto allo sviluppo ex art. 6 e diritto all'ascolto ex art. 12), ma soprattutto degli articoli 37, 39 e 40 che riguardano proprio la giustizia minorile.

Nel paragrafo 62 del *Commento generale n. 10*, il Comitato ribadisce che se un minore o una minore non è in grado di comprendere o di esprimersi nella lingua utilizzata dal sistema di giustizia minorile, ha il diritto di essere assistito o assistita gratuitamente da un interprete. Secondo il Comitato, questa assistenza non dovrebbe essere limitata solo alla fase del processo davanti al Tribunale, bensì dovrebbe essere anche disponibile in tutte le fasi del procedimento di giustizia minorile. È anche ritenuto importante che l'interprete sia stato formato rispetto al lavoro con soggetti minorenni, a causa del fatto che l'uso e la comprensione della loro lingua materna potrebbe essere diversa rispetto agli adulti. In proposito, la mancanza di conoscenza e/o di esperienza dell'interprete potrebbe impedire la piena comprensione da parte del minore o della minore delle questioni sollevate e interferire così con il diritto a un giusto processo e a una partecipazione effettiva del minore o della minore al procedimento penale che lo o la riguarda. Nello stesso tempo però il *se* iniziale ("se il minore non è in grado di comprendere o di esprimersi nella lingua utilizzata") implica che qualora un minore o una minore di origine straniera o etnica oltre alla sua lingua madre comprenda e si esprima nella lingua ufficiale, non debba essere fornita l'assistenza gratuita di un interprete.

2.2. Consiglio d'Europa

Il testo principale del Consiglio d'Europa (CdE) in materia di giustizia minorile è costituito dalle *Linee guida per una giustizia a misura di minore* (qui di seguito *Linee guida*), adottate dal Consiglio dei Ministri del CdE il 17 novembre 2010. Le *Linee guida* danno una dimensione regionale concreta alle norme relative ai diritti dei minori adottate a li-

vello internazionale, in particolare la CRC e le Linee guida dell'ONU in materia di giustizia per le questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (2005). Le Linee guida contribuiscono a rafforzare questi strumenti internazionali offrendo l'opportunità di avvalersi di misure più incisive. Invitano gli Stati membri a garantire la loro effettiva attuazione, coerentemente con le norme europee pertinenti. Si tratta di un atto internazionale non vincolante, che contiene molte novità:

- Riguarda un ambito di applicazione unico: le Linee guida riguardano i diritti dei minori in tutti i campi del diritto (civile, amministrativo, penale), in ogni fase del procedimento (prima, durante e dopo) e in ogni situazione (che il minore o la minore sia vittima, testimone, o autore di un reato, o parte di un processo, oppure subisca 'solo' le conseguenze di una procedura, quale, ad es., il pignoramento di un bene da parte di un ufficiale giudiziario).
- Si tratta di una raccolta di buone prassi: le Linee guida contengono esempi di buone prassi e studi di casi che possono fornire ai governi e alle figure professionali dei consigli e spunti concreti per migliorare le loro prassi quotidiane.
- È il frutto di un'ampia consultazione: le Linee guida sono state elaborate in cooperazione con numerosi partner, tra cui in particolare l'UNICEF e numerose ONG. È stato chiesto a minori e giovani di esprimere il loro parere, tramite questionari e interviste. Sono state ricevute ed esaminate circa 4.000 risposte, che hanno notevolmente ispirato il testo finale.

Le Linee guida del Consiglio d'Europa al capitolo IV, dedicato ad “Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario”, **lettera A**, riferita a “Elementi generali di una giustizia a misura di minore”, **paragrafo 1**, prevedono quanto segue:

1. Informazione e consulenza

1. Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti (quali la polizia, i servizi per l'immigrazione, i servizi educativi, sociali o sanitari) e nel corso dell'intero procedimento, i minori e i loro genitori dovrebbero essere prontamente e debitamente informati, tra l'altro:

[...]

k. sulla disponibilità di servizi (sanitari, psicologici, sociali, di interpretariato e traduzione e di altro tipo) o di organizzazioni in grado di fornire sostegno nonché sui mezzi per accedere a tali servizi e, se del caso, su forme di sostegno finanziario di urgenza;

[...]

Risulta chiaro quindi che le Linee guida forniscono un'esplicita indicazione anche in merito al diritto di essere prontamente e debitamente informati, fin dal primo contatto con il sistema giudiziario e durante tutto l'arco di un procedimento giudiziario che vede coinvolto a vario titolo un soggetto di minore età, sulla disponibilità di servizi di interpretariato e traduzione, nonché sui mezzi per accedere a tali servizi (*ivi*, cap. IV, par. 1, lett. k).

2.3. Unione europea

Sono due gli atti principali adottati dall'UE sul diritto all'interpretazione, in particolare per i minorenni: la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e la direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

La seconda direttiva, nel punto 4 dei *considerando*, richiama la prima direttiva che, a sua volta, tratta proprio del diritto all'interprete e al traduttore nei procedimenti penali (cfr. il capitolo "La normativa penale italiana sui minori" di Paternoster, in questo volume).

2.4. Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Infine, è opportuno menzionare un documento adottato da un'organizzazione internazionale non governativa che opera proprio nel campo della giustizia minorile. L'Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMJE, acronimo in francese e spagnolo qui di seguito utilizzato, IAYFJM acronimo in inglese) è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata e registrata nel 1928 a Bruxelles (Belgio), in base alla legislazione belga del 27.6.1921 sulle organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, dove ha recentemente riportato la propria sede legale. L'AIMJE, da statuto, persegue l'obiettivo primario di "istituire e mantenere reti e collegamenti tra giudici, magistrati e specialisti di tutto il mondo che sono legati a un'autorità giudiziaria di qualsiasi natura o che si occupano della protezione dei minorenni, dei giovani o della famiglia" (art. 5, n. 1; traduzione nostra). Accanto a esso, si evidenziano obiettivi generali di promozione dei diritti dell'infanzia e di miglioramento della giustizia e del diritto minorile, an-

zitutto tramite lo svolgimento di studi e ricerche sul disagio minorile e i diritti e la giustizia per i minori.

Il 21 ottobre 2016 a Londra, il Consiglio dell'AIMJF ha adottato le *Linee guida per i minorenni a contatto con il sistema giustizia* (qui di seguito *Linee guida AIMJF*). Il documento si concentra sulle politiche e pratiche di coloro che lavorano con i minorenni che entrano in qualunque modo in contatto con la giustizia, e l'invito è a leggerle e a diffonderle, sperando che possano dimostrarsi un'utile fonte di ispirazione per politiche e pratiche per una giustizia a misura di minorenne.

La **parte 3 delle Linee guida dell'AIMJF**, dedicata agli "Elementi generali di una giustizia centrata sul minorenne", prevede quanto segue:

3.6 Assistenza di un interprete e altri intermediari

3.6.1 – Assistenza di un interprete

I bambini coinvolti nei procedimenti giudiziari dovrebbero avere accesso gratuito ad un interprete se non comprendono o non parlano la lingua utilizzata. Questa assistenza dovrebbe essere disponibile in tutte le fasi dei procedimenti.

Le Linee guida AIMJF, nella parte denominata "Spiegazioni e commenti", forniscono inoltre la corretta interpretazione delle singole disposizioni in esse contenute. Rispetto al diritto all'interprete, si sottolinea che la CRC dispone che gli Stati parte alla CRC sono tenuti ad assicurare che i minori accusati o imputati di aver infranto la legge penale abbiano accesso gratuito a un interprete se non comprendono o non parlano la lingua utilizzata (art. 40, co. 2, lett. b [vi] della CRC). Secondo le Linee guida AIMJF, questo requisito dovrebbe essere applicato anche a tutti gli altri tipi di procedimenti – come ad esempio i procedimenti per il benessere e per la protezione dei minorenni. Inoltre, sempre secondo la corretta lettura delle Linee guida AIMJF, l'assistenza non dovrebbe essere limitata alla fase del procedimento davanti al Tribunale, ma dovrebbe anche essere disponibile in altre fasi (polizia, valutazioni sociali e così via). Nei casi in cui l'accesso all'interprete sia necessario, si tratta di un elemento essenziale per garantire un giusto processo.

3. L'INTERPRETE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI GIUSTIZIA MINORILE

3.1. *Il sistema di giustizia minorile italiano*

Prima di affrontare il ruolo dell'interprete nella legislazione italiana in materia di giustizia minorile, è opportuno illustrare brevemente il sistema di giustizia minorile italiano, in particolare da un punto di vista ordinamentale e funzionale. Occorre infatti evidenziare che nella competenza dell'autorità giudiziaria minorile italiana si includono, oltre ad altre materie residuali, tutti gli interventi:

- in materia penale, ossia relativi alla commissione di reati da parte di minore imputabile (ai sensi dell'art. 98 del codice penale [c.p.], ossia minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni al momento del *tempus commissi delicti*, ossia della commissione del fatto che costituisce reato, nonché articoli del codice di procedura penale minorile [qui di seguito c.p.p.m.] ex d.p.r. 448/1988);
- in materia civile, ossia relativi a minori in situazione di pregiudizio (art. 330 e ss. del codice civile [c.c.] e l. 184/1983 in materia di affidamento e successive modifiche);
- in materia di adozione, ossia relativi a minori adottati tramite l'adozione nazionale od internazionale (l. 184/1983 in materia di adozione e successive modifiche e l. 476/1998 sulla ratifica della Convenzione de L'Aja del 1993);
- in materia amministrativa, ossia relativi a minori cosiddetti "irregolari per condotta o per carattere" (art. 25 del r.d.l. 1404/1934), interventi che possono anche estendersi in alcune ipotesi oltre al compimento del diciottesimo anno e fino al ventunesimo anno di età (in forza del combinato disposto degli artt. 29 del r.d.l. 1404/1934 e 23 della l. 39/1975 e dell'art. 13 della l. 47/2017 per i minori stranieri non accompagnati);
- in materia di minori stranieri non accompagnati (l. 47/2017).

Gli interventi inerenti alle restanti materie sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (ad es. separazioni e divorzi dei genitori, tutele e minori vittime di reati commessi da soggetti maggiorenni).

L'autorità giudiziaria minorile è costituita dal Tribunale per i minorenni per il primo grado di giudizio di merito, dalla Sezione famiglia e minori della Corte d'appello (sezione specializzata esistente solo nelle Corti d'appello più grandi) per il secondo grado di giudizio, e dalla Corte di cassazione per il terzo grado di giudizio di legittimità.

In Italia i Tribunali per i minorenni attualmente sono 29 e, come le Corti d'appello, hanno competenza distrettuale. Ogni decisione in materia civile, amministrativa, di adozione e penale (solo per quanto riguarda le fasi del dibattimento e dell'esecuzione della pena) viene adottata da un collegio composto da quattro giudici: due giudici togati o magistrati di professione e due giudici onorari o esperti specializzati in materia di minori e famiglia, questi ultimi due sempre di sesso diverso. Solo in materia penale, il Tribunale per i minorenni decide in forma monocentrica nella fase delle indagini preliminari, in forma collegiale ma con una composizione diversa (un giudice togato e due giudici onorari) nella fase dell'udienza preliminare, la cosiddetta udienza filtro.

3.2. *L'interprete nella giustizia penale ordinaria italiana*

La figura dell'interprete nella giustizia penale italiana è prevista dalla Costituzione adottata dall'Assemblea parlamentare il 22.12.1947 che ha statuito quanto segue:

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 111, comma 3 (introdotto dalla l. cost. 2/1999)

Nel processo penale, la legge assicura che una persona accusata di un reato [...] sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Con la norma sopra citata l'attenzione alla figura dell'interprete nel processo penale ha pertanto assunto rilevanza costituzionale, avvalorando l'attenzione prevista dalla normativa specifica del codice di procedura penale ordinario (c.p.p.), adottato con decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r.) n. 447 del 22.9.1988 e successive modifiche, e nel codice di procedura penale minorile, adottato con d.p.r. n. 448 del 22.9.1988.

I passi rilevanti del c.p.p. sono diversi. Si segnala anzitutto l'articolo 143, inserito nella Parte prima, Libro secondo, Atti, Titolo IV relativo alla Traduzione degli atti:

Codice di procedura penale, articolo 143 – Nomina dell'interprete

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui

partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.

Segue l'articolo 119, inserito nella Parte prima, Libro secondo, Atti, Titolo I relativo alle Disposizioni generali:

Codice di procedura penale, articolo 119 – Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

Infine, è opportuno citare l'articolo 52 delle Disposizioni attuative del c.p.p.:

Disposizioni attuative del codice di procedura penale, articolo 52 – Citazione dell'interprete

1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

3.3. L'interprete nella giurisprudenza di legittimità italiana

Veniamo a un rapido richiamo della giurisprudenza di legittimità, ossia di alcune sentenze emesse dalla Corte suprema di cassazione che hanno preso in considerazione la figura dell'interprete e ribadito il suo ruolo nel procedimento penale. Il giudizio di legittimità è finalizzato a verificare la corretta applicazione, da parte del giudice di merito che si è già espresso sulla medesima questione, dei principi di legge e della normativa che regola la controversia su cui tale giudice di merito si è appunto pronunciato. Alla giurisprudenza di legittimità è opportuno affiancare la giurisprudenza della Corte costituzionale, che pure si è espressa in materia di interprete. Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 134 della Costituzione italiana, la Corte costituzionale è competente a giudicare:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 22.7.1999, l'articolo 119 c.p.p. è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui non prevede che l'autore del reato sordo o muto o sordomuto minorenni, indipendentemente se può o non può leggere e scrivere, ha il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete, scelto preferibilmente tra le persone abituate a trattare con un minore o una minore, per comprendere l'accusa sporta contro di lui o di lei e per seguire l'udienza a cui partecipa.

Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 4929 del 7.2.2008, l'articolo 143 c.p.p. deve essere interpretato come regola estensibile che

può essere utilizzata in tutti i casi in cui l'autore del reato, laddove non sia possibile usufruire del supporto di un interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto di partecipare efficacemente al procedimento penale.

Infine, secondo la sentenza della Cassazione n. 36988 del 18.9.2008, la nomina di un interprete per un minore o una minore vittima di reato non è obbligatoria in quanto è prevista per un minore autore di reato o una minore autrice di reato dal comma 4 dell'articolo 143 del c.p.p.; di conseguenza, l'accusa, il ricorso e la dichiarazione fatti senza un interprete non sono invalidi.

4. CONCLUSIONI

Come anche disposto dall'articolo 1 del c.p.p.m., al sistema di giustizia penale minorile italiano per quanto non previsto si applicano le norme del c.p.p. ordinario. Essendo la figura e il ruolo dell'interprete e del traduttore disciplinati nel c.p.p., e non essendovi norme specifiche nel c.p.p.m., al sistema di giustizia penale minorile italiano, pertanto, si applicano in questa materia le norme del c.p.p.

Se le norme del c.p.p. disciplinano il diritto all'interprete e al traduttore in ogni fase e grado del procedimento penale, come anche l'obbligatorietà di tale figura e il diritto all'assistenza gratuita, tuttavia esse non prevedono nulla in merito a competenza e professionalità richieste per ricoprire tale incarico. Non viene ad esempio prescritto che nel sistema di giustizia penale minorile italiano l'attività dell'interprete debba essere svolta – come in realtà dovrebbe essere – da un professionista debitamente formato per la comunicazione interlinguistica e interculturale nonché specializzato nell'ambito giuridico-giudiziario e nell'interazione con i soggetti di minore età. Va però evidenziato che neppure la maggior parte degli atti internazionali sopra citati sono stati in grado di entrare nel merito di questi aspetti e disciplinarli, a esclusione del *Commento generale n. 10* del Comitato e della direttiva 2010/64/UE. Su questo fronte è altresì di aiuto la giurisprudenza della Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità, sopra richiamate anche se solo a titolo meramente esemplificativo.

La normativa penale italiana sui minori e le minori

Mario Paternoster

SOMMARIO: 1. Aspetti generali – 2. Alcuni principi che regolano la normativa sui minori in ambito penale – 3. Minori autori di reato – 4. Istituti riguardanti la commissione di un reato da parte di un minore o di una minore – 5. Minori vittime di reato – 6. L'audizione protetta – 7. Minori stranieri non accompagnati – 8. Il diritto all'informazione e all'assistenza linguistica – 8.1. Il diritto dei minori autori di reato all'informazione e all'assistenza linguistica – 8.2. Il diritto dei minori indagati o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – 8.3. Il diritto dei minori vittime di reato all'informazione e all'assistenza linguistica – 9. L'interprete nei procedimenti penali minorili.

1. ASPETTI GENERALI

Per l'ordinamento giuridico italiano il minore o la minore – ovvero colui o colei che non ha raggiunto la maggiore età (18 anni) – ha sì la capacità giuridica, ma non ha la capacità di agire, e pertanto non può compiere atti che non siano espressamente previsti dalla legge, pena la loro invalidità.

Il quadro normativo relativo ai minori necessita di un distinguo a seconda che assumano la qualifica di autore, vittima o partecipante a un reato. Nel primo caso il diritto penale minorile farà riferimento al decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r.) n. 448/1988, nel secondo occorrerà richiamare le norme di parte speciale del codice penale (c.p.). A ciò vanno poi aggiunte le normative internazionali che hanno portato all'introduzione di maggiori tutele nei confronti dei minori. Questa normativa trova, inoltre, le sue radici in taluni documenti internazionali come le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile delle Nazioni Unite (ONU), la Raccomandazione n. 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa circa le reazioni sociali alla delinquenza minorile approvata nel 1987, oppure la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.1989. Proprio in quest'ultima vengono enunciati i principi fondamentali, di fatto costituenti la linea ideologica di riferimento del d.p.r. n. 448/1988, nello specifico il diritto del minore e della minore alle garanzie processuali, la riduzione al minimo dei rischi deri-

vanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario, la specializzazione degli operatori della giustizia minorile.

Il principio di riferimento a fondamento delle citate normative è della Costituzione:

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 31, comma 2

[La Repubblica] [p]rotegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Qualsiasi approccio della giustizia nei confronti di un minore o una minore dovrà avere sempre un profilo rieducativo sociologico e di sostegno dell'adolescente, evitando ogni rischio che possa incontrare nel contatto con il sistema giudiziario e carcerario.

2. ALCUNI PRINCIPI CHE REGOLANO LA NORMATIVA SUI MINORI IN AMBITO PENALE

Qui di seguito vengono brevemente presentati i più importanti principi a cui si ispira la normativa penale italiana in relazione ai minori.

Principio della conoscenza e della tutela dei minori: nel corso di tutto il procedimento occorre concentrarsi sulla personalità del minore o della minore, le sue condizioni di vita e le sue risorse personali, familiari, sociali e ambientali, con lo scopo di accertarne l'imputabilità e la responsabilità nonché di inquadrare bene l'evento reato. La conoscenza del minore o della minore risulta indispensabile in quanto è proprio in base a essa che il giudice pondera il suo giudizio. Il soggetto istituzionale preposto a coadiuvare il giudice in questo compito è il servizio sociale minorile.

Principio della minima offensività del procedimento penale sulla vita del minore o della minore: tale principio è volto a permettere al minore o alla minore un contatto con il sistema penale che sia il più breve possibile e che interferisca il meno possibile con la sua vita familiare, sociale, scolastica e/o lavorativa. Il rischio è quello che il prolungato coinvolgimento del ragazzo o della ragazza nel sistema penale generi un effetto sfavorevole al suo reinserimento.

Principio dell'accessibilità del sistema sanzionatorio: il giudice è tenuto a informare il minore o la minore di tutto quello che succede nell'ambito del procedimento penale e ad assicurarsi che comprenda le procedure adottate, le decisioni prese e i possibili sviluppi futuri del procedimento stesso.

Principio di responsabilizzazione: all'interno del procedimento penale, il minore o la minore sono chiamati ad assumere un ruolo attivo, a collaborare, insieme alla loro famiglia, con le varie istituzioni coinvolte (giudice, pubblico ministero, servizi sociali).

Principio della territorialità: i servizi sociali chiamati a occuparsi del percorso di responsabilizzazione e reinserimento del minore o della minore saranno quelli territorialmente competenti, cioè quelli più vicini al ragazzo o alla ragazza, alla sua famiglia e al suo ambiente di vita, che meglio potranno mettere in pratica strategie di crescita vicine al contesto specifico, rendendo il percorso più veloce e agevole per il ragazzo o la ragazza stessi.

3. MINORI AUTORI DI REATO

Un minore o una minore sono autori di un reato ogni qualvolta pongano in essere una condotta penalmente rilevante prevista da una norma di legge. Tuttavia, sia pur autore o autrice di un reato, qualora non sia imputabile, ossia non abbia almeno 14 anni, un minore o una minore non possono essere assoggettati alle conseguenze penali di un processo e dunque a una pena.

La nozione di imputabilità secondo l'articolo 85 del c.p. consiste nella capacità di intendere e di volere. La capacità di intendere è l'attitudine di un soggetto a valutare e prevedere le conseguenze giuridiche e sociali della propria condotta, mentre la capacità di volere viene definita come l'attitudine di una persona a determinarsi autonomamente nelle proprie azioni, scegliendo tra varie possibili opzioni e resistendo eventualmente a impulsi esterni.

L'unico intervento possibile a carico del minore o della minore sotto i 14 anni di età che ha commesso un delitto e che risulti al contempo socialmente pericoloso o pericolosa è l'applicazione di una misura di sicurezza, secondo l'articolo 224 del c.p. Per i minori sopra i 14 anni di età, la capacità di intendere e di volere al momento del fatto va invece accertata in concreto (disciplina positiva, art. 98 c.p.). Non vi è pertanto presunzione, bensì il giudice è tenuto a effettuare una valutazione globale della personalità del minore o della minore in rapporto alla contestazione mossa nei suoi confronti, indicando specificamente i motivi che lo inducono a ritenere la sussistenza dell'imputabilità.

Tutti i reati che vedono come autore un minore o una minore sono di competenza del Tribunale per i minorenni, anche se il reato è stato

commesso in concorso con maggiorenni. Su tali reati il Tribunale per i minorenni ha competenza esclusiva, anche se il minore o la minore ha commesso un tipo di reato che sarebbe altrimenti di competenza della Corte d'assise, del Tribunale o del Giudice di pace.

La legislazione italiana non fornisce una definizione di minore autore di reato, sebbene l'espressione ricorra più volte nel codice di procedura penale (c.p.p.). Una definizione si rinviene invece negli standard internazionali e in particolare nelle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, le cosiddette Regole di Pechino adottate dall'ONU nel 1985 che definiscono il o la minore autore o autrice di reato come "un giovane colto nell'atto di commettere un reato o accusato di averlo commesso" (art. 2, co. 2).

Il d.p.r. n. 448/1988, che racchiude le normative relative alla legislazione penale minorile, all'articolo 1 sottolinea la nuova concezione del processo penale minorile in cui le disposizioni di legge vanno applicate in modo adeguato alla personalità del ragazzo o della ragazza e alle sue esigenze educative. Il sistema mira attualmente a spostare l'attenzione sulla rieducazione e sul cambiamento dell'autore del fatto, evitando di colpevolizzarlo e accompagnandolo verso un percorso che lo allontani il più rapidamente possibile dal mondo giudiziario. Sono previsti a questo scopo degli istituti giuridici a favore di un percorso di reinserimento del minore o della minore nella società, una volta che abbia capito il proprio errore. La sospensione del processo con messa alla prova, che è uno di questi istituti, persegue l'obiettivo principale di recuperare il minore o la minore nel suo ambiente di vita (e non in un'area detentiva), obiettivo che prevale sulla pretesa di processarlo e punirlo o processarla e punirla (*ivi*, art. 29).

Un ruolo importante in questo percorso del minore o della minore spetta all'incontro con i servizi sociali che possono con le loro competenze contribuire a un iter penale volto a far sì che il ragazzo o la ragazza possa fare il suo rientro nella società. Ed è proprio nel concetto di partecipazione e condivisione tra le varie figure interessate che la legge individua il momento per capire ogni aspetto legato alla vicenda del minore o della minore (*ivi*, art. 12).

Il nostro sistema processuale minorile si caratterizza pertanto per alcune finalità ben precise: una finalità rieducativa e sociale volta a restituire al minore e alla minore una vita normale; una finalità retributiva che mira a dare una risposta all'illecito commesso, e una finalità riparativa che mette al centro la possibile relazione reo/vittima e si concretizza nella mediazione penale. Si tratta in concreto di un procedimento informale in cui le parti, guidate da un gruppo di esperti, hanno la possibilità di

incontrarsi e di discutere del reato, dei suoi effetti sulle loro vite e sulle loro relazioni, e di progettare modalità di comportamento futuro, assumendosi eventualmente anche impegni volontari di riparazione del danno causato. Perché ciò possa verificarsi dovrà necessariamente accadere che: (a) il reo deve aver ammesso la propria responsabilità; (b) la misura deve essere disposta dall'autorità giudiziaria ma può proseguire solo se entrambe le parti la accettano (c) l'accesso alla mediazione deve essere volontario, tanto da parte della vittima quanto del reo; e (d) ci deve essere una garanzia di riservatezza anche nei confronti dell'autorità giudiziaria. Il percorso di mediazione avrà esito positivo se le parti riescono a trovare un accordo reciproco.

4. ISTITUTI RIGUARDANTI LA COMMISSIONE DI UN REATO DA PARTE DI UN MINORE O DI UNA MINORE

In questa sezione vengono brevemente illustrati le principali attività e procedimenti che la polizia giudiziaria è chiamata a mettere in atto in caso di reato commesso da un minore o da una minore, contenuti per lo più nel d.p.r. 448/1988.

Arresto in flagranza e fermo – L'arresto in flagranza è previsto per i delitti per i quali è possibile la custodia cautelare (di cui all'art. 23 del d.p.r. 448/1988). La polizia giudiziaria deve agire tenendo conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minore o della minore. L'articolo 17 relativo al fermo inoltre prevede questa ipotesi solo nel caso in cui il minore o la minore sia indiziato o indiziata di un delitto per il quale è prevista la custodia cautelare (in base all'art. 23 dello stesso d.p.r.) e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a due anni.

In caso di arresto o fermo di un minore o di una minore, la polizia giudiziaria è tenuta a informare immediatamente non solo il pubblico ministero minorile, ma anche gli esercenti la potestà e i servizi minorili della giustizia (art. 18).

Un'altra specificità del sistema penale minorile è l'esistenza dei Centri di prima accoglienza (CPA), dove il minore o la minore viene condotto o condotta in caso di arresto in flagranza o fermo. È questo il primo momento di contatto con i servizi minorili, che prendono già in carico il minore o la minore. Il pubblico ministero minorile può anche disporre che il ragazzo o la ragazza non sia tradotto o tradotta al CPA, bensì direttamente in una comunità ovvero presso l'abitazione familiare.

Misure cautelari – Nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero minorile può chiedere una misura cautelare nei confronti di un minore o di una minore. I presupposti richiesti dalla legge sono gli stessi di quelli previsti per i maggiorenni, ma le misure cautelari sono diverse. Vanno inoltre tenuti in conto i particolari principi che rendono diverso il rapporto tra autorità giudiziaria e soggetto di minore età. Nel caso dei minorenni e delle minorenni la pena deve avere determinate caratteristiche brevemente descritte qui di seguito.

- **Tipicità:** ai minorenni e alle minorenni possono essere applicate soltanto le misure previste dal d.p.r. 448/1988 che sono, in ordine crescente di gravità, prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, e custodia cautelare in carcere.
- **Facoltatività:** davanti ai casi più gravi, il giudice può applicare una misura cautelare, ma non è mai obbligato a farlo.
- **Personalizzazione della misura:** il giudice deve riuscire a conciliare le esigenze cautelari con le esigenze educative del minorenne o della minorenne. A tale proposito, l'articolo 19, comma 1, prevede espressamente che il giudice tenga conto, nell'applicare una misura, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.
- **Adeguatezza e proporzionalità:** nell'ampio ventaglio delle misure tipiche, il giudice sceglierà quella più adeguata alla natura delle esigenze cautelari da tutelare, che sia al tempo stesso strettamente proporzionale alla gravità del fatto per cui si procede e alla sanzione che prevedibilmente sarà irrogata.

5. MINORI VITTIME DI REATO

Non si ha un quadro organico e uniforme nello studio normativo del minorenne o della minorenne come vittima. In alcuni specifici reati, le pene sono aggravate se il reato è commesso in danno di minori, ma tali aggravamenti di pena sono previsti solo per quelle tipologie di reato e non per tutti i reati commessi in danno di minori.

I reati tipici in cui la vittima è un minorenne o una minorenne sono l'abbandono di minore (art. 591 c.p.), l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la sottrazione di minorenni (artt. 573, 574, 574-bis c.p.), le violenze a sfondo sessuale sui minori (art. 609-bis c.p.), la pedopornografia (art. 600-ter c.p.), la corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.), la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.).

Con il recepimento della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale sono state introdotte inoltre tre nuove fattispecie di reato:

- l'associazione criminosa con la precisa finalità di commettere una pluralità di reati di natura sessuale in danno di minorenni (art. 416, co. 7, c.p.);
- il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.) che prevede pene da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di cinque anni di reclusione; ciò anche al fine di chiudere il capitolo con la purtroppo consueta formula assolutoria per aver l'indagato invocato, in processi del genere e non solo in Italia, a propria difesa, finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume;
- il reato di adescamento di minore, comunemente detto *grooming* (art. 609-undecies c.p.), commesso da chiunque ponga in essere atti volti a "carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe, o minacce posti in essere, anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione", allo scopo di commettere uno dei delitti di violenza sessuale, pornografia o pedofilia.

6. L'AUDIZIONE PROTETTA

Ogni persona ha capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.), anche i bambini minori di quattordici anni. Ciò può avvenire ad esempio nelle ispezioni personali o nelle perquisizioni personali o locali (artt. 249 e 250 c.p.p.), laddove è richiesta la presenza della persona interessata (art. 120 c.p.p.). L'obbligo di impegnarsi a dire la verità nel rendere una testimonianza nel processo è previsto però solo per le persone che hanno compiuto quattordici anni (art. 497, co. 2, c.p.p.); in ogni caso è il giudice che valuta l'attendibilità del testimone, e la sua valutazione del teste o della teste minorenne prevale anche sulle valutazioni compiute da esperti chiamati a dare pareri (art. 196 c.p.p.) per accertare la capacità del minore o della minore a deporre.

Nel 2012 l'Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote che rende più efficace il perseguimento dei colpevoli e la tutela della vittima. Tra le novità a tutela dei minorenni, l'articolo 5 della legge 172/2012 prevede che il minorenne o la minorenne possa riferire, quale persona informata sui fatti, in procedimenti aventi a oggetto gravi delitti, anche in favore della vittima di reato. Il medesimo articolo dispone che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero o il difensore quando devono assumere

informazioni da minorenni devono procedere con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal pubblico ministero. Il diritto di assistenza rappresenta una forma di sostegno dei minorenni quando questi devono essere sentiti nel corso di procedimenti penali per gravi delitti e il rischio di condizionamento è elevato, specie se sono vittime del reato. Sempre l'articolo 5 introduce la garanzia dell'audizione protetta nella fase pre-processuale, quando il minore o la minore sono chiamati a riferire a figure diverse dal giudice su illeciti penali che presuppongono lo sfruttamento e abuso sessuale. Non vi sono previsioni specifiche sull'utilizzo di dichiarazioni testimoniali del minorenne o della minore assunte in mancanza di audizione protetta, ma pare corretto richiamare in quel caso il vizio dell'inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.).

La legge 172/2012 ha esteso inoltre il sistema di diritti e garanzie a protezione della vittima di delitti di abuso e sfruttamento sessuale, anche allo scopo di evitare i cosiddetti fenomeni di vittimizzazione secondaria. Il quadro normativo prevede ora una serie di garanzie e tutele sia nella fase investigativa, sia in quella specificatamente processuale/procedimentale:

Codice di procedura penale, articolo 609-decies

L'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, e l'ascolto del minore o della minore va affidato a personale specializzato, con l'ausilio di psicologi esperti. Per coordinare meglio le attività di vari organismi giudiziari (Procura minorile e ordinaria, Tribunale per i minorenni, Procura ordinaria) e limitare il numero di ascolti di un minore o di una minore sono stati elaborati protocolli di intesa tra vari organi dell'autorità giudiziaria.

Le corrette modalità dell'ascolto di minori vittime di abusi sono suggerite da numerosi documenti non vincolanti redatti da esperti internazionali e italiani, tra cui il protocollo NICHHD (uno dei più diffusi in assoluto) e la Carta di Noto (1996/2011). Quest'ultima raccomanda il ricorso a professionisti specificamente formati che utilizzino metodologie e criteri ritenuti affidabili dalla comunità scientifica e operino in un *setting* atto a garantire la serenità del minore o della minore. La Carta suggerisce inoltre di procedere a videoregistrazione o quantomeno audio-registrazione e specifica comunque che l'incidente probatorio è la sede

privilegiata delle dichiarazioni del minore o della minore nel corso del procedimento. Raccomanda inoltre di informare il minore o la minore dei suoi diritti e consentire a lui o lei di esprimere sue opinioni, esigenze e preoccupazioni e di evitare domande o comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore o sulla minore a fini giudiziari dovrebbe restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento, che vanno pertanto affidati a soggetti diversi.

7. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Negli ultimi decenni la consistente presenza sul territorio italiano di minori stranieri ha portato alla classificazione di due tipologie: minori accompagnati e non accompagnati (cfr. il capitolo "L'ascolto dei minori stranieri nei procedimenti amministrativi relativi a immigrazione e asilo" di Ramolacci, in questo volume). Nel primo caso si tratta di minori che vivono con i genitori o sono affidati a parenti entro il terzo grado a seguito di un provvedimento; nel secondo caso si tratta di minori che si trovano in Italia senza genitori o altre persone adulte legalmente responsabili.

La **direttiva 2001/55/CE all'articolo 2** definisce come minori non accompagnati:

i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri.

La prima definizione ufficiale fornita dal legislatore italiano si trova invece nel Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.12.1999, n. 535, articolo 1, comma 2

Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qual-

siasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Ai minori stranieri non accompagnati sono garantite misure di protezione e assistenza fra cui: l'accoglienza in luogo sicuro, la non espulsione, il diritto a un permesso di soggiorno per minore età e la possibilità di far ricorso agli istituti giuridici della tutela e dell'affidamento familiare.

8. IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA

8.1. *Il diritto dei minori autori di reato all'informazione e all'assistenza linguistica*

Il diritto del minore o della minore all'informazione in una lingua a lui o a lei nota sul procedimento che lo vede coinvolto o la vede coinvolta è sancito dalla direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, recepito dal nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 101/2014 con numerose modificazioni del c.p.p. (in particolare, sono stati modificati gli artt. 293, 294, 369, 369-bis, 386 e 391).

L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire la misura dell'arresto o del fermo deve consegnare all'imputato copia di una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, tradotta in lingua a lui comprensibile qualora non conosca l'italiano, che lo informa, tra le altre cose, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa e di quello a un interprete e alla traduzione scritta degli atti fondamentali. La legge non prevede norme specifiche per l'imputato o l'imputata minorenni, ma nella pratica il compito informativo è affidato in primo luogo alle forze dell'ordine, ma anche ai servizi sociali e agli operatori dei Centri di prima accoglienza (CPA).

Il diritto del minore o della minore a essere informati ha tuttavia anche un ulteriore risvolto:

Decreto del Presidente della Repubblica 448/1988, articolo 1, comma 2

Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

La norma attribuisce in altre parole al giudice minorile funzioni che vanno oltre il semplice accertamento del fatto, ai fini dell'applicazione della pena, chiamandolo a svolgere un ruolo pedagogico e fornendo un significato e ragioni anche etico-sociali al suo operato e al contenuto delle sue decisioni.

8.2. *Il diritto dei minori indagati o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*

Il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali è oggetto della direttiva 2010/64/UE, recepita nel nostro ordinamento da due decreti legislativi, il n. 32/2014 e il n. 129/2016. Il primo decreto ha apportato alcune modifiche al c.p.p. (artt. 104 e 143), alle disposizioni di attuazione dello stesso (artt. 67 e 68) e al Testo unico in materia di spese di giustizia (art. 5). Il secondo decreto ha apportato ulteriori modifiche al c.p.p. e alle norme di attuazione e indica i casi e le modalità relativamente all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti. È previsto che l'imputato, per ciascuno dei casi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del c.p.p., abbia diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore; questa assistenza può essere assicurata anche per più di un colloquio laddove, per fatti o circostanze particolari, l'esercizio del diritto di difesa lo richieda in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale.

Direttiva 2010/64/UE, articolo 2 – Diritto all'interpretazione

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale.

[...]

8. L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare

garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

Il diritto alla traduzione e all'assistenza di un interprete è dunque un requisito fondamentale anche con riferimento alla normativa europea, ciononostante è garantito in maniera non uniforme a seconda del tribunale anche in termini di qualità della traduzione/interpretazione.

8.3. *Il diritto dei minori vittime di reato all'informazione e all'assistenza linguistica*

Il diritto del minorenne o della minorenne vittima di un reato a ricevere informazioni facilmente comprensibili sul procedimento che lo vede coinvolto o la vede coinvolta è sancito dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 212/2015. Onde garantire la partecipazione della vittima alle audizioni, quest'ultima deve ricevere un avviso di ricevimento scritto che riporti gli elementi essenziali del reato nonché gli estremi dell'eventuale denuncia. Se la vittima non comprende o parla la lingua del procedimento, potrà sporgere denuncia utilizzando una lingua che conosce. Potrà altresì ottenere gratuitamente la necessaria assistenza linguistica e, a richiesta, anche la traduzione del suddetto avviso. Alla vittima andranno fornite inoltre informazioni circa i servizi di assistenza, le procedure per la presentazione della denuncia e della richiesta di misure di protezione, le condizioni per ottenere assistenza legale (anche a spese dello Stato) e il risarcimento del danno, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, le procedure cui ricorrere se è residente in un altro Stato e quelle per la denuncia dei casi di mancato rispetto dei propri diritti, i servizi di giustizia riparativa disponibili e le condizioni per ottenere il rimborso delle spese affrontate.

È sancito anche il diritto della vittima di essere informata senza ritardo del procedimento avviato a seguito della propria denuncia, e di conoscere l'eventuale decisione di non luogo a procedere o di non proseguire le indagini (e, a richiesta, dei motivi della stessa) o, in caso contrario, la data e il luogo della celebrazione del processo e la natura dei capi di imputazione.

La vittima deve essere altresì informata della scarcerazione o dell'evasione dell'autore del reato e delle misure eventualmente adottate per la

sua protezione, e le dovrà essere indicata una persona cui rivolgersi per tutte le comunicazioni relative al proprio caso.

Alla vittima che non comprende la lingua del procedimento dovrà essere fornito in tutte le fasi un servizio gratuito di interpretazione e traduzione quando la sua presenza sia richiesta dagli inquirenti o dal giudice, nonché, previa richiesta dell'interessato o interessata e secondo il ruolo assunto dallo stesso o della stessa nel procedimento, in ogni altro caso in cui ciò sia ritenuto necessario.

Per ottenere la traduzione scritta di un documento occorrerà invece una richiesta motivata, e la relativa decisione sarà impugnabile a norma del diritto nazionale.

9. L'INTERPRETE NEI PROCEDIMENTI PENALI MINORILI

Il diritto all'assistenza linguistica nei procedimenti legali è sancito per tutti (adulti e minori) dall'articolo 111 della Costituzione. Inoltre, il c.p.p. entrato in vigore nel 1989 al Titolo IV, Traduzione degli atti, contiene ben cinque articoli che si riferiscono specificamente all'interprete nei procedimenti penali di cui riportiamo qui il primo:

Codice di procedura penale, art. 143 – Nomina dell'interprete

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico,

può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.

L'articolo 143 prevede che il compito dell'interprete sia quello di consentire all'imputato (e in base all'art. 61 del c.p.p. chiunque sia sottoposto a indagine) che non conosce l'italiano di comprendere le imputazioni mosse e di seguire il procedimento. Tale importante principio, che è stato reiterato dalla Corte di cassazione in diverse occasioni, significa che la presenza di un interprete è obbligatoria in caso di imputato che non parli italiano, altrimenti le dichiarazioni rilasciate (in assenza di un interprete) sono impugnabili. L'articolo 143 inoltre prevede implicitamente che non solo il giudice ma anche il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano nominare un interprete, e quindi che il servizio di interpretazione debba essere offerto agli imputati alloggiati anche nel corso delle indagini preliminari, anche in caso di dichiarazioni volontarie da parte dell'indagato.

Benché il diritto all'interpretazione sia pienamente riconosciuto dalla normativa italiana, quest'ultima non prevede nulla riguardo alle qualifiche dell'interprete, né a un codice di condotta professionale. Il c.p.p. non contiene alcun criterio in base al quale effettuare la selezione dell'interprete (ad es. qualificazioni minime o competenze richieste); non esistono delle indicazioni o linee guida emanate dal Ministero della Giustizia che indichino ai Tribunali come selezionare e come lavorare con gli interpreti, né è stato finora istituito un organismo o un registro nazionale per censire gli interpreti od organizzare e gestire i servizi di interpretazione.

In assenza di un coordinamento nazionale, alcuni Tribunali e alcune Questure si sono organizzati stilando delle liste di interpreti con cui collaborano su base regolare. È ad esempio il caso della provincia di Forlì-Cesena dove l'Ufficio investigativo della Polizia di Stato ha individuato delle persone in grado di fornire la propria disponibilità all'attività di

traduzione e interpretariato, istituendo un proprio elenco, aggiornato periodicamente, a seguito di una preventiva valutazione dei requisiti soggettivi da parte dell'organo procedente e di concerto con altri uffici della Questura (Ufficio immigrazione).

Una eccezione a questo stato di cose è rappresentata dai funzionari linguistici, assunti a tempo pieno dal Ministero dell'Interno, selezionati con concorso pubblico che prevedeva la verifica delle competenze relative alla traduzione scritta ma non all'interpretazione. Questa figura professionale opera soprattutto negli uffici provinciali di pubblica sicurezza e collabora costantemente con i funzionari di polizia giudiziaria per i quali svolge le proprie mansioni di traduzione e interpretazione. Il funzionario linguistico presta la propria opera essenzialmente nella fase delle indagini preliminari (interrogatori del pubblico ministero, convalide di arresto in carcere, assunzioni testimoniali, attività di polizia giudiziaria effettuate nell'ambito di rogatorie internazionali) e, in alcuni casi, nelle udienze dei procedimenti speciali quali il processo per direttissima, o nelle udienze di citazione diretta a giudizio, che sono i tipi di procedimento che maggiormente vedono coinvolti cittadini stranieri.

Un progetto di ricerca europeo sull'interpretazione nelle indagini penali preliminari conclusosi nel 2012 (*ImPLI - Improving Police and Legal Interpreting*) ha individuato diverse modalità di reclutamento di persone (qualificate e non) che fungono da interpreti in questo contesto:

- Chiamata da un elenco/lista laddove esista.
- Chiamata diretta di interpreti esterni: si opta per questa scelta anche perché gli interpreti interni (funzionari linguistici, vedi sopra) – che lavorano a tempo pieno e sono in servizio solo nelle Questure – spesso conoscono le lingue europee più diffuse ma non ad esempio le lingue dell'Europa dell'Est o quelle extraeuropee. Pertanto, di frequente il pubblico ministero ricorre a interpreti esterni.
- Quando non esiste un elenco ufficiale, il requisito minimo per la chiamata è che l'interprete non conosca l'intervistato; non ci sono invece né norme né prassi uniformi per la scelta e la verifica delle qualifiche e capacità tecniche.

Riguardo allo *status* giuridico, l'interprete è definito ausiliario quando è nominato dalla polizia giudiziaria; è denominato consulente tecnico d'ufficio (ctu) o perito quanto è nominato rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. In tutti i casi in cui si ricorre a un interprete esterno quest'ultimo viene nominato ausiliario di polizia giudiziaria in base agli articoli 348, comma 4, e 379 del c.p.p.

L'ascolto di minori stranieri nei procedimenti civili di competenza del Tribunale per i minorenni

Raffaella Pregliasco

SOMMARIO: 1. L'ascolto del minore o della minore nell'ordinamento civile italiano – 2. L'obbligatorietà dell'ascolto del minore o della minore e la sua capacità di discernimento – 3. Il quadro normativo di riferimento in relazione al diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati – 4. Gli altri procedimenti in cui il minore o la minore deve essere ascoltato o ascoltata – 4.1. Separazione dei genitori – 4.2. Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio – 4.3. Adozione – 4.4. Sottrazione internazionale di minore e mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale – 5. L'ascolto del minore o della minore e il diritto sovranazionale.

1. L'ASCOLTO DEL MINORE O DELLA MINORE NELL'ORDINAMENTO CIVILE ITALIANO

Nell'ordinamento civile italiano, l'ascolto del minore o della minore di età (qui di seguito minore) nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che lo o la riguardano è oggi regolato dal codice civile (c.c.) – in particolare, dagli articoli 315-bis, 336-bis e 337-octies, introdotti dalla legge 219/2012 e dal decreto legislativo 154/2013. Ricadono sotto questi dispositivi normativi i casi di divorzio, ma anche quelli di riconoscimento, adozione e sottrazione di minore. I casi più frequenti di ascolto di minori in ambito civile riguardano tuttavia quelli relativi a minori non accompagnati.

L'articolo 315-bis, comma 3, c.c. riconosce il diritto del minore o della minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, a essere ascoltato o ascoltata in tutte le questioni che lo o la riguardano.

L'articolo 336-bis c.c. dispone che il minore o la minore sia ascoltato o ascoltata dal giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo o la interessano, salvo il caso in cui l'ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo.

L'audizione è sempre condotta dal giudice, il quale può avvalersi di esperti o di altri ausiliari. Il giudice può inoltre autorizzare ad assistere all'ascolto i genitori, anche se parti processuali del procedimento, chi difende le parti, il curatore speciale del minore o della minore (se nominato), e il pubblico ministero. A tutti questi soggetti è riconosciuto il diritto di proporre al giudice argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'audizione.

Prima dell'ascolto, il giudice informa il minore o la minore della natura del procedimento e degli effetti dell'audizione. Dell'adempimento è redatto un processo verbale nel quale viene dato atto di quanto dichiarato dal minore o dalla minore; in alcuni casi, qualora se ne ravvisi l'opportunità, viene anche effettuata una registrazione audio-video.

L'articolo 337-octies c.c. conferma che prima dell'emanazione (anche in via provvisoria) dei provvedimenti riguardo ai figli, il giudice deve disporre l'audizione di questi ultimi. Qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, il giudice può anche rinviare l'adozione dei provvedimenti per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

2. L'OBBLIGATORietà DELL'ASCOLTO DEL MINORE O DELLA MINORE E LA SUA CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO

L'ascolto del minore o della minore in ambito giudiziario è previsto non come una mera facoltà, ma come un obbligo. Costituisce infatti un elemento di primaria importanza nella valutazione dell'interesse del minore o della minore e una delle più rilevanti modalità di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato o informata e a esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo o la riguardano.

L'audizione del minore o della minore costituisce pertanto un adempimento previsto a pena di nullità che garantisce ed estende anche ai minori i principi del giusto processo. I provvedimenti in materia di affidamento dei figli non potrebbero d'altronde consistere in forzate sperimentazioni nel corso delle quali le reali e attuali esigenze dei figli vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale. Il mancato ascolto del o della minore, qualora non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che lo può giustificare, costituisce pertanto una violazione del principio del contradd-

dittorio e del giusto processo. Il minore e la minore infatti sono portatori d'interessi che possono essere contrapposti e diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, sono qualificabili come parti in senso sostanziale.

L'audizione deve essere effettuata con tutte le cautele e le modalità atte a evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, cosicché il minore o la minore possano esprimere liberamente e compiutamente le loro opinioni ed esigenze. Spetta al giudice, discrezionalmente, decidere le modalità con le quali procedere all'ascolto. Non è però sufficiente che il minore o la minore siano stati ascoltati da altri soggetti, come ad esempio gli assistenti sociali, e che le loro relazioni vengano acquisite al fascicolo processuale. Il soggetto che procede all'audizione deve essere investito di una specifica delega da parte del giudice competente, che impone allo stesso di informare, nelle forme e modalità più idonee, il minore o la minore di tutte le istanze o scelte che lo o la riguardano, al fine di acquisirne l'assenso. L'ascolto, infatti, non costituisce un atto istruttorio tipico, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni e i bisogni del minore o della minore, e come tale è affidato alla discrezionalità del giudice. Quest'ultimo deve ispirarsi al principio secondo cui l'audizione stessa deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore o della minore di esprimere liberamente la propria opinione.

Per "capacità di discernimento" del bambino o della bambina al di sotto dei 12 anni si intende la consapevolezza e la comprensione del senso dell'audizione stessa, sempre in relazione all'età e al grado di maturità. Il riscontro di tale capacità è affidato al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo di natura tecnico-specialistica. La sussistenza di tale capacità non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore o della minore, e si può presumere in genere quando si tratti di minori per età soggetti a obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l'oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente.

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AL DIRITTO ALL'ASCOLTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Gran parte dei minori coinvolti in procedimenti civili sono stranieri e non accompagnati (msna), sui numeri dei quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica resoconti aggiornati sul proprio sito. I

msna registrati ufficialmente in Italia al 30 giugno 2022 erano 15.595, con una riduzione rispetto ai picchi di quasi 19.000 soggetti registrati nel luglio 2017 ma un raddoppio rispetto ai 7.080 del 31.12.2020. A giugno 2022 il 90% di loro è di sesso maschile, con una distribuzione per fascia di età concentrata in prevalenza tra i 16 e i 17 anni (64,1%), ma con più del 26% al di sotto dei 15 anni. A questi si aggiungono però un certo numero di minori che nel periodo di rilevamento sono diventati ‘invisibili’ poiché è stato denunciato alle autorità il loro allontanamento dalle strutture di accoglienza in cui si trovavano. I principali paesi di origine variano di anno in anno e comprendono sia paesi europei come l’Ucraina, l’Albania, sia paesi dell’Africa settentrionale, centrale e sub-sahariana, come Egitto e Tunisia, nonché paesi asiatici come Bangladesh e Pakistan.

L’espressione minori stranieri si riferisce a un insieme ampio e composito di bambine e bambini, ragazzi e ragazze che hanno in comune la condizione di vivere in Italia non essendo cittadini italiani e sono definiti come segue nella legge 47/2017 contenente le più recenti disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati:

Legge 7.4.2017, n. 47, articolo 1

[P]er minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

Alcuni esperti (ad es. Moyersoen 2016) rilevano che sarebbe più corretta la dizione minori non accompagnati, usata anche negli atti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (cfr. il *Commento generale n. 6* del Comitato sui diritti dell’infanzia) e dell’Unione europea (cfr. la Risoluzione 2012/2263 del Parlamento europeo), nonché dal recente *IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017* elaborato dal Governo italiano.

A partire dalla definizione di questa particolare categoria di soggetti vulnerabili, la legge 47/2017 ha ridisegnato la disciplina normativa di riferimento in materia di tutela dei minori non accompagnati, integrando quanto già previsto dal decreto legislativo 142/2015 (per maggiori approfondimenti, cfr. anche il capitolo “L’ascolto dei minori stranieri nei procedimenti amministrativi relativi a immigrazione e asilo” di Ramolacci, in

questo volume). In particolare, la nuova normativa prevede la sostanziale equiparazione delle tutele e quindi dei diritti di protezione previsti dal nostro ordinamento che sono applicabili ai msna a quelle applicabili ai minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. A titolo esemplificativo, si può fare riferimento, per quanto qui rileva, alle libertà fondamentali e ai diritti soggettivi sanciti dalle convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito e, in particolare, al diritto allo studio, al lavoro, al diritto di accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni sociali nonché al diritto all'ascolto nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano.

In via generale, l'articolo 15 è dedicato all'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati, assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal o dalla minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri, previo consenso del minore o della minore e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. (Si ricordi che tutti questi enti devono anche essere iscritti nel registro di cui all'art. 42 del T.U. del d.lgs. 286/1998 contenente disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.) Ciò significa che, a seconda della fase dell'intervento di accoglienza, le forze di polizia, i servizi sociali dell'ente locale, la struttura di accoglienza, l'autorità giudiziaria procedente, sono tenute a coinvolgere professionisti e professioniste capaci di mettere in grado il minore o la minore di partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi o giurisdizionali che lo o la riguardano. La normativa non indica con precisione quale sia il soggetto che dovrebbe procedere all'ascolto del minore o della minore ma si ritiene che dovranno appunto provvedervi le istituzioni e/o le agenzie di volta in volta procedenti (Cascone 2017). Un primo esempio è relativo all'iniziale colloquio conoscitivo con il minore o la minore – finalizzato ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione – il quale deve essere svolto da personale qualificato della struttura di prima accoglienza e avvalendosi di un mediatore culturale. Il coinvolgimento di quest'ultimo non è quindi facoltativo.

In ogni caso, come da più parti segnalato, è

importante, da una parte, che gli operatori che gestiscono questi importanti servizi abbiano sempre una buona attenzione all'ascolto dei minori e, dall'altra che sviluppino strumenti di partecipazione stabili e/o possano disporre di strumenti e tecniche per proporre ai gruppi di ragazzi con cui lavorano, percorsi di partecipazione strutturati e delimitati nel tem-

po; questo al fine di poter affermare il principio secondo cui è bene che i ragazzi non siano solo beneficiari di un servizio, ma attivi costruttori del loro percorso di integrazione, portatori di istanze e opinioni meritevoli di essere prese in considerazione e siano considerati tra i maggiori esperti per la risoluzione dei problemi che li riguardano. (Save the Children Italia 2015)

Se la legge 47/2017 è molto chiara nell'enunciare il diritto del minore o della minore a partecipare attivamente a tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari che lo o la riguardano – ivi compreso il suo diritto all'assistenza legale – non è tuttavia altrettanto attenta a specificare attraverso quali modalità dovrebbe essere garantito questo ascolto, e attraverso quali figure specifiche. In questo contesto assume un ruolo cruciale anche la figura del mediatore culturale (cfr. il capitolo "Interpretare per bambine, bambini e adolescenti" di Amato e Mack, in questo volume).

4. GLI ALTRI PROCEDIMENTI IN CUI IL MINORE O LA MINORE DEVE ESSERE ASCOLTATO O ASCOLTATA

I minori stranieri non accompagnati rappresentano solo una parte, seppure la più numerosa, dei bambini e adolescenti che non comprendono né sono in grado di esprimersi nella lingua italiana e che sono coinvolti in procedimenti giurisdizionali di carattere civile sul territorio. In tutti questi casi, l'articolo 122 del codice di procedura civile (c.p.c.) stabilisce che "quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio".

Presentiamo qui di seguito le tipologie più importanti di procedimenti civili in cui il minore o la minore devono essere ascoltati.

4.1. *Separazione dei genitori*

La legge 54/2006 ha previsto per la prima volta che in questo contesto processuale il figlio o la figlia minore sia da considerare a tutti gli effetti una parte in causa di cui il giudice dispone l'audizione. La legge 219/2012 ha ampliato questo principio e lo ha inserito nell'articolo 315-bis, comma 3, del c.c.

Codice civile, articolo 315-bis

Diritti e doveri del figlio

[..]

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

La norma ora riconosce così una maggiore centralità al ruolo del minore o della minore, sia all'interno del processo, estendendo le possibilità di ascolto del minore o della minore a tutti i procedimenti che lo o la riguardano, sia nella relazione con i genitori, introducendo e rafforzando il concetto di responsabilità genitoriale.

4.2. Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Nel procedimento previsto dall'articolo 250 del c.c., il minore o la minore devono essere sentiti a fini istruttori, per accertare se il rifiuto del consenso opposto dal genitore che ha eseguito per primo il riconoscimento risponda o meno al bene del figlio o della figlia. L'audizione costituisce, pertanto, la prima fonte di convincimento del giudice circa la convenienza del secondo riconoscimento, e deve essere disposta anche d'ufficio, con l'unico limite costituito dall'incapacità del minore o della minore a rendere dichiarazioni, per ragioni di età o per altre cause: in queste ipotesi, peraltro, il giudice è tenuto a spiegare le ragioni che non rendono realizzabile l'atto, così da consentire il controllo della motivazione.

Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale: il ragazzo o la ragazza sotto i sedici anni di età, nella vicenda che lo o la riguarda, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo implicati nel procedimento suoi rilevanti diritti e interessi, in primo luogo quello all'accertamento del rapporto genitoriale; di conseguenza, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento, qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale.

4.3. Adozione

In tema di adozione, l'articolo 15 della legge 184/1983 dispone che il minore o la minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, debba essere ascoltato o ascoltata in vista della dichiarazione di adottabilità: tale ascolto è funzionale al diritto fondamentale del medesimo o della medesima a essere informato o informata e a esprimere la propria opinione e, dunque, costituisce elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Anche in questo caso l'audizione è un atto processuale del giudice, il quale può stabilire modalità particolari per il suo espletamento, comprendenti la delega specifica a soggetti esperti.

Anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, i minori devono essere sentiti se hanno un'età superiore ai dodici anni; altrimenti il loro ascolto viene rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

L'audizione del minore o della minore, non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, ma costituendo un momento formale del procedimento, deputato a raccogliere le opinioni del minore o della minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto o coinvolta, deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore o della minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte a evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti. Per individuare la forma corretta per l'audizione del minore o della minore, data la sua funzione di assicurare al giudice l'acquisizione della sua opinione, liberamente e consapevolmente formata ed espressa, come uno degli elementi da considerare necessariamente nella decisione, si deve fare riferimento ai principi generali in tema di giurisdizione, armonizzandoli con il principio peculiare di ogni procedimento che abbia a oggetto i diritti dei minori. Contraddittorio, diritto di difesa e terzietà del giudice debbono quindi necessariamente contemperarsi con il principio del superiore interesse del minore o della minore che costituisce criterio preminente di giudizio.

La Cassazione ha riconosciuto il valore fondamentale del principio dell'ascolto del minore o della minore, sancito dagli strumenti internazionali recepiti nell'ordinamento interno, per cui si deve procedere all'ascolto in tutti i casi in cui una simile misura non arrechi danno al minore o alla minore, salva l'ulteriore precisazione per la quale si ritiene normalmente obbligatorio procedere all'audizione solo nel giudizio di primo grado, con possibilità di far valere la nullità della sentenza per la violazio-

ne dell'obbligo di audizione nei limiti e secondo le regole fissate dall'articolo 161 del c.p.c., e, dunque, mediante proposizione dell'appello.

Con la sentenza n. 22238 del 2009, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato per la prima volta che il mancato ascolto del o della minore nei suddetti procedimenti determina la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio del provvedimento impugnato per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, salvo che l'omesso ascolto sia giustificabile per l'assenza di una sufficiente capacità di discernimento oppure per la manifesta e motivata contrarietà dell'ascolto stesso al preminente interesse del minore o della minore.

In tali procedimenti inoltre è previsto che venga sempre nominato un rappresentante legale del minore o della minore, tutore o curatore.

In alcune sedi il curatore svolge tuttavia un ruolo esclusivamente processuale e non ha rapporti diretti con il minore o la minore. Sarebbe invece importante che al curatore (e al tutore) venisse riconosciuto il potere-dovere di incontrare il minore o la minore e di avere con lui o con lei un rapporto diretto, in modo da poter svolgere i propri compiti nella fase che precede l'ascolto, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 1996.

4.4. Sottrazione internazionale di minore e mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale

Nel procedimento di sottrazione internazionale di minore non sussisterebbe l'obbligo del giudice di procedere all'audizione: il Tribunale può però disporla, qualora la ritenga opportuna, tenuto conto della sua età, dell'esigenza di evitare a lui o a lei ulteriori traumi psichici e della celerità del procedimento.

L'audizione, prevista nell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, è divenuta invece un adempimento necessario, nelle procedure che riguardano il minore o la minore, per poter valutare anche la sua eventuale opposizione al ritorno, salvo sussistano ragioni di inopportunità o danno o l'audizione debba essere esclusa con riferimento al dato anagrafico.

Dunque il giudice deve, qualora il minore o la minore presenti discernimento sufficiente, consultarlo o consultarla personalmente o tramite soggetti diversi e può escludere tale audizione solo ove essa sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del minore stesso o della minore stessa.

L'accertamento circa il grado di maturità e l'assenza di condizioni che gli o le evitino traumi è rimesso al giudice del merito, che è tenuto a valutare, anche in ragione del carattere urgente e ripristinatorio della procedura, se sia opportuno, per il grado di discernimento raggiunto, il suo ascolto.

In caso di opposizione, l'ascolto del minore o della minore costituisce un motivo ostativo autonomo all'ordine di rientro e adempimento necessario ai fini della legittimità dell'ordine medesimo. L'audizione è dunque funzionale ad acquisire le dichiarazioni del minore o della minore in ordine al rientro e, per il caso di dichiarazioni indeterminate che non consentano di rilevare la sua volontà, non può considerarsi integrata la condizione ostativa. Ove sussista invece dubbio sull'integrazione delle due condizioni derogatorie all'ordine di rientro, nonostante il rifiuto del minore o della minore, deve procedersi a un approfondimento istruttorio autonomo, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio e un modello più adeguato di ascolto. A fronte invece di una chiara determinazione di volontà, il giudice non può opporre una valutazione alternativa della relazione con il genitore con il quale il ragazzo o la ragazza dovrebbe vivere in esito al rientro, priva di un preciso e autonomo giudizio prognostico che dalle ragioni del rifiuto prenda le mosse.

Nell'ipotesi di esclusione dell'ordine di rimpatrio, che ricorre allorché il minore o la minore vi si opponga (sempre che costui o costei abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione), il giudice, nell'indagine sul raggiungimento di un'adeguata capacità di discernimento al fine di esprimere una volontà idonea a opporsi al rimpatrio, non è tenuto a procedere all'audizione secondo modalità particolari, ad esempio procedendo allo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, a patto che le ragioni del rifiuto siano adeguatamente motivate.

Il fermo rifiuto del minore o della minore, espresso in sede di audizione, al rientro nello Stato ove abitualmente risiede, sebbene egli o ella abbia un'età nella quale ancora non si presume la capacità di discernimento, e sebbene egli o ella, pur affermando di avere paura del genitore affidatario, non sia stato o stata in grado di spiegarne le ragioni e avendo lo stesso o la stessa dimostrato, in occasione di incontri protetti una buona relazione con il genitore stesso, improntata a confidenzialità e alla esclusione di segni di disagio, rende non sufficienti le valutazioni compiute dalle autorità competenti dello Stato di residenza del minore o della minore e fa ritenere necessari ulteriori accertamenti da parte del giudice italiano, così da escludere il fondato rischio di esporre il minore

o la minore a pericoli fisici o psichici o comunque di farlo o farla trovare in una situazione intollerabile.

Infine, nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, sebbene l'ascolto non sia imposto per legge, è tuttavia opportuno in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura. Conseguentemente anche in questo procedimento l'audizione è in via generale necessaria, onde poter valutare l'eventuale opposizione del minore o della minore al ritorno, salvo anche in questo caso ragioni di inopportunità per età o grado di maturità e, *a fortiori*, di danno per quest'ultimo o quest'ultima.

5. L'ASCOLTO DEL MINORE O DELLA MINORE E IL DIRITTO SOVRANAZIONALE

È utile ricordare, infine, che l'ascolto e la partecipazione attiva del minore o della minore nei procedimenti che lo o la riguardano costituiscono – o dovrebbero costituire – un principio di diritto fondamentale per i sistemi di tutela dell'infanzia a livello globale. Questi due elementi sono stati, infatti, introdotti a livello sovranazionale sia dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 che dalla Convenzione europea di Strasburgo del 1996: la prima fonda l'elemento costitutivo del diritto all'ascolto non nella tutela del minore o della minore, quanto soprattutto nel riconoscimento della sua specifica autonomia e nella sua capacità di formarsi un'opinione e di esprimerla; la seconda ha d'altra parte sancito l'affermazione di veri e propri diritti soggettivi del minore o della minore – quelli relativi appunto alla concreta ed effettiva partecipazione ai procedimenti giurisdizionali che lo o la coinvolgono – dal medesimo o dalla medesima direttamente azionabili.

In particolare, il *Commento generale n. 12* del Comitato ONU richiama espressamente anche il rischio che l'ascolto produca effetti negativi per il minore o la minore, determinati ad esempio dall'uso di ambienti inadeguati a ospitare minorenni in fase di ascolto durante i procedimenti amministrativi o giudiziari, dalla presenza di soggetti adulti non sufficientemente formati o rispettosi del bambino o della bambina, dalla ripetizione degli ascolti, specialmente quando questi abbiano per oggetto episodi traumatici per il bambino o per la bambina. Viene suggerito, quindi, di redigere un codice di condotta cui dovrebbero attenersi tutti coloro – magistrati, operatori socioassistenziali, educatori, familiari e

non – che assumono la rappresentanza delle opinioni dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'importanza della verbalizzazione, che non dovrebbe essere limitata al contenuto delle risposte date, ma dovrebbe estendersi anche alla descrizione del comportamento tenuto durante l'audizione, segnalando in particolare se ci sono stati episodi di sofferenza.

Taluni autori mettono altresì in rilievo le differenze che intervengono in fase di ascolto qualora l'autorità giudiziaria procedente sia il Tribunale ordinario o il Tribunale per i minorenni. Generalmente dinanzi al Tribunale per i minorenni l'ascolto viene effettuato dal giudice onorario delegato dal giudice relatore. In alcuni casi particolarmente complessi, all'assunzione delle dichiarazioni del bambino o della bambina procedono insieme il giudice togato e il giudice onorario, dando luogo a un'integrazione delle rispettive competenze.

Infine, va ricordato che il riconoscimento del diritto all'ascolto presuppone anche il diritto del bambino o della bambina di rifiutarsi di essere ascoltato o ascoltata, qualora ciò sia previsto. Nel *Commento generale n. 12* alla Convenzione ONU si enfatizza, infatti, la necessità di richiedere l'assenso del bambino o della bambina all'ascolto; allo stesso modo il bambino o la bambina dovrebbe essere messo o messa nella condizione di scegliere se essere ascoltato o ascoltata direttamente o tramite un suo legale rappresentante e/o un organo appropriato. L'ascolto presuppone infatti un consapevole, libero e informato racconto dell'altro.

L'ascolto di minori stranieri nei procedimenti amministrativi relativi a immigrazione e asilo

Cristina Ramolacci

SOMMARIO: 1. I minori stranieri non accompagnati – 2. L'accertamento dell'età di minori stranieri non accompagnati – 2.1. Censimento errato – 2.2. Procedure di accertamento dell'età – 2.3. Le garanzie in materia di accertamento dell'età – 2.4. Casi in cui un accertamento dell'età non può essere considerato valido – 2.5. I minori erroneamente identificati come maggiorenni – 3. La nomina del tutore – 4. L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – 5. La durata della protezione e il prosieguo amministrativo – 6. Il ricongiungimento familiare – 7. Il permesso di soggiorno – 8. L'esito dell'istanza di protezione internazionale – 9. La legge 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati.

1. I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

L'espressione minore straniero non accompagnato (msna), in ambito europeo e nazionale fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide) di età inferiore ai diciotto anni che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (cfr. in particolare l'art. 2 del d.lgs. 142/2015 e l'art. 2 della l. 47/2017).

La vigente legislazione in materia di immigrazione prevede l'inespellibilità dei migranti minorenni, ai quali l'ordinamento, anche in esecuzione delle prescrizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, riserva un trattamento di particolare favore in considerazione della vulnerabilità della loro condizione.

La legislazione italiana sancisce il principio che in tutte le procedure amministrative deve essere considerato in modo preminente il superiore interesse del minore o della minore.

Tutti i ragazzi minorenni stranieri, sia che vengano rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale sia che siano giunti in Italia attraverso canali regolari, rientrano in una delle categorie protette previ-

ste all'articolo 19 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" contenute nel decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni che ne prevede il divieto di espulsione o trattenimento amministrativo.

La legge 47/2017 (c.d. legge Zampa) ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di protezione dei msna:

Legge 7.4.2017, n. 47

Art. 1

I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. [...]

Art. 3, co. 1, lett. a

In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. [...]

2. L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI

2.1. *Censimento errato*

Non tutti i minori al loro arrivo in Italia vengono identificati come tali. L'erronea registrazione di msna come soggetti adulti dipende da molti fattori. In alcuni casi sono i minori non accompagnati a dichiarare un'età superiore ai 18 anni, quando arrivano in Italia; in particolare, le ragazze vittime di tratta vengono quasi sempre costrette o indotte da chi le sfrutta a dichiararsi maggiorenni, al fine di evitare l'intervento delle istituzioni. Anche molti ragazzi affermano di avere più di 18 anni, per non essere separati dalle persone adulte con cui stanno viaggiando, o perché così istruiti dalle persone e dall'organizzazione che li vincola allo sfruttamento. In altri casi, invece, si possono verificare errori nella registrazione dei dati al momento dello sbarco, anche perché spesso il minore o la minore e il funzionario addetto alla registrazione non hanno alcuna lingua in comune e non sempre è presente un interprete o un mediatore (si consideri anche che una parte rilevante di questi ragazzi e ragazze sono analfabeti). Accade infatti che molti minori risultino registrati erroneamente come maggiorenni al momento dello sbarco in Italia

e nei loro confronti non vengano adottate le misure di protezione e accoglienza previste per questi soggetti particolarmente vulnerabili (Intersos 2019).

2.2. Procedure di accertamento dell'età

La corretta identificazione come minorenni dei soggetti di età inferiore ai 18 anni costituisce un presupposto essenziale affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla normativa vigente, quali il diritto a essere accolti in una struttura per minori, ad avere un tutore o una tutrice, a non essere espulsi né trattenuti in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR). L'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 142/2015 prevede che il minore straniero non accompagnato o la minore straniera non accompagnata non possa essere trattenuto o trattenuta presso i CPR e neppure accolto o accolta presso i centri governativi di prima accoglienza per richiedenti la protezione internazionale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo. I decreti sicurezza dei vari governi hanno solo diminuito i giorni di permanenza e cambiato le denominazioni, da CPT (Centri di permanenza temporanea) in CIE (Centri di identificazione ed espulsione) e poi con il decreto legge 13/2017 (decreto Orlando-Minniti), appunto CPR. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico (certificato di nascita, pagelle scolastiche, referti ospedalieri), anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto o la presunta minorenne abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, o sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale.

L'accertamento sociosanitario dell'età può essere disposto solo nei casi in cui permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un o una msna e non sia risultato possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico. Può essere richiesto, oltre che dalle autorità di pubblica sicurezza competenti per l'identificazione del o della msna, da chi ha il ruolo di pubblico ufficiale e dagli incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza, in ragione del proprio ufficio (ad es. nel corso dell'audizione presso la Commissione territoriale [CT] oppure nell'ambito di una struttura di accoglienza), di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenne e dunque si trovi in una situazione di pregiudizio ai

sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 184/1983. L'accertamento sarà però sempre e solo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, competente per l'apertura delle tutele e di tutti i provvedimenti relativi alle tutele in favore dei msna ai sensi della legge 47/2017 e del decreto legislativo 220/2017. Le forze dell'ordine non possono pertanto condurre il soggetto presso una struttura ospedaliera ai fini di un accertamento sanitario di loro iniziativa.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) 234/2016, quando l'autorità giudiziaria dispone l'accertamento dell'età, indica il soggetto che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari e individua la struttura sanitaria pubblica dotata di équipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura. Il presunto o la presunta minorenni (e il tutore, se già nominato, o il rappresentante legale della struttura di accoglienza ove il minore o la minore è collocato o collocata e che esercita i poteri tutelari in via provvisoria) viene informato o informata, con l'ausilio di un mediatore o una mediatrice culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami sociosanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto o sottoposta, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelli derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Durante il periodo precedente all'esito dell'accertamento dell'età il ragazzo o la ragazza vengono considerati minorenni.

Se il presunto o la presunta minore è vittima di tratta sono espressamente previsti il suo diritto di formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluni accertamenti sanitari (ad es. la valutazione dello sviluppo sessuale) e la possibilità che l'autorità giudiziaria competente disponga di non procedere a tali accertamenti. Come si accennava prima, spesso i minori vittime di tratta si dichiarano infatti maggiorenni perché così istruiti dalle persone e dall'organizzazione che li vincolano allo sfruttamento (Intersos 2019). Tra gli indicatori di tratta ve ne sono alcuni che caratterizzano la condizione dei minori e che possono emergere nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale; in tali casi, la CT valuta le dichiarazioni rese avvalendosi della specifica *expertise* degli enti antitratta, laddove, a seguito di *referral*, accettino di aderire al programma.

Nel caso di presunto o presunta minore richiedente protezione internazionale è espressamente prevista la necessità del consenso agli accertamenti medici da parte del minore stesso o della minore stessa oppure del suo rappresentante legale, e il rifiuto di sottoporsi a questi esami

non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione internazionale né all'adozione della decisione.

Attualmente non esiste alcun metodo scientifico che consenta di determinare con esattezza l'età di una persona, e l'affidabilità dei metodi disponibili è molto discussa. L'accertamento medico utilizza indicatori di natura biologica al fine di desumere informazioni di natura cronologica, ma le differenze di maturazione biologica fra soggetti della stessa età anagrafica sono ampie e fisiologiche.

Mentre l'età cronologica è un dato fisso, l'età biologica varia da soggetto a soggetto, poiché variabile è, per natura, il ritmo di maturazione di ogni individuo, che è influenzato da fattori quali l'origine etnica, il patrimonio genetico, il livello economico, la classe sociale, l'alimentazione, l'attività fisica ed eventuali patologie pregresse o in atto. Pertanto "ad ogni età cronologica corrisponde una molteplicità di possibili età biologiche e i soggetti che condividono un'identica età biologica possono presentare età cronologiche assai differenti" (Benso e Milani 2013).

L'accertamento sociosanitario dell'età deve essere svolto con un approccio olistico multidisciplinare. Tale procedura, condotta da un'équipe multidisciplinare, consiste in un colloquio sociale svolto sotto la direzione dei servizi dell'ente locale e che verte anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, in una visita pediatrica auxologica e in una valutazione psicologica o neuropsichiatrica. Gli accertamenti sanitari, eseguiti presso strutture pubbliche, seguono un criterio di invasività progressiva: ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato o dell'interessata non si procede ad accertamenti successivi. Non può essere considerato valido un accertamento che determini la maggiore età dell'interessato o dell'interessata sulla base di un unico esame (ad es. la radiografia del metacarpo, della clavicola o dei denti), mentre per determinare la minore età può essere sufficiente un unico esame che abbia fornito elementi certi¹.

¹ La rilevazione del grado di maturazione scheletrica attraverso parametri auxologici viene effettuata principalmente tramite indagini radiografiche del distretto mano-polso – un esame che in origine non era destinato alla determinazione dell'età cronologica di un soggetto, ma piuttosto alla diagnosi e al monitoraggio di eventuali disordini della crescita – che comporta un margine di errore di ± 2 anni (c.d. variabilità biologica). A ciò si aggiunge una possibile distorsione sistemica nonché la possibilità di errore di referazione (margine di errore ± 3 o 6 mesi) da parte di operatori non esperti che eseguono solo occasionalmente tale prestazione. Si ricorda infine che, ai fini della valutazione della maturazione ossea del distretto polso-mano, il Consiglio Superiore della Sanità nel parere del 2009 (*Accertamento dell'età dei minori non accompagnati*) raccomanda l'utilizzo

La relazione conclusiva sull'accertamento deve riportare l'indicazione di attribuzione dell'età stimata, specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate e i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile. Può quindi accadere che la fascia d'età indicata come compatibile con i risultati ottenuti comprenda al suo interno sia la minore sia la maggiore età.

Qualora il margine di errore includa sia la minore sia la maggiore età, si presume la minore età ad ogni effetto di legge (d.p.c.m. 234/2016, art. 6, cc. 1-2, e art. 7, co. 2).

Il principio di presunzione della minore età è sancito anche da una norma del diritto penale:

Decreto del Presidente della Repubblica 448/1988, articolo 8, comma 2

Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

Questo principio, fondato sul dovere di garantire al minore o alla minore la più ampia tutela dei diritti, trova applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione.

Peraltro anche il *Commento generale n. 6* alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo redatto dal Comitato sui diritti dell'infanzia, al punto 31 sottolinea l'importanza prioritaria della valutazione dell'età svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età, del sesso, dell'integrità fisica e della dignità del minore o della minore, tenendo conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore o della minore e raccomanda di "accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino".

A conclusione dell'accertamento, sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata e di tutti gli altri dati acquisiti, il giudice del Tribunale per i minorenni adotta il provvedimento di attribuzione dell'età. Qualora gli elementi raccolti non consentano di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva.

Questo provvedimento va notificato all'interessato o interessata, in una lingua a lui o a lei nota, e al tutore, e può essere oggetto di impu-

del metodo Tanner-Whitehouse 3 (TW3) in quanto dalla letteratura scientifica risulta il metodo che presenta la minore variabilità e dunque più affidabile del più datato metodo Greulich-Pyle.

gnazione (art. 737 ss. c.p.c.). Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione (d.p.c.m. 234/2016, art. 6, co. 4).

Posto che la legge stabilisce che l'età è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico (d.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 3), nel caso in cui un documento idoneo alla dimostrazione dell'età (ad es. un passaporto in originale), sulla cui autenticità non esistano ragionevoli dubbi, sia portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria successivamente all'effettuazione degli esami sanitari, si ritiene che i dati riportati nel documento debbano prevalere sui risultati degli esami sanitari.

Ove l'interessato riesca a presentare un tale documento solo dopo l'adozione del provvedimento di attribuzione dell'età, ha diritto di farlo valere in sede di reclamo presentando una nuova istanza alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Il o la msna ha diritto di essere informato o informata dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (l. 184/1983, art. 3, co. 1) e di avvalersi del gratuito patrocinio in ogni stato e grado del procedimento (d.p.r. 115/2002, art. 76 [L]).

Con riferimento ai minorenni collocati nei centri governativi di prima accoglienza, la legge stabilisce inoltre che la permanenza in tali centri debba durare il tempo strettamente necessario all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età. Le due procedure comunque non devono superare i trenta giorni.

Per il presunto o la presunta minore vittima di tratta, invece, le forze di polizia effettuano l'accertamento dell'età in via amministrativa, sulla base dei documenti identificativi, entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto. Il giudice decide sulla richiesta di autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento nel termine di due giorni, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti già condotti (la quale deve essere svolta entro le successive quarantotto ore). La procedura multidisciplinare è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione del giudice e va conclusa entro i successivi venti giorni.

In attesa dell'esito delle procedure di identificazione e di accertamento dell'età, l'accoglienza del minore o della minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; nel caso di vittima di tratta, l'interessato o interessata è considerato o considerata minore al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione.

In caso di temporanea indisponibilità delle strutture di prima accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza del minorenne o della minorenne

sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune in cui egli o ella si trova.

2.3. *Le garanzie in materia di accertamento dell'età*

Come già anticipato in parte nei paragrafi precedenti, le procedure riguardanti l'accertamento dell'età sono disciplinate da una serie di norme succedutesi nel tempo (in particolare, il d.p.r. 448/1988, art. 8; il d.lgs. 25/2008, art. 19; il d.lgs. 24/2014, art. 4 e relativo d.p.c.m. 234/2016, art. 7, co. 2; il d.lgs. 142/2015, art. 19-bis e la l. 47/2017). Pur riferendosi rispettivamente solo ai minori vittime di tratta, richiedenti asilo o sottoposti a procedimento penale, tutte queste norme dovrebbero essere applicate in via analogica a tutti i minori stranieri non accompagnati, come indica il Ministero dell'Interno nelle circolari del 9.7.2007 e del 25.7.2014².

Importanti indicazioni in merito sono inoltre contenute nel Parere del Consiglio Superiore della Sanità *Accertamento dell'età dei minori non accompagnati* del 2009, nelle Raccomandazioni dell'UNHCR *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia* del 2014 e nel *Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati* della Conferenza delle Regioni del 2016.

A completamento del quadro normativo vigente, la legge 47/2017 (che rappresenta attualmente la fonte normativa più completa in materia di accertamento dell'età), ha introdotto una procedura unica di identificazione del minore o della minore che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento dell'età, da cui dipende poi la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei msna (art. 5).

2.4. *Casi in cui un accertamento dell'età non può essere considerato valido*

Ai sensi della legge 47/2017, non può essere considerata valida una procedura di accertamento dell'età:

² Cfr. a tale proposito anche il comunicato *Norme chiare sull'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati*, pubblicato in occasione dell'entrata in vigore del d.p.c.m. 234/2016, in cui oltre 30 associazioni auspicano che le disposizioni di questo decreto siano applicate in via analogica a tutti i minori stranieri non accompagnati, anche non vittime di tratta.

1. che faccia prevalere i risultati degli accertamenti sanitari rispetto ai dati anagrafici certificati dal passaporto o da altro documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero da altro documento di riconoscimento munito di fotografia, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento (art. 5, co. 3);
2. e/o che determini la maggiore età dell'interessato o interessata sulla base di un unico esame, ad esempio la radiografia del polso-mano, anziché su una procedura olistica multidisciplinare tenendo conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale dell'interessato o interessata (art. 5 co. 6);
3. e/o che non specifichi il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate e i conseguenti valori minimo e massimo attribuibile³.

Il risultato della procedura di accertamento deve essere comunicato e spiegato all'interessato o all'interessata contestualmente alla possibilità e ai mezzi di impugnazione.

Decreto legislativo 142/2015, articolo 19-bis, comma 7

7. Il risultato dell'accertamento sociosanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere [...].

2.5. I minori erroneamente identificati come maggiorenni

Se il Tribunale per i minorenni ha adottato il provvedimento di attribuzione dell'età, tale provvedimento può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente. In mancanza di uno specifico provvedimento, l'errata identificazione come maggiorenne potrà essere contestata nell'ambito di un altro procedimento, relativo a

³ La mancata indicazione del margine di errore, infatti, impedisce di applicare il principio della presunzione di minore età in caso di dubbio, ad esempio se sul referto è indicato "età anagrafica stimata pari a 18 anni, con un margine di errore di ± 2 anni". In base al principio di presunzione della minore età in caso di dubbio l'interessato/a dovrà essere considerato/considerata come minorenni; se invece il margine di errore non viene indicato sul referto, di fatto il ragazzo o la ragazza sarà considerato come maggiorenne. Sull'esigenza dell'indicazione del margine di errore e sui metodi per l'accertamento dell'età (approccio multidisciplinare, TW3 ecc.), cfr. tra le altre le decisioni del Tribunale per i minorenni di Venezia, 2 dicembre 2016, nonché la misura provvisoria n. 5797/17 adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 14 febbraio 2017 nel caso Darboe e Camarac – Italia.

provvedimenti conseguenti a tale identificazione, ad esempio il provvedimento di espulsione, respingimento, trattenimento o di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età, il provvedimento con cui viene chiusa la tutela o ancora il provvedimento con cui viene rifiutata l'accoglienza o disposta la cessazione dell'accoglienza come minore non accompagnato o non accompagnata.

L'errata identificazione come maggiorenne potrà inoltre essere contestata nell'ambito di eventuali procedimenti penali a carico dell'interessato o interessata.

Ma anche al di fuori dei procedimenti giudiziari, nel cui ambito può essere effettuata una consulenza tecnica (d'ufficio o di parte), l'interessato o l'interessata ha sempre il diritto di richiedere a un consulente una valutazione ai fini della determinazione della propria età e di presentare i risultati di tale accertamento all'autorità giudiziaria, all'autorità di pubblica sicurezza o all'ente locale affinché possano tenerne conto nell'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. LA NOMINA DEL TUTORE

La presenza di un o una msna è immediatamente comunicata dall'autorità di pubblica sicurezza al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni stesso per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. Nel periodo che intercorre prima della nomina del tutore il minore o la minore viene affidato o affidata ai servizi sociali del comune di domicilio (d.lgs. n. 142/2015, art. 19, co. 5 e successive modifiche). Un'importante novità introdotta dalla legge 47/2017 è la creazione della figura del tutore volontario (art. 11).

Va notato che il decreto legislativo 220/2017 ha trasferito la competenza giurisdizionale dal giudice ordinario (giudice tutelare) al giudice minorile in modo da concentrare tutte le relative fasi procedurali giurisdizionali presso uno stesso giudice (art. 2, co. 1, lett. b, e co. 2). Il Tribunale per i minorenni è così divenuto l'organo competente per l'apertura e la gestione delle tutele aperte in favore dei minori non accompagnati. Le disposizioni introdotte dal succitato articolo 2 sono state rese operative con l'istituzione del registro delle tutele presso i Tribunali per i minorenni a decorrere dal 2 marzo 2018.

4. L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I msna accedono al sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 113/2018 (il cosiddetto decreto sicurezza, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 1.12.2018) ha assunto la nuova connotazione di Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) che ha sostituito il precedente Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). L'accoglienza dei minori avviene in strutture governative specifiche attivate dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite anche in convenzione con gli enti locali. Secondo una circolare del Ministero dell'Interno del 18.12.2018, in questo sistema “vengono assicurate le iniziative di orientamento e quei servizi ‘integrati’ che agevolano l’inclusione sociale e il superamento della fase di assistenza, per conseguire una effettiva autonomia personale”. I minorenni interessati dalle procedure di riconoscimento della protezione internazionale possono essere accompagnati, non accompagnati o separati; coloro che sono vittime di tratta nella maggior parte dei casi sono però minori non accompagnati o separati, anche se possono giungere assieme a una persona adulta che si finge genitore o parente ma che, in realtà, appartiene alla rete dell'organizzazione criminale dedicata alla tratta.

Per rafforzare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale, il decreto legislativo 142/2015 (con gli artt. 18, 19, 19-bis e 21) aveva introdotto specifiche disposizioni sull'accoglienza dei msna (ai quali prima venivano applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono), implementate e modificate poi dalla legge 47/2017 che ha modificato la normativa in materia di msna con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei loro confronti, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale. Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza e stabilisce il principio in base al quale il o la msna non può in nessun caso essere trattenuto o trattenuta oppure accolto o accolta presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza.

Le strutture di prima accoglienza, di soccorso e di protezione immediata (dette anche centri governativi per minori) sono i Centri di accoglienza straordinari (CAS minori) e i centri finanziati dal Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI); qui i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario all'identificazione e all'eventuale accertamento

dell'età, e devono ricevere tutte le informazioni sui loro diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le operazioni di identificazione del minore o della minore, che devono concludersi entro dieci giorni, vanno svolte secondo una procedura unica sull'intero territorio nazionale (d.lgs. 142/2015, art. 19-bis). In questa fase è garantito anche un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, assistito se necessario da un mediatore o una mediatrice.

Anche i prefetti possono attivare strutture di accoglienza temporanee destinate esclusivamente ai msna, ma solo in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge. Queste strutture, con una capienza massima di cinquanta posti, sono riservate ai minori di età inferiore ai quattordici anni, che vi possono soggiornare per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza (art. 19, co. 3-bis, d.lgs. 142/2015, introdotto dall'art. 1-ter del d.l. 113/2016 "Misure finanziarie urgenti per enti territoriali ed il territorio", che modifica la disciplina dei centri di accoglienza per msna richiedenti asilo).

In seguito all'entrata in vigore del decreto sicurezza è tuttavia venuta meno la prassi secondo cui anche i titolari di protezione umanitaria potevano essere accolti nei Centri di prima accoglienza per richiedenti asilo (CARA) o di accoglienza emergenziale (CAS).

In ogni caso, i minori possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre 30 giorni. Poi un ufficio nazionale, il servizio centrale, provvede a trasferirli in strutture di seconda accoglienza nell'ambito del SIPROIMI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze di minori nel territorio nazionale e restare comunque nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai msna.

La scelta del posto in cui collocare un minore o una minore, tra quelle disponibili, deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore o della minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalle strutture di accoglienza. Queste devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza delle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale.

5. LA DURATA DELLA PROTEZIONE E IL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

I minori stranieri non accompagnati devono lasciare il centro di accoglienza per minori non appena compiono la maggiore età. A 18 anni e un giorno o poco dopo viene per loro meno ogni misura di accoglienza e di supporto, benché in quel momento non abbiano quasi mai un contratto di lavoro e in genere neppure completato il percorso scolastico e formativo, e quindi non possano essere autonomi dal punto di vista abitativo. Continuano ad aver bisogno di assistenza anche rispetto alle problematiche riguardanti i documenti, l'accesso ai servizi, il percorso educativo ecc. La brusca interruzione di ogni intervento di accoglienza e supporto in genere interrompe quindi il percorso di inclusione avviato. Questa problematica è stata aggravata significativamente dal già menzionato decreto sicurezza (Intersos 2019, 26).

Attualmente anche i titolari di protezione umanitaria neomaggiorenni di fatto restano privi di accoglienza. Le nuove norme presumibilmente faranno aumentare significativamente la percentuale di minori che non presenteranno domanda d'asilo e che al compimento dei 18 anni non avranno più diritto all'accoglienza né nei CAS né nel SIPROIMI. Anche nei casi in cui il Tribunale per i minorenni affidi il neomaggiorenne o la neomaggiorenne ai servizi sociali disponendo il prosieguo amministrativo, i servizi sociali degli enti locali in genere non hanno le risorse necessarie per assicurare l'accoglienza e il supporto di questi ragazzi.

L'istituto del prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età è definito dalla legge 47/2017 all'articolo 13 (Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo). Quando un o una msna al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso d'inserimento sociale finalizzato all'autonomia, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso, il Tribunale per i minorenni può disporre con decreto motivato l'affidamento ai servizi sociali (comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età) al fine di completare il percorso di inserimento sociale iniziato. Un'istanza in questo senso può essere presentata al Tribunale dai servizi sociali del comune che ha in carico il minore o la minore, ma, si ritiene, anche lo stesso o la stessa minore, il tutore o il responsabile della struttura di accoglienza. Le Linee guida della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età del 24.2.2017 precisano che per i soggetti per i quali il Tribunale per i minorenni abbia

disposto il prosieguo amministrativo non deve essere inviata la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia decretato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione del o della msna, ma il ragazzo o la ragazza non abbia i requisiti per accedere alla conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età, secondo la circolare n. 400 del 28.8.2017 del Ministero dell'Interno, la Questura potrà procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento, sempre non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Il decreto sicurezza ha disposto che i richiedenti asilo che siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età, al compimento dei diciotto anni, restino in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. Nel caso in cui le strutture della rete SIPROIMI risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore o della minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova, secondo gli indirizzi stabiliti dal tavolo di coordinamento nazionale istituito presso il Ministero dell'Interno (che programma gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili). È anche possibile trasferire il minore o la minore in altro comune, tenendo in considerazione prioritariamente il suo superiore interesse.

I minori sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale e, fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del o della msna richiedente protezione internazionale, come disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 142/2015.

6. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Una parte significativa dei msna che tentano di attraversare irregolarmente le frontiere interne dell'Unione europea avrebbero diritto di essere ricongiunti ai parenti (genitori, fratelli, zii, o nonni) residenti in altri Stati membri, ai sensi del Regolamento n. 604/2013 (Dublino III). Molti di questi minori, tuttavia, non ricevono adeguate informazioni sulle

procedure di ricongiungimento familiare, e anche quando vengono informati, i ragazzi in genere scelgono comunque di partire autonomamente invece di affidarsi alle procedure di ricongiungimento ufficiali che sono lunghe e complesse. Un minore o una minore deve infatti prima ottenere la protezione internazionale in Italia, il che presso alcune Questure richiede diversi mesi. Successivamente, l'Unità Dublino del Ministero dell'Interno deve contattare le autorità dello Stato di residenza del parente o della parente per verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni (accertamento del legame familiare, verifica della regolarità del soggiorno del parente ecc.) e, in caso positivo, ha poi a disposizione sei mesi per organizzare il trasferimento. Di fronte alla prospettiva di una procedura che può richiedere più di un anno di tempo, la maggior parte dei minori decide di raggiungere i parenti con i propri mezzi. Va tuttavia sottolineato come il numero di minori che seguono la procedura regolare di ricongiungimento, ancorché estremamente basso, sia aumentato significativamente negli ultimi anni.

A differenza di quanto accade per gli adulti, i msna che riescono ad arrivare di loro iniziativa in un altro Stato europeo e qui presentano domanda di protezione internazionale non possono essere trasferiti in Italia: ai sensi del Regolamento di Dublino, le autorità competenti dello Stato in cui sono arrivati sono tenute ad accoglierli e a esaminare la loro domanda d'asilo.

7. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il minore o la minore straniero o straniera che vive con il proprio nucleo familiare può richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari (artt. 2 e 3 del d.lgs. 30/2007). Le disposizioni in materia di msna sono invece contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico immigrazione (d.lgs. 286/1998) nonché nel relativo Regolamento di attuazione (d.p.r. 394/1999).

In questo caso, due sono i principali percorsi possibili per la regolarizzazione del minore o della minore: la domanda di protezione internazionale, e il percorso come msna non richiedente asilo. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza. Come avviene per i richiedenti maggiorenni, al minore o alla minore che presenta domanda di protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo

valido sei mesi rinnovabile⁴, considerati i lunghi tempi previsti per le convocazioni in audizione nonché dei relativi contenziosi. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, tale permesso consente di svolgere un'attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento e, in caso di ricorso, fino all'ultimo grado di giudizio. Tale permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. I minori sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale e, fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, i minori richiedenti asilo o figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del o della msna richiedente protezione internazionale.

Al o alla msna che non presenti domanda di protezione internazionale la Questura rilascia un permesso di soggiorno per minore età, rinnovabile fino alla maggiore età (l. 47/2017, art. 10), che può essere chiesto dal minore stesso o dalla minore stessa (anche senza passaporto) o da chi esercita le funzioni genitoriali (in genere i servizi sociali del comune in cui si trova) anche prima della definizione del procedimento di apertura della tutela.

I servizi sociali a cui il minore o la minore è stato affidato o affidata hanno l'onere di richiedere al presidente del Tribunale per i minorenni l'emissione di un provvedimento di tutela o affidamento, in attesa dell'esito della valutazione dell'età e della relativa emissione del provvedimento di attribuzione dell'età anagrafica che consente il rilascio di un permesso di soggiorno per affidamento, rinnovabile.

Il minore affidato o la minore affidata segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole.

Qualora il minore o la minore sia in possesso di passaporto, la Questura esperisce tutte le indagini praticabili al fine di verificare la presenza dei genitori sul territorio nazionale, che, qualora rintracciati, possono essere denunciati per abbandono di minore, o di un altro parente. In tal caso il minore o la minore, ottenuta la tutela o l'affidamento, può ottenere un titolo di soggiorno per motivi di famiglia valido fino al compimento della maggiore età, oppure un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e precisamente nei casi in cui sia minore o maggiore di 14 anni e affidato o affidata oppure sottoposto o sottoposta a tutela di un cittadino italiano convivente o sia maggiore di 14 anni e

⁴ Ai sensi del d.p.r. 303/2004, art. 2, co. 4 il permesso di soggiorno è rilasciato per 3 mesi.

affidato o affidata oppure sottoposto o sottoposta a tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante. Nel caso in cui il minore o la minore sia affidato o affidata oppure sottoposto o sottoposta a tutela di un cittadino dell'Unione europea residente in Italia, il titolo di soggiorno viene rilasciato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30/2007.

Nel caso in cui un o una msna, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitati di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, si può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, l'affidamento a questi ultimi fino al compimento del ventunesimo anno di età. Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato per affidamento entro e non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Il permesso di soggiorno per minore età e affidamento al compimento della maggiore età è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro, studio, attesa occupazione se si soddisfano alcuni requisiti tra cui possedere il passaporto e aver ottenuto un parere positivo dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche dell'integrazione del Ministero del Lavoro sul percorso di inclusione svolto in Italia, obbligatorio in quanto è stata abrogata l'applicazione del principio del silenzio-assenso, in base a cui se il parere non arrivava entro un mese dalla richiesta alla Direzione Generale immigrazione, la Questura doveva comunque rilasciare il permesso di soggiorno (l. 132/2018).

Una criticità estremamente rilevante che si pone nel passaggio alla maggiore età per i msna richiedenti protezione internazionale e che si è drammaticamente aggravato in seguito all'entrata in vigore del decreto sicurezza, riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno. Il decreto, infatti, ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che rappresentava la forma di protezione più frequentemente riconosciuta ai msna richiedenti protezione internazionale. Coloro che da ora in poi vedranno rigettata la propria domanda d'asilo, cioè ai quali non sarà riconosciuto lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria (cfr. paragrafo 8) – ossia la grande maggioranza – al compimento della maggiore età resteranno privi di permesso di soggiorno, diventando di fatto stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia pur avendo seguito un percorso di inserimento, frequentando la scuola o svolgendo un tirocinio formativo, o in qualche caso addirittura avendo un'offerta di lavoro.

Il decreto sicurezza ha inoltre previsto che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non consenta più l'iscrizione anagrafica, con conseguente impossibilità di ottenere la residenza e quindi la carta d'identità. Ciò crea enormi difficoltà per il percorso di inserimento lavorativo e sociale in quanto ostacola gravemente l'accesso ai servizi. Benché, infatti,

la norma introdotta dal decreto preveda per i titolari del permesso per richiesta di asilo il diritto di accedere ai servizi sulla base del domicilio, nella prassi questo diritto viene negato in quanto la residenza quasi sempre viene richiesta per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, per l'iscrizione al centro per l'impiego (necessario per l'avvio di un tirocinio formativo), per l'apertura di un conto in banca (necessario per ricevere lo stipendio) e molto altro ancora (Intersos 2019, 30).

L'entrata in vigore del decreto sicurezza ha soppresso, tra l'altro, la tipologia di soggiorno per motivi umanitari e introdotto casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo nonché la valutazione dei presupposti per l'applicazione del *non refoulement* (non respingimento) e il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. paragrafo 8.)

8. L'ESITO DELL'ISTANZA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale per i msna avviene presso un Ufficio di polizia, alla presenza del tutore (se già nominato) o del responsabile della struttura di accoglienza in cui si trova il minore o la minore, e viene trasmessa alla CT competente ai fini della valutazione. La Commissione può decidere anche senza intervistare la persona, qualora ritenga di avere elementi sufficienti per concedere la protezione internazionale, ma il richiedente o la richiedente sono tenuti a presentarsi se convocati.

L'esito della procedura può concludersi in due modi: con il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Convenzione di Ginevra del 1951, in presenza di patite minacce a carattere persecutorio e fondato timore di future persecuzioni (per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche) a causa del quale il richiedente o la richiedente non può o non vuole avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza, oppure con il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14, lettere a, b, c, del decreto legislativo 251/2007, qualora siano riconosciuti elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave, condanna a morte o tortura, se ritornasse nel paese d'origine oppure la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno. Entrambi gli esiti consentono il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, il rilascio del titolo di viaggio per potersi recare all'estero, ricongiungersi alla propria famiglia, o ef-

fettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dal decreto legislativo 286/1998, articolo 29-bis, senza dovere dimostrare alloggio e reddito e con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare, l'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani e, per i soli rifugiati, anche di poter richiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo soli cinque anni (solo dopo il riconoscimento dello *status* di rifugiato).

Nella prima fase di transizione dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza, è risultato particolarmente oneroso per le CT stabilire i criteri di valutazione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, considerato che in alcune realtà i tempi di attesa dalla formalizzazione dell'istanza (mod. C3) all'audizione in Commissione erano superiori a un anno.

Prova di ciò sono due recenti pronunciamenti della Corte di cassazione che hanno espresso due diversi principi di diritto. La Prima Sezione civile (sentenza n. 4890 del 19.2.2019) ha sancito che le norme del decreto sicurezza non hanno efficacia retroattiva e pertanto non devono essere applicate alle richieste di asilo presentate prima del 5 ottobre 2018, data di approvazione del decreto legge n. 113. Una successiva ordinanza interlocutoria della Cassazione (sentenza n. 11749 del 3.5.2019) rimette invece alle Sezioni Unite la decisione sull'immediata applicazione o meno delle disposizioni del decreto sicurezza, aprendo spazio all'applicabilità delle nuove disposizioni anche alle istanze pendenti alla data di emanazione del decreto.

Prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza, le CT potevano trasmettere gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per eventuali e residuali vulnerabilità particolari. Tale permesso poteva essere concesso in presenza di "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali" (d.lgs. 286/1998, art. 5, co. 6), dunque, non erano sanciti casi predefiniti ma nella norma poteva rientrare una vasta gamma di situazioni di vulnerabilità del migrante o della migrante; nel caso di specie la minore età alla data di ingresso in Italia era prova di vulnerabilità per cui poteva essere ritenuto motivo di concessione della protezione umanitaria. Tale decisione veniva trasmessa al questore per il conseguente rilascio di permesso di soggiorno, che consentiva di svolgere attività lavorativa, era valido per due anni e rinnovabile previo parere favorevole vincolante della CT competente.

Le recenti novità normative introdotte dal decreto sicurezza, incidendo sulla disciplina della protezione internazionale e dell'immigrazione

hanno abolito la tipologia del soggiorno per motivi umanitari e introdotto per situazioni di carattere eccezionale alcune nuove tipologie di permesso di soggiorno che assicurano forme particolari di protezione contro l'espulsione. In particolare, esistono ora i permessi di soggiorno temporanei per cure mediche, per calamità naturale, per violenza domestica, per sfruttamento lavorativo nonché per atti di particolare valore civile denominati "casi speciali".

Le nuove norme hanno altresì eliminato la possibilità per le CT di decidere sulla richiesta di protezione internazionale e di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario, facendo salva solo la possibilità di valutare i presupposti per l'applicazione del principio del *non refoulement*. Se questi sussistono, la CT trasmette al questore gli atti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata annuale, rinnovabile previo parere della stessa Commissione, che consente di svolgere attività lavorativa ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non può essere rilasciato qualora possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.

9. LA LEGGE 47/2017 SUI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

La legge n. 47/2017, detta anche legge Zampa dalla sua prima firmataria, ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza. Stabilisce che i msna sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea (l. 47/2017, art. 1).

Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti di questi minori, rende più celere l'attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (*ivi*, art. 6). Provvede al rimpatrio assistito e volontario "ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel paese di origine o in un paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore" (*ivi*, art. 8, co. 1) e ha spostato la competenza per questo provvedimento dal Ministero del Lavoro al Tribunale per i minorenni.

Per favorire e promuovere tutela e affidamento, gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono che già trovano applicazione nei confronti dei soggetti minorenni stranieri non accompagnati, la legge assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e for-

mare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7) e prevede, presso ogni Tribunale per i minorenni e a cura dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, l'istituzione di un elenco di tutori volontari nominati dal Tribunale per i minorenni (art. 11). Sono privati cittadini selezionati e formati, disponibili ad assumere la tutela di un o una msna che non solo ne assumono la rappresentanza legale in tutte le procedure che lo o la riguardano (ad es. la richiesta del permesso di soggiorno o la presentazione della domanda d'asilo ecc.), ma sono concepiti come figure di riferimento attente alla relazione con il minore o la minore, espressione di genitorialità sociale e cittadinanza attiva. Devono promuovere il suo superiore interesse, assicurandosi che riceva tutte le informazioni necessarie, che venga ascoltato o ascoltata, e che le misure di accoglienza e gli interventi di inclusione sociale attivati dagli operatori e dagli enti competenti siano adeguati. Per monitorare l'attuazione di questa norma, i Garanti regionali collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.

Come misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, la legge prevedeva che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età, non potesse legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso (art. 13), ma questo disposto è stato abrogato dal decreto legge 113/2018.

Per implementare le attività di censimento e monitoraggio è stato istituito il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali compilate dal personale qualificato nella fase di prima accoglienza, compreso il colloquio con il minore o la minore e che includono tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore o la minore, nel suo superiore interesse (art. 9).

Alcune disposizioni della legge sono infine finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai msna. In particolare godono della piena assistenza sanitaria grazie all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale; viene incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori (art. 14). Sono inoltre attuate delle garanzie processuali e pro-

cedimentali a tutela del minore o della minore mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto di essere informati dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni fase e grado del procedimento (art. 16). È prevista infine una particolare tutela per i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).

Parte II

BUONE PRATICHE PER LA COMUNICAZIONE
CON MINORI STRANIERI
MEDIATA DA INTERPRETI

Buone pratiche per le audizioni protette di minori stranieri mediate da interpreti

Carlo Barbieri

SOMMARIO: 1. L'audizione protetta: contesti e protagonisti – 2. Gli obiettivi dell'audizione di un minore o di una minore – 3. Le fasi dell'audizione – 3.1. Comunicare con i *caretaker* – 3.2. Costruire il *setting* per l'ascolto protetto – 3.3. Costruire la relazione con il minore o la minore – 3.4. Preparare il minore o la minore all'audizione – 3.5. Valutare la capacità di rendere testimonianza – 3.6. Aggirare eventuali resistenze alla rivelazione – 3.7. Ottenere il maggior numero di informazioni utili – 3.8. Chiusura dell'audizione – 4. I momenti della collaborazione nell'audizione mediata da interprete – 4.1. Trovare interpreti formati e informati – 4.2. Preparare l'audizione con l'ausilio dell'interprete – 4.3. Condurre l'audizione con l'ausilio dell'interprete – 4.4. Gli errori da evitare – 4.5. Il dopo-audizione.

1. L'AUDIZIONE PROTETTA: CONTESTI E PROTAGONISTI

È sempre maggiore, ed è senz'altro destinato ad aumentare, il numero di audizioni di minorenni che, non parlando l'italiano, necessitano dell'ausilio di un interprete per raccontare, a chi può prendersene cura, quanto accaduto loro. Vari sono i professionisti con i quali il bambino o la bambina, il ragazzo o la ragazza possono entrare in contatto (personale sanitario, operatori dei servizi sociali, forze dell'ordine, ecc.) durante l'accertamento dei fatti e la conseguente presa in carico. Il presente contributo verte sull'attività dell'operatore di polizia, e in particolare sul ruolo che l'interprete può svolgere nell'ambito delle sommarie informazioni (rese da un testimone) o dell'incidente probatorio.

Per sommarie informazioni (SI) rese da un testimone s'intende il momento durante il quale la presunta vittima (o un testimone) racconta alle forze di polizia quanto accaduto: maltrattamenti o abusi sessuali sono le fattispecie di reato più frequentemente associate alla vittimizzazione di un minore. L'incidente probatorio (IP) è invece l'istituto mediante il quale si procede, in presenza del giudice – nel corso delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare o nella fase degli atti preliminari al di-

battimento – all’assunzione anticipata di mezzi di prova, con le forme del dibattimento.

Nel caso di vittime particolarmente vulnerabili (così come definite dall’art. 90-quater c.p.p., tra le quali rientrano anche i minorenni), l’ascolto in fase di SI (che spesso è anche la prima audizione) o nell’IP avviene in modalità protetta, cioè in uno spazio con peculiari caratteristiche e (in base a quanto disposto gli artt. 351, co. 1-ter, e 362, co. 1-bis, c.p.p.) con l’ausilio di un esperto in psicologia nominato dal pubblico ministero. L’esperto dovrebbe, per definirsi tale, non essere soltanto in possesso dell’idoneo titolo di studio, ma anche di uno specifico bagaglio di competenze su come svolgere un’adeguata audizione nel contesto di un’indagine di polizia.

Perché le tecniche utilizzate dall’esperto possano dare appieno i loro frutti anche nelle audizioni di minori che non parlano l’italiano, diviene però molto importante che le conosca anche l’interprete, il quale necessariamente dovrà filtrarle negli atteggiamenti e nelle parole.

È opportuno a questo punto descrivere quali sono gli obiettivi e le modalità dell’audizione di un minore o di una minore, le sue fasi, gli errori da evitare, e come la collaborazione tra chi conduce un’audizione e l’interprete può svolgersi nel migliore dei modi.

2. GLI OBIETTIVI DELL’AUDIZIONE DI UN MINORE O DI UNA MINORE

Soprattutto nel corso di un primo colloquio con un minorenne o con una minorenne presumibilmente vittima di reato, è importante che chi lo conduce l’audizione abbia ben presenti quali informazioni sia essenziale ottenere per il pubblico ministero del Tribunale ordinario o minore.

Ciò che più interessa all’organo inquirente in questa fase degli accertamenti è capire ciò che il minore o la minore potrebbe aver subito, e se vi siano gli estremi sufficienti per il configurarsi di un reato. Tale obiettivo implica che il consulente (“esperto in psicologia”) del PM debba prioritariamente:

- Acquisire il maggior numero di informazioni nella maniera più adeguata
 - (a) a minimizzare ulteriori stress nel minore o nella minore;
 - (b) alla loro impiegabilità a livello giuridico;
 - (c) al loro utilizzo per ricostruire nel modo più completo gli eventi esperiti dalla presunta vittima.

- Fornire al PM una serie di indicatori che permettano di sostenere che il minore o la minore è in grado di rendere testimonianza, intendendo con questo che, considerate le sue caratteristiche evolutive e di salute, il minore o la minore è in grado di vivere e riferire in maniera realistica e comprensibile un determinato evento (e in particolar modo i fatti oggetto d'indagine).

3. LE FASI DELL'AUDIZIONE

3.1. *Comunicare con i caretaker*

Una volta disposta la convocazione del minore o della minore, le persone che si prendono cura del bambino o della bambina, del ragazzo o della ragazza vanno avvisate che lui o lei dovrà essere sentito o sentita dalle forze di polizia. Le informazioni relative al perché dell'audizione in questa fase saranno ridotte al minimo, dicendo ai *caretaker* che verranno informati al momento dell'incontro e che possono preparare il minore o la minore al colloquio dicendogli o dicendole, per esempio, che una persona (magari uno psicologo della polizia) ha chiesto di incontrarlo o di incontrarla per farsi aiutare a ricostruire un fatto di cui lui o lei è a conoscenza; se il minore o la minore ha meno di 6/7 anni si utilizzeranno altre forme di spiegazione. Se i *caretaker* rientrano però tra gli indagati, l'audizione dovrà avvenire senza dare loro alcun preavviso – di solito presso la struttura scolastica frequentata dal minore – previ accordi protetti dal segreto con il dirigente scolastico.

3.2. *Costruire il setting per l'ascolto protetto*

È importante che il luogo in cui avviene il colloquio con il minore o la minore sia strutturato in modo adeguato. Se si tratta di spazi già predisposti a tale attività, questi saranno dotati d'impianto di registrazione e potranno assicurare privacy e silenzio. Le stesse caratteristiche dovrebbero essere ricreate anche quando l'audizione avviene fuori da tali spazi, per esempio a scuola o presso i servizi sociali. In tutti i casi la videocamera, fissa o portatile, sarà collocata in modo da inquadrare il minore o la minore e, se possibile, anche chi conduce l'audizione. È importante che davanti al minore o alla minore ci sia sempre soltanto una persona – quella che conduce il colloquio. Eventuali altre persone, per esempio l'operato-

re di polizia che verbalizza, dovrebbero essere posizionate alle spalle del minore o della minore, l'interprete dovrebbe sedere invece al suo fianco.

3.3. *Costruire la relazione con il minore o la minore*

Nella primissima fase dell'audizione, chi conduce il colloquio cerca di costruire una relazione con il minore o con la minore parlando di argomenti 'neutri' del tutto avulsi dall'evento oggetto d'indagine, che possibilmente facciano riferimento a suoi interessi e che tengano conto di usi e costumi propri della sua cultura di provenienza. Naturalmente anche l'età del minore o della minore (che, vale la pena ricordarlo, può rientrare in un *range* che va dai 4 ai 17 anni) condiziona la scelta degli argomenti e la modalità di trattarli. Nel caso di minori stranieri, l'interprete può essere molto importante nell'aiutare l'esperto in questo delicato passaggio.

3.4. *Preparare il minore o la minore all'audizione*

Il consulente dovrebbe spiegare al minore o alla minore la finalità del colloquio e come si svolgerà: gli o le verranno poste domande solo dopo una prima fase di racconto libero e dovrà rispondere senza mai dire qualcosa di diverso dalla pura verità, esplicitando quando non ricorda bene qualcosa o non ne è sicuro o sicura (e senza mai cercare di rispondere solo per compiacere il suo interlocutore). Gli o le andrà poi detto quanto sia fondamentale che racconti tutto ciò che è accaduto, anche se apparentemente irrilevante, menzionando il maggior numero di particolari, compresa la descrizione di luoghi, persone, tempi e stati d'animo.

3.5. *Valutare la capacità di rendere testimonianza*

In questa fase obiettivo dell'esperto è acquisire informazioni relative ad alcune aree del funzionamento cognitivo (capacità attentive, mnemoniche, concettuali, narrative, di linguaggio, ecc.), emotivo (capacità di riconoscere e gestire le emozioni principali) e relazionale (capacità di gestire il colloquio rispettandone tempi e alternanze, ecc.) del minore o della minore. Di fatto questa fase si svolge in gran parte durante la preparazione del minore o della minore all'audizione, essendo possibile e opportuno compiere tali valutazioni mentre il minore o la minore parla della sua vita e di argomenti neutri.

3.6. *Aggirare eventuali resistenze alla rivelazione*

Questo è uno dei passaggi dell'audizione in cui è molto importante la preparazione e l'esperienza di chi la conduce. Spesso, infatti, per gestire e superare le resistenze di un minore o di una minore a rivelare quanto accaduto è necessario scoprire i motivi per i quali fa fatica a rivelare o si astiene dal farlo: possono essere la paura di subire ritorsioni, la vergogna e il senso di colpa, l'impegno preso di non tradire un segreto, o altro ancora. Solo individuando, tra le tante possibili, la motivazione che 'blocca' il minore o la minore sarà poi possibile, utilizzando convincenti argomentazioni, indurlo o indurla ad aprirsi e a raccontare.

3.7. *Ottenere il maggior numero d'informazioni utili*

Per svolgere al meglio questa parte del colloquio-audizione, l'esperto deve conoscere le dinamiche con le quali solitamente viene perpetrato il comportamento criminale oggetto d'indagine nonché quanto gli atti (denunce, testimonianze, resoconti degli operatori di polizia, ecc.) riferiscono riguardo a quello specifico caso. Sarà infatti importante porre alcune domande piuttosto che altre se per esempio si sospetta che il minore o la minore sia stato o sia stata vittima di abusi sessuali oppure di maltrattamenti e, nel primo caso, se i presunti abusi siano avvenuti a opera di un estraneo o di un familiare, con l'ausilio di droghe o altri espedienti, previo adescamento via web o diretto.

Oltre a svariate modalità di domande (che, come vedremo più avanti, è importante siano formulate nel modo più adeguato e scevro da errori), chi conduce l'audizione potrà anche avvalersi di particolari tecniche d'intervista quali per esempio l'intervista cognitiva, la *narrative elaboration* o l'intervista strutturata. In questo caso è importante che, prima dell'inizio dell'audizione, il consulente avverta l'interprete di quali strategie si avvarrà nel corso del colloquio, dandogli al contempo delle indicazioni riguardo il loro utilizzo.

3.8. *Chiusura dell'audizione*

Si tratta dell'ultima fase dell'incontro. Dopo aver chiesto al minore o alla minore se c'è altro da raccontare o di cui vorrebbe parlare, indipendentemente dal fatto che sia o meno emerso un reato di cui è stato o è stata vittima, in questa fase è importante dare al minore o alla

minore alcune informazioni su come proteggersi da situazioni pericolose e chi contattare per ottenere, in caso di bisogno, aiuto e tutela. È molto importante chiudere questa fase mantenendo il clima di empatia e cordialità che dovrebbe essersi creato nel corso dell'audizione perché questo fa sì che il minore o la minore riacquisti fiducia in figure adulte sulle quali sentire di poter contare in caso di necessità future, anche se non necessariamente legate all'evento per il quale è stato sentito o è stata sentita.

4. I MOMENTI DELLA COLLABORAZIONE NELL'AUDIZIONE MEDIATA DA INTERPRETE

Per funzionare al meglio, nel superiore interesse del minore o della minore e consentire una cooperazione ottimale tra le figure coinvolte nei vari ruoli, l'audizione di un bambino o di una bambina, di un adolescente o di un'adolescente, che non parla italiano deve essere preparata e condotta con la massima cura. La preparazione inizia con un'attenta scelta dell'interprete e un incontro preliminare con chi condurrà l'audizione.

4.1. *Trovare interpreti formati e informati*

Così come il legislatore riconosce la delicatezza dell'interazione con il minore o la minore richiedendo che gli operatori della giustizia minore siano specializzati, anche i requisiti e le qualifiche dell'interprete da coinvolgere nell'audizione dovrebbero essere verificati attentamente. Essenziali sono in questo senso le competenze linguistiche (l'interprete conosce bene la lingua o il dialetto che il bambino o la bambina parla? si sa esprimere in maniera sufficientemente differenziata in italiano?), l'esperienza già maturata in ambito giuridico e preferibilmente anche nei colloqui con minorenni, e la conoscenza delle norme fondamentali dell'etica professionale (come l'obbligo alla riservatezza e l'obbligo di non aggiungere o togliere a quanto è chiamato a tradurre).

L'interprete deve conoscere anche le fondamentali tecniche di intervista (cfr. paragrafo 3.7), altrimenti il rischio è che possano venir distorte o rese inefficaci, pur se in totale buona fede, nel corso della traduzione. Inoltre, nei casi in cui (magari a causa di una serie di circostanze sfavorevoli) l'esperto non sia presente o non sia effettivamente così specifica-

mente preparato a condurre un'audizione protetta, un interprete formato non solo svolgerebbe comunque meglio il proprio lavoro, ma potrebbe orientare (attenzione, mai sostituire) quello del professionista della salute mentale.

4.2. Preparare l'audizione con l'ausilio dell'interprete

L'audizione di un minore o di una minore che non parla italiano dovrebbe sempre essere preceduta da un breve incontro preliminare tra il consulente che la condurrà e l'interprete che di fatto sarà la voce del minore ascoltato o della minore ascoltata. Se entrambi i professionisti sono a conoscenza delle procedure e degli strumenti richiesti per condurre una buona audizione, l'incontro si ridurrà a una semplice verifica e messa a punto delle reciproche competenze. Come già indicato sopra, è molto importante che chi conduce l'audizione informi in questa fase l'interprete riguardo alle tecniche e alle strategie di intervista che intende adottare, fornendo al contempo indicazioni a riguardo o addestrando brevemente l'interprete al loro utilizzo.

Potrebbe essere infine utile concordare una modalità per segnalarsi a vicenda la necessità di un'interruzione per un aggiornamento urgente su aspetti che non è opportuno discutere in presenza del minore o della minore.

4.3. Condurre l'audizione con l'ausilio dell'interprete

In ogni caso la responsabilità riguardo l'andamento e il risultato dell'audizione compete all'esperto in psicologia che dovrebbe avere la preparazione adeguata a condurla nel migliore dei modi. Ma potrebbe anche verificarsi la situazione opposta, con un interprete formato che potrebbe trovarsi nella condizione di dare indicazioni e suggerimenti al consulente poco esperto nell'ambito delle audizioni protette con minori stranieri o straniere. Se il consulente è un professionista serio accoglierà quanto proposto dall'interprete; se così non fosse, l'interprete deve comunque tenere sempre a mente che la conduzione dell'audizione non spetta a lui e adeguarsi alle modalità indicate dal consulente pur non condividendole *in toto* o in parte. Fondamentale infatti è che l'interprete non abbandoni mai il suo ruolo per assumerne un altro, e che comprenda e segua puntualmente ogni mossa dell'esperto in psicologia: spesso, infatti, chi conduce l'audizione non può prevedere cosa accadrà

nel corso della stessa e dovrà adeguare il suo stile d'intervista a ciò che accade nell'interazione con il minore o la minore. Non potendo avvisare l'interprete di ciò che sta facendo o sta per fare, diventa fondamentale che l'interprete riesca ad assecondarlo in questo, senza prendere iniziative o esprimere contrarietà di alcun genere (magari anche 'solo' attraverso la mimica o altre modalità non verbali). Per usare una metafora non troppo originale, è un po' come nel ballo: c'è chi conduce e chi segue, e se questi ruoli non vengono rispettati il risultato può essere addirittura grottesco oltre che, tornando al nostro contesto, dannoso. L'interprete potrà – e in alcuni casi dovrà – esprimere la sua opinione (che può essere anche di profondo dissenso) per l'operato di chi ha condotto l'audizione, ma lo deve fare dopo che l'audizione si è conclusa, e possibilmente in privato.

Altra importante avvertenza: durante l'audizione, né l'interprete né chi la conduce dovrebbero mai indugiare in lunghi scambi verbali che escludono parte degli altri presenti (che possono essere, secondo i casi, il minore o la minore oppure chi conduce l'audizione e chi eventualmente vi assiste, per esempio il verbalizzante, il PM o il giudice). In particolare, l'interprete, dopo uno scambio di chiarimento con il minore straniero o la minore straniera, dovrà sempre riferire anche in italiano quanto è stato detto.

Infine, se in qualsiasi momento dell'audizione nell'interprete dovessero sorgere dubbi di qualsiasi natura – ad esempio perché non ha capito cosa vuole esattamente dire lo psicologo, ha notato qualcosa di particolare in un certo atteggiamento del minore o della minore, o vorrebbe aggiungere qualcosa a ciò che lo psicologo ha detto – dovrebbe sempre esplicitarlo a voce oppure, se teme che ciò possa influire negativamente sul minore o sulla minore oppure sull'andamento dell'audizione, chiedere una pausa per uno scambio o un chiarimento a quattr'occhi con lo psicologo.

4.4. *Gli errori da evitare*

Riportiamo qui di seguito – in forma sinottica e pertanto sintetica – un elenco di errori, organizzati per categoria, nei quali deve evitare di incorrere sia chi conduce un'audizione, sia chi lo coadiuva in qualità d'interprete.

<u>Errori nella formulazione delle domande</u>	<u>Errori di atteggiamento</u>	<u>Errori di comportamento</u>
<ul style="list-style-type: none">• domande guidanti• ripetizione della stessa domanda• uso di rinforzi• uso di vocaboli che il bambino o la bambina non conosce• uso di domande mal formulate	<ul style="list-style-type: none">• adottare ipotesi rigidamente costituite• connotare negativamente l'indagato o l'indagata• assumere atteggiamenti autoritari e/o intimidatori• colpevolizzare il bambino o la bambina• mostrare imbarazzo, disgusto, pena, fastidio• fingere di credere a qualsiasi cosa il bambino o la bambina affermi	<ul style="list-style-type: none">• prolungare il colloquio oltre le capacità del bambino o della bambina• fare pressioni sul bambino o sulla bambina• interrompere il bambino o la bambina• riportare al bambino o alla bambina quanto detto da coetanei• fare promesse (probabilmente vane)• collocare la propria sedia di fronte a quella del bambino o della bambina• fissare il bambino o la bambina negli occhi• toccare il bambino o la bambina

4.5. Il dopo-audizione

A fine audizione, e senza la presenza del minorenne o della minorenne, è buona norma che il consulente esperto di psicologia preveda una breve finestra per un *debriefing* in cui fare il punto sull'andamento dell'audizione stessa e dare all'interprete occasione per eventuali osservazioni o comunicazioni.

In caso di audizioni potenzialmente traumatiche, è infine opportuno che lo psicologo si accerti che l'interprete abbia tutte le informazioni e il supporto necessari per proteggere la propria salute psicofisica ed evitare il rischio di traumatizzazione vicaria o sindrome da stress posttraumatico.

Quanto fin qui detto pone le basi per una proficua interazione tra due professionisti che si trovano a dover gestire una sfida spesso difficile e insidiosa ma che, se ben gestita, può portare a una appagante crescita umana e professionale.

Buone pratiche per le audizioni di minori in ambito civile mediate da interpreti

Raffaella Pregliasco

SOMMARIO: 1. La figura dell'interprete nei procedimenti civili – 2. L'esperienza sul campo – 3. Approcci corretti ed errori da evitare.

1. LA FIGURA DELL'INTERPRETE NEI PROCEDIMENTI CIVILI

L'impiego di interpreti e mediatori è ormai divenuta una prassi consolidata nell'ambito della giustizia sia ordinaria sia minorile. Come è stato già ricordato (cfr. il capitolo “L'ascolto dei minori stranieri nei procedimenti civili” di Pregliasco, in questo volume), gran parte dei casi in cui è richiesto il coinvolgimento di un interprete o mediatore nell'ambito dei procedimenti civili riguardano quelli relativi all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (msna).

Generalmente, ogni sede giudiziaria ha a disposizione un suo elenco di persone affidabili cui attingere in caso di necessità. In sede di udienza dovranno dichiarare formalmente – e il magistrato procedente sarà chiamato a darne atto nel relativo verbale – di effettuare, sotto la loro responsabilità, una traduzione fedele di quanto esprimerà il minore coinvolto o la minore coinvolta, avvertendo lo stesso o la stessa del suo specifico ruolo di pubblico ufficiale.

Purtroppo la mancanza di disposizioni stringenti e di requisiti minimi riguardo a formazione, qualifiche ed esperienza delle persone chiamate a svolgere questa attività, spesso aggravate da difficoltà logistiche ed economiche, fanno sì che proprio i soggetti più vulnerabili, che avrebbero bisogno dell'assistenza linguistica più qualificata e professionale, vengano invece di frequente assistiti nella comunicazione con gli operatori della giustizia da persone prive di formazione specifica, di competenze adeguate, o di esperienza in questo delicato ambito professionale.

Se la legge 47/2017 è molto chiara nell'enunciare il diritto del minore o della minore a partecipare attivamente a tutti i procedimenti am-

ministrativi e giudiziari che lo o la riguardano – ivi compreso il diritto all’assistenza legale – non è tuttavia altrettanto attenta a specificare le modalità attraverso le quali dovrebbe essere garantito l’ascolto e attraverso quali figure specifiche. In questo contesto assume dunque un ruolo cruciale anche la figura del mediatore.

Uno dei pochi testi normativi in cui la figura dell’interprete/mediatore – in questo caso definito mediatore linguistico-culturale – e il suo impiego specifico sono precisati con maggiore dettaglio sono le *Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, emanate dal Ministero dell’Interno nell’Allegato A del decreto ministeriale del 27.4.2015.

Le più recenti disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019 che riguardano il nuovo Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) contengono invece nuove linee guida molto più concise, che menzionano la mediazione soltanto in alcuni passaggi:

Decreto del Ministero dell’Interno 18.11.2019

Art. 4 – Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire

1. L’accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;

[...]

Art. 34 – Servizi minimi da garantire

[...]

b) Mediazione linguistico-culturale – Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

[...]

La rispondenza alle indicazioni e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di mediazione linguistico-culturale e insegnamento della lingua italiana contenuti nelle Linee guida del 2019 compare infine tra i criteri di valutazione dei servizi e attività di accoglienza integrata per l'esame delle nuove proposte progettuali (art. 13).

Secondo le Linee guida del 2015, molto più articolate, “[i]n ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori è fondamentale l’impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati”. Tali servizi sono finalizzati alla costruzione di “aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto” di accoglienza, ravvisata la necessità di “disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori”. La mediazione svolta per bambini e bambine, ragazzi e ragazze di lingue e culture diverse dalla nostra “deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell’*équipe* multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell’*équipe* medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori” (p. 5).

Come tale, la mediazione dovrebbe (si noti però il condizionale!) essere prevista lungo tutto il percorso seguito dal minore non accompagnato o dalla minore non accompagnata. La prima tappa è il colloquio “effettuato dall’assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l’individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine” (*ibidem*). Seguono poi le comunicazioni nel momento dell’accoglienza ed eventualmente con i familiari allo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore o la minore e i familiari stessi. Altri momenti di intervento del mediatore sono le visite ospedaliere o ambulatoriali, i colloqui in Questura e quelli con il tutore. È inoltre ritenuto essenziale disporre della mediazione anche ai fini della predisposizione del progetto socioeducativo individualizzato per il singolo o la singola minorenne, nell’ambito del quale è fondamentale cogliere al meglio le aspirazioni del ragazzo o della ragazza e informarlo o informarla adeguatamente circa le opportunità offerte e i vincoli che esse comportano. Viene suggerito infine “di tenere in considerazione il supporto del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attività ludico ricreative” (*ibidem*).

Come si può constatare, le Linee guida del 2015 prevedevano – al di là del mero procedimento giurisdizionale davanti al Tribunale per i minorenni – un coinvolgimento continuo e articolato del mediatore nel percorso di accoglienza e integrazione del minore non accompagnato o della minore non accompagnata. Purtroppo, questa presenza professionale costante non ha però trovato riscontro nella realtà dei fatti: il profilo di mediatore non è previsto all'interno dei servizi interessati, non esiste una specifica formazione per il lavoro con i minorenni, e soprattutto non ci sono le risorse economiche necessarie per finanziare l'intervento dei mediatori in tutti gli ambiti in cui le Linee guida ne raccomandano l'impiego.

2. L'ESPERIENZA SUL CAMPO

Una prima criticità che spesso si incontra nell'attività sul campo quando è necessario il coinvolgimento della figura del mediatore riguarda l'effettiva possibilità di attuare quanto disposto dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio, dato che la scarsità delle risorse disponibili rende spesso complessa l'acquisizione di personale qualificato. Inoltre, si rileva una carenza di mediatori culturali per l'alto numero di lingue e dialetti richiesti, soprattutto africani. Anche il grado di padronanza dell'italiano riscontrato nei mediatori può essere molto variabile. E purtroppo spesso accade anche che la mediazione coinvolga delle lingue che sono straniere o per il minore o la minore, oppure per il mediatore, o addirittura per entrambi, con ripercussioni negative sulla qualità della comunicazione e la possibilità di una vera mediazione culturale.

Un'altra criticità che spesso si riscontra, in particolare nei casi di ascolto dei msna, è la consapevolezza del duplice livello dell'intervento richiesto: da un lato il mediatore deve infatti offrire un sostegno al minore o alla minore per la comprensione del contesto, dei ruoli dei professionisti coinvolti e delle procedure; dall'altro è però chiamato anche a fungere da supporto alla struttura giudiziaria per la comprensione del racconto del minore o della minore in sede di audizione, fase di estrema sensibilità. Il punto di maggiore complessità dei procedimenti in questo contesto è rappresentato dalla linea di confine tra l'atto di traduzione del parlato che costituisce il racconto del minore o della minore e quello della mediazione del contesto culturale da cui quel racconto nasce. I due momenti si intersecano e sovrappongono, non rendendone possibile la scissione in due attività nettamente distinte. In questo contesto, la semplice tra-

duzione di un determinato concetto che viene reso con un determinato singolo termine (si pensi ad es. alle possibili traduzioni di ‘sciamano’, ‘stregone’ o ‘guaritore’ per un medesimo concetto di partenza) contiene inevitabilmente un intervento di mediazione culturale. ‘Tradurre’, e ancora di più definire o spiegare parole e concetti come ‘culto’ o ‘setta’ è già un’opera di mediazione in sé, e impone delle scelte lessicali che nel contempo ne escludono altre, altrettanto possibili. Le due attività vengono svolte necessariamente dalla medesima persona, che deve essere però pienamente consapevole della coesistenza di queste due componenti e sapere quando ne va attuata una e quando l’altra. Al mediatore in sostanza viene richiesta un’attività in cui i significati devono essere trasposti nella consapevolezza dei contenuti e del contesto culturale da cui originano. Si tratta di un compito estremamente impegnativo che richiede un’eccezionale onestà intellettuale, consapevolezza dei propri ruoli e dei loro limiti, nonché delle capacità linguistiche non comuni in entrambe le lingue coinvolte.

Un altro elemento da sottolineare è che la fase del racconto in sede di udienza risulta estremamente delicata sotto il profilo psicologico, sia per il minore ascoltato o la minore ascoltata, che per il magistrato, in quanto carica di vissuti forti e talvolta traumatici. In questo quadro il mediatore dovrebbe essere consapevole che un’eccessiva semplificazione nella traduzione di quanto detto dal minore o dalla minore può comportare il rischio di banalizzazione e stereotipizzazione che va a discapito della genuinità e può influenzare chi è chiamato a prendere la decisione formale. In ogni caso l’opera di conversione di concetti culturali tra parlanti di ambiti molto lontani come possono essere quelli di un adulto europeo e un bambino africano o asiatico o una bambina africana o asiatica comporta una grossa perdita di esperienza, ed è dunque necessario averne consapevolezza e prestare molta attenzione da parte di tutte le persone coinvolte nell’interazione.

Considerata la difficoltà di reperire interpreti e/o mediatori per tutti gli idiomi parlati dai msna presenti sul territorio, non è raro che un minore o una minore venga assistito o assistita in udienza da un conoscente o da un operatore del centro di accoglienza. La prassi di usare come mediatori persone che non hanno nessuna qualifica per svolgere questa attività ha tuttavia delle ricadute pesanti sulla qualità della prestazione sotto molteplici profili. Non secondario poi è il fatto che quand’anche risulti possibile nominare un interprete della lingua parlata dal minore o dalla minore, vi siano poi difficoltà di liquidazione del compenso – spesso troppo/molto basso. Il Ministero della Giustizia con il decreto 46/2017 ha disposto la selezione di circa 65 mediatori da im-

piegare in particolare nei procedimenti per i minori e le minore. L'iniziativa rappresenta un passo avanti, anche se siamo ancora molto lontani dalla piena copertura delle necessità del sistema giudiziario, soprattutto perché un servizio adeguato presupporrebbe il reperimento e la collaborazione con queste figure anche a livello locale su tutto il territorio nazionale.

Il mediatore linguistico-culturale ha in ogni caso un ruolo chiave poiché rappresenta il ponte fra persone di culture diverse, facilita la creazione di una relazione di fiducia e favorisce la comprensione di aspetti complessi come quelli culturali o religiosi. Dovrebbe quindi prestare attenzione ai bisogni primari del minore o della minore alla luce della specifica conoscenza del contesto di provenienza, consentendo in tal modo una migliore comprensione del suo vissuto personale. Dovrebbe essere anche attento a non mettere a disagio o in ansia il minore o la minore con la presenza, il comportamento e la comunicazione non verbale, specialmente se si trova a operare con soggetti già traumatizzati.

La trasmissione tramite l'interpretazione/mediazione del contesto socioculturale del minore o della minore certamente non deve – come sopra osservato – essere intesa come una traslitterazione pedissequa delle parole del soggetto coinvolto. Soprattutto però la comunicazione tra il mediatore e il minore o la minore non deve mai superare i confini della specifica richiesta di informazioni posta dal magistrato procedente. In alcuni casi può addirittura accadere che chi conduce il colloquio debba interrompere uno scambio verbale prolungato tra minore e interprete/mediatore, che lo esclude completamente, per essere messo al corrente su quanto tra loro intercorso, oppure ha la percezione di non riuscire a seguire il discorso o teme di non essersi spiegato correttamente alla luce delle risposte che ottiene dal minore o dalla minore. Il mediatore/interprete deve essere sempre consapevole di trovarsi all'interno di un processo finalizzato a raccogliere informazioni per l'emanazione di un provvedimento. Non gli viene richiesta la trasposizione di un vissuto, bensì la traduzione, seppure contestualizzata e attenta del vissuto particolare del minore coinvolto, di risposte a singole e specifiche domande che vengono poste all'interno di un rito formale come quello che caratterizza il procedimento giurisdizionale minorile.

È importante, infine, che il mediatore culturale e/o l'interprete, così come tutti i professionisti coinvolti nell'ascolto del minore o della minore, effettui un ascolto competente.

3. APPROCCI CORRETTI ED ERRORI DA EVITARE

In un'operazione delicata come quella della comunicazione con un minore straniero o una minore straniera in ambito giuridico, la buona riuscita dell'interazione è una responsabilità condivisa da tutti gli interlocutori adulti. Ognuno deve fare la sua parte, nello spirito di collaborazione e di squadra indicato nelle Linee guida menzionate sopra.

Di recente nell'ambito delle attività formative dirette ai tutori volontari promosse dalla Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sono stati presentati una serie di suggerimenti e indicazioni operative per l'attività dei mediatori linguistico-culturali, che si distinguono in interventi da non attuare da un lato e buone prassi da seguire nell'altro (cfr. anche AGIA - EASO 2018). Ne diamo qui un breve riassunto schematico, ricordando che compete in primo luogo a chi conduce l'audizione tenere a mente queste raccomandazioni e vegliare affinché vengano rispettate da tutte le persone coinvolte.

Approccio errato

- esercitare pressioni, esplicite o implicite sul minore o sulla minore affinché si confidi
- toccare troppo presto aree sensibili
- sollecitare il minore o la minore a dimenticare le esperienze negative (tanto non può farlo!)
- giudicare
- dare per scontato che usanze culturali del paese in cui si svolge il procedimento siano universali
- sottovalutare i processi di adultizzazione cui il minore o la minore è stato probabilmente esposto o è stata probabilmente esposta

Approccio corretto

- manifestare la propria disponibilità all'ascolto
- rispettare i tempi dell'altro / del minore o della minore
- rispettare i silenzi del minore o della minore
- valorizzare la storia del minore o della minore, aiutandolo o aiutandola a connettere passato e presente
- accogliere la narrazione dell'altro / del minore o della minore
- essere informati circa gli usi culturali specifici che regolano ad esempio la distanza / vicinanza fisica, le relazioni tra i generi, le relazioni tra le generazioni
- creare possibilità per l'espressione dei bisogni infantili / adolescenziali

Tali indicazioni forniscono importanti strumenti di lavoro e buone prassi d'intervento non solo per il lavoro dei mediatori linguistico-culturali nei procedimenti aventi come protagonisti i msna ma anche per tutti gli interpreti e i mediatori chiamati a prestare il proprio supporto nelle varie fasi dei procedimenti civili aperti presso il Tribunale per i minorenni a cui prendono parte bambini e bambine, ragazzi e ragazze che non parlano la lingua del procedimento.

Buone pratiche per le audizioni di minori stranieri non accompagnati per domande di protezione internazionale mediate da interpreti

Cristina Ramolacci

SOMMARIO: 1. Preparare l'audizione – 2. Condurre l'audizione – 3. L'interprete nell'audizione.

1. PREPARARE L'AUDIZIONE

La Commissione territoriale (CT) competente esamina in via prioritaria la domanda presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili, tra le quali sono previste le domande dei minori stranieri non accompagnati (msna) al fine di fornire le garanzie e le tutele previste per i predetti soggetti.

Al minore o alla minore che partecipa al colloquio personale è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio. L'audizione di un minore o di una minore presso la CT avviene alla presenza del tutore nominato dal giudice, oppure di una o più persone sue delegate, a garanzia del diritto di presentare istanza volta al riconoscimento della protezione internazionale e di eventuali ricorsi sul diniego della stessa¹. I minori portatori di esigenze particolari possono inoltre richiedere personale di supporto o sostegno che li assistano durante l'audizione. Il tutore e il suo delegato possono anche presentare una relazione sociale sul percorso scolastico e di integrazione del minore o della minore, al fine di fornire informazioni utili a una corretta valutazione della sua credibilità.

¹ Al momento dell'audizione è necessario già avere agli atti la nomina del tutore da parte del Tribunale, le eventuali deleghe e i relativi documenti di identità di nominati e delegati. È possibile ricevere le deleghe subito prima dell'audizione, debitamente sottoscritte dagli interessati e accompagnate da documenti di identità se preventivamente autorizzate dal giudice o in sede di nomina del tutore, o successivamente con un atto di autorizzazione specifico.

Il decreto legislativo 142/2015 prevede che l'audizione del minore o della minore sia svolta da un membro della Commissione che abbia una formazione specifica. A decorrere dal giugno 2018, l'immissione in ruolo al Ministero dell'Interno di funzionari con un elevato livello di qualificazione e formazione come membri effettivi e permanenti delle CT ha in effetti aumentato la professionalità di queste ultime e rafforzato l'attenzione alle varie forme di vulnerabilità che riguardano anche i minori stranieri nonché al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente.

Già prima dell'audizione, tuttavia, sono elementi fondamentali per il buon esito della stessa il grado di preparazione del personale del centro di accoglienza e la capacità dell'adulto di riferimento nel fornire sostegno psicologico al minore o alla minore e aiutarlo o aiutarla a comprendere i vari stadi della procedura, l'importanza del colloquio, il significato della richiesta di protezione internazionale, i propri diritti e doveri e i possibili esiti dell'audizione. In sede di audizione poi, una positiva relazione instaurata con il tutore o con una persona delegata da quest'ultimo fornirà al minore o alla minore un sostegno emotivo che può dare a lui o a lei maggior sicurezza nell'esposizione del suo percorso migratorio e del vissuto personale e familiare. Conviene infatti distinguere due tipi di salvaguardie, e garantirle entrambe: le salvaguardie procedurali, che si potrebbero riassumere nel principio dell'onere della prova condiviso per accertare la fondatezza della richiesta (corrispondenza tra gli elementi dichiarati e la verifica degli stessi), e le salvaguardie sostanziali, che costituiscono il mezzo più efficace per ottenere dichiarazioni complete e attendibili sul motivo per cui il minore o la minore chiede asilo o protezione.

Prima dell'audizione vera e propria, al minore o alla minore deve essere letta un'informativa concernente la procedura per metterlo o metterla al corrente in modo completo e tempestivo sui suoi diritti in fase di audizione, e in particolare sulla possibilità di essere assistito o assistita da un legale di fiducia, di fornire elementi nuovi a sostegno della propria domanda anche successivamente all'audizione, e di chiedere una sospensione del colloquio. Anche la CT, qualora lo ritenga necessario (e dandone tempestiva comunicazione al richiedente), può sospendere l'esame della domanda per l'assunzione di ulteriori informazioni necessarie ai fini della valutazione e/o l'approfondimento delle COI (*Country of Origin Information*) prima di procedere a un'eventuale ulteriore audizione. Un altro motivo di sospensione può sorgere qualora un richiedente asilo identificato come maggiorenne si dichiari minorenne in sede di audizione, in particolare se è in possesso di documentazione comprovante la minore età o di referti di accertamento dell'età senza indicazione del margine di

errore. Anche in quel caso la CT sospende l'audizione per l'espletamento dei necessari accertamenti, dandone comunicazione alla Questura, al centro di accoglienza presso il quale il giovane o la giovane risulta accolto o accolta e al Tribunale per i minorenni competente. La riservatezza dei dati e delle dichiarazioni rilasciate è ovviamente sempre garantita.

Già questa fase preliminare è molto delicata in quanto la Commissione deve valutare se il minore o la minore comprenda fino in fondo l'importanza dell'audizione. Fornire a un minore o a una minore informazioni nello stesso modo in cui vengono date alle persone adulte non può infatti garantire la piena comprensione del procedimento.

Va tenuto presente, inoltre, già in questa fase che i minorenni sono tra i soggetti più a rischio di traffico di esseri umani. Da qui nasce la necessità di determinare se vi siano indizi che facciano propendere per una sospensione della decisione ai fini di un eventuale rinvio all'ente anti-tratta; ma anche in assenza di queste implicazioni e/o di eventuali traumi subiti, l'audizione è una situazione che può generare stress ed è spesso percepita dal minore o dalla minore come un esame.

2. CONDURRE L'AUDIZIONE

Non è facile, in un unico incontro, riuscire a instaurare un rapporto di fiducia, e non è facile rompere il ghiaccio in poco tempo. È ritenuto pertanto buona norma iniziare l'audizione salutando cordialmente il minore o la minore e parlando di argomenti verso cui il ragazzo o la ragazza mostra interesse, come hobby, sport, scuola. Le *Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, onde identificare correttamente le vittime di tratta raccomandano di mettere “a proprio agio la persona con un linguaggio anche corporale rassicurante e dando inizio alla conversazione con calma, in modo informale” (Ministero dell'Interno - UNHCR 2017, 50). Va tenuto inoltre presente che questi minori hanno subito esperienze traumatiche, motivo per cui è necessaria la consapevolezza che il trauma può influenzare anche il recupero della memoria. In particolare, nei contatti con ragazzi vittime di tratta è molto importante che anche gli interpreti e i mediatori impiegati nelle audizioni siano appositamente formati per “favorire l'avvio di un percorso volto alla graduale acquisizione di fiducia della persona che sia stata vittima di tratta” (*ivi*, 42).

Anche il *setting* dell'audizione è rilevante ai fini della buona riuscita della stessa e deve tenere in prioritaria considerazione l'età, il genere e/o

le conseguenze di un eventuale trauma subito. Far sedere i partecipanti intorno a un tavolo rotondo od ovale aiuta a ridurre la distanza psicologica; più sfavorevole è invece un assetto nel quale l'intervistato o l'intervistata, affiancato o affiancata dall'interprete, è seduto o seduta di fronte a un membro della commissione che ha davanti a sé un monitor che impedisce parzialmente la comunicazione visiva diretta con il minore o la minore e rischia di attirare l'attenzione dell'intervistatore-verbalizzatore molto più del minore o della minore.

La videoregistrazione delle audizioni è prevista dall'articolo 14, comma 1, della legge 46/2017 di conversione del decreto legge 13/2017, ma in assenza di idonea strumentazione si può procedere anche solo alla stesura di un verbale. Il verbale deve essere redatto in forma estesa e completa, riportando cioè tutti i fatti e le circostanze addotte dal richiedente o dalla richiedente a fondamento della sua richiesta; non sono ammesse le sintesi o una registrazione per sommi capi, e il testo deve essere riletto integralmente prima di essere firmato dal tutore e dall'interessato o interessata.

3. L'INTERPRETE NELL'AUDIZIONE

Come tutti i richiedenti protezione internazionale, il minorenni o la minorenni ha diritto di essere ascoltato o ascoltata nella sua lingua e di essere assistito o assistita gratuitamente da un interprete della sua lingua o di una lingua veicolare che lo stesso o la stessa abbia dichiarato di comprendere, in sede di formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale. I mediatori culturali che presenziano alle audizioni vengono di norma richiesti facendo riferimento alla nazionalità del richiedente e, ove possibile, al genere, e se espressamente richiesto dall'intervistato o dall'intervistata anche in base alla religione professata, al fine di evitare sospensioni dell'audizione per tensioni e incomprensioni che potenzialmente potrebbero instaurarsi. È evidente che ciò diventa molto difficile da realizzare se si tratta di dialetti rari per i quali è pressoché impossibile trovare mediatori culturali sul territorio nazionale. La norma prevede che i mediatori culturali e gli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni dovrebbero essere formati dalla Commissione nazionale per assicurare una comunicazione adeguata in sede di audizione.

Per quanto concerne la scelta dell'interprete, numerosi aspetti sono di particolare rilevanza oltre alla lingua richiesta. Essendo il suo ruolo fondamentale e delicato, è necessario che sia ben preparato e che abbia una certa abilità nella comunicazione con i minori (oltre a dimestichezza

con il sistema giuridico italiano in generale e le pratiche in ambito migratorio in particolare). “Appartenendo di norma alla stessa nazionalità dell’intervistato, può contribuire a facilitare il colloquio su aspetti delicati e può interpretare meglio le necessità emotive della persona” (Ministero dell’Interno - UNHCR 2017, 51). La sua imparzialità è tuttavia fondamentale, e qualsiasi conflitto d’interessi deve essere evitato. Non dovrebbe ad esempio mai essere chiesto a un interprete di fornire le prove di un fatto in questione. Se l’interprete già conosce il ragazzo o la ragazza, ad esempio per averli seguiti nel centro di accoglienza, non deve fungere da interprete in sede di audizione.

Analogamente, se è l’interprete a tenere compagnia al ragazzo o alla ragazza in sala d’aspetto o ad accompagnarlo alla stanza in cui si svolgerà l’audizione, ciò potrebbe creare confusione tra il ruolo istituzionale di chi conduce l’audizione e decide sull’istanza e il ruolo dell’interprete, che è puramente strumentale. Non dovrebbe pertanto mai essere compito dell’interprete comunicare autonomamente con il ragazzo o la ragazza, né tanto meno fornire delle spiegazioni relative alla procedura d’asilo. Chi parla con il minore o la minore in prima persona, possibilmente mantenendo un contatto visivo, è l’intervistatore. Così si eviterà anche l’equivoco che l’intervistato o l’intervistata possa vedere l’interprete come *gatekeeper* (ossia chi controlla l’accesso alla comunicazione) istituzionale. È pertanto buona prassi che sia lo stesso funzionario, accompagnato dall’interprete, ad accogliere il minore o la minore da intervistare.

Come chi conduce l’audizione, anche il minore o la minore deve costruire un rapporto di fiducia con l’interprete, il che avviene più facilmente se il minore o la minore e l’interprete sono dello stesso genere (cfr. Ministero dell’Interno - UNHCR 2017, 48 e 50). In sede di audizione, la capacità di interagire con la persona ascoltata e l’interprete, in modo tale da agevolare questa costruzione di fiducia reciproca può avere degli effetti decisivi sull’andamento dell’intera audizione.

Chi interpreta riveste un ruolo fondamentale nel ‘costruire’ la testimonianza del o della richiedente, nel trasmetterne non solo le parole ma il tono e le emozioni. La sua voce per chi l’ascolta diventa quella dell’altra persona, e qualsiasi sfumatura, pausa o esitazione può avere un impatto diretto sia sulla percezione che il minore o la minore ha della situazione, sia sulla valutazione della sua credibilità e di conseguenza può influenzare l’esito dell’audizione. La precisione, l’imparzialità e la riservatezza dell’interprete o mediatore sono dunque elementi essenziali per qualsiasi intervista. Non solo veri e propri errori di traduzione, ma anche atteggiamenti scorretti, comportamenti sbagliati o una mimica non controllata possono diventare fuorvianti e assumere conseguenze gravi.

È inevitabile che la necessità di ricorrere all'interpretazione cambi l'andamento dell'audizione; se il cambiamento è positivo o negativo dipenderà però in ampia misura dal tipo di collaborazione che si instaura tra chi conduce l'audizione e chi la interpreta.

L'interprete o il mediatore (in modo più o meno cosciente) può ritenersi meno vincolato al suo ruolo e può tendere ad assumere il ruolo di co-conduttore dall'audizione e/o di co-autore della narrazione del minore o della minore. Un atteggiamento del genere oltrepassa ovviamente i limiti del suo ruolo e sarà giustamente censurato da chi conduce l'audizione che, d'altro canto però, sarà il primo a dover utilizzare sempre un linguaggio appropriato alla maturità del minore o della minore e al suo livello di sviluppo cognitivo.

Il minore o la minore, dal canto suo, potrebbe non essere in grado, come invece avviene in genere per una persona adulta, di rendersi conto se ci sono problemi di comunicazione con l'interprete. Come chi conduce l'audizione, anche chi interpreta deve pertanto conformare il suo modo di esprimersi all'età e alla maturità del minore o della minore e al livello di sviluppo cognitivo, tenendo in considerazione le diverse espressioni e argomentazioni dello stesso o della stessa e interpretandole nel modo più esatto possibile. Interpreti, tutori, consulenti legali e componenti delle CT devono tutti essere consapevoli di questi rischi. Lavorare per minimizzare le alterazioni che possano derivare dall'impiego dell'interpretazione o della mediazione linguistico-culturale deve essere un obiettivo comune da perseguire con tenacia. La formazione di tutte le persone coinvolte è l'unica vera soluzione a questa sfida. È vitale che, come gli altri componenti delle CT, anche gli interpreti e i mediatori che sono chiamati a operare con i minori ricevano una formazione specifica onde acquisire le competenze necessarie per comunicare con loro e gli altri soggetti che intervengono nell'audizione a titolo professionale.

La criticità spesso identificata nella qualità dei servizi linguistici è determinata molto spesso dalla carenza, se non assenza, formazione e aggiornamento dei mediatori che fungono da interpreti e che vengono reclutati dalle ditte appaltatrici a cui è stata affidata la fornitura dei servizi linguistici alla CT, in base a bandi che chiedono certificazioni di qualità non atte a garantire il possesso dei requisiti minimi comuni per tutti, soprattutto per i mediatori di lingue e dialetti rari. Eppure, lo stesso Ministero dell'Interno, nelle Linee guida già più volte citate, raccomanda di ricorrere a interpreti che “siano particolarmente selezionati, in termini di qualifiche e di esperienza professionali” e “debitamente formati o comunque abbiano particolare esperienza professionale” (*ivi*, 51) in particolare quando devono lavorare con minorenni vittime tratta.

Parte III

IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA

Interpretare per bambine, bambini e adolescenti

Una panoramica sulla ricerca internazionale¹

Amalia Amato e Gabriele Mack

SOMMARIO: 1. Interpretare per bambine, bambini e adolescenti – 2. L'interpretazione per minorenni migranti – 3. L'interpretazione in ambito pediatrico – 4. L'interpretazione per minorenni in ambito giuridico – 5. La definizione di mediazione: un'indagine terminologica e la realtà sul campo – 6. I progetti di ricerca CO-Minor-IN/QUEST e ChiLLS.

1. INTERPRETARE PER BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI

Così come il concetto di diritti linguistici non viene quasi mai riferito esplicitamente anche ai minorenni, anche l'interpretazione è stata per molto tempo considerata implicitamente come un'attività di servizio destinata esclusivamente a persone adulte. La ricerca sull'interpretazione per i bambini e gli adolescenti è agli esordi e poco nota, motivo per cui ne forniamo qui un'ampia panoramica internazionale, passando in rassegna gli ambiti principali ed evidenziando gli aspetti più interessanti ai fini di questo volume. Spesso le aree individuate si intersecano e si sovrappongono parzialmente, come ad esempio l'interpretazione per i giovani migranti o quella in ambito psichiatrico che possono avere anche implicazioni sociosanitarie e giuridiche, pertanto, quest'ultimo ambito verrà trattato qui per lo più in maniera trasversale. Per motivi di spazio, non ci addenteremo invece nella vasta letteratura sull'interpretazione nel contesto pedagogico per minorenni sordi.

Sull'interpretazione per bambini in generale, la letteratura riporta per lo più esperienze personali e raccomandazioni generiche (Wilson and Powell 2001; Bjørnås 2006; Fontes 2008; Ciupe Laszlo 2014), mentre è ancora molto scarso il numero degli studi empirici (Solem 2014 e 2015;

¹ Questo capitolo è stato concepito congiuntamente dalle due autrici. Nella redazione finale Amalia Amato è autrice dei paragrafi 1, 2 e 6, Gabriele Mack dei paragrafi 3, 4 e 5.

Kanstad and Gran 2016; Cicchinelli 2018; Marchesini 2018). Un interessante progetto norvegese sull'interpretazione per i minorenni nell'ambito dei servizi pubblici è sfociato in uno studio sul comportamento di bambini molto piccoli durante una conversazione mediata da una interprete (Hitching and Nilsen 2010), corredato poi da alcune interviste con i bambini condotte da una delle autrici (Nilsen 2013). L'analisi delle interazioni videoregistrate ha portato alla conclusione che anche i bambini di tre o quattro anni di età sono in grado di cogliere le specificità di questo tipo di interazione e di adeguarvisi, a condizione che comprendano e accettino le regole di base della presa di turno determinate dalla presenza dell'interpretazione consecutiva. Kanstad (2015) ha confermato questa conclusione nel suo studio sull'inserimento nella scuola materna norvegese di un bambino all'glotta di tre anni assistito da una interprete. Il progetto di ricerca multidisciplinare condotto in tre scuole materne ha studiato le specificità, le sfide e le opportunità inerenti alla comunicazione mediata da interprete di bambini migranti appena arrivati nel paese. L'obiettivo principale era quello di sensibilizzare interpreti e operatori e migliorarne la capacità di comunicare a tre con un minorenne o una minorenne, rendendo così tangibili i diritti sanciti dalla CRC (Kanstad and Gran 2016, 21). Le autrici discutono la necessità e il diritto all'interpretazione per i minorenni illustrando il punto di vista di tre gruppi di soggetti: bambini con difficoltà uditive la cui lingua dominante è quella dei segni, bambini di lingua sami e bambini migranti che non parlano ancora la lingua locale. Dopo una mini-formazione (non congiunta), sei insegnanti di scuola materna e tredici interpreti hanno assistito otto bambini nell'arco di due settimane per tre ore consecutive ogni giorno. Le interazioni interpretate in tre diverse tipologie di situazioni (conversazioni informali, incontri di gruppo e interazioni durante i pasti) sono state videoregistrate e integrate da interviste con i partecipanti per identificare le competenze specifiche necessarie affinché questo tipo di interazione possa avere successo. Le autrici hanno riscontrato che la comunicazione con bambini all'glotti nella scuola materna richiede un grosso impegno in termini di competenze professionali, assunzione di responsabilità e disponibilità a collaborare con tutti i professionisti coinvolti. Allo stesso tempo lo studio ha però evidenziato che i partecipanti considerano l'interpretazione uno strumento importante sia per tutelare i diritti di espressione e di partecipazione dei minorenni stranieri, sia per prevenirne l'isolamento sociale, poiché accresce le possibilità di partecipazione, di interazione tra pari e di apprendimento e aiuta a evitare fraintendimenti, conflitti ed emarginazione (*ivi*, 99). Le studiose raccomandano pertanto che nelle società occidentali, sempre più multiculturali, la

comunicazione assistita da interprete entri a far parte della formazione per l'insegnamento nella scuola materna e che il diritto all'interpretazione sia garantito, soprattutto nella fase di inserimento (*ivi*, 95).

2. L'INTERPRETAZIONE PER MINORENNI MIGRANTI

La maggior parte dei bambini apprende abbastanza velocemente una nuova lingua e spesso diventano essi stessi interpreti per amici e familiari, come confermato dalla vasta letteratura sull'interpretazione a opera di minorenni (*child language brokering*)². Eppure, proprio i primissimi contatti in contesti istituzionali e in generale con una società straniera che parla una lingua ancora sconosciuta sono assolutamente cruciali per far comprendere ed esercitare ai minorenni i loro diritti, compreso quello all'informazione e all'ascolto. Anche in questo ambito, gli studi che hanno interpellato direttamente i diretti interessati sono pochi, anche se da qualche anno la situazione sta cambiando (Rozzi 2013; Daly *et al.* 2016; UNICEF - CNR-Irpps 2017; Council of Europe 2018b).

Il progetto di Hitching e Nilsen già menzionato sopra, che ha coinvolto sia l'amministrazione scolastica norvegese, sia la Direzione per l'immigrazione, l'integrazione e la diversità, ha preso in considerazione il punto di vista di tutte le categorie coinvolte in incontri di servizio mediati: responsabili dei servizi, operatori e appunto interpreti. Una delle conclusioni raggiunte è che non esiste una differenza sostanziale tra l'interpretazione per adulti e per bambini, ma che per lavorare con gli utenti più giovani la 'cassetta degli attrezzi' dell'interprete deve essere particolarmente ben fornita (Hitching and Nilsen 2010, 37). Secondo gli intervistatori che avevano collaborato con gli interpreti nelle audizioni d'asilo, gli elementi che contraddistinguono gli interpreti che meglio riescono a lavorare con i minorenni sono le loro caratteristiche personali e caratteriali e la consapevolezza delle proprie capacità ed emozioni (Nilsen 2015, 124). Tratti della personalità e flessibilità degli interpreti vengono pertanto messe allo stesso livello delle loro qualifiche formali dalle autrici, le quali, oltre a raccomandare di ricorrere esclusivamente a interpreti formati ed esperti, auspicano che nel settore dei servizi pubblici l'interpretazione mediata da interprete divenga parte integrante della formazio-

² Per una rassegna bibliografica cfr. <https://metra.dipintra.it/biblio/> (ultimo accesso: 21.09.2022).

ne professionale sulla comunicazione interculturale impartita a tutti gli operatori che si occupano di minorenni.

Kjelaas nella sua tesi di dottorato si è concentrata sulle dinamiche di partecipazione nelle interazioni tra assistenti sociali e minorenni richiedenti asilo appena giunti in Norvegia. La ricercatrice ha osservato che i bambini hanno contribuito alla conversazione in misura minore degli operatori sociali, prendendo l'iniziativa molto raramente e dando pochissime risposte elaborate (comunque non riprese dagli operatori) e non introducendo di propria iniziativa argomenti o punti di vista nuovi. L'autrice trae la conclusione che "le limitazioni imposte dal contesto istituzionale, la crescente richiesta di standardizzazione e la riduzione degli spazi decisionali degli operatori possono risultare alienanti sia per gli assistenti sociali che per i giovani" (Kjelaas 2016, abstract online; traduzione nostra). L'analisi conversazionale di un'interazione telefonica interpretata tra un operatore e un ragazzo illustra le difficoltà nella costruzione del significato e mostra come alcune omissioni e modifiche sostanziali del contenuto informativo della conversazione prodotte dall'interprete abbiano scoraggiato i contributi conversazionali da parte del minorenne, riducendone la partecipazione all'interazione (Kjelaas and Eide 2015). La scelta dell'interpretazione telefonica invece di quella in presenza, in Norvegia, sembra abbastanza diffusa, principalmente per evitare lunghi spostamenti ai minorenni data la conformazione geografica del paese, ma non da ultimo per motivi economici. Resta però da approfondire il discorso della preferenza dei minorenni per l'una o l'altra soluzione, in merito alla quale ci sono per ora solo pochissimi dati. Dalle interviste condotte con 30 richiedenti asilo tra i 15 e i 18 anni, volte a indagare le ragioni della loro partenza e della loro decisione di raggiungere la Norvegia, emerge che in situazioni particolari gli adolescenti di questo gruppo di età sembrano preferire l'interpretazione telefonica, ad esempio quando devono discutere questioni delicate (Øien 2010, 31).

Un progetto di ricerca sull'interpretazione nelle istituzioni che offrono assistenza all'infanzia e all'adolescenza e nei centri di accoglienza per minorenni non accompagnati richiedenti asilo condotto per conto della Direzione norvegese per l'infanzia, la gioventù e la famiglia ha raccolto dati quantitativi e qualitativi attraverso *focus group*, un vasto sondaggio presso le istituzioni e organizzazioni del settore, una conferenza sullo stato dell'arte, 35 interviste a dipendenti, dirigenti e professionisti e 15 interviste a minorenni migranti (Berg *et al.* 2018). Le raccomandazioni formulate dai ricercatori riguardano l'uso sistematico di interpreti, le modalità di organizzazione e conduzione dei colloqui interpretati nonché le competenze richieste agli utenti dell'interpretazione e agli interpreti

stessi, essendo assodato che il ricorso a persone bilingui non formate e la violazione della riservatezza minano gravemente la fiducia di tutti gli utenti nell'interpretazione.

Una serie di altri studi sull'interpretazione in contesti migratori sono stati condotti in Svezia su un corpus di 26 audizioni di minori russi non accompagnati richiedenti asilo allo scopo di indagare come in quelle interazioni si co-costruisca la partecipazione (Keselman 2009, 34-35). L'analisi ha messo in luce che gli interpreti possono condizionare notevolmente la partecipazione all'interazione dei minorenni (Keselman, Cederborg, and Linell 2010, 83) e come in questi colloqui si costruisca o si indebolisca la fiducia/sfiducia reciproca (Linell and Keselman 2010). Due conclusioni tratte dagli autori sono (a) che chi funge da interprete in una procedura d'asilo esercita un suo potere e può incidere pesantemente sul processo di raccolta delle informazioni, e (b) che l'interpretazione a opera di non professionisti accresce l'asimmetria di potere nelle interazioni istituzionali a favore dell'istituzione (Keselman *et al.* 2010, 333). Sia gli operatori sia gli interpreti hanno pertanto bisogno di formazione specifica sulle tecniche corrette per svolgere le audizioni. Devono inoltre basare la loro collaborazione su una consapevolezza condivisa di come i messaggi dovrebbero essere tradotti e di come il significato possa essere modificato quando vengono cambiate forma e struttura di un enunciato (Keselman *et al.* 2008, 113).

Nilsen si spinge ancora oltre su questo punto e afferma che “il fabbisogno di interpretazione per i minorenni potrebbe essere maggiore di quanto non si sia portati a pensare” (2015, 126; traduzione nostra): i minorenni che vivono in un paese straniero sono infatti avvezzi al multilinguismo, ma possono avere livelli di competenza molto diversi nelle loro diverse lingue. Per i bambini migranti, le condizioni sociali sfavorevoli, l'analfabetismo dei genitori e l'impossibilità di acquisire la nuova lingua prima di andare a scuola possono sfociare in una condizione di “duplice semilinguismo” (Ipsiroglu und Bode 2005, 13). Nilsen rivendica, pertanto, la necessità che anche gli operatori che conducono audizioni con minorenni appartenenti a minoranze etniche passino da una prospettiva monolingue a una prospettiva multilingue. In letteratura si trovano anche riferimenti al fatto che l'uso della propria lingua madre piuttosto che di una lingua acquisita possa comportare delle profonde conseguenze emotive (cfr. Costa 2015), e che la scelta della lingua in cui esprimersi faccia parte integrante dei diritti individuali del minorenne o della minorenne.

3. L'INTERPRETAZIONE IN AMBITO PEDIATRICO

Un altro ambito specifico in cui si utilizza l'interpretazione a beneficio di minorenni è quello pediatrico. Come già accennato, il diritto alla salute è sancito nella CRC; in molti paesi europei medici e terapisti lamentano però la scarsità di risorse a disposizione per rispondere anche solo ai bisogni sanitari più urgenti (Landesärztekammer BW 2015; Mannhart und Freisleder 2017). La vaghezza dei requisiti e delle qualifiche richieste a chi funge da interprete in questo settore e la conseguente variabilità nella qualità del servizio vengono spesso menzionati come principale problema accanto alla mancanza di risorse. Una serie di iniziative testimonia tuttavia l'aumento della consapevolezza riguardo alla complessità della questione linguistica anche nell'ambito della salute e della migrazione (Saladin 2006; Zwi *et al.* 2007).

Ad eccezione di alcuni studi sui minori stranieri non accompagnati, il grosso della ricerca sull'interpretazione in ambito pediatrico si incentra su interazioni tra adulti (medici e genitori) aventi per oggetto il bambino o la bambina, oppure non opera una distinzione tra l'interpretazione per gli adulti e per i minorenni. Alcuni lavori riflettono l'esperienza sul campo degli autori (ad es. Lehna 2005; Phoenix Children's Hospital 2008), mentre altri ancora si basano sull'analisi di registrazioni di interazioni mediate da interprete (Wadensjö 1998, 180-186 e 192-195; Mangoni 2019; Amato and Mangoni 2020). In Svezia si è da poco concluso un ampio progetto di ricerca sulla comunicazione multilingue nei reparti di oncologia pediatrica tra i professionisti sanitari, i pazienti pediatrici e le loro famiglie con limitata conoscenza della lingua svedese (Granhagen Jungner *et al.* 2019).

Un argomento che ha suscitato l'interesse dei ricercatori abbastanza presto e che si trova al crocevia tra i settori medico e legale è quello dell'interpretazione nell'assistenza psichiatrica per i minorenni migranti nel campo della salute mentale (Raval 1996; Loshak 2003; Leanza *et al.* 2015) e, più di recente, in presenza di emergenze umanitarie. Anche qui le pubblicazioni sono in buona parte basate sull'esperienza professionale (Rousseau, Measham, and Moro 2011; Mogk 2016; Pfister und Kötter 2016). Studi empirici hanno però evidenziato che nei minorenni con disturbi da stress post-traumatico (PTSD) dovuti a catastrofi naturali o umanitarie la psicoterapia basata su varie forme di narrazione condotta con la mediazione di un interprete si è dimostrata estremamente efficace (Catani *et al.* 2009); lo stesso dicasi pure per i minorenni rifugiati traumatizzati (Ruf *et al.* 2010). Non abbiamo notizia di studi contrastivi sull'esito della terapia con minorenni condotta in una sola lingua rispetto

a quella multilingue mediata da un interprete, ma uno studio comparato su pazienti adulti rifugiati con PTSD trattati con la terapia cognitivo-comportamentale con o senza interpreti non ha evidenziato differenze nell'esito clinico (d'Ardenne *et al.* 2007, 293). Uno studio sulle anamnesi di giovani migranti traumatizzati condotto da Jarkman Björn (2004 e 2005) sottolinea invece le molteplici implicazioni etiche nell'intervento dell'interprete. Anche in questo contesto gli studiosi arrivano alla conclusione che

gli interpreti che lavorano con bambini/adolescenti e famiglie hanno bisogno di formazione supplementare per essere in grado di interfacciarsi con il minorenne o la minorenne in maniera consona alla sua età e di trasmettere accuratamente non solo quanto dice ma anche come lo dice, cogliendone gli aspetti sia verbali sia non verbali in modo che il professionista sanitario possa comprendere anche il livello di competenze comunicative (verbali e non verbali) del minorenne o della minorenne. Anche i professionisti della salute mentale devono essere formati appositamente per imparare a lavorare con un interprete. (Leanza *et al.* 2014, 94; traduzione nostra)

Queste ricerche confermano risultati centrali di precedenti studi di psichiatria transculturale in ambito pediatrico

sulla varietà di ruoli assunti dall'interprete, sulla valenza cruciale della fiducia e del tempo, sulla necessità di riconoscimento dell'interprete e della complessità del lavoro del clinico. [...] La sfida principale sembra essere la costruzione collaborativa di un contesto di integrazione che possa favorire un clima lavorativo caratterizzato da fiducia, comprensione reciproca e valorizzazione del contributo di ciascuno al compito terapeutico. (Leanza *et al.* 2015, 371-372; traduzione nostra)

4. L'INTERPRETAZIONE PER MINORENNI IN AMBITO GIURIDICO

Concludiamo questa panoramica sulla ricerca con qualche ulteriore cenno sull'interpretazione per i minorenni in ambito legale, a integrazione di quelli contenuti nei paragrafi precedenti³. Molti dei lavori condotti finora in questo ambito riguardano le audizioni mediate da interprete, ma raramente questi ultimi costituiscono il focus dell'indagine (come ad

³ Per delle rassegne bibliografica più esaustive cfr. van Schoor 2013; National Children's Advocacy Center 2016 (Bibliography) e la Bibliografia ChiLLS in <https://site.unibo.it/interpretazione-minori-chills/it/pubblicazioni>.

es. in Berg and Tronstad 2015; Kjelaas and Eide 2015; Kjelaas 2016). La voce dei minorenni stessi è stata ascoltata ancora più di rado (ad es. Salaets and Balogh 2019; Amato and Mack 2021; Amato e Mack 2021). Kanstad e Gran a questo proposito sottolineano giustamente la necessità di avviare una riflessione su una prospettiva che veda i minorenni come persone e come individui e soggetti – anche e soprattutto coloro con cui non condividiamo la medesima lingua e che per questo rischiano di diventare l’oggetto del nostro agire (Kanstad and Gran 2016, 93).

Le criticità emerse negli studi condotti in effetti non mancano. Un progetto di ricerca svedese che ha analizzato le opinioni di 41 poliziotti con consolidata esperienza nelle audizioni con minorenni mediate da interprete, rivela la persistenza di grosse perplessità sulla qualità del lavoro svolto dagli interpreti, in particolare in merito alla correttezza della loro traduzione, alla possibilità per chi conduce l’audizione di instaurare un rapporto con il minorenne e alla disponibilità di quest’ultimo a condividere parte del proprio vissuto con lui o con lei (Ernberg *et al.* 2022). Quest’ultimo studio sottolinea che quasi tutti i poliziotti intervistati avevano una formazione specifica su come condurre delle audizioni con minorenni (cfr. Cederborg *et al.* 2013), mentre nulla viene detto sulla formazione per lavorare efficacemente con un interprete e, specularmente, sulle qualifiche e sulla formazione degli interpreti in questione. Il fatto che alcuni partecipanti allo studio abbiano menzionato le scarse conoscenze di svedese e altre lacune nelle competenze degli interpreti fa pensare che anche in Svezia, come in Italia, esista un doppio binario di formazione degli interpreti a seconda del grado di diffusione delle lingue richieste.

Anche la conoscenza delle linee guida seguite per l’ascolto di un minorenne straniero o di una minorenne straniera da parte dell’interprete è stata da tempo riconosciuta come fondamentale ai fini di una corretta collaborazione con chi conduce l’audizione⁴. Böser e La Rooy (2018) discutono l’applicazione del protocollo di intervista semi-strutturata del National Institute of Child Health and Human Development (NICHD, 2009) – uno dei protocolli basati sulla ricerca più diffusi a livello internazionale, tradotto anche in italiano – e ne suggeriscono un’integrazione che tenga conto della specificità delle interazioni mediate da interpreti.

Un ultimo aspetto da menzionare sono le situazioni estreme come, ad esempio, il maltrattamento o l’abuso di minori, dove tutti i partecipanti adulti sono particolarmente esposti a stress e ripercussioni psicologiche, compreso l’interprete. La ricerca pertanto raccomanda che quest’ultimo

⁴ Per una panoramica sui protocolli più diffusi cfr. Scolari 2016.

sia selezionato con cura, abbia una formazione specializzata, benefici di incontri preliminari atti a prepararlo e abbia successivamente accesso alla consulenza e supervisione psicologica (Fontes 2005, capitolo 7; Amato and Mack 2015a; Fontes and Tishelman 2016; Powell *et al.* 2017).

La collaborazione interprofessionale, il briefing e il supporto psicologico sono stati oggetti di studio anche nei progetti di ricerca europei CO-Minor-IN/QUEST e ChiLLS di cui daremo brevemente conto nel paragrafo 6.

5. LA DEFINIZIONE DI MEDIAZIONE: UN'INDAGINE TERMINOLOGICA E LA REALTÀ SUL CAMPO

Quando si parla di assistenza linguistica in Italia si riscontra un'ambiguità di fondo che si coglie già a livello terminologico: dal primo riferimento ai *mediatori culturali* in una circolare del 1990, le amministrazioni locali (soprattutto a livello regionale) hanno prodotto molteplici e variegati descrizioni di profili e mansioni in cui si ritrova la stessa aggettivazione fluttuante: oltre alla denominazione *mediazione interculturale*, ormai decisamente preferita a livello istituzionale⁵, si trovano ancora numerose altre varianti come *mediazione culturale* e *mediazione linguistico-culturale*, dalle quali però il riferimento alla lingua tende sempre di più a scomparire: “Per quanto riguarda, infine, le denominazioni associate alla qualifica professionale, il mediatore interculturale viene definito come *tecnico della comunicazione interculturale* (Abruzzo), *operatore interculturale* (Provincia autonoma di Bolzano), *operatore* (Campania), *operatore sociale* (Marche, Valle d'Aosta), *operatore sociale qualificato* (Liguria). Alcune Regioni (Puglia, Valle d'Aosta) specificano inoltre che il mediatore interculturale è ‘quasi sempre di etnia non italiana o comunque con un'esperienza di vita biculturale’ o ‘di preferenza immigrato’⁶. I mediatori seguono corsi di formazione professionale di varia natura e durata, ma che contemplano solo marginalmente le problematiche della comunicazione orale tradotta. Lo stesso si può dire per la crescente offerta di corsi di formazione permanente e di alta formazione universitaria rivolta

⁵ Cfr. il sito www.integrazionemigranti.gov.it, *Vivere e lavorare in Italia* sotto l'egida congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Istruzione.

⁶ Citato da <https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Altre-info/e/2/o/25//id/45/La-mediazione-interculturale-esperienze-delle-Regioni-italiane> (ultimo accesso: 21.09.2022).

in prevalenza a cittadini italiani che considerano di intraprendere o già svolgono l'attività di mediatore o mediatrice.

Il termine statisticamente di gran lunga più ricorrente all'interno di un grande corpus di italiano disponibile in Internet⁷ è *mediazione culturale*, che vanta quasi il doppio delle occorrenze rispetto a *mediazione linguistica*; quest'ultima espressione a sua volta è ben più frequente di *mediazione interculturale* e *mediazione linguistica e culturale* (Fig. 1).




Figura 1. – Frequenza del termine ‘Mediazione’ nel corpus ItWac Complete (ricerca effettuata il 13.02.2022 su <https://corpora.dipintra.it/public/>).

Lo stesso ordine di preferenza, con *mediazione culturale* molto più frequente di *mediazione linguistica* e *mediazione interculturale*, che in questo caso compaiono sostanzialmente appaiate, si riscontra anche nell'indice di NgramViewer basato su un corpus di libri digitalizzati scritti prevalentemente in italiano generato da Google nel 2012 (Fig. 2a-b).


Nei profili di ricerca registrati da uno dei motori più diffusi dal 2004 ad oggi si rileva invece che nel complesso prevale nettamente l'espressione di ricerca *mediazione linguistica*, ma si osserva una decisa preferenza per *mediazione culturale* in alcune regioni, soprattutto del Nordest (Fig. 3).

Come risultato di questa evoluzione, in Italia il concetto di *interpretazione* tende a non essere (più) associato alla comunicazione mediata in contesto migratorio e dei servizi pubblici poiché prevale l'idea errata che si riferisca un'attività prettamente tecnico-linguistica che non coinvolge la cultura.

⁷ ItWac Complete, un corpus di 2 miliardi di parole costruito dal Web limitando il crawl al dominio .it.

Q mediazione culturale,mediazione linguistica,mediazione interculturale,mediazione X ?

1990 - 2012 Italian (2012) Case-Insensitive Smoothing of 0



Search in Google Books

Figura 2a. – Frequenza dei quattro termini mediazione culturale (azzurro), mediazione linguistica (rosso), mediazione interculturale (verde) e mediazione linguistica e culturale (giallo) nel corpus googlebooks-ita-all-20120701 (dal 1990 al 2012, ricerca effettuata il 13.02.2022 su <https://books.google.com/ngrams>).




Figura 2b.




Figura 3. – Frequenza relativa dei quattro termini mediazione culturale (azzurro), mediazione linguistica (rosso), mediazione interculturale (giallo) e mediazione linguistica e culturale (verde) nelle ricerche effettuate su Google dal 2004 al presente (ricerca effettuata il 13.02.2022 su <https://trends.google.it/>).

Come abbiamo visto, la mediazione inizialmente era quasi esclusivamente appannaggio di persone di origine straniera residenti in Italia, ma sempre di più si trovano anche mediatori italiani che svolgono le mansioni di operatori sociali poliglotti che spesso utilizzano delle lingue veicolari con gli utenti di lingue a minore diffusione, assolvendo a una pletera di funzioni che implicano ruoli di volta in volta diversi e potenzialmente confliggenti. Nel settore medico-sanitario la situazione è molto disomogenea e lo può essere anche all'interno di una stessa regione, ma l'interpretazione viene svolta solo di rado da interpreti qualificati come tali (Amato and Garwood 2011), perfino in contesti delicati come quello della violenza di genere (Ioli 2021). Le scuole hanno pochissime risorse finanziarie per poter fornire agli alunni stranieri neoarrivati un aiuto qualificato per comunicare con gli insegnanti e i loro pari, e spesso sono ancora gli alunni stessi a fungere da interpreti per i loro genitori (Antonini 2014). Solo in ambito giuridico (per maggiori approfondimenti cfr. Falbo 2013) prevale la richiesta di interpreti, ma anche qui si incontrano diverse tipologie di figure variamente professionalizzate. La prima sono i funzionari linguistici del Ministero dell'Interno, selezionati tramite concorso pubblico, che prestano la loro opera principalmente nelle lingue europee di maggiore diffusione. Il secondo gruppo è composto anche qui da mediatori e mediatrici, spesso senza una specifica formazione ma con un ampio bagaglio di esperienza, mentre la terza categoria comprende individui bilingui reclutati al bisogno più o meno occasionalmente come interpreti *ad hoc*, del tutto privi di formazione ed esperienza sia in materia giuridica, sia in interpretazione (cfr. ImPLI 2012).

In uno studio comparato del 2009 condotto in sei paesi europei, lo *status* di mediatore o mediatrice culturale in Italia risultava molto basso e il loro lavoro estremamente mal retribuito, con inevitabile pregiudizio per la qualità del servizio (Casadei e Franceschetti 2009, 18). La situazione attuale potrebbe essere cambiata, ma il problema di fondo non è risolto, e un recente documento ufficiale ancora prevede che i mediatori vadano scelti “tra le diverse presenze possibili (parenti, connazionali o interpreti professionisti), ognuna con i suoi pro e contro” (SPRAR 2018, 25). Suscitano preoccupazione anche iniziative in tempi non troppo remoti del Ministero dell'Interno per ridurre le salvaguardie esistenti, accolte negativamente dalle parti interessate (cfr. Camera dei Deputati 2018). La difficile situazione venutasi a creare con la pandemia da Covid 19 è andata ad aggiungersi a una drastica riduzione degli stanziamenti per i centri di accoglienza che aveva già fatto sì che molti bandi pubblici andassero deserti, con grave pregiudizio per chi fornisce servizi a

favore dell'integrazione tra cui educatori, insegnanti di italiano e appunto mediatori (ActionAid - Openpolis 2020; Nardinocchi 2020).

Mancano a tutt'oggi anche degli standard comuni per le qualifiche dei mediatori e la loro formazione (cfr. Garwood 2012), e anche se abbondano le iniziative regionali di formazione, poco o nessuno spazio viene dedicato al rafforzamento delle abilità traduttive e tanto meno all'insegnamento delle tecniche di interpretazione come la consecutiva con note, l'interpretazione sussurrata o la traduzione a vista⁸.

La mancanza di requisiti minimi e di un sistema di accreditamento per i mediatori a livello nazionale è ancora più preoccupante se si considera che in Italia tra chi fruisce dei loro servizi rientrano anche soggetti particolarmente vulnerabili come i minorenni migranti (spesso non accompagnati o separati). Ed è proprio sulla comunicazione mediata da interpreti nelle audizioni con minorenni che si sono concentrati tre progetti di ricerca europei finanziati dalla Direzione giustizia dell'UE di cui si dà brevemente conto nel prossimo paragrafo.

6. I PROGETTI DI RICERCA CO-MINOR-IN/QUEST E CHILLS⁹

Il progetto di ricerca europeo CO-Minor-IN/QUEST¹⁰ (*Cooperation in interpreter-mediated questioning of minors / Cooperazione nelle interviste con minori mediate da interpreti*) è stato, per quanto ci è dato sapere, la prima iniziativa di ricerca transnazionale incentrata sull'interpretazione per bambini e adolescenti in ambito giuridico. Ha visto la partecipazione di sei paesi e raccolto dati quantitativi attraverso un questionario on-line rivolto ai professionisti che si occupano di minorenni alloggiati coinvolti in procedimenti penali. Il questionario, somministrato a diversi gruppi professionali che si trovano a interagire con minorenni in ambito legale – come agenti di polizia, giudici e avvocati del minore, interpreti della lingua parlata e della lingua dei segni, psicologi e assistenti sociali – è stato compilato *in toto* da 848 rispondenti di 16 paesi. L'analisi dei risultati del sondaggio sulle audizioni con bambini e adolescenti mediate da interpre-

⁸ Uno degli esempi che fanno eccezione è il Corso di formazione permanente "Assistenza linguistica in ambito giuridico e medico" proposto da alcuni anni dall'Università degli Studi di Bologna.

⁹ Maggiori informazioni sui materiali utili per la formazione presenti in questi siti si trovano nell'Appendice 3.

¹⁰ <https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it>.

ti (cfr. Balogh and Salaets 2015, 183 ss.) ha identificato diverse aree di potenziale miglioramento, come la necessità di maggiori informazioni e di una migliore conoscenza dei ruoli dei vari professionisti e dei rispettivi limiti, la necessità di incontri preparatori e di restituzione, nonché di iniziative di formazione interprofessionale che possano rafforzare la fiducia reciproca offrendo a tutte le parti interessate delle opportunità per uno scambio di informazioni sulle rispettive modalità operative (ad es. struttura dell'audizione, tecniche di interpretazione, competenze comunicative, ecc.), oltre alla possibilità di scambiarsi punti di vista sulle reciproche aspettative. I dettagli dello studio riguardante l'Italia sono riportati in Amato and Mack 2017.

Il progetto successivo, CO-Minor-IN/QUEST II¹¹, ha raccolto invece dati qualitativi riguardo alle audizioni con minorenni mediate da interpreti allo scopo di progettare strumenti per la formazione congiunta e la sensibilizzazione delle figure professionali che operano in questo ambito (interpreti compresi), ascoltandone i pareri, ma prendendo in considerazione anche le percezioni e le opinioni di bambini e ragazzi, diretti interessati nella comunicazione tramite interprete. In particolare, sono state condotte delle interviste semi-strutturate con minorenni di tre diverse fasce di età (6-9; 10-13; 14-17) che avevano preso parte a una conversazione mediata da interprete per la prima volta in vita loro.

I materiali di formazione contenuti nel presente volume sono un risultato anche di questo lavoro.

Il terzo e ultimo progetto di questa serie, ChiLLS¹² (*Children in Legal Language Settings / Minorenni nei procedimenti legali multilingue*), ha spostato l'attenzione alla tutela dei diritti linguistici (ma non solo) di bambini e ragazzi particolarmente vulnerabili o a rischio che si trovano in situazioni con implicazioni legali, con il duplice obiettivo: da un lato di informare i minorenni stranieri più vulnerabili sul loro diritto a comunicare anche se non parlano la lingua dell'autorità procedente, e dall'altro di sviluppare strumenti e risorse informatiche per i professionisti che operano con i minorenni traumatizzati e/o vittime o autori di reato. A tal fine si è voluto ancora una volta sentire anche la voce dei diretti interessati, ascoltando in questo caso bambini e ragazzi che hanno vissuto l'esperienza di dover capire e farsi capire in un ambiente completamente nuovo attraverso un interprete mediante interviste semi-strutturate: si è trattato di ragazzi condannati per aver commesso un reato in Belgio e di minorenni migranti accompagnati e non in Sicilia. I dettagli

¹¹ <https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor2/it>.

¹² <https://site.unibo.it/interpretazione-minori-chills/it>.

di quest'ultima ricerca sono riportati nel capitolo "Potersi esprimere ed essere ascoltati" di Amato e Mack, in questo volume.

Il fine ultimo del progetto era quello di promuovere la protezione e il sostegno ai minorenni più vulnerabili che entrano in contatto con un sistema giuridico o amministrativo di cui non parlano la lingua, creando materiali informativi a misura di minore per informare i minorenni sul loro diritto a comunicare anche se non parlano la lingua dell'autorità procedente ¹³.

¹³ A tal fine è stato messo a punto il sito web del progetto di ricerca ChiLLS che contiene moltissime informazioni e consigli utili proprio per condurre al meglio la comunicazione con minorenni stranieri accompagnati e non accompagnati collaborando in modo corretto con mediatori e interpreti e che mette a disposizione materiali a misura di minorenni anche in lingua italiana all'indirizzo <https://chills-research.eu/>. Il volume Balogh, Salaets, and van Schoor 2018, con materiali didattici in inglese messi a punto nel corso del progetto CO-Minor II, è disponibile online.

La comunicazione in ambito legale mediata da un interprete dal punto di vista di bambini, bambine e adolescenti¹

Amalia Amato e Gabriele Mack

SOMMARIO: 1. Lo studio – 2. Partecipanti – 3. La comunicazione tramite interprete nella percezione di bambini, bambine e adolescenti – 3.1. Emozioni e impressioni relative all’interazione mediata dall’interprete – 3.2. La percezione dei ruoli e della costruzione della relazione – 3.3. La disposizione dei posti a sedere – 3.4. La partecipazione dei minorenni al discorso – 4. Il punto di vista di bambini, bambine e adolescenti.

1. LO STUDIO

Una parte importante del progetto CO-Minor-IN/QUEST II, descritto alla fine del capitolo precedente (cfr. il capitolo “Interpretare per bambini, bambine e adolescenti” di Amato e Mack, in questo volume), verteva sulla raccolta delle percezioni, opinioni ed esigenze di minorenni che partecipavano per la prima volta a una conversazione mediata da un interprete e ha coinvolto 18 minorenni italiani di tre diversi gruppi di età (6-9, 10-13 e 14-17 anni). L’approccio incentrato sui minorenni costituisce una caratteristica essenziale e imprescindibile di questa ricerca: invece di essere solo oggetto di osservazione, bambini e ragazzi in questo lavoro sono stati i protagonisti, soggetti e non oggetto dello studio, fonte di informazione e conoscenza di cui tener debito conto quando ci si trova da adulti a occuparsi di loro.

Dopo avere elaborato una traccia scritta per l’intervista e ottenuto da parte del Comitato di Bioetica dell’Università di Bologna l’approvazione

¹ Il presente capitolo è una traduzione rielaborata di un articolo originale delle autrici, “The Best Interest of the Child in Interpreter-mediated Interviews: Researching Children’s Point of View”, pubblicato in *inTRAlinea* 23 (2021), <http://www.intralinea.org/archive/article/2539>.

della ricerca e dei moduli sulla protezione dei dati personali e sul consenso informato da far firmare ai giovani partecipanti e ai loro genitori, le ricercatrici hanno contattato tramite l'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale di Forlì i dirigenti scolastici di tre istituti – una scuola primaria, una secondaria di primo grado e una secondaria di secondo grado – e poi, grazie ad alcune insegnanti, sono state raccolte le adesioni di bambini, ragazzi e genitori disponibili a partecipare allo studio. Uno dei criteri di inclusione nello studio era non aver mai comunicato prima tramite un interprete, in modo da evitare l'influenza di opinioni precostituite o esperienze pregresse. Non sono stati inclusi minorenni migranti, sia per evitare di rievocare eventuali esperienze negative sia di causare una vittimizzazione secondaria. Inoltre, i partecipanti non dovevano conoscere il tedesco, la seconda lingua usata nella conversazione interpretata. La traccia è stata collaudata nel corso di un'intervista pilota con un bambino di 6 anni, e sono stati apportati alcuni piccoli cambiamenti alla formulazione delle domande che si sono rivelate poco chiare o difficili da comprendere.

2. PARTECIPANTI

Le interviste con i 18 giovani (*Tab. 1*) si sono svolte nel corso di quattro diversi pomeriggi tra gennaio e febbraio 2017. Ogni partecipante, dopo aver guardato un breve video, ha preso parte a due conversazioni: un primo colloquio sul video appena visto con una persona sconosciuta che parlava solo tedesco (chiamata nel seguito l'intervistatrice), mediato da un interprete, e a seguire un'intervista semi-strutturata (nel seguito ISS) durante la quale riflettere (in italiano) con le due ricercatrici sull'esperienza appena conclusasi di comunicazione tramite l'interprete.

Per i colloqui mediati dall'interprete sono stati predisposti assetti diversi della stanza per i tre gruppi di età. Per il gruppo 6-9 anni: tre sedie in cerchio, senza nulla in mezzo e senza offrire altra alternativa ai bambini; per i due gruppi di età 10-13 anni e 14-17 anni: cinque sedie intorno a un tavolo rettangolare a cui i ragazzi venivano invitati a sedersi dove preferivano e a scegliere anche il posto per l'intervistatrice e l'interprete (*Figg. 1, 2 e 3*).

La conversazione sul video appena visionato è stata condotta da due donne di madrelingua tedesca alle quali era stato illustrato il progetto di ricerca e spiegato come condurre il colloquio, ma che non avevano visto il video oggetto della conversazione interpretata.

Tabella 1. – Dati relativi ai partecipanti e alla durata delle interviste semi-strutturate.

ETÀ D. INTERVISTATO/A	GENERE D. INTERVISTATO/A	LUNGHEZZA ISS
6	m	9' 05"
6	m	10' 20"
6	m	10' 31"
7	m	10' 51"
7	f	10' 59"
8	f	9' 06"
8	f	15' 14"
9	f	8' 59"
11	f	14' 50"
12	m	12' 23"
12	f	12' 32"
12	f	13' 33"
16	m	16' 04"
16	f	17' 52"
16	m	18' 54"
16	m	20' 53"
17	f	10' 51"
17	f	16' 41"

Tutti i colloqui sono stati interpretati da un giovane interprete italiano, con esperienza sia come interprete di conferenza sia per i servizi pubblici, al quale è stato chiesto di utilizzare tre diverse tecniche di interpretazione: la consecutiva con e senza presa di note e lo *chouchotage* (interpretazione sussurrata). Gli intervistati sono stati messi nella posizione simile a quella di un testimone oculare di un reato. Hanno infatti guardato un video che rappresentava uno scippo, senza uso di violenza e senza parlato, che è stato poi l'oggetto della conversazione con l'intervistatrice. Il tutto però si è svolto in un ambiente neutro e in maniera molto informale².

Tutti i partecipanti erano stati informati al loro arrivo che avrebbero guardato un filmato e che una persona che non lo aveva visto avrebbe voluto parlare con loro perché voleva acquisire quante più informazioni possibili riguardo a quanto accadeva nel video. Poiché questa persona non parlava italiano, ci sarebbe stato un interprete che li avrebbe aiuta-

² Il video è stato prodotto nel quadro del progetto di ricerca ImPLI dalla Charles University di Praga, <https://www.youtube.com/watch?v=Yo9yUeEhH7Y&list=PLx15JSWFqoqCm5ycG6CKzxAQHE-Yfrglj&index=2&t=0s> (ultimo accesso: 18.06.2022).

ti a comunicare. È stato inoltre detto loro di raccontare semplicemente quello che ricordavano, che non c'erano risposte giuste o sbagliate, e che potevano decidere di interrompere o di porre fine alla conversazione in qualsiasi momento lo desiderassero.

Dopo aver guardato il video per conto proprio su un PC operato da una delle ricercatrici, il bambino o la bambina, il ragazzo o la ragazza veniva raggiunto o raggiunta nella stanza dall'intervistatrice e dall'interprete che venivano presentati dalle due ricercatrici. Durante i colloqui mediati dall'interprete, le ricercatrici erano presenti, ma sedute in fondo alla sala astenendosi dal partecipare o interagire in alcun modo. Dopo i colloqui interpretati, è stata prevista una piccola pausa per far riprendere fiato ai partecipanti e subito dopo è stato spiegato ai bambini e ai ragazzi l'obiettivo e il contenuto della seconda intervista semi-strutturata (ISS), ed è stato ribadito che non vi erano risposte giuste o sbagliate e che erano liberi di non rispondere alle domande. Quanto discusso in seguito prende in esame unicamente le interviste semi-strutturate.

3. LA COMUNICAZIONE TRAMITE INTERPRETE NELLA PERCEZIONE DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI

L'ISS comprendeva 29 domande raggruppate in 7 aree tematiche riguardanti: (1) percezioni individuali generali; (2) comprensione dei ruoli e delle relazioni tra le persone presenti; (3) percezione della competenza delle persone coinvolte nel colloquio; (4) percezione dell'organizzazione dello spazio e del tempo; (5) aspetti tecnici del colloquio; (6) percezione della fiducia e della costruzione della relazione e (7) feedback generale. Alcune domande aggiuntive sono state poste solo agli adolescenti (paragrafo 3.2).

Riassumiamo qui di seguito il punto di vista di bambini e ragazzi su quattro aspetti centrali delle ISS: le emozioni e sensazioni provate, la loro percezione dell'intervistatrice e dell'interprete, la scelta della disposizione dei posti a sedere e la percezione della propria partecipazione alla conversazione.

3.1. *Emozioni e impressioni relative all'interazione mediata dall'interprete*

La prima domanda posta ai partecipanti è stata: "Come ti sei sentito (o sentita)?" in riferimento alla conversazione a cui avevano appena pre-

so parte con la mediazione dell'interprete. Metà degli intervistati, soprattutto i più giovani, hanno ammesso di aver provato ansia prima del colloquio a causa della situazione nuova e/o perché non potevano comunicare direttamente con l'intervistatrice. Questo sembra abbastanza naturale, dato che si trovavano ad affrontare una nuova esperienza con persone sconosciute e avrebbero dovuto comunicare tramite un interprete per la prima volta. Questa sensazione è strettamente correlata alla fiducia e alla costruzione della relazione, aspetti che verranno presi in esame nel paragrafo 3.2.

Alla domanda successiva, "Cosa ti è piaciuto in particolare del colloquio?", i diversi gruppi di età hanno fornito risposte diverse. Due bambini del gruppo dai 6 ai 9 anni hanno risposto che era piaciuto loro rispondere a delle domande sul filmato che avevano visto. Uno dei due ha affermato che gli era piaciuto essere ascoltato con attenzione da due adulti e l'altro ha dichiarato che era stata una bella esperienza sentire parlare una lingua a lui sconosciuta. La maggior parte dei ragazzi dei due gruppi di età dai 10 ai 13 e dai 14 ai 17 anni ha apprezzato il fatto di poter parlare con una persona sconosciuta in una lingua straniera. Queste risposte suggeriscono che la sensazione di ansia e di disagio iniziale è andata progressivamente scemando ed è scomparsa alla fine del colloquio, tanto da aver lasciato una percezione positiva dell'esperienza vissuta.

La domanda seguente era: "Cosa ti è piaciuto di più di chi conduceva il colloquio?". Il gruppo dei bambini più piccoli non è stato in grado di dire cosa avesse apprezzato maggiormente, ad eccezione di un bambino che ha detto: "A volte capivo quello che diceva: quando diceva il mio nome e quando diceva OK". Questo commento conferma dal punto di vista di un bambino l'importanza del rinforzo sociale durante i colloqui con i minorenni riportato in letteratura dal punto di vista degli adulti (Hershkowitz 2011).

Tre ragazzine del gruppo dai 10 ai 13 anni hanno puntualizzato di aver apprezzato l'interesse dimostrato dalla persona che conduceva il colloquio nei loro confronti mediante forme di rinforzo non-verbale: "era curiosa"; "guardava i miei gesti e mi guardava mentre parlavo"; "era davvero interessata". Anche gli adolescenti hanno tematizzato gli aspetti non verbali ed emotivi che hanno colto nell'intervistatrice: atteggiamento aperto, spontaneità, naturalezza, ricerca di contatto visivo, disponibilità all'ascolto sono tra i fattori positivi menzionati. Ciò conferma, qualora ve ne fosse la necessità, l'importanza degli aspetti non verbali, paralinguistici e cinesici nella comunicazione (Poyatos 1987), e suggerisce che anche gli interpreti dovrebbero esserne consapevoli e prenderli nella dovuta considerazione, in particolare quando traducono per soggetti minorenni.

Un'altra domanda relativa alle sensazioni ed emozioni era: "Cosa ti è piaciuto di più dell'interprete?". Alcuni bambini del gruppo di età dai 6 ai 9 anni hanno sottolineato che l'interprete era lì per aiutarli. Il gruppo tra i 10 e i 13 anni ha prevalentemente messo in risalto le competenze linguistiche dell'interprete. Un ragazzino ha detto che secondo lui l'interprete era bravo perché le risposte e le domande erano coerenti. Anche gli adolescenti hanno espresso apprezzamento per le abilità dell'interprete. Uno di loro ha detto: "Cercava di non tradurre letteralmente ma di comunicare, come se stesse parlando e non traducendo". Trattandosi di uno studente del liceo classico, forse il commento si riferiva all'esperienza personale con le traduzioni dal latino e dal greco antico a scuola. Nel corso di tutti i colloqui il semplice fatto di dover rispondere alle domande ha spesso richiamato nei ragazzi e nei bambini la loro esperienza scolastica, soprattutto nel gruppo dei più piccoli che hanno fatto riferimento agli insegnanti e ai compagni di classe. L'elemento che sembra aver maggiormente colpito i tre gruppi di età è stata la competenza linguistica dell'interprete: una bambina ha detto: "Mi piace di più che dice quello che dico io", riferendosi alla capacità dell'interprete di riprodurre il suo parlato in italiano in un'altra lingua a lei sconosciuta.

Le sensazioni e le emozioni negative sono state invece oggetto della domanda seguente: "C'era qualcosa che non ti è piaciuto nel colloquio?". L'unico aspetto menzionato qui da quasi tutti i partecipanti è stato il parlato sovrapposto prodotto dall'interprete durante l'interpretazione sussurrata (*chouchotage*). Questo aspetto è stato ulteriormente sondato chiedendo esplicitamente a tutti i soggetti cosa pensassero dell'interpretazione sussurrata. Il gruppo di età dai 6 ai 9 anni non ha notato dei cambiamenti nella modalità di interpretazione, anche se la visione delle registrazioni video rivela chiarissimi segnali paraverbali e cinesici di reazione allo *chouchotage*: alcuni bambini hanno elevato il tono di voce o si sono addirittura alzati dalla sedia per cercare di attirare l'attenzione su quello che *loro* stavano dicendo. Quando le ricercatrici hanno fatto notare ai bambini che durante il colloquio erano state utilizzate diverse modalità di interpretazione e le hanno spiegate, hanno tutti detto di non apprezzare le sovrapposizioni nel parlato create dallo *chouchotage*, percepite come interruzioni. Le risposte e i commenti hanno evidenziato che interrompere una persona mentre sta parlando è un'azione culturalmente connotata come segno di scortesia (se non di cattiva educazione). Inoltre, le sovrapposizioni sono state considerate un fattore di confusione perché impediscono di sentire tutto quello che viene detto. Due dei quattro ragazzini tra i 10 e i 13 anni hanno percepito l'interpretazione sussurrata come un'interruzione e hanno espresso dubbi circa la possibilità che l'in-

terprete riuscisse a sentire quello che stavano dicendo mentre traduceva. Ad eccezione di un solo adolescente, tutti si sono espressi negativamente riguardo alla traduzione sussurrata. I motivi addotti sono diversi: rende più difficile la comunicazione; interrompe e disturba la comunicazione; l'intervistato non può essere sicuro che l'interprete senta tutto quello che viene detto; è difficile da gestire. Un solo commento positivo, da parte di un adolescente, osservava che "era come se stessi parlando io", con un chiaro riferimento al doppiaggio che è estensivamente utilizzato in Italia sia nel cinema sia nei programmi televisivi. Un ragazzo ha espresso chiaramente la sua preferenza per la consecutiva perché dà più tempo per pianificare il discorso, mentre un altro ragazzo ha affermato che entrambe le modalità (consecutiva e *chouchotage*) funzionassero bene, anche se la consecutiva allunga i tempi. Un altro adolescente ha fatto notare che lo *chouchotage* potrebbe essere utile all'interprete per non dimenticare quanto è stato detto prima di produrre la traduzione. Dalle risposte si evince che, nella grande maggioranza dei casi, queste percezioni sono in linea con quanto riferito in letteratura sulle interviste in ambito giuridico secondo cui i minorenni non dovrebbero essere interrotti durante la narrazione per non interferire con la memoria e per non rischiare che non completino il racconto. Questo, tuttavia, è un aspetto che meriterebbe ulteriori indagini.

3.2. La percezione dei ruoli e della costruzione della relazione

La seconda parte dell'intervista semi-strutturata riguardava il ruolo dell'interprete e le relazioni tra i partecipanti al colloquio. Per capire chi fosse stato identificato come interlocutore principale da bambini e ragazzi, le ricercatrici hanno chiesto loro a chi avessero raccontato quello che avevano visto nel video. Nei gruppi di età dai 6 ai 9 e dai 10 ai 13 anni metà dei partecipanti hanno individuato l'interprete come interlocutore principale, metà l'intervistatrice. I commenti indicano che questa identificazione è spesso correlata al contatto visivo. Un bambino ha detto: "Io guardavo soprattutto l'intervistatrice, l'interprete guardava me e l'intervistatrice". Tutti gli adolescenti hanno detto di aver raccontato il contenuto del video all'interprete, ma due di loro hanno specificato che era l'intervistatrice a porre le domande e pertanto le loro risposte erano rivolte a lei.

La domanda "Chi ti ha ascoltato più attentamente?" ha ricevuto risposte diverse in tutti i gruppi di età, con spiegazioni interessanti. Una bambina nel gruppo da 6 a 9 anni ha detto che era l'interprete ad ascoltarla con più attenzione perché "Lui era quello che capiva quello che

dicevo”. Un ragazzino nel gruppo dai 10 ai 13 anni ha dichiarato che l’interprete ascoltava con più attenzione perché “Lui doveva ascoltare e tradurre”. Anche secondo un adolescente l’interprete aveva ascoltato con maggiore attenzione perché doveva poi tradurre. Due ragazzini nel gruppo dai 10 ai 13 anni hanno osservato invece che chi conduceva il colloquio ascoltava con maggiore attenzione perché si mostrava interessata e produceva dei segnali non verbali che indicavano che stesse cercando di seguire il discorso anche se non capiva l’italiano. Ancora una volta il rinforzo attraverso i gesti, le espressioni del volto o altri segnali non verbali (come annuire) e il contatto visivo non sono passati inosservati agli occhi dei nostri partecipanti e sono stati menzionati come elementi significativi da soggetti di tutti i gruppi di età, in particolare dagli adolescenti.

Un altro aspetto che è stato approfondito riguarda la percezione della relazione esistente o meno tra interprete e intervistatrice. Alla domanda “Pensi che i due si conoscessero?”, la maggior parte dei bambini tra i 6 e i 9 anni hanno risposto di non sapere; una bambina ha ipotizzato che si conoscessero perché l’interprete ‘aiutava’ chi conduceva il colloquio e “Non aiuti le persone che non conosci”. Qui è emersa ancora una volta l’idea dell’interprete come figura di supporto, ma questo potrebbe essere dovuto anche al fatto che durante la spiegazione iniziale ai partecipanti era stato detto che l’interprete li avrebbe aiutati a comunicare. Anche la ricerca riconosce infatti che i bambini sono altamente suggestionabili (cfr. ad es. Lamb, Malloy, and La Rooy 2011, 27). Benché questo aspetto esuli dall’ambito di questo lavoro, si tratta pur sempre di un elemento a cui gli interpreti che lavorano con i minorenni dovrebbero dare la dovuta attenzione. Data la suggestionabilità dei minorenni, in particolare quelli più giovani, riformulare o ripetere, aggiungere o cambiare anche solo leggermente le informazioni, seppure con le migliori intenzioni – ad esempio per spiegare qualcosa o esplicitarla – può cambiare (anche negativamente) il corso dell’audizione. Qualunque mossa discorsiva autonoma dell’interprete dovrebbe pertanto essere preventivamente discussa e concordata con chi conduce l’audizione e che si presume essere una persona esperta nelle audizioni con minorenni.

Tornando alla domanda relativa alla relazione tra interprete e intervistatrice, il gruppo di ragazzini più grandi (10-13 anni) ha ritenuto che probabilmente l’intervistatrice e l’interprete si conoscessero, ma solo perché avevano lavorato insieme in precedenza; un ragazzino ha affermato di aver notato uno scambio di segnali non verbali tra di loro. Tutti gli adolescenti hanno detto che a loro avviso non vi era una conoscenza personale tra l’interprete e la persona che poneva le domande ma che probabilmente si erano incontrati in precedenza (il che effettivamente

corrispondeva alla realtà dei fatti, dato che avevano già svolto insieme due tornate di colloqui nei giorni precedenti per il progetto di ricerca). Poiché questo punto è emerso durante l'intervista semi-strutturata con il primo ragazzo del gruppo di adolescenti, è stata aggiunta un'ulteriore domanda rivolta a questo gruppo: "Il fatto che l'interprete conosca l'intervistatrice è un vantaggio o uno svantaggio?". Due adolescenti hanno risposto che potrebbe essere uno svantaggio perché potrebbe instaurarsi un clima più rilassato tra i due che ridurrebbe la garanzia di precisione, formalità e affidabilità dell'interpretazione e questo potrebbe influire sulla fiducia del minorenne o della minorenne nell'interprete.

Sempre a seguito del colloquio con uno degli adolescenti, le due ricercatrici hanno inserito nell'intervista semi-strutturata anche altre due domande aggiuntive riguardo al genere e all'età dell'interprete. Un ragazzo aveva infatti menzionato che la differenza di età relativamente ridotta tra lui e l'interprete (non ancora trentenne) lo aveva fatto sentire a proprio agio, perché non si sarebbe sentito giudicato negativamente se avesse commesso qualche "errore di italiano" (con un ennesimo riferimento al mondo scolastico dove si viene giudicati per gli errori). Anche un'altra adolescente ha detto che un interprete giovane la faceva sentire meno intimidita; due coetanei hanno invece dichiarato che, in generale, preferirebbero interpreti più anziani perché li riterrebbero più affidabili e rassicuranti. Il genere dell'interprete invece è stato considerato ininfluenza da tutto il gruppo, fatta eccezione per un ragazzo che ha espresso la preferenza per una donna perché, a suo dire, le donne sono più rassicuranti.

3.3. La disposizione dei posti a sedere

Poiché gli elementi non verbali e cinesici sono stati percepiti come componenti fondamentali della comunicazione sia dai bambini sia dagli adolescenti, approfondire il tema della disposizione dei posti a sedere e capire quali siano le preferenze dei minorenni è sicuramente rilevante ai fini di assicurare un ambiente che sia il più favorevole possibile alla comunicazione anche non verbale mediata da interprete. Per i bambini dai 6 ai 9 anni sono state disposte tre sedie in un piccolo cerchio o piuttosto un piccolo triangolo, senza nulla in mezzo (*Fig. 1*). Quando è stato chiesto loro se ricordassero dove fosse seduto l'interprete e dove avrebbero voluto che fosse seduto se si fosse ripresentata l'occasione, tutti ricordavano dove fosse seduto e tutti hanno risposto che la disposizione era di loro gradimento e che non l'avrebbero cambiata perché consentiva loro di mantenere il contatto visivo sia con l'interprete sia con l'intervistatrice.




Figura 1. – Disposizione dei posti a sedere per il gruppo di età da 6 a 9 anni.

Ai due gruppi tra i 10 e i 13 e tra i 14 e i 17 anni, prima di cominciare il colloquio, è stato invece proposto di scegliere dove prendere posto e dove far sedere l'intervistatrice e l'interprete a un tavolo rettangolare con cinque sedie, e durante l'ISS è stato chiesto loro di dare delle motivazioni per la scelta. Tutti e quattro i ragazzini di età compresa tra i 10 e i 13 anni hanno scelto di sedersi di fronte all'intervistatrice, a uno dei due lati lunghi del tavolo, posizionando l'interprete al lato corto, tra loro e l'intervistatrice (Fig. 2). Due hanno specificato di aver chiesto all'interprete di sedersi al lato corto del tavolo fra loro e l'intervistatrice perché "Non è bello dirlo, ma l'interprete sta in mezzo" e "L'interprete è una specie di canale"; altri due hanno sottolineato che volevano avere il contatto visivo con l'intervistatrice e quindi le hanno chiesto di sedersi di fronte. Una ragazzina ha aggiunto di aver scelto quella disposizione anche perché voleva essere sicura di sentire bene quello che diceva l'interprete.



Figura 2. – Disposizione dei posti a sedere per il gruppo di età da 10 a 13 anni.

I sei adolescenti dai 14 ai 17 anni hanno scelto invece ben cinque disposizioni diverse (Fig. 3), adducendo altrettante ragioni diverse. La disposizione contrassegnata con la lettera (a) è stata scelta da un ragazzo e da

una ragazza che hanno deciso di sedersi al lato corto del tavolo chiedendo all'intervistatrice e all'interprete di prendere posto una di fronte all'altro ai due lati lunghi del tavolo. La ragazza ha spiegato che con questa disposizione poteva volgere il capo verso l'intervistatrice e verso l'interprete quando parlava all'uno o all'altra e quando ascoltava l'uno o l'altra. Il ragazzo invece ha detto di avere voluto garantirsi un contatto visivo diretto con i due interlocutori. Un altro ragazzo ha scelto di sedersi al lato corto del tavolo e ha posizionato l'interprete e l'intervistatrice uno di fronte all'altra ai due lati lunghi del tavolo, ma ha chiesto all'interprete di sedersi sulla sedia più distante da lui (b), spiegando poi che per lui l'asse di comunicazione principale era quello con l'intervistatrice, per la quale aveva mostrato sin da subito una forte simpatia. La disposizione (c) è stata scelta da un altro ragazzo che ha deciso di sedersi a uno dei due lati lunghi del tavolo di fronte all'intervistatrice e di avere l'interprete al proprio fianco perché in questo modo poteva mantenere il contatto visivo con l'intervistatrice mentre parlava con il 'suo' interprete. Le disposizioni dei posti (d) e (e) sono state scelte invece da due ragazze che si sono sedute a uno dei lati lunghi del tavolo di fronte all'intervistatrice, ma una di loro ha chiesto all'interprete di sedere al lato corto del tavolo mentre l'altra gli ha chiesto di mettersi accanto all'intervistatrice, citando entrambe come ragione di questa disposizione il contatto visivo con l'intervistatrice. Quasi tutti i ragazzi hanno detto che non avrebbero cambiato le loro scelte se si fosse presentata l'occasione di rifare un colloquio simile in futuro.




Figura 3. – Disposizione delle sedie scelta dal gruppo di età da 14 a 17 anni.

Cercare un denominatore comune nelle scelte di questo gruppo è un esercizio destinato all'insuccesso; l'informazione preziosa che invece se ne può trarre è che i ragazzi hanno le loro preferenze individuali riguardo all'assegnazione dei posti a sedere e sono in grado di esprimerle e di motivarle. Offrire loro la scelta può pertanto contribuire a metterli maggiormente a proprio agio e a rassicurarli quando partecipano a un colloquio mediato da interprete. Questo dato è particolarmente rilevante se si confronta con l'opinione di uno psicologo, raccolta dalle autrici nel corso di un *focus group*, che invece ritiene che l'interprete debba sedersi dietro il minore o la minore perché chi conduce l'audizione deve essere il solo interlocutore durante un colloquio. Anche Wiener e Rivera (2004) sostengono che, laddove possibile, durante le sessioni di psicoterapia l'interprete dovrebbe sedersi al lato e un po' indietro rispetto al piccolo paziente pediatrico per non disturbare la relazione paziente-terapeuta. Costa (2016 e 2017) invece fa presente che un colloquio a tre sarà per forza di cose diverso ma non necessariamente meno fruttuoso di un colloquio a due. I 18 soggetti che hanno partecipato al nostro progetto di ricerca hanno tutti espresso la loro preferenza per un contatto visivo sia con l'interprete sia con chi conduce il colloquio. Tuttavia, questo non significa che non sappiano chi sia per loro l'interlocutore principale (cfr. paragrafo 3.2); al contrario, hanno scelto i loro assi conversazionali preferiti, dimostrando di aver ben chiara la distinzione dei ruoli. Avendo ricevuto un briefing iniziale ed essendo stati posti in un ambiente amichevole, tutti i soggetti che hanno preso parte al progetto di ricerca hanno anche dimostrato di saper gestire tutte le componenti della comunicazione prestando grande attenzione anche ai segnali non verbali. Le loro scelte relative all'assegnazione dei posti a sedere indicano che desiderano il contatto visivo sia con chi conduce il colloquio sia con l'interprete per sentirsi più a proprio agio e 'in controllo' della situazione durante l'interazione. Quest'ultima esigenza sembra confermata dalla percezione negativa dell'interpretazione sussurrata, dispreferita da tutti i soggetti del nostro studio (cfr. paragrafo 3.1).

3.4. *La partecipazione dei minorenni al discorso*

Diverse domande poste durante l'ISS riguardavano il tema della partecipazione dei minorenni al discorso. Alla domanda "Sei riuscito o riuscita a dire tutto quello che volevi?", tutti hanno risposto affermativamente. Una bambina ha specificato che non aveva capito una domanda e che l'intervistatrice gliela aveva ripetuta.

Anche alla domanda “Hai potuto chiedere spiegazioni per qualcosa che non avevi capito bene?”, quasi tutti hanno risposto affermativamente e a volte hanno fornito degli esempi; solo due hanno detto di non aver avuto bisogno di chiedere chiarimenti.

Una bambina del gruppo tra i 6 e i 9 anni ha detto di aver evitato di fare domande anche se avrebbe avuto bisogno di chiedere chiarimenti, giustificando questa astensione con il fatto che “Nella mia classe non siamo ancora così avanti in italiano”. Come accennato in precedenza, i riferimenti alla sfera scolastica sono stati molteplici durante l’ISS, ad esempio in relazione al fatto che non è gradito parlare in sovrapposizione o che sapere di dover rispondere a delle domande genera ansia (come succede appunto a scuola).

La domanda seguente era: “Se necessario hai avuto la possibilità di ripetere qualcosa?”. Una ragazza ha specificato che aveva deciso di ripetere quello che diceva quando l’interprete usava lo *chouchotage* perché non era sicura che lui riuscisse a sentire ciò che lei stesse dicendo mentre faceva la traduzione sussurrata. In generale tutti gli intervistati hanno espresso una percezione di partecipazione piena alla conversazione.

4. IL PUNTO DI VISTA DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI

Prima di trarre qualche conclusione da quanto discusso fin qui, è opportuno sottolineare di nuovo che, benché bambini e ragazzi siano stati messi nella posizione di testimoni oculari, i colloqui non si sono svolti in un contesto legale bensì in un *setting* sperimentale. Non si possono generalizzare in nessun modo i risultati di un campione così ristretto e privo di gruppi di controllo. Abbiamo semplicemente ascoltato la voce di bambini e ragazzi – per la prima volta per quanto ne sappiamo – e raccolto le loro opinioni e percezioni riguardo alla loro prima esperienza di comunicazione mediata da un interprete. Cionondimeno questa ricerca fornisce alcune indicazioni utili sulle preferenze espresse da un gruppo di giovani tra i 6 e i 17 anni che hanno comunicato tramite un interprete durante un colloquio in cui rispondevano a delle domande come se fossero stati testimoni di un evento. Riportiamo qui semplicemente le loro percezioni e preferenze, raccolte in una lista aperta a verifica e aggiunte.

I giovani che hanno partecipato alla nostra ricerca hanno mostrato di apprezzare quanto segue:

- ricevere informazioni prima del colloquio in modo da sapere cosa aspettarsi nella situazione in cui si trovano ed essere informati su chi fa cosa e perché;
- potersi sentire a proprio agio e non essere sottoposti a pressione;
- essere ascoltati con attenzione;
- non essere interrotti;
- poter chiedere chiarimenti e/o spiegazioni;
- poter avere un contatto visivo sia con chi conduce il colloquio, sia con l'interprete;
- poter scegliere e assegnare la disposizione dei posti a sedere.

Il prossimo contributo si concentra invece su di una indagine condotta in due centri di seconda accoglienza di minori stranieri accompagnati e non, con l'obiettivo di comprendere se e fino a che punto le esigenze di comunicazione e di ascolto di questo gruppo di bambini e adolescenti particolarmente vulnerabili siano state rispettate e soddisfatte a partire dal loro arrivo in Italia.

Potersi esprimere ed essere ascoltati

Un'indagine pilota tra minori stranieri accompagnati e non accompagnati¹

Amalia Amato e Gabriele Mack

SOMMARIO: 1. Lo studio – 2. Partecipanti – 2.1. Vulnerabilità specifica – 3. Le interviste – 4. Analisi delle interviste – 4.1. Bisogni comunicativi dei minorenni intervistati – 4.1.1. Dare e ricevere informazioni – 4.1.2. Gestire le emozioni – 4.1.3. Instaurare relazioni – 4.2. Esigenze dei minorenni ed esigenze degli interlocutori istituzionali – 4.3. Costellazioni linguistiche – 4.4. Figure di mediatori/interpreti – 4.5. Imparare una nuova lingua come strumento di autonomia – 5. Considerazioni conclusive.

1. LO STUDIO

Lo studio illustrato in questo capitolo è il risultato del progetto di ricerca ChiLLS (*Children in Legal Language Settings* / Minorenni in contesti legali) di cui si è data una breve descrizione nel capitolo “Interpretare per bambine, bambini e adolescenti” di Amato e Mack, in questo volume. Le domande di ricerca a cui si voleva tentare di trovare una risposta con questo studio erano le seguenti: in che misura i minorenni stranieri accompagnati e non, arrivati in Italia come migranti o come profughi attraverso i corridoi umanitari, sono stati messi in condizione di comunicare con le autorità e i professionisti dell'accoglienza con cui sono entrati in contatto? A prescindere da come siano arrivati, se via mare o in aereo, da chi e in che modo hanno ricevuto le prime informazioni riguardanti ciò che li aspettava e l'iter che avrebbero dovuto seguire? Chi li ha aiutati a comunicare con chi non parlava la loro lingua? Con quali figure professionali sono entrati in contatto in Italia e come hanno comunicato

¹ Il presente capitolo è una versione rielaborata di un articolo originale delle autrici, “‘Neanche per andare al bagno riuscivo a comunicare’ – Potersi esprimere ed essere ascoltati. Un'indagine pilota tra i minori stranieri non accompagnati”, pubblicato in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 3 (2021): 168-197, <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-2-2021-2>.

con loro? Hanno avuto la percezione di capire e farsi capire in maniera adeguata pur non conoscendo la lingua locale? In breve: i loro bisogni comunicativi sono stati soddisfatti? Ovviamente non si vuole generalizzare a tutti i contesti e a tutti i minori allo stesso modo l'esperienza vissuta in prima persona dal nostro piccolo campione, ma ne emergono comunque ricchi spunti su cui varrà la pena riflettere.

La traccia dell'intervista semi-strutturata è stata approvata dalla Commissione di Bioetica dell'Università di Bologna, e oltre ai genitori dei minorenni accompagnati o ai tutori dei minorenni non accompagnati, gli intervistati stessi sono stati informati su modalità e obiettivi della ricerca e hanno firmato il modulo sul trattamento dei dati e il consenso informato. La traccia dell'intervista è stata preparata da un gruppo internazionale di ricercatori che comprendeva tre esperte di diritti dei minori, uno psicologo dell'età evolutiva, un avvocato dei minori, due rappresentanti dei servizi linguistici del Tribunale penale internazionale dell'Aia e quattro ricercatrici esperte di comunicazione interlinguistica e interculturale. Tutte le domande dell'intervista sono state formulate in maniera aperta per consentire un racconto libero da parte dell'intervistato o dell'intervistata, come raccomandato anche dalla letteratura (Lamb *et al.* 2011), e prevedevano sollecitazioni a riferire esempi di esperienze direttamente vissute nell'ambito della comunicazione interlinguistica. Le domande sono state inoltre studiate in modo da non richiedere ai minorenni informazioni se non quelle pertinenti al progetto, non per mancanza di interesse nei confronti del loro vissuto, ma per evitare di risvegliare ricordi negativi o addirittura suscitare una vittimizzazione secondaria.

Nel rispetto delle preferenze dei ragazzi e dei bambini intervistati è stata offerta loro la scelta della lingua in cui comunicare con le ricercatrici, prevedendo dove necessario l'intervento di un mediatore o di una mediatrice. Questa possibilità si è rivelata una preziosa fonte di informazioni, seppure anche una limitazione della possibilità di interazione con molti degli intervistati (cfr. paragrafo 2).

Tutte le interviste sono state registrate e trascritte e i passaggi in arabo tradotti in italiano. Dall'analisi tematica sono nate una serie di *mind-map* per strutturare graficamente i molteplici aspetti emersi dalle interviste. Il risultato è un quadro sintetico ma sufficientemente dettagliato dei bisogni comunicativi e delle risposte che tali bisogni hanno ricevuto nel caso dei giovani intervistati.

2. PARTECIPANTI

Alle 15 interviste raccolte in Sicilia tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2019 hanno partecipato quattro bambine/ragazze e undici bambini/ragazzi con due diverse condizioni esistenziali. Dodici erano minorenni di cui sette, di età compresa tra 5 e 12 anni, arrivati in Italia con le loro famiglie in aereo dalla Siria tramite un corridoio umanitario, e cinque, di età compresa tra 16 e 17 anni, erano invece minori non accompagnati sbarcati in Sicilia come migranti 'irregolari', di nazionalità bengalese, tunisina, gambiana e senegalese. Infine, tre avevano più di 18 anni ma erano arrivati in Italia da minorenni: uno di loro, proveniente dalla Costa d'Avorio, era appena diventato maggiorenne e due, provenienti da Egitto e Marocco, erano sbarcati in Italia a 15 anni e diventati in seguito mediatori culturali. A questi ultimi due giovani è stato chiesto di rievocare le loro sensazioni e impressioni da minori che non potevano ancora comunicare autonomamente in italiano. Ad eccezione dei due mediatori, tutti gli intervistati erano arrivati in Sicilia da tre anni al massimo, in alcuni casi solo da poche settimane. Al momento dell'intervista vivevano rispettivamente in un centro di seconda accoglienza che ospita anche famiglie e in due strutture riservate ai minori non accompagnati della Sicilia orientale.

Nel rispetto delle preferenze dei bambini e dei ragazzi, la scelta sulla lingua da usare durante l'audizione è stata lasciata agli intervistati, stanziando le risorse necessarie per remunerare dei mediatori laddove i ragazzi avessero preferito parlare la loro lingua nativa. Inaspettatamente, la maggior parte dei bambini e ragazzi hanno però chiesto di comunicare direttamente in italiano. Questa scelta è stata sempre rispettata, anche se le loro conoscenze linguistiche si sono poi rivelate molto basilari. Le interviste con sei minorenni che parlavano arabo (tunisino e siriano) sono state condotte con l'aiuto di un mediatore egiziano e di una mediatrice marocchina. Per i bambini giunti con le loro famiglie è stata assunta volutamente una mediatrice esterna al centro di accoglienza in cui risiedevano i bambini in modo da garantire loro una certa discrezione. In una delle interviste con i minorenni non accompagnati è invece emerso chiaramente che il mediatore e i ragazzi intervistati si conoscevano. La comunicazione con un adolescente di lingua bengali (per la quale non era stato possibile reperire un mediatore in tutta la regione) si è invece svolta in inglese, lingua di cui il ragazzo aveva una conoscenza di base.

Un'osservazione interessante emersa in questo contesto è che molti ragazzi, soprattutto i più grandi, affermavano di conoscere oltre all'italiano una o più lingue diverse dalla propria lingua nativa: l'inglese e il punjabi per il ragazzo di lingua bengali, l'inglese per il ragazzo gambiano

di lingua mandinka, il francese per il ragazzo senegalese di lingua fula; il ragazzo ivoriano infine è cresciuto in una famiglia bilingue dove si parlavano sia il francese che l'inglese. Questo aspetto sarà trattato più dettagliatamente nel paragrafo 4.3.

2.1. *Vulnerabilità specifica*

Gli elementi che possono contribuire a determinare la vulnerabilità specifica di un individuo minorenni in un dato momento e in una data situazione sono numerosi, e anche i ragazzi non accompagnati da noi intervistati si trovavano in condizioni di particolare vulnerabilità sotto diversi punti di vista.

Come si è già detto, nell'intervista si è evitato di toccare aspetti psicosociali potenzialmente delicati. Ciò nonostante, sensazioni di smarrimento, la mancanza di persone di riferimento e di affetti sono affiorate ripetutamente nelle risposte. Riferimenti ad aspetti fisici come età, corporatura e condizioni di salute, pur non essendo un focus dello studio, sono emersi quando uno degli intervistati maggiorenni ha ricordato che al momento del suo arrivo in Italia da quindicenne, il suo aspetto ha influenzato direttamente le interazioni con gli altri ospiti del centro di prima accoglienza:

“Era la più piccolo dei ragazzi / i ragazzi non capivano che era la più piccolo perché era dall'altezza sempre stato un pochino robusto rispetto ad ora era alto / i ragazzi pensavano che io sono grande [...] m'hanno preso in giro cominciato a prendermi in giro a dirmi parole”.

L'elemento di vulnerabilità più vistoso emerso dalle interviste è però il livello, per lo più basso o bassissimo, di conoscenze linguistiche – nella lingua scelta per l'intervista, ma anche in quella usata con il mediatore o la mediatrice – sia a livello di comprensione che di espressione. A ciò si accompagnava almeno in un caso anche un indizio di livello di istruzione formale molto basso, quando uno dei minorenni non accompagnati non è stato in grado di scrivere il proprio cognome (in arabo) sul modulo di consenso informato.

Le capacità linguistiche sono un elemento cruciale cui la letteratura spesso non attribuisce il giusto peso (cfr. UNICEF - CNR-Irpps 2017 e il capitolo “Interpretare per bambine, bambini e adolescenti” di Amato e Mack, in questo volume), dato che molti bambini e adolescenti mostrano una determinazione e una rapidità notevole nell'apprendimento di una lingua prima sconosciuta. A parte il fatto che servono comunque dei mesi per raggiungere un seppur minimo livello di autonomia, non tutti i minorenni stranieri hanno l'opportunità di fare questo sforzo e di

raggiungere dei livelli di competenza che consentano di affrontare nella lingua nuova anche tematiche complesse, delicate o aventi pesanti implicazioni giuridiche. In ogni caso, quasi nessuno di loro al momento del proprio arrivo in un paese straniero ha delle competenze linguistiche tali da poter comprendere la complessa situazione in cui si trova, acquisire consapevolezza dei propri diritti e riuscire ad articolare la propria posizione senza l'aiuto di un interprete o mediatore qualificato. Spesso però è proprio in quel primissimo periodo che viene impostata la strada che questi giovani prenderanno nel loro prossimo futuro.

3. LE INTERVISTE

Prima di passare alle domande aperte delle interviste con i minorenni c'è stata una breve fase di costruzione del rapporto in cui è stato spiegato nel dettaglio il progetto di ricerca, sottolineato il contributo che il minorenne o la minorenni avrebbe dato al progetto se avesse voluto partecipare, e offerta la possibilità di ritirarsi e di interrompere l'intervista senza dover fornire spiegazioni. La traccia di intervista semi-strutturata conteneva delle domande che vertevano su alcuni punti centrali, corredata di domande secondarie e spunti di approfondimento. Ovviamente la formulazione scelta è stata adattata all'età dell'intervistato o dell'intervistata, al tenore delle sue risposte e all'andamento generale della conversazione. La prima domanda era volta a indagare come il minorenne o la minorenni avesse fatto a comunicare appena giunto o giunta in Italia, la seconda quali figure professionali avesse incontrato dal momento del suo arrivo in poi e come avesse comunicato con loro. Si voleva così capire che tipo di assistenza linguistica avessero ricevuto i minorenni, in quali fasi del loro percorso fosse stata disponibile questo tipo di assistenza e in quali invece no, e quale ricordo ne serbassero. Evocando le persone incontrate nei vari luoghi era possibile ricostruire anche in quali momenti avessero incontrato mediatori o interpreti più o meno qualificati o improvvisati, e se i ragazzi in quelle situazioni avessero potuto comprendere e farsi comprendere in maniera soddisfacente. Infine, si è cercato di capire se i minorenni intervistati avessero colto aspetti agevolanti o dannosi per la comunicazione mediata da un interprete, un mediatore o altra figura che aveva fornito assistenza linguistica, rievocando casi di comunicazione percepiti come particolarmente ben o mal riusciti.

Alla luce dell'esperienza fatta con le interviste, sono emerse diverse criticità di cui tenere conto in un futuro ampliamento dello studio (cfr. Westcott and Littleton 2005). Un aspetto fondamentale riguarda la lin-

gua da usare nell'intervista, fattore strettamente collegato alle capacità di espressione del soggetto nella lingua utilizzata. La scelta a favore dell'italiano, se da un lato è indice di interesse e disponibilità dei ragazzi, e soprattutto di una forte aspirazione a rendersi autonomi e parlare con la propria voce, dall'altro – almeno nel nostro caso – non ha consentito un colloquio che andasse oltre a degli scambi molto semplici e schematici e ha reso difficile affrontare delle tematiche specifiche in modo più differenziato. Nonostante l'uso di un italiano basilare, le spiegazioni iniziali, intese a costruire un quadro di riferimento condiviso, sono state comprese solo in parte, la co-costruzione del significato nell'interazione è stata molto limitata, e la narrazione dell'esperienza soggettiva, pure esplicitamente prevista e sollecitata, di fatto è stata utilizzata in pochissimi casi.

Le conversazioni mediate si sono rivelate più articolate, ma un'analisi più approfondita (Pace 2021) ha rivelato interventi autonomi del mediatore che hanno avuto un impatto significativo sull'andamento della conversazione e di cui è necessario essere consapevoli.

Un altro aspetto riguarda la forte disparità di età degli intervistati: per i più giovani sarebbe stato forse consigliabile usare strumenti analitici diversi o complementari all'intervista.

A prescindere dall'età dei soggetti, e pur avendo le due ricercatrici seguito due diversi corsi di formazione su come intervistare i minorenni, alcune domande si sono poi rivelate troppo astratte per una comprensione immediata, considerata la limitata capacità linguistica degli intervistati. Anche la categorizzazione dei vari profili professionali con cui i minori erano entrati in contatto spesso si è rivelata ostica (ad es. per la figura dell'assistente sociale e dell'educatore), eccetto che per le figure di insegnante, agente di polizia, medico e mediatore.

Un ultimo elemento di attenzione riguarda la difficoltà di costruire, nel tempo a disposizione, un terreno comune di dialogo tra le intervistatrici e i singoli intervistati. La comunicazione con persone che hanno una competenza linguistica molto limitata e quindi sia problemi di comprensione, sia difficoltà a concettualizzare o ad articolare la loro esperienza, costituisce una sfida sotto molti punti di vista; va tenuto conto inoltre di diversi schemi mentali e dell'eventuale riluttanza a esprimere liberamente la propria opinione di fronte a persone sconosciute, o di una possibile resistenza a esporsi di fronte a persone che invece fanno ancora parte della propria realtà quotidiana e che assistevano all'intervista per non lasciare il minorenne o la minorenne da soli con due persone estranee, condizione accettata e rispettata dalle due intervistatrici.

Facendo tesoro di questa esperienza, potrebbe essere consigliabile per futuri progetti concentrarsi su singoli soggetti, instaurando con loro

un rapporto di fiducia, preparando il colloquio con maggiori ricerche per documentarsi sugli intervistati, comunicando in maniera efficace obiettivi e aspettative, e monitorando attentamente i ruoli di tutti i partecipanti, incluso un eventuale mediatore.

4. ANALISI DELLE INTERVISTE

L'analisi dei dati raccolti nello studio ha fornito elementi su tre temi principali: (a) i bisogni comunicativi degli intervistati e la loro eventuale soddisfazione; (b) la molteplicità delle costellazioni linguistiche emerse dal racconto degli intervistati; (c) le caratteristiche delle svariate figure che hanno svolto la funzione di mediatore/interprete per gli intervistati. Un altro elemento emerso con molta chiarezza è la forte aspirazione di tutti gli intervistati a riconquistare un certo grado di autonomia tramite l'acquisizione dell'italiano.

4.1. *Bisogni comunicativi dei minorenni intervistati*

I bisogni comunicativi degli intervistati e la loro soddisfazione costituivano il punto centrale della ricerca. Nelle interviste ne sono emersi vari aspetti e sfaccettature che abbiamo raggruppato in tre categorie (*Fig. 1*): bisogni informativi (ricevere e fornire informazioni), bisogni emotivi (esprimere e gestire le proprie emozioni), e bisogni relazionali (instaurare rapporti e interagire con altri).




Figura 1. – *Bisogni comunicativi dalla prospettiva del minorenne o della minorenne.*

Pur essendo rilevanti in tutti questi bisogni anche delle componenti non linguistiche, buona parte della loro soddisfazione avviene mediante scambi verbali. Se due interlocutori non trovano una lingua comune che consenta uno scambio soddisfacente, il bisogno molto spesso non può essere soddisfatto a meno che non intervenga una terza persona che possa fungere da interprete/mediatore e stabilire un canale di comunicazione. Per illustrare i diversi aspetti riportiamo qui alcuni esempi tratti dalle interviste².

4.1.1. Dare e ricevere informazioni

Si tratta delle esigenze forse più immediate, rievocate qui nel ricordo dell'allora minore non accompagnato portato a terra da un'imbarcazione che stava affondando:

“Magari se lo spiegavo lui [NdA: si riferisce al mediatore] non / era con la fretta con le troppe stress ha sbagliato anche data di nascita mia”. (20191001_13_10_16C6)

Una bambina siriana ricorda i suoi primi giorni nella scuola primaria in Sicilia in cui il mediatore traduceva, ma solo quanto dalle maestre era diretto a lei o alla classe e non quanto lei aveva da dire alla maestra o ai compagni e compagne di classe:

“Solo quando dicono le maestre così”. (20191002_16_33_36S6)

Un'altra riferisce come ci si ingegna anche senza aiuto:

“Quando volevo andare in bagno e non lo so dirlo e sento tut- e sentito miei amici come come dicono e ho detto”. (20191002_15_42_40S3)

In altri casi però l'informazione che non arriva lascia un vuoto che può impedire l'accesso a un diritto di cui non si conosce neppure l'esistenza:

“Su questa cosa non la capivo se c'era lo psicologo all'inizio”. (20191001_13_10_16C6)

² Per tutte le interviste citate, la sigla è composta dalla data in cui si è svolta l'intervista, seguita dal minutaggio nella registrazione, da una lettera indicante il centro di accoglienza e da un numero progressivo. Le trascrizioni ricalcano da vicino quanto udibile nelle registrazioni, con minime normalizzazioni fonetiche. Invece della punteggiatura sono stati inseriti sporadicamente dei segni di segmentazione (/) intesi a facilitare la lettura. I nomi di persone e località sono stati cambiati al fine di rendere anonimi i dati.

Anche altre domande, di tutt'altra portata per un minore non accompagnato intervistato, rischiano di restare senza risposta:

“Per prime due notti sono stato completamente / non sapevo cosa dovevo fare”. (20191001_13_10_16C6)

In un altro caso il minore trova invece un interlocutore che parla la sua lingua e fornisce le risposte attese:

“Quando c'aveva il dubbio glielo chiedeva / chiedeva [NdA: si riferisce alla mediatrice] anche le informazioni dove mi portano se tornerò al mio paese se resterò qua / lei direttamente dava anche le informazioni”. (20191001_12_00_07C3; traduzione dall'arabo)

4.1.2. Gestire le emozioni

Le emozioni e la loro gestione sono un altro aspetto cruciale che è emerso con forza nelle interviste. Poter esprimere i propri sentimenti è stato riconosciuto come un mezzo molto importante per controllare l'ansia, il senso di impotenza, la rabbia e l'aggressività:

“All'inizio direttamente io / mancanza della famiglia mancanza di questo entra in crisi / quando entriamo in crisi direttamente e c'è / dipende / se c'è il mediatore riesci direttamente a far funzionare la cosa / tra mediazione e altro riesci a far direttamente sfogare parlando”. (20191001_13_10_16C6)

Una persona che parla la propria lingua può facilmente diventare un punto di riferimento, se non addirittura un vero e proprio mentore per dei ragazzi in un centro di accoglienza:

“Questo mediatore quella sempre calma / quando vedeva arrabbiato ci interveniva a fare parlare”. (20191001_13_10_16C6)

Le varie esigenze di comunicazione spesso si presentano intrecciate tra loro:

“All'inizio dello sbarco non abbiamo capito niente / ho avuto un po' di male di salute / non riuscivo anche comunicarle / là mi prendeva un po' di nervoso perché neanche per andare al bagno riuscivo a comunicare”. (20191001_13_10_16C6)

L'impossibilità di esprimersi può generare anche sentimenti negativi come rabbia o nervosismo:

“Mi prendeva il nervoso perché il dolore non riuscendo a comunicare anche al medico”. (20191001_13_10_16C6)

4.1.3. Instaurare relazioni

Il terzo nucleo tematico che si impone all'attenzione analizzando le interviste è quello delle relazioni interpersonali. Non essere in grado di comunicare accentua in una ragazza una sensazione di impotenza:

“Quando sono arrivata se non hai uno diciamo accanto che / nel senso ti aiuta a tradurre le cose comunque / come fai andare avanti / soprattutto l'in- i primi periodi quando arrivi”. (20191002_17_18_00S8)

Lo stesso sentimento, seppure attenuato, si coglie nelle parole di un ragazzino siriano che la mattina del giorno dell'intervista ha vissuto il suo primo giorno in una scuola italiana, dove era stato accompagnato dal mediatore del centro in cui era sistemato, e alla domanda riguardo a come si fosse sentito ha risposto:

“Ero triste perché non c'era nessun siriano per parlare”.
(20191002_15_58_33S4; traduzione dall'arabo)

Per fortuna a volte ci si può comprendere anche senza avere una lingua comune, come racconta un altro bambino siriano:

“Sì / a volte scendo da sotto la notte / alle otto perché alle otto tutti vanno / rimango solo uno lavora qua al centro / vengo con lui / vedo televisione / dico voglio acqua / non so come si dice acqua in italiano dico in arabo / dopo lui dice vieni a cucina e dice cosa vuoi dimmi / indico acqua / acqua okay / dopo mi ha dato l'acqua mi ha dato tante cose”.
(20190930_14_33_51S1)

Sentirsi compresi crea un senso di sicurezza e controllo, se non addirittura di appartenenza o familiarità, di ritorno a una sorta di normalità:

“Il mediatore era un tunisino io era egiziano / non abbiamo fatto un mediatore di mediatore o ragazzo / abbiamo fatto come una famiglia”.
(20191001_13_10_16C6)

Sentirsi compresi può anche condurre a un grado maggiore di autoconsapevolezza e comprensione della propria situazione, come emerge dalle parole del giovane mediatore arrivato in Italia da minore straniero non accompagnato quando ricorda un mediatore che aveva incontrato durante il suo percorso dopo lo sbarco in Sicilia:

“M'ha fatto capire ad esempio che hai / usando il cervello hai / usando la calma tutte cose si risolvono”. (20191001_13_10_16C6)

Anche la (ri)conquista di una propria autonomia può passare dalla condivisione di una lingua comune e da un rapporto di fiducia che ne nasce,

come si vede dall'estratto qui di seguito della giovane mediatrice giunta in Italia da minorenni straniera non accompagnata. Avere al proprio fianco qualcuno di cui ci si fida sostiene la minore mentre sta tornando gradualmente a diventare autonoma:

“Quando il giudice faceva le domande io già lo capisco / però a tradurre però a rispondere no / però c'era accanto a me X [NdA: nome del mediatore] che già che non / cioè fac- mi traduceva lui / le volevo anche rispondere / però ho detto no / meglio che risponde lui”. (20191002_17_18_00S8)

4.2. Esigenze dei minorenni ed esigenze degli interlocutori istituzionali

Come si vede dagli esempi riportati sopra, la soddisfazione dei bisogni comunicativi degli intervistati ha tuttavia due facce: da un lato le esigenze dei bambini e ragazzi, dall'altro quelle dell'ambiente circostante, in particolare degli operatori istituzionali. Questi ultimi nelle interviste sono stati menzionati solo in pochi casi come interlocutori – la polizia, il giudice, presumibilmente la Commissione territoriale, l'educatore – mentre altri, che pure per legge dovevano far parte delle persone incontrate, sono stati citati solo incidentalmente (psicologo e medico). Gli incontri con un medico menzionati da due degli intervistati pare siano stati condotti entrambi senza la presenza di un mediatore. L'esempio 1 è tratto da un'intervista con un minorenni tunisino:

Esempio 1 (20191001_11_38_00C2)³

MED: كفاش حكيت مع الدكتور؟
(come hai parlato con il medico?)
MIN: ما حكيتش معه كشاف عن أصابع
(non ho parlato con lui mi ha visitato le dita)
(toccandosi le dita della mano)
MED: non ci ho parlato ho fatto il controllo generico

³ Convenzioni di trascrizione:

ITW1 = intervistatrice 1

ITW2 = intervistatrice 2

MED = mediatore

MIN = minore

xxx- = parola troncata

(corsivo) = traduzione di quanto detto in arabo

[xxx] = porzioni di parlato sovrapposto

((x)) = nota del trascrittore

/ = segno inserito per segmentare il parlato trascritto e facilitarne la lettura

ITW1: non gli hanno spiegato? non c'era il mediatore che traduceva?
MED: non c'era il mediatore

Come si evince dall'estratto riportato sopra, il ragazzo segnala (anche a gesti, come si osserva dal video) che il medico ha effettuato l'accertamento dell'età tramite il metodo di valutazione della mano, mentre il mediatore riferisce di un controllo generico. L'informazione relativa alla valutazione dell'età tramite un esame medico non è mai arrivata alle intervistatrici che vi hanno avuto accesso solo dopo aver ricevuto la trascrizione dell'arabo. Questa informazione avrebbe potuto dar luogo ad approfondimenti che invece non sono stati possibili dato che il mediatore non ha trasferito fedelmente il contenuto del turno di parola del ragazzo. E alla domanda di conferma dell'intervistatrice il mediatore risponde direttamente, senza tradurla e attendere la risposta del minore. Questo estratto offre una piccola illustrazione di una problematica che verrà trattata nel paragrafo 4.3 quando si parlerà delle costellazioni linguistiche che ruotano intorno ai giovani stranieri intervistati e delle diverse figure di assistenza (spesso improvvisate) che di volta in volta li hanno aiutati a comunicare durante il loro percorso di accoglienza.

L'esempio 2 invece riporta un passaggio dell'intervista con il ragazzo senegalese:

Esempio 2 (Intervista 20191001_12_38_24C5)

ITW 2: bene / e hai mai incontrato anche altre persone italiane dove era importante capire / per esempio un medico / ti è successo di dover parlare con un medico

MIN: medico come?

ITW 1: docteur médecin

MIN: sì eh / io andato a ospedale ma loro mi chiedi solo eh come ti senti

ITW 1: sì

MIN: sì

ITW 1: e come hai fatto a par[lare]?

ITW 2: [e li co]me vi siete capiti?

MIN: no io / questo è / francese loro loro a me parlare

ITW 2: col francese / e quindi hai parlato direttamente con loro

MIN: sì ho parlato con direttamente con lui parlo francese

Come si vede, il ragazzo senegalese riferisce di avere incontrato un medico senza alcuna assistenza linguistica poiché il suo interlocutore ha usato le sue conoscenze di francese per comunicare con lui.

Solo per gli incontri istituzionali, e in un caso quelli con l'educatore, viene menzionata quasi sempre la presenza di un mediatore. Ma anche

la polizia sembra che si serva a volte anche di interpreti reclutati casualmente, come riferito nell'esempio 3:

Esempio 3 (Intervista 20191001_12_00_07C3)

- MED: كفافش هدرتي مع البوليزية؟
(*come hai fatto a parlare con la polizia?*)
- MIN: كان معنا واحد يتكلم بلإيطالية
(*c'era uno con noi che parlava italiano*)
- MED: مين؟
(*chi?*)
- MIN: ((nome di persona))
- MED: c'era con lui un ragazzo che parlava un pochino italiano
- ITW 1: è arrivato con lui?
- MED: sì
- MIN: كان في إيطاليا وروحو بيه وحررق فهمت؟ كان كيعيش في إيطاليا وبعد رجع فهمت؟
(*era in Italia e l'hanno mandato via, poi lui è tornato indietro clandestinamente, capisci? viveva in Italia e dopo è tornato, capisci?*)
- MED: c'era un ragazzo che viveva qui in Italia poi l'hanno rimandato al suo paese dopo è ritornato con loro e sbarcato

In un altro caso (esempio 4), la comunicazione con le forze dell'ordine si svolge invece in una lingua veicolare:

Esempio 4 (20191001_12_22_54C4)

- MIN: ho incontrato gli italiani la polizia a Palazzo
- ITW 1: la polizia
- MIN: sì
- ITW 1: e tu non parlavi italiano a Pal[azzo]
- MIN: [no]
- ITW 1: e come hai fatto a parlare con la polizia
- MIN: okay con inglese
- ITW 1: okay
- MIN: sì l'ingl[ese con loro sì]
- ITW 1: [hai usato l'ingle]se e loro sapevano l'inglese
- MIN: sì

Anche nelle scuole la disponibilità di servizi di mediazione è molto limitata. Abbiamo già citato in precedenza il bambino siriano accompagnato nel suo primo giorno di scuola da un mediatore dipendente del centro di accoglienza che si è potuto fermare in classe solo per il tempo necessario a fare le presentazioni e una piccola introduzione. Ma anche le insegnanti ci mettono tutto il loro impegno per venire incontro ai bisogni comunicativi dei bambini:

Esempio 5 (20190930_14_33_51_S1)

MIN: perché in classe / nessuno può entrare in classe e aiuta me /
come si fa / solo la professoressa spiega a me / dice alcune parole
capisco / perché la professoressa parla l'arabo un pochino

ITW1: ah ah

MIN: sì parlo con lei in arabo così / dopo ho imparato l'itali[ano]

ITW 1: [ah la ma]e-
stra sa un po' di arabo

MIN: sì

ITW 1: bello l'ha imparato non è araba? / cioè l'ha imparato perché voleva parlare con voi?

MIN: sì perché lei per un lavoro andata in Libia e ha imparato l'arabo

4.3. *Costellazioni linguistiche*

Come abbiamo visto nel paragrafo 2.1, le lingue usate dai bambini e ragazzi del nostro piccolo campione sono sorprendentemente numerose. Riprendiamo questo argomento per guardarlo da un'altra prospettiva, di rilevanza non indifferente per la soddisfazione dei bisogni comunicativi delineati sopra, ovvero lo *status* delle varie lingue e il grado di padronanza con cui le usano i diversi partecipanti all'interazione con i minorenni. Nei confronti dei bambini e ragazzi, gli interlocutori possono essere diretti oppure fungere (anche) da mediatore con altre persone che non hanno una lingua in comune con il minore o la minore.

Schematizzando non poco, una lingua può essere quella appresa nell'infanzia, in cui è avvenuta la prima socializzazione e spesso anche scolarizzazione, che per semplicità chiameremo lingua nativa, oppure può essere una lingua appresa successivamente, in varie fasi della vita e con svariate modalità, che chiameremo lingua acquisita e che può fungere da lingua veicolare. In entrambi i casi, il grado di padronanza che un individuo ne ha può variare enormemente in base a numerosi fattori, tanto che, date certe condizioni, una stessa lingua acquisita può essere compresa e parlata da un parlante non nativo meglio di quanto la conosca un altro parlante che la pratica come lingua nativa, ma ne ha una competenza limitata.

Le combinazioni linguistiche possibili che si verificano nel caso di un minorenni allofono o una minorenni allofona sono del tutto fortuite, ma hanno un effetto diretto e sensibilissimo sulla qualità della comunicazione. Nelle interviste ne abbiamo trovato evidenza di una gamma amplissima, pur considerando unicamente lo *status* della lingua e trascurando completamente il livello di competenza dei parlanti. Qui di seguito abbia-

mo riassunto le diverse costellazioni linguistiche presenti nelle interazioni intrattenute dai minorenni stranieri con gli interlocutori italiani incontrati dopo il loro ingresso nel nostro paese ed emerse dalle interviste.

1. Comunicazione diretta, senza interprete con autorità o professionisti italiani:
 - comunicazione nella lingua nativa del ragazzo o della ragazza con un interlocutore che la parla come lingua acquisita (nel nostro campione un ivoriano francofono interloquisce con italiani che parlano francese acquisito);
 - comunicazione in una lingua veicolare, ovvero acquisita per entrambi gli interlocutori (tra i ragazzi intervistati un bengalese, un gambiano, un senegalese interloquiscono con italiani che parlano inglese o francese acquisiti);
 - comunicazione in una lingua acquisita del ragazzo o ragazza con un interlocutore di quella madrelingua (è il caso di una bambina siriana che interloquisce con italiani).
2. Comunicazione attraverso un interprete o mediatore per interloquire con autorità o professionisti italiani:
 - comunicazione nella lingua nativa del ragazzo o della ragazza condivisa con un mediatore o una mediatrice che parla l'italiano come lingua acquisita (ragazza e mediatore entrambi marocchini, ragazzo e mediatore entrambi egiziani parlano con un interlocutore italiano);
 - comunicazione nella lingua nativa del ragazzo o della ragazza con un mediatore che usa due lingue acquisite: quella del ragazzo o della ragazza e quella dell'interlocutore (un ragazzo tunisino e uno siriano interloquiscono con un mediatore egiziano o marocchino che parla arabo 'lingua franca' e italiano);
 - comunicazione in una lingua acquisita del ragazzo o della ragazza condivisa con un interprete improvvisato che ha invece quella lingua come lingua nativa e che ha acquisito conoscenze di lingua italiana (è il caso del ragazzo bengalese tra gli intervistati che interloquisce in punjabi con un connazionale che parla punjabi e italiano).
3. Un'ultima variante di comunicazione mediata (di cui in questa ricerca non abbiamo trovato traccia, ma che sappiamo essere stata utilizzata, seppure come ultima *ratio*, anche nelle Commissioni territoriali) è quello dell'interpretazione *in relais*, quando cioè la comunicazione con il ragazzo o la ragazza avviene attraverso due mediatori (bambara tradotto prima in francese veicolare e poi dal francese in italiano).

La costellazione per così dire ottimale, che abbiamo incontrato noi, è stata quella di una minore marocchina che nel centro di accoglienza in cui è poi rimasta ha incontrato un mediatore marocchino che parlava l'italiano ragionevolmente bene. Lo scenario più sconcertante era invece quello di un ragazzo bengalese che usava una lingua acquisita, il punjabi, con un altro migrante di quella lingua nativa che fungeva da interprete improvvisato, per comunicare in un italiano la cui padronanza ci è rimasta ignota.

4.4. Figure di mediatori/interpreti

Un altro aspetto di rilievo emerso dall'analisi dei dati riguarda la molteplicità di figure che fungono da interpreti quando un minore o una minore non sono in grado di comunicare autonomamente. Abbiamo già visto al paragrafo 2 che le esigenze comunicative dei minori alloglotti vengono prese in carico dalle istituzioni primariamente quando il bisogno di comunicare riguarda queste ultime (e anche in quel caso non sempre). In tutte le altre circostanze si ricorre ad altre figure, di cui il nostro piccolo campione ha dato un ampio spaccato (cfr. paragrafo 4.3). In ordine decrescente per frequenza di intervento e numero di interazioni mediate, si tratta di altri (ex-)migranti che conoscono altre lingue e/o un po' di italiano (il migrante già rimpatriato una volta che tentava di rientrare in Italia menzionato nell'intervista 20191001_12_00_07C3), volontari od operatori dei centri di accoglienza che conoscono lingue diverse dall'italiano e le usano con il minore o la minore, per lo più come lingue veicolari; al centro non è sempre disponibile un mediatore, "ma c'è un signore che parla inglese" (20191001_12_22_54_C4), mediatori e, in rarissimi casi, interpreti formati come tali. Senza voler sminuire il valore di tutte le persone che compiono uno sforzo attivo e volontario per aiutare questi ragazzi improvvisando come possono, non si può sottacere la gravità della carenza di assistenza linguistica qualificata in un contesto così delicato.

4.5. Imparare una nuova lingua come strumento di autonomia

Una parola chiave che ben descrive l'atteggiamento dei giovani che abbiamo intervistato è resilienza. Alcuni di loro erano estremamente reattivi, altri sembravano mentalmente e fisicamente molto stanchi, ma tutti gli intervistati, anche quelli che alle fine si sono serviti del mediatore o

della mediatrice nell'intervista, hanno detto di preferire una comunicazione senza un intermediario e che stavano imparando l'italiano.

I bambini giunti in Italia con i genitori al loro arrivo non hanno contatti con le autorità:

“Io non parlo col mediatore [...] è mia madre / quando sono venuto è mia madre parla tutto perché non parliamo col mediatore”. (Intervista 20190930_14_33_51_S1)

Per loro lo scontro con la barriera linguistica avviene a scuola, dove non possono parlare con i loro compagni di classe finché non imparano le prime parole:

“Con gli altri bambini a scuola [...] non parlo perché / non so italiano [...] però dopo ho capito l'italiano e parlò con i miei amici”. (Intervista 20191002_15_42_40_S3)

E presto si accorgono anche dell'ulteriore ostacolo costituito da dialetto locale:

“Perché quando van- va ((nome del mediatore)) quando io sono con miei amici non capisco niente italiano [...] parlano in siciliano”. (Intervista 20191002_16_33_36_S6)

Parlando con una delle insegnanti della scuola elementare frequentata dai bambini intervistati è emerso che c'è poca mediazione linguistica e culturale nelle scuole. Mentre negli anni '70 e '80 durante il massiccio afflusso di albanesi c'erano mediatori culturali nelle scuole di tutta Italia pagati con fondi pubblici, negli anni 2000 non ci sono mediatori culturali forniti dallo Stato nelle scuole. Nel nostro caso il mediatore culturale che ha aiutato i bambini siriani nei primi giorni di scuola era quello che fa parte del personale del centro di accoglienza. Anche nell'altra località dove sono state svolte le interviste il mediatore culturale è un membro del personale del centro di seconda accoglienza. Da quello che abbiamo visto, sembra che la mediazione culturale e linguistica sia di preferenza affidata o meglio lasciata in carico ai centri di accoglienza che assumono i mediatori, i quali sono essi stessi spesso anche operatori sociali.

Oltre alla scuola, dove alcuni studiano “Solo l'italiano” (intervista 20191001_12_22_54_C4), ma spesso con una determinazione fortissima: “Dopo / ma io ora adesso io / penso solo a studiare” (intervista 20191001_12_38_24_C5), e agli insegnanti messi a disposizione dalle strutture in cui si trovano, la maggior parte degli intervistati accenna a forme di apprendimento informale della lingua dai propri compagni di classe o da altri giovani. Molto incide su questo apprendimento anche la personalità del ragazzo, come riferisce il giovane ivoriano:

“All’inizio era difficile comunque / ma alla fine mi sono abituato / perché ho conosciuto le persone che mi hanno imparato facendo parlare la lingua perché / scusate ((suona il suo cellulare, pausa lunga)) perché quando tu arrivi in un posto che non parli la lingua per me la miglior cosa è prendere la lingua di paragone persona / quindi ho avuto molti amici italiani / con il fatto che uscivo sempre con loro / parlavo sempre l’italiano / alla fine mi sono messo sotto”. (Intervista 20191001_17_25_12_S2)

Chi ha acquistato una padronanza seppure minima dell’italiano diventa ben presto mediatore o mediatrice a sua volta (i ricercatori parlano di *child language brokering*), come abbiamo sperimentato anche noi. I bambini siriani, per esempio, hanno riferito ripetutamente che non appena sono stati in grado di parlare un po’ di italiano sono diventati loro stessi dei mediatori non solo per i bambini appena arrivati a scuola, ma anche per i loro genitori nella vita quotidiana.

La parola più ricorrente quando nelle interviste si parla di interpretazione è aiuto: chi può dà una mano a chi ne ha bisogno. Ecco come un ragazzino siriano risponde alla domanda “Come fanno le persone a capirsi fra loro quando non parlano la stessa lingua?” (va notato che i termini traduzione, interpretazione o aiuto non erano stati precedentemente menzionati dalle intervistatrici):

“Quando non parlano la stessa lingua / ehm / quando vengono a un centro c’è / cento per cento c’è un mediatore fa la traduzione / quando non c’è il mediatore c’è arabi parlano la stessa lingua / africani parlano l’italiano e l’altro aiutarli dice a lui / puoi traduci questa per loro capiscono me / lui lo fa”. (Intervista 20190930_14_33_51_S1)

Per una ragazzina siriana il mediatore nei primi tempi a scuola “Era aiuto in italiano e anche quando volevo dirlo qualcosa aiuta”; ora invece lei stessa fa da mediatrice a chi è arrivato in Italia dopo di lei, e alla domanda “Te lo chiedono loro o lo fai tu perché ti va di farlo?”, risponde “Mi va / di farlo [...] perché io mi piace aiutare le persone” (intervista 20191002_15_42_40_S3).

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Riassumendo quanto esposto sopra, cerchiamo a mo’ di conclusione di dare una risposta alla nostra domanda di ricerca principale, vale a dire se i bisogni comunicativi dei minori stranieri che abbiamo intervistato siano stati soddisfatti o meno e se il loro diritto a comprendere ed esprimersi sia stato salvaguardato.

Da quanto abbiamo potuto osservare, l'assistenza linguistica viene offerta principalmente dove e quando le istituzioni ne hanno bisogno e/o è prescritto dall'ordinamento (per l'identificazione, nell'incontro con un magistrato, nell'audizione per l'asilo), ma non anche a scuola, dove e quando i bambini e i ragazzi ne hanno o avrebbero maggiormente bisogno.

Molti mediatori fanno parte del personale a tempo pieno dei centri di accoglienza, ma hanno anche molte altre funzioni da svolgere, e non sempre vengono coperte tutte le lingue richieste. Da notizie di stampa confermate da uno dei centri contattati risulta che le poche ore dedicate alla mediazione linguistica sono state ulteriormente ridotte a inizio 2019 – ovvero prima della pandemia – a 10 ore/settimana ogni 50 persone in un centro di accoglienza. Data la molteplicità delle costellazioni linguistiche possibili, l'alea per un minore di trovarsi a comunicare in condizioni subottimali è molto elevata anche quando un mediatore è disponibile. Questa stessa preoccupazione viene espressa anche in un documento del Consiglio d'Europa relativo a un workshop con minori migranti intitolato *What do children think?* (Council of Europe 2018). I minori stranieri interpellati hanno riferito di essersi trovati a dover ricevere informazioni tramite interpreti che non parlavano la loro lingua nativa o una lingua di loro conoscenza bensì una lingua affine ed hanno avvertito questa situazione come un ostacolo a una buona comunicazione. Nello stesso documento i minorenni interpellati hanno rammentato la loro esperienza immediatamente dopo l'arrivo nel paese di destinazione descrivendo alcune situazioni come problematiche o comunque inadeguate a salvaguardare il loro diritto a ricevere informazioni a misura di minore.

La possibilità di comunicare è inoltre fondamentale per instaurare delle relazioni sociali, per sviluppare un senso di appartenenza all'ambiente scolastico, per potersi integrare nel sistema culturale del paese ospitante, tutti fattori di protezione rispetto all'insorgenza di patologie psichiatriche quali la depressione e di accentuazione di disturbi presenti dovuti a esperienze traumatiche come il disturbo da stress post-traumatico. Poter comunicare, infatti, significa poter ricevere sostegno dai propri pari, come amici o compagni di scuola, e da adulti di riferimento come famiglie affidatarie, psicologi, assistenti sociali ed educatori, come emerge con chiarezza anche da un'analisi sui fattori di rischio e protettivi per la salute mentale di bambini sfollati e rifugiati (Fazel *et al.* 2012).

Quello che più colpisce nel quadro emerso da questa ricerca è che la grande maggioranza delle persone che – in un modo o nell'altro – intervengono per soddisfare i bisogni di comunicazione dei bambini e ragazzi migranti non ha ricevuto nessuna formazione specifica per farlo. In sostanza, questi giovani e giovanissimi particolarmente vulnerabili, che

vivono un momento di passaggio delicatissimo e avrebbero bisogno dei linguisti meglio formati e competenti, incontrano per lo più 'assistenti' linguistici poco o per nulla qualificati e troppo spesso improvvisati. Questo è dovuto anche alla mancanza di risorse e di mezzi destinati a un'assistenza linguistica qualificata nei contesti migratori. Come abbiamo visto, la maggior parte dei giovani da noi intervistati risponde a questa situazione con una fortissima aspirazione all'autonomia e all'emancipazione anche attraverso l'apprendimento dell'italiano.

Serve però anche più formazione congiunta per tutti i professionisti che operano con i minorenni stranieri accompagnati e non accompagnati in modo da avere una maggiore conoscenza dei rispettivi ruoli ed esigenze professionali, nonché della complessità della comunicazione interlinguistica e interculturale mediata da un interprete o un mediatore. In particolare, occorre da un lato formare chi funge da mediatore o interprete a rispettare i confini di ruolo e l'autonomia dei due interlocutori principali, evitando 'invasioni di campo', dall'altro formare chi comunica tramite un interprete o un mediatore a non scaricare eccessiva responsabilità su queste figure e a scegliere le persone più qualificate a svolgere il compito complesso dell'assistenza linguistica.

Il risultato forse più importante di questo studio è pertanto il seguente: l'assistenza linguistica attraverso interpreti o mediatori è sì un bisogno temporaneo per i minori al loro arrivo in un nuovo paese mentre acquisiscono la lingua locale, ma avere a disposizione l'assistenza di interpreti o mediatori consapevoli e formati in questa fase è di cruciale importanza per i bambini e i ragazzi al fine di comprendere i loro diritti e di poterli esercitare.

Parte IV

METODI E MATERIALI

PER LA FORMAZIONE INTERPROFESSIONALE

Collaborare nell'interesse superiore del e della minorenni

Amalia Amato

SOMMARIO: 1. I bisogni comunicativi di bambine, bambini e adolescenti – 2. La comunicazione con minorenni nei procedimenti legali – 3. Perché una formazione interprofessionale? – 3.1 Obiettivi della formazione.

1. I BISOGNI COMUNICATIVI DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI

“I bambini sono soggetti vulnerabili” è un'affermazione che non richiede spiegazioni. Quando si lavora con bambini e adolescenti occorre sempre tenerla a mente. Bambini e ragazzi sono soggetti vulnerabili per loro stessa natura, in ragione della loro età e del processo di maturazione psicofisico ancora in corso. Quando sono coinvolti in un procedimento penale, civile o amministrativo in un ambiente di cui non comprendono e parlano la lingua, bambini e adolescenti sono doppiamente vulnerabili, perché al fattore età si va ad aggiungere il fattore linguistico.

I minorenni possono avere diversi problemi ed esigenze comunicative riguardanti sia la comprensione sia l'espressione verbale.

Per problemi di comprensione si intende la mancanza di conoscenze, di competenze intellettuali e di capacità necessarie a fare in modo che il bambino o la bambina o l'adolescente possa comprendere adeguatamente ciò che viene detto e cosa sta accadendo. Tra i problemi di comprensione vi sono: la comprensione limitata o errata delle parole con conseguenti possibili fraintendimenti, l'interpretazione letterale e/o limitata delle parole (ad es. delle espressioni figurate). Per problemi di espressione si intende l'articolazione inadeguata o incoerente nel parlato, il vocabolario limitato, la difficoltà a formulare risposte a domande complesse o non adeguate allo stadio evolutivo. A queste difficoltà se ne aggiungono altre più di carattere cognitivo ma con ricadute sulla comunicazione quali ad esempio la suggestionabilità elevata o specifica che può influire sulla formulazione degli enunciati e può creare o accentuare la difficoltà a distinguere tra eventi immaginari ed effettivamente avvenuti, tra realtà e fantasia.

2. LA COMUNICAZIONE CON MINORENNI NEI PROCEDIMENTI LEGALI

La garanzia di una comunicazione adeguata con soggetti vulnerabili coinvolti in un procedimento, indipendentemente dal fatto che sia civile, penale o amministrativo, necessita di un livello di sensibilità e di professionalità tale da consentire a questi soggetti vulnerabili l'esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai casi che coinvolgono i minorenni e ancora di più i minorenni stranieri.

In effetti bambini e adolescenti rientrano nella definizione di soggetti vulnerabili utilizzata in numerose norme dell'Unione europea e internazionali sulla salvaguardia dei diritti, il che comporta un obbligo positivo a carico degli Stati di garantire una sensibilità correlata con l'età, con il genere e con la cultura nei procedimenti in cui tali soggetti sono coinvolti, indipendentemente dal loro *status*.

Una comunicazione adeguata con bambini e adolescenti riveste un ruolo essenziale ai fini di una loro partecipazione attiva, nel rispetto del loro interesse superiore, e in linea con un approccio incentrato sul rispetto dei diritti del minorenne e della minorenne. A tal fine è necessario un continuo e costante rispetto dei quattro principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ovvero:

1. la non discriminazione;
2. il superiore interesse del bambino o della bambina;
3. l'ascolto dell'opinione del bambino, della bambina o dell'adolescente;
4. il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo.

Questi quattro principi devono essere alla base di qualunque intervento che possa avere conseguenze su un bambino, una bambina o un adolescente, che si tratti di questioni legali, politiche o pratiche.

Come recentemente richiamato da due Comitati delle Nazioni Unite nel *Commento generale congiunto n. 3* (2017)¹, la partecipazione di bambini e adolescenti ai procedimenti legali richiede che “[...] ai bambini venga offerta la possibilità di usufruire di un traduttore/interprete affinché possano *esprimersi pienamente nella propria lingua madre e/o ricevano assistenza da una persona che conosca il vissuto etnico, religioso e culturale* del bambino. Tali professionisti devono essere *formati sulle spe-*

¹ *Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie* (CMW), *Commento generale congiunto n. 3* (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, e *n. 22* (2017) del Comitato sui diritti del bambino sui principi generali in materia di diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale, 16 novembre, CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22, disponibile online, <http://www.refworld.org/docid/5a1293a24.html>.

cifliche necessità dei bambini nel contesto della migrazione internazionale, ivi compresi genere, cultura, religione e altri aspetti correlati” (corsi nostri).

Questa interpretazione di entrambi i Comitati menziona alcuni aspetti cruciali per l'interazione con bambini e adolescenti che non parlano la lingua del procedimento nel quale sono coinvolti e che sono imprescindibili per una comunicazione adeguata: da un lato il minorenn o la minorenn deve potersi esprimere nella propria lingua e contare sull'assistenza di un interprete, dall'altro chi interagisce con un bambino, una bambina o adolescente deve conoscerne l'ambiente fisico e tradizionale da cui proviene, nonché tutti gli aspetti relativi all'età, al genere e alla cultura ai quali è necessario prestare attenzione affinché il soggetto sia pienamente in grado di esercitare i propri diritti nel contesto del procedimento.

Gli standard che devono essere rispettati dai professionisti e dalle istituzioni in questa comunicazione 'mediata' richiedono una professionalità cui si auspica di contribuire con i materiali formativi di questo volume.

3. PERCHÉ UNA FORMAZIONE INTERPROFESSIONALE?

Nel 2014 il progetto di ricerca europeo CO-Minor sull'interpretazione per i minorenni nei contesti giuridico e giudiziario ha lanciato un questionario online rivolto ai professionisti che partecipano alle audizioni di bambini e adolescenti con l'ausilio di interpreti (per una breve descrizione del progetto cfr. il capitolo "Interpretare per bambine, bambini e adolescenti" di Amato e Mack, in questo volume). I risultati del questionario hanno fatto emergere punti di vista spesso divergenti in merito ai ruoli e alle funzioni delle diverse figure professionali, evidenziando che la cooperazione tra i vari attori è spesso percepita come insoddisfacente.

In particolare, le risposte al questionario (cfr. Amato and Mack 2017) hanno messo in evidenza che tutti i rispondenti appartenenti alle professioni che operano in campo giuridico e giudiziario, dalle forze dell'ordine ai servizi di assistenza ai minori, come anche gli psicologi, si aspettano che gli interpreti svolgano numerosi compiti che potrebbero invece essere considerati parte delle loro mansioni. Tra questi, l'adattamento del linguaggio alle competenze cognitive e linguistiche del bambino e la spiegazione della terminologia tecnica.

Le aspettative espresse in merito a ciò che gli interpreti possono o dovrebbero fare mettono in luce anche una pesante assunzione di re-

sponsabilità da parte degli interpreti stessi, e alcuni loro commenti nel questionario sono illuminanti riguardo alla loro percezione del proprio ruolo quando lavorano con i bambini. Nelle parole di un'interprete italiana: "A volte è necessario ricorrere ad una semplificazione dei concetti e del linguaggio". Questa affermazione riflette l'idea secondo cui spetterebbe all'interprete (e non a chi conduce l'audizione *in primis*) dover adattare il linguaggio usato allo stadio di sviluppo linguistico e cognitivo del bambino. Secondo un'altra interprete italiana, "È sempre molto difficile abbinare la mediazione linguistica con l'opportunità e la 'delicatezza' psicologica". Questa affermazione sottolinea preoccupazioni di carattere emotivo e relazionale, percepite dagli interpreti quali difficoltà specifiche cui ritengono di dover far fronte da soli, come se non potessero aspettarsi nessun aiuto o sostegno da parte degli altri professionisti che partecipano all'audizione o all'interazione.

Un ulteriore interessante risultato del questionario riguarda le principali rimostranze sulle 'inadeguatezze' reciproche. La maggioranza dei professionisti ha fatto innanzitutto riferimento alla scarsa comprensione delle tecniche d'audizione da parte degli interpreti, oltre a una loro insufficiente conoscenza della procedura legale. Dal canto loro, gli interpreti hanno segnalato che gradirebbero conoscere meglio le tecniche specifiche d'audizione e i protocolli seguiti con i bambini. Come ha scritto una rispondente del Regno Unito nel questionario: "Sarebbe un'ottima idea poter partecipare a un seminario sui principali elementi della formazione ricevuta da funzionari di polizia e altri professionisti relativa alla costruzione della relazione con soggetti minorenni. Non ho mai partecipato a un seminario simile".

In un *focus group* organizzato nel quadro del progetto di ricerca, i funzionari di polizia si sono mostrati poco inclini a fornire agli interpreti prima dell'audizione informazioni sulle tipologie di domande e più in generale sul caso in oggetto, motivando questa riluttanza con ragioni di riservatezza e la convinzione che gli interpreti potrebbero essere influenzati da queste informazioni e perdere così la necessaria imparzialità.

La preoccupazione per la mancanza di imparzialità è emersa anche dalle risposte al questionario. Gli altri professionisti dichiarano in sostanza di non credere che gli interpreti possano operare in modo neutro e senza sentirsi coinvolti nel caso e ritengono che questo abbia conseguenze sulla prestazione offerta. Una probabile conseguenza di quanto sopra è che la fiducia nei confronti degli interpreti risulti ridotta, o quantomeno non raggiunga i livelli necessari in seno a un gruppo di professionisti che collaborano per la salvaguardia dell'interesse superiore del bambino o della bambina e dell'adolescente.

Alla richiesta di fornire suggerimenti su come migliorare la collaborazione nelle audizioni con bambini e adolescenti, la misura più citata nel questionario è stata la formazione per tutte le parti coinvolte.

Secondo un altro interprete: “[...] i funzionari di polizia dovrebbero essere formati non solamente su come comportarsi con i bambini, ma anche sulla necessità di fidarsi delle competenze degli interpreti [...] giungendo ad un approccio comune al fine di far sentire al sicuro il bambino”. Per contro, gli interpreti dovrebbero essere formati in modo da operare nei limiti del loro compito. Un’esponente di una professione legale italiana alla domanda “Come si potrebbero a suo giudizio migliorare gli incontri con i minori mediati da un interprete?”, ha risposto: “Con una preparazione pregressa sia degli operatori che dell’interprete: conoscenza reciproca, situazione del minore, accordo sulla conduzione del colloquio e sugli obiettivi da raggiungere, nonché un buon confronto anche successivamente al colloquio”. Entrambe queste affermazioni indicano chiaramente una forte richiesta di formazione.

Un altro motivo forte a sostegno della necessità di formazione è la natura stessa della comunicazione con bambini e adolescenti. Parlare con bambini e adolescenti, infatti, è diverso dal comunicare con gli adulti. Questa differenza risulta evidente nel relazionarsi con un bambino o una bambina molto piccoli, ma deve essere tenuta ben presente anche nei rapporti con ragazzi più grandi e con giovani adulti. Lo sviluppo del linguaggio, in particolare, costituisce un aspetto rilevante che va tenuto in debita considerazione da parte di tutti gli adulti che partecipano alle audizioni con minorenni. La direttiva 2016/800/UE all’articolo 20, comma 1, stabilisce che “il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori *ricevano una formazione specifica*, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e *sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore*” (corsivi nostri).

Alla luce anche dei recenti flussi migratori, la necessità di interagire con bambini che non parlano la lingua delle istituzioni locali tramite un interprete diventa sempre più frequente. Per i professionisti che partecipano a questi incontri in contesti particolarmente sensibili, come ad esempio quello sanitario, psichiatrico o giudiziario, ciò comporta la necessità di apprendere in che modo interagire con un ulteriore partecipante – l’interprete – in un’interazione già di per sé complessa.

L’esperienza fatta con un primo modulo sperimentale di formazione congiunta, ovvero interprofessionale, nel quadro del progetto CO-Minor è stata accolta molto favorevolmente da tutti i partecipanti, il che ha

spinto il gruppo di ricerca a proseguire nel lavoro e ad approntare un set articolato di materiali per la formazione interprofessionale che vengono presentati qui, tradotti e adattati alla realtà italiana.

3.1. *Obiettivi della formazione*

I materiali per la formazione contenuti nel presente volume sono stati specificamente sviluppati per migliorare la cooperazione tra professionisti che lavorano con bambini e adolescenti coinvolti in procedimenti legali. Tale cooperazione non è possibile in mancanza di fiducia, e la fiducia può essere costruita solamente sulla base della comprensione reciproca e del rispetto tra professionisti.

Grazie alle varie attività formative, i partecipanti saranno messi nelle condizioni di esprimere pensieri, aspettative, paure e remore che portano con sé in un'audizione con minorenni mediata da interpreti, discutendo questi temi con gli altri professionisti. Ciò consente di imparare a conoscere e comprendere meglio il punto di vista di tutte le figure coinvolte nell'interazione. Attraverso i giochi di ruolo è possibile calarsi temporaneamente nel ruolo degli altri professionisti e provare a comprendere più da vicino le competenze, le responsabilità, le necessità e i dilemmi professionali degli altri. La reciproca comprensione dei principi che guidano l'operato dei vari professionisti può contribuire a promuovere la fiducia tra le diverse parti coinvolte. Ad esempio, un elemento essenziale per i professionisti che operano in ambito legale è esercitare il controllo sull'audizione, e talvolta questi professionisti temono di vederselo sottrarre dall'interprete. Come è stato evidenziato da uno dei rispondenti al questionario CO-Minor: "L'interprete deve interpretare il più letteralmente possibile, ma la domanda deve anche essere chiara al minore. L'interprete non può prendere iniziative ma può dare alcuni suggerimenti a chi conduce il colloquio. È il poliziotto che poi decide se è d'accordo o no" (traduzione nostra).

Anche l'accuratezza della traduzione è un aspetto delicato, visto che non è controllabile direttamente dall'interlocutore stesso. Come ha detto un altro rispondente, "Quando vengono poste domande a bambini e adolescenti è essenziale che queste siano domande non-guidanti ed è impossibile sapere se le domande vengano poste al bambino esattamente nel modo in cui sono state formulate". La necessità di una maggiore fiducia si manifesta anche a un altro livello, ovvero tra il bambino o la bambina e i professionisti presenti nel corso dell'audizione. Idealmente la relazione dovrebbe costruirsi tra bambino o bambina e chi conduce l'audizione, ma

cosa accade se il bambino o la bambina mostra chiaramente maggiore fiducia nei confronti dell'interprete? Un altro obiettivo della formazione interprofessionale è proprio quello di far comprendere l'importanza della costruzione e del rafforzamento della fiducia tra i tre interlocutori nell'audizione: chi la conduce, il minorenn o la minorenn e chi traduce.

Un altro tema su cui la formazione interprofessionale vorrebbe attirare l'attenzione è la necessità di incontri preparatori e di incontri di restituzione. Purtroppo, nella pratica questi incontri si tengono solo raramente, anche se diversi professionisti che hanno risposto al questionario CO-Minor riconoscono l'importanza di riunioni specifiche e dettagliate sulle tecniche di intervista, sulla descrizione dei casi, sull'origine e sulla provenienza del bambino o della bambina, e chiedono che sia dedicata una quantità di tempo adeguata alla discussione di questi temi con gli altri professionisti coinvolti. L'auspicio sarebbe quello di avere, come ha indicato una rispondente al questionario CO-Minor: "Una preparazione preliminare per l'interprete e per gli altri professionisti su temi quali comprensione reciproca, vissuto del minorenn, accordo su come condurre l'intervista e conseguire gli obiettivi, oltre ad adeguati incontri di restituzione al termine dell'intervista". Tramite i materiali di formazione predisposti, i partecipanti vengono sensibilizzati sull'importanza degli incontri preparatori e degli incontri di restituzione, anche con riguardo all'impatto emotivo di certe audizioni non solamente sul bambino o la bambina, ma anche sulle altre parti interessate che spesso non vengono prese in considerazione.

Un ulteriore elemento citato nel questionario CO-Minor quale requisito per il successo di un'audizione è il lavoro di squadra: "Secondo me la collaborazione all'interno del *team* durante un'audizione con soggetti minorenni non udenti svolge un ruolo essenziale". Benché questo aspetto sia stato menzionato in relazione agli utenti delle lingue dei segni, in realtà si tratta di un'esigenza manifestata anche per gli altri minorenni. Una possibile soluzione indicata consiste nella formazione di una piccola squadra – una sorta di mini-équipe – all'interno della quale i diversi professionisti operano in stretta collaborazione e in piena fiducia reciproca prima, durante e dopo l'audizione².

In definitiva, l'obiettivo ultimo di questa formazione è quello di aiutare i partecipanti a conoscere più a fondo i ruoli, i limiti e le sfide cui devono far fronte i professionisti con cui collaborano, in modo da giungere insieme alle migliori soluzioni possibili, nell'interesse superiore di bambini e adolescenti.

² I risultati del questionario CO-Minor sono trattati in maniera più esauriente in Balogh and Salaets 2015, capitolo 4, e per la parte italiana in Amato and Mack 2017.

Lavorare insieme nell'interesse superiore di bambine e bambini, ragazzi e ragazze

Materiali per una formazione interprofessionale per chi opera con minorenni stranieri in contesti legali

Szilvia Gyurkó

Traduzione e adattamento dall'inglese a cura di Amalia Amato e Gabriele Mack

SOMMARIO: 1. Presentazione – 2. Come usare questi materiali – 3. *Parte A: Concetti chiave riguardanti l'attività di interpretazione nelle audizioni con minorenni stranieri* – 3.1. Scegliere l'interprete – 3.2. L'incontro preparatorio – 3.3. Esigenze degli operatori e dell'interprete – 3.3.1. Esigenze degli operatori / dei professionisti – 3.3.2. Esigenze dell'interprete – 3.4. Preparare la formazione – 3.4.1. Materiali – 3.4.2. Consigli e raccomandazioni – 4. *Parte B: Schede delle attività formative* – 4.1. Attività 'rompighiaccio': un buon modo per avviare la formazione – 4.2. *Brainstorming*: cominciare a riflettere insieme – 4.3. Mini-casi di studio: io cosa farei? – 4.4. Gioco di ruolo: mettersi nei panni di qualcun altro – 4.5. Discussione su affermazioni potenzialmente controverse: confrontarsi su punti di vista divergenti – 4.6. Visione e discussione di un video: il punto di vista dell'osservatore esterno – 4.7. Suggerimenti da mettere in pratica: il risultato della formazione – 5. Ordine consigliato di utilizzo dei materiali (I) – 6. Ordine consigliato di utilizzo dei materiali (II).

1. PRESENTAZIONE

Questo capitolo contiene indicazioni e materiali predisposti dal progetto europeo CO-Minor II e destinati a formatori ed esperti della formazione per il lavoro con professionisti che hanno già maturato esperienza nelle audizioni con bambini e adolescenti di lingua straniera. Non è stato concepito per insegnare ai professionisti le tecniche di intervista specifiche, bensì per sensibilizzare i partecipanti facendoli riflettere sulle peculiarità

della comunicazione multilingue con minorenni stranieri mediata da interprete.

La formazione interprofessionale CO-Minor II è stata sviluppata sulla base di un approccio partecipativo, essendo l'apprendimento più efficace quando i partecipanti possono condividere e analizzare le rispettive esperienze in un ambiente rassicurante e improntato alla collaborazione e percepiscono che le loro capacità e conoscenze vengono apprezzate. I formatori, a loro volta, possono agevolare questo processo.

Questi materiali sono stati prodotti con il contributo finanziario del Programma Giustizia dell'Unione europea e il Consorzio CO-Minor-IN/QUEST II è il responsabile unico dei contenuti, che non riflettono necessariamente le opinioni della Commissione europea.

2. COME USARE QUESTI MATERIALI

I materiali sono composti da una parte di riferimento (*Parte A*) e da una serie di schede relative a singole attività formative mirate (*Parte B*).

Nella *Parte A* vengono prima introdotti i concetti chiave riguardanti l'attività di interpretazione e le audizioni con bambini e adolescenti mediate da interpreti; segue una rassegna delle esigenze dei vari partecipanti, analizzate dai punti di vista delle diverse categorie di professionisti che partecipano o possono partecipare alle audizioni: giudici, avvocati, funzionari di polizia, psicologi forensi, assistenti sociali e interpreti giuridici. Vengono infine enunciati brevemente i principi alla base della formazione CO-Minor II e le fasi da seguire nell'organizzazione e nello svolgimento di una mezza giornata o di una intera giornata di formazione interprofessionale.

La *Parte B* contiene una serie di schede relative a singole attività formative con descrizioni e istruzioni dettagliate per formatori. Le varie attività possono essere svolte nell'ordine in cui sono presentate, ma possono essere anche selezionate e articolate diversamente per formazioni più brevi. Ogni scheda riporta inoltre le modalità di svolgimento di ciascuna attività descritta, con eventuali suggerimenti ai fini di un utilizzo mirato.

La versatilità e la flessibilità dei materiali di formazione CO-Minor II lasciano quindi ampio spazio all'utilizzo delle competenze professionali e capacità creative di chi progetta e conduce la formazione.

3. PARTE A

CONCETTI CHIAVE RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ DI INTERPRETAZIONE NELLE AUDIZIONI CON MINORENNI STRANIERI
--

3.1. *Scegliere l'interprete*

Tenuto conto della specificità e della vulnerabilità intrinseca di bambini e adolescenti, nonché delle conseguenze negative che possono scaturire in qualsiasi tipo di interazione mediata da un interprete da una mancanza di preparazione e/o da un approccio inadeguato, è essenziale che nel corso dell'incontro si instauri un clima di fiducia tra tutti i partecipanti. Eventuali tensioni o incertezze riguardo ai limiti dei rispettivi ruoli saranno immancabilmente percepiti dal o dalla minorenni e pregiudicheranno l'instaurarsi di un clima rassicurante di cui il bambino, la bambina o l'adolescente hanno bisogno. Uno dei fattori che può contribuire a instaurare un clima di serenità e fiducia è che tutti i professionisti coinvolti, l'interprete compreso, condividano lo stesso obiettivo, ovvero l'interesse superiore del minore o della minore.

Come in qualsiasi altro contesto comunicativo in cui operano, gli interpreti che partecipano alle audizioni con minorenni si trovano nella condizione singolare di essere gli unici a conoscere entrambe le culture e le lingue, senza avere però la competenza professionale e l'autorità derivante dal proprio ruolo per condurre la conversazione in prima persona. È dunque sempre in agguato il pericolo che interferiscano indebitamente nell'interazione tra l'interlocutore e il minorenni, anche nei casi in cui ciò venga loro richiesto da parte di operatori inesperti.

Il modo migliore per evitare almeno parzialmente questo problema parte dalla selezione della persona giusta. In generale è consigliabile che chi recluta l'interprete si accerti che sia un professionista, ovvero che padroneggi tutte le tecniche di interpretazione (dalla consecutiva con note all'interpretazione simultanea sussurrata), che rispetti i principi dell'etica professionale e che conosca i concetti chiave necessari per operare con bambini e adolescenti. È inoltre essenziale sapere in anticipo se il minorenni o la minorenni parla una variante linguistica o un dialetto noto all'interprete (esistono ad es. diverse varianti di arabo) e in caso contrario cercare un interprete che conosca quel particolare dialetto o variante. In questo modo funzionari di polizia, giudici, rappresentanti legali e psicologi sapranno di poter contare su un interprete formato e consapevole di cui possono fidarsi, anche se non lo hanno mai incontrato prima.

Nel caso di soggetti sordi o con difficoltà uditive è molto importante accertarsi per prima cosa quale sia la lingua per loro più accessibile. Può trattarsi della lingua dei segni nazionale o regionale del loro paese o della loro regione, ma potrebbe essere anche altrimenti; è ad esempio ipotizzabile che la lingua più comprensibile e che garantisce la migliore possibilità di espressione sia la lingua nazionale parlata (eventualmente in forma scritta o con il supporto dei segni). Tuttavia, anche quando bambini o adolescenti sordi siano in grado di utilizzare una lingua vocale, può pur sempre essere necessario ricorrere a un interprete.

Per la lingua dei segni, come per le lingue parlate, è molto importante sapere che non esiste una lingua dei segni universale. Ad esempio, un o una minorenni non udente statunitense non trarrà nessun beneficio da un interprete in lingua dei segni italiana. Deve quindi essere identificata la lingua dei segni corretta.

3.2. *L'incontro preparatorio*

L'audizione vera e propria deve essere preceduta da un incontro preparatorio al quale dovrebbero partecipare tutti i professionisti coinvolti, interpreti inclusi, al fine di condividere informazioni sulle specificità del caso e creare un contesto di fiducia tra chi conduce l'audizione e l'interprete. Come si è detto sopra, tutti i professionisti coinvolti, l'interprete, compreso, dovrebbero condividere lo stesso obiettivo, ovvero l'interesse superiore del minore o della minore. A tal fine è dunque essenziale che tutti abbiano accesso alle informazioni essenziali che consentano loro di svolgere al meglio il proprio compito specifico nell'interazione. Va però ricordato che una quantità troppo ridotta di informazioni o una mole eccessiva di conoscenze non strettamente pertinenti possono costituire uno svantaggio sia per chi conduce l'audizione, sia per l'interprete. Anche la disposizione dei posti in cui i singoli interlocutori si posizioneranno durante l'audizione va concordata preventivamente tra le parti, tenendo conto di tutte le specificità del caso, ivi compresa la necessità di garantire le condizioni acustiche e visive migliori, e possibilmente poi adeguata alle preferenze del minore o della minore. Se possibile, l'interprete si siederà in modo tale da poter vedere tutti i partecipanti alla conversazione.

La buona visibilità dell'interprete è particolarmente importante per un bambino o una bambina non udente. Qualora sia prevista la presenza di un interprete in lingua dei segni, questo deve trovarsi il più vicino possibile all'interlocutore udente, sia che stia seduto, sia che stia in piedi. In que-

sto modo il bambino o la bambina non udente sarà in grado di guardare i suoi interlocutori e al tempo stesso di vedere molto da vicino l'interprete.

Ulteriore elemento rilevante è che il bambino o la bambina non udente deve guardare continuamente l'interprete mentre questi interpreta in lingua dei segni per poter seguire l'audizione. Ciò significa che non è in grado di guardare contemporaneamente l'interprete e un'immagine o una fotografia. Si tratta di un elemento che deve essere spiegato nel corso dell'incontro preparatorio.

Come evidenziato nell'esempio precedente, l'interprete dovrebbe brevemente spiegare quali sono le aspettative lecite nei suoi confronti e quali eventuali compiti esulano invece dalla sua responsabilità (ad es. adeguare il linguaggio a quello dello stadio di sviluppo del minore). In questo modo saranno chiari per tutti le possibilità e i limiti inerenti al suo ruolo sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista tecnico.

L'interprete può inoltre fornire dettagli e suggerire le soluzioni più adatte per quanto concerne:

- la scelta della tecnica di interpretazione più adatta (in genere consecutiva con o senza note o simultanea sussurrata);
- l'utilizzo della prima persona piuttosto che della terza persona durante l'interpretazione (dire 'io' quando lo dice l'interlocutore, invece di dire "il bambino ha detto che...");
- l'eventuale necessità di modificare quanto precedentemente concordato in base alle capacità comunicative del bambino, della bambina o dell'adolescente.

3.3. Esigenze degli operatori e dell'interprete

Ciascun professionista che partecipa a un'audizione con un o una minore perseguo obiettivi specifici che discendono dal suo ruolo e determinano esigenze specifiche. Queste esigenze devono essere conciliate con quelle degli altri partecipanti, che sono diverse e potrebbero anche essere addirittura divergenti. Per fare questo serve una conoscenza reciproca che non va mai data per scontata. Riportiamo qui in forma telegrafica una panoramica sugli aspetti più importanti per le varie categorie.

3.3.1. Esigenze degli operatori / dei professionisti

- Sapere chi è il soggetto responsabile per l'audizione sotto il profilo giuridico.
- Sapere chi è il soggetto responsabile per la conduzione dell'audizione.

- Vedere riconosciuto e rispettato il proprio ruolo specifico.
- Poter fare affidamento su un interprete formato e professionale.
- Sapere che il rapporto con gli interpreti è basato sulla collaborazione e sul sostegno, e non sull'esclusione e la competizione.
- Sapere che chi conduce l'audizione è l'unico soggetto responsabile per le decisioni di carattere legale. Così come chi conduce l'audizione è un esperto nel suo campo, l'interprete dev'essere un esperto della lingua e della cultura del bambino o della bambina o dell'adolescente.

In particolare, per gli esponenti delle forze dell'ordine

- Essere sicuri che vengano rispettati i seguenti principi fondamentali:
 - non-suggestività nella formulazione delle domande da parte dell'interprete (in linea con le capacità e i limiti del o della minorenni);
 - rispetto del o della minorenni;
 - affidabilità, completezza e accuratezza dell'interpretazione;
 - rispetto della sequenza delle fasi dell'audizione.
- Essere sicuri che l'interprete conosca e sappia riconoscere e assecondare nella sua interpretazione le principali tecniche di intervista utilizzate da chi conduce l'audizione.
- Una volta conclusa l'audizione, riuscire a tenere un breve incontro di restituzione con l'interprete per darsi un riscontro reciproco e poter commentare l'andamento dell'interazione ed eventuali problematiche insorte di tipo linguistico o di altra natura. Questo momento di scambio non deve però essere utilizzato per scambiare o chiedere all'interprete opinioni o impressioni sul minorenni o sulla minorenni.

In particolare, per magistrati e tutori o rappresentanti leali dei minorenni

- Poter contare su interpreti
 - immediatamente disponibili anche in casi di urgenza;
 - le cui competenze linguistiche siano già state accertate;
 - che abbiano conoscenze fondate di elementi di diritto e della terminologia legale pertinente;
 - che siano in grado di interpretare non solamente le conversazioni tra due partecipanti (ad es. giudice e minorenni), ma anche con tre o più parti (ad es. con uno psicologo, un assistente sociale e un familiare).
- Poter collaborare con interpreti
 - che almeno in parte abbiano seguito la stessa formazione degli altri professionisti;
 - che abbiano competenze e capacità personali adatte a partecipare a questo tipo di audizione (anche dal punto di vista caratteriale ed emotivo);

- che riconoscano e condividano il principio dell'interesse superiore del o della minorene.

3.3.2. Esigenze dell'interprete

- Avere avuto modo di seguire una formazione anche breve sul lavoro con e per dei minorenni.
- Ricevere informazioni sulle specificità del caso e sulle tecniche di intervista prima dell'inizio dell'incontro.
- Concordare in via preliminare con gli altri professionisti le modalità di interpretazione e l'utilizzo della prima o della terza persona, in base alle specificità del caso.
- Concordare con gli altri professionisti la disposizione dei posti.
- Concordare con gli altri professionisti le strategie per affrontare imprevisti che si possono presentare nel corso dell'audizione.
- Accertarsi che gli altri professionisti conoscano le modalità di lavoro e conoscano e rispettino i limiti del ruolo dell'interprete e sapere che chi ha la responsabilità della conduzione dell'audizione è in grado di sostenere il suo ruolo.
- Sapere che chi conduce l'audizione è consapevole di dovere adeguare in prima persona la modalità di intervista e la formulazione dei propri interventi al livello di sviluppo cognitivo e alle capacità linguistiche del o della minorene.
- Essere considerato parte del team.
- Poter segnalare agli altri professionisti eventuali difficoltà nella gestione delle modalità espressive del bambino o bambina o altre esigenze emerse nel corso di un'audizione.
- Partecipare a un incontro di restituzione con gli altri professionisti in modo da discutere eventuali problematiche.
- In assenza di una o più delle condizioni indicate sopra, ottenere un breve incontro preliminare con gli altri professionisti in cui illustrare il ruolo dell'interprete, l'etica professionale e le tecniche di interpretazione disponibili.

3.4. *Preparare la formazione*

Come abbiamo già ribadito in precedenza, i materiali di questo capitolo sono pensati come strumento aggiuntivo per formatori esperti. La semplice lettura di queste indicazioni, per quanto attenta, non è certo sufficiente per diventarlo.

3.4.1. Materiali

Qualunque formazione organizzata deve necessariamente partire dalla conoscenza di alcuni dati di base riguardanti i partecipanti e delle loro esigenze formative specifiche.

Per raccogliere queste informazioni nella maniera più efficiente possibile abbiamo messo a punto alcuni strumenti – due *toolkit* e una *checklist* – descritti brevemente qui di seguito.

I toolkit e come utilizzarli

I *toolkit* sono due brevi questionari volti a raccogliere dati sui potenziali partecipanti alla formazione, a beneficio dei formatori che possono così meglio calibrare il lavoro comune. Qualunque formazione dovrà necessariamente partire da questa indagine, a meno che i partecipanti non abbiano già una profonda e solida esperienza con le audizioni di minorenni mediate da interpreti e intendano realizzare un'iniziativa di formazione di livello già più avanzato.

Il *toolkit 1* aiuta a identificare il contesto professionale e l'esperienza dei partecipanti nel lavoro con i minorenni. Questo *toolkit* viene utilizzato nella selezione dei potenziali partecipanti per creare un gruppo possibilmente omogeneo in termini di esperienza ma composito in termini di diversità delle figure professionali partecipanti, poiché l'aspetto distintivo di questa formazione è proprio il suo carattere interprofessionale.

Il *toolkit 2* aiuta invece a conoscere punti di vista e atteggiamenti dei partecipanti nei confronti dei temi oggetto della formazione. Questo strumento va utilizzato per scegliere i contenuti della formazione e renderla più mirata ai bisogni e alle necessità più rilevanti dei partecipanti.

La checklist

La breve *checklist* che segue è un utile ausilio a non dimenticare nulla nella preparazione di un evento formativo. Si tratta di un elenco di risorse da predisporre e di attività preliminari da svolgere in vista di una formazione:

- due formatori adeguatamente preparati;
- strutture (la sala deve essere adeguata al numero di partecipanti; prevedere pause caffè, pasti, fazzoletti, bagni, attrezzature tecniche quali videoproiettore/computer);
- programma di formazione calibrato in base a tempi, partecipanti e obiettivi;
- partecipanti selezionati in base ai *toolkit*;

- materiali e strumenti per la formazione (lavagna a fogli mobili, fogli di carta di grandi dimensioni, penne, evidenziatori, graffiatrici, materiale in formato digitale: presentazioni, video);
- documentazione da distribuire (scelta, verificata, stampata o fotocopiata);
- *budget* adeguato.

La pianificazione è stata completata e si è pronti per la formazione se si è in grado di rispondere a tutte queste domande: Perché? Chi? Quando? Dove? A che scopo? Cosa? Come?

3.4.2. Consigli e raccomandazioni

- Si raccomanda di leggere attentamente la descrizione del materiale formativo prima di selezionarlo. Alcune attività richiedono una preparazione specifica, mentre altre sono adatte soltanto ad alcune categorie di professionisti (ad es. i mini-casi di studio).
- È necessario essere consapevoli dei tempi richiesti dalle singole attività, indicati in modo approssimativo nelle singole schede. La formazione è un processo che richiede tempi sufficienti per risultare efficace. È particolarmente importante prevedere tempi adeguati per la discussione.
- Nella scelta delle attività è bene tenere sempre presenti le esigenze specifiche del gruppo (*toolkit 1*) e i requisiti dei singoli partecipanti emersi dal *toolkit 2*.
- La formazione CO-Minor II è incentrata sulla collaborazione: è importante pertanto lavorare insieme a un co-formatore/assistente prima, durante e dopo la formazione, dalla fase di preparazione fino al *follow-up*.
- Se non si è formatori esperti, la semplice lettura di queste indicazioni, per quanto attenta, potrebbe non risultare sufficiente. Si raccomanda di prevedere la prima formazione con co-formatori esperti.

4. PARTE B

SCHEDE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

4.1. *Attività ‘rompigbiaccio’: un buon modo per avviare la formazione*

Obiettivi dell’attività

- ‘Riscaldamento’ per avviare positivamente la formazione.
- Consentire un primo contatto tra i partecipanti, soprattutto se non si conoscono.
- Creare un’atmosfera informale e amichevole.

Note per i formatori

- Scegliere un’attività di apertura semplice e rapida.
- Provare l’attività prima della formazione.
- Internet è una fonte inesauribile di attività di questo tipo:
 - in italiano
<https://psycatgames.com/it/magazine/conversation-starters/icebreaker-activities/>
<https://zephyrnet.com/it/saas/70-fun-not-cheesy-ice-breaker-games-activities-your-employees-will-enjoy-in-2022/>
 - in inglese
<https://icebreakerideas.com/> (in particolare Quick Icebreakers)

Tempi

Non oltre 10 minuti (a meno che non venga scelta un’attività che verrà utilizzata anche come momento di presentazione dei partecipanti; in quel caso la durata può estendersi fino a 30 minuti).

Materiali necessari

A seconda del tipo di attività prescelta.

4.2. *Brainstorming: cominciare a riflettere insieme*

Obiettivi dell'attività

- Dare voce a e raccogliere aspettative, pensieri, idee, desideri, paure (a seconda della domanda posta per il *brainstorming*).
- Ascoltare le opinioni degli altri partecipanti.
- Costruire un ambiente formativo in cui ciascun partecipante sia ascoltato e sostenuto.

Note per i formatori

- Preparare il *brainstorming* scrivendo in anticipo le domande sulla lavagna a fogli mobili o preparandone una lista da videoproiettare.
- Affrontare una sola domanda alla volta, formulandola in modo semplice e chiaro.
- Raccogliere reazioni, commenti e idee dei partecipanti scrivendole sulla lavagna.

Tempi

Massimo 30 minuti (calibrare il numero di domande e il tempo da dedicare a ciascuna in base al numero di partecipanti).

Materiali necessari

Lavagna a fogli mobili e pennarello oppure videoproiezione dal computer del formatore.

Svolgimento dell'attività

Descrivere brevemente l'esercitazione ai partecipanti (ad es. "Adesso vi chiederò di fare appello ai vostri ricordi su audizioni di minorenni mediate da interpreti alle quali avete partecipato. Vi proporrò una alla volta alcune domande alle quali chiunque lo voglia può rispondere condividendo con gli altri la sua esperienza personale. È tutto chiaro?").

Domande per il brainstorming

Scegliere non più di 2-3 domande, a seconda dei risultati del *toolkit 2*:

- Riflettendo sul caso concreto di un'audizione mediata da interprete alla quale ha partecipato e che ha avuto un esito positivo, quali tra le cose che lei ha fatto e tra quelle che non ha fatto hanno contribuito maggiormente al successo dell'interazione?
- Quando ha partecipato a un'audizione mediata da interprete che ha avuto un esito positivo, quali tra le cose che l'interprete ha fatto e tra quelle che non ha fatto hanno contribuito al successo dell'interazione?

- Quando ha partecipato a un'audizione mediata da interprete che non ha avuto esito positivo, quali tra le cose che lei ha fatto e tra quelle che non ha fatto hanno contribuito a questo insuccesso?
- Quando ha partecipato a un'audizione mediata da interprete che non ha avuto esito positivo, quali tra le cose che l'interprete ha fatto e tra quelle che non ha fatto hanno contribuito a questo insuccesso?

Ulteriori spunti di approfondimento (secondo l'andamento della discussione)

- Cosa l'aiuterebbe maggiormente nel suo lavoro con bambini o adolescenti di cui non conosce la lingua?
- Qual è stato l'aspetto più positivo che ricorda della sua collaborazione con un interprete?
- Quali sono le sue aspettative quando conduce un'audizione mediata da interprete?
- Quali sono le sue aspettative quando partecipa a un'audizione mediata da interprete?
- Qual è stata la situazione più critica che ha vissuto durante un'audizione con un minorenni o una minorenni mediata da interprete?
- Come descriverebbe il ruolo del funzionario di polizia / dello psicologo / della persona che ha condotto l'audizione / dell'interprete in quell'occasione?
- Come pensa si senta una bambina o un bambino che non conosce la lingua dei suoi interlocutori durante un'audizione mediata da un interprete?

4.3. *Mini-casi di studio: io cosa farei?*

Obiettivo dell'attività

Permettere ai partecipanti di calarsi nel ruolo di altre figure professionali e di guardare una situazione da più prospettive.

Esiti formativi attesi

- Imparare dai professionisti di altri settori.
- Ascoltare il parere degli altri (narrazione).
- Scoprire i punti di vista degli altri.
- Toccare con mano le competenze degli altri professionisti.
- Tenere in considerazione la situazione del o della minorenni (trauma, traumatizzazione secondaria).

Note per i formatori

- Si tratta di un'attività individuale (a ciascun partecipante viene assegnato un racconto diverso).
- La professione effettiva del partecipante non deve corrispondere al ruolo che gli viene assegnato nell'attività.

Tempi

50 minuti ca. (pochi minuti di spiegazione/preparazione; max. 5 minuti di lavoro individuale; max. 40 minuti di discussione).

Materiali necessari

Foglietti individuali con i mini-casi (fotocopiati e ritagliati).

Svolgimento dell'attività

- Descrivere brevemente l'esercizio ai partecipanti (ad es. "Adesso lavoreremo utilizzando alcuni brevi racconti, tutti diversi tra loro, di cui ne assegneremo uno a ciascuno di voi. Leggete attentamente il racconto stampato sul foglio che vi consegnerò e rispondete poi per iscritto alla domanda posta al termine. Dopo parleremo insieme dei racconti e delle risposte che avrete dato. Avete [3-5] minuti di tempo. È tutto chiaro?").
- Distribuire i mini-casi di studio avendo cura che la professione del partecipante non coincida con il ruolo che gli viene assegnato nel mini-caso di studio.
- Lasciare ai partecipanti alcuni minuti per leggere, riflettere e formulare la loro risposta.
- Avviare la discussione in gruppo. (Suggerimento: non chiedere che le risposte vengano date seguendo la disposizione dei posti dei partecipanti ma procedere a caso o dando la parola a chi si offre spontaneamente. In questo modo i partecipanti rimangono attenti e all'ascolto, poiché non sanno a chi toccherà parlare per prossimo.)
- Ascoltare attentamente le risposte di ciascun partecipante e chiedergli di motivarle. Se una risposta si rivela problematica per uno o più partecipanti si consiglia di raccogliere altri pareri e di fare poi un riassunto e riflettere insieme sui commenti emersi.

Tracce dei mini-casi di studio

Ruolo: (1) INTERPRETE

- 1a. In Questura si svolge l'audizione di una minorenni straniera. Lei è l'interprete. La minorenni è vittima di abuso sessuale. Dopo un'ora lei si rende conto che la minorenni è stanca, ma chi conduce l'audizione prosegue. Come si comporta?
- 1b. Presso il Tribunale ordinario si svolge l'audizione di una minorenni straniera nel contesto di un incidente probatorio. Lei è l'interprete. La minorenni è testimone di violenza domestica (lite violenta tra i genitori). La minorenni non vuole parlare con il giudice. Nella stanza regna il silenzio. Lei si accorge che il giudice si sta innervosendo e lo psicologo, ausiliario del giudice, non interviene. Come si comporta?

Ruolo: (2) FUNZIONARIO DI POLIZIA

- 2a. In Questura è in corso l'audizione di un minorenni albanese non accompagnato mediata da un interprete. Lei è il funzionario di polizia che la conduce. Parla un po' di albanese e si accorge che l'interprete non sta svolgendo efficacemente il suo lavoro. A mano a mano che l'audizione prosegue la sua sensazione è che l'interprete non conosca molto bene l'albanese. Come si comporta?
- 2b. Lei è un funzionario di polizia. Si sta occupando di un caso in cui c'è un minorenni straniero arrestato in flagranza di reato che parla soltanto la sua lingua madre (cinese mandarino). Lei contatta un suo carissimo amico cinese che parla mandarino fluentemente perché faccia da interprete nell'interrogatorio. Il difensore del minorenni presente all'interrogatorio contesta questa sua decisione (alludendo alla non imparzialità dell'interprete). Cosa ne pensa? *
- 2c. In Commissariato è in corso un'audizione con un minorenni straniero vittima di una rapina. Lei è il funzionario di polizia che la conduce. Il minorenni proviene dal Niger. La sua lingua madre è l'hausa, ma parla anche inglese. Lei parla bene l'inglese e decide di condurre l'intervista in quella lingua, perché questa è la soluzione più rapida per ottenere tutte le informazioni necessarie e catturare l'autore della rapina. Successivamente il difensore dell'autore del reato contesta questa decisione. Cosa ne pensa?

* Risposta da non dare subito ai partecipanti: se il cittadino cinese è iscritto presso il tribunale la contestazione non vale.

Ruolo: (3) PSICOLOGO

- 3a. In Questura è in corso l'audizione di un minorenni straniero mediata da un interprete. Il minorenni è vittima di violenza tra pari (atti di bullismo ed estorsione) a scuola. Lei è presente in veste di psicologo. Dopo un'ora si rende conto che il minorenni si sta innervosendo, cosa di cui il funzionario di polizia non si accorge. Ritiene che il minorenni abbia bisogno di una pausa e che in caso contrario potrebbe compromettere l'audizione. Come si comporta?
- 3b. In Commissariato è in corso l'audizione di un minorenni straniero mediata da un interprete. Lei è presente in veste di psicologo. Il funzionario di polizia che conduce l'audizione le ha detto prima di iniziare che la notte precedente ha avuto una grave emergenza familiare (suo padre è stato ricoverato in ospedale) e che non si sente al massimo della forma. Durante l'intervista appare confuso e sconcertato; dopo mezz'ora decide di fare una pausa e chiede a uno dei colleghi di continuare l'audizione. Cosa ne pensa?
- 3c. In veste di psicologo lei sta conducendo l'audizione in Questura con una minorenni straniera sospettata di borseggio. La minorenni è di etnia sinti. Lei si accorge che la minorenni è molto spaventata e che l'interprete avvia una serie di conversazioni con lei in lingua sinti che poi non traduce. Come si comporta?

Ruolo: (4) ASSISTENTE SOCIALE

- 4a. In Commissariato è in corso l'audizione di una minorenni straniera non accompagnata mediata da una interprete. Lei è presente in veste di assistente sociale. La minorenni, vittima di tratta, è in pessime condizioni (confusa, traumatizzata, trasuda sentimenti negativi come vergogna e senso di colpa). Lo psicologo che conduce l'intervista appare molto sensibile: interrompe l'intervista ogni qualvolta si accorge che per la minorenni è difficile rispondere e chiede all'interprete di ripetere le domande più lunghe anche due o tre volte. L'intervista è in corso già da più di un'ora e mezza. Come si comporta?
- 4b. Presso il Tribunale per i minorenni si svolge l'udienza con un minorenni straniero imputato di un reato molto grave (omicidio). Lei è l'assistente sociale. Il pubblico ministero si rivolge al minorenni molto duramente. Improvvisamente il minorenni balza in piedi e comincia a urlare e a piangere e il giudice non interviene. Come si comporta?

4.4. *Gioco di ruolo: mettersi nei panni di qualcun altro*

Obiettivi dell'attività

- Permettere ai partecipanti di vivere la situazione degli altri professionisti e di comprendere l'importanza dell'incontro preparatorio.
- Far riflettere sulle condizioni e sui sentimenti del o della minorenni ascoltato o ascoltata con la mediazione di un interprete.

Esiti formativi attesi

- Imparare dai professionisti di altri settori.
- Ascoltare il parere altrui (narrazione).
- Scoprire punti di vista diversi dal proprio.
- Toccare con mano le competenze degli altri professionisti.
- Tenere in considerazione la situazione del o della minorenni (trauma, traumatizzazione secondaria).

Note per i formatori

- Si tratta di un'esercitazione di gruppo. Si possono formare dei gruppi casualmente oppure aver cura di assicurare la presenza di professionisti diversi in seno allo stesso gruppo (ad es. un avvocato, un interprete, un soggetto di un'altra professione).
- Nel corso del lavoro di gruppo è necessario dare ai componenti la possibilità di porre domande. È quindi importante che il formatore si sposti tra i gruppi per ascoltare la discussione e aiutare se necessario a risolvere situazioni problematiche.
- L'attività si suddivide in due parti: (1) lavoro di gruppo, (2) discussione congiunta, entrambe di pari importanza.
- Il lavoro in gruppo risulta più proficuo se è la prima volta che un dato partecipante è chiamato a impersonare un determinato ruolo.
- Qualora i tempi siano stretti e non si possano prevedere dei giochi di ruolo per gruppi paralleli si può far svolgere un solo gioco di ruolo di fronte agli altri partecipanti che fungono da spettatori e poi discuterne tutti insieme.
- Si tratta di un'attività che richiede parecchio spazio; occorre pertanto accertarsi che i vari gruppi non si disturbino reciprocamente (l'esercitazione può essere anche rumorosa).

Tempi

60 minuti ca. (5 minuti di spiegazione; 15 minuti di lavoro in gruppo; 40 minuti di discussione).

Materiali necessari

Fogli su cui è stampata la traccia e l'elenco dei ruoli; spazio sufficiente per i lavori di uno o più gruppi.

Svolgimento dell'attività

- Descrivere brevemente l'attività ai partecipanti (ad es. "Ora faremo un gioco di ruolo con uno o più gruppi, che si riuniranno ciascuno in un'auletta separata o in una parte della sala. A ciascun gruppo sarà consegnato un foglio con una traccia della situazione da mettere in scena e un elenco di ruoli. Ciascuno di voi dovrà scegliersi un ruolo e impersonarlo nella vostra comune rappresentazione della situazione. Avete 15 minuti per svolgere questa attività. La traccia sarà la stessa per tutti i gruppi. Una volta completati i giochi di ruolo discuteremo insieme questa esperienza. È tutto chiaro?").
- Comporre dei gruppi con un massimo di quattro partecipanti.
- Consegnare a ciascun gruppo un foglio con la traccia e l'elenco di ruoli.
- I partecipanti lavorano in gruppo, ma possono chiedere il vostro aiuto se lo ritengono necessario.
- Iniziare la discussione congiunta con tutti i partecipanti solo quando tutti i gruppi hanno terminato la loro rappresentazione.
- Chiedere a ciascuno dei partecipanti di rispondere sinteticamente alle tre domande indicate qui di seguito, che dovrebbero essere anche scritte sulla lavagna a fogli mobili o videoproiettate dal PC del formatore. Si raccomanda di dare per primo la parola ai partecipanti che hanno impersonato il minorene.
- Ascoltare attentamente le risposte chiedendo ai partecipanti di descrivere anche come hanno affrontato il loro ruolo (le ipotesi di narrazione che hanno preso in considerazione).

Domande per la discussione

- Come si è sentito durante questa attività?
- Qual è stato l'elemento più problematico del suo ruolo?
- Cosa le ha dato/insegnato questo gioco di ruolo?

Tracce per il gioco di ruolo

Traccia 1

Sonita è una richiedente asilo afgana di 12 anni (minorenne non accompagnata). Un funzionario della Commissione territoriale avvia l'intervista alla presenza di un interprete e di un rappresentante della minorenne. Sonita risponde alle domande in modo adeguato e con grande precisione. Quando il funzionario le chiede "Come mai non è insieme alla sua famiglia?", la ragazzina risponde freddamente: "Perché mio padre mi ha stuprata nel campo profughi in Turchia", proseguendo quindi con i dettagli, incluso il fatto che la madre non le ha creduto, ma ha creduto al padre, che ha respinto tutte le accuse. Il funzionario è preoccupato dello stato psicologico di Sonita e quindi ordina immediatamente una pausa per decidere se richiedere l'assistenza di uno psicologo o di un assistente sociale che si occupa di minori.

Ruoli nella traccia 1

- **Sonita**, ragazzina di 12 anni: non sa nulla di procedimenti legali. Non vuole nulla dagli adulti seduti nella stessa stanza. Vuole soltanto che la lascino in pace.
- **Funzionario**: è preoccupato perché teme che la ragazza sia traumatizzata. Non sa dove sia il padre che avrebbe commesso il reato contro la propria figlia.
- **Interprete**: ha l'impressione che la ragazza abbia bisogno di un immediato supporto psicologico e vorrebbe che l'intervista terminasse al più presto possibile, poiché teme che proseguirla potrebbe avere conseguenze negative per la ragazza.
- **Rappresentante legale della ragazza**: a suo modo di vedere il fatto che la ragazza sia stata oggetto di un abuso sessuale è un elemento importante nel procedimento penale. Il suo obiettivo, quindi, è fare in modo che il membro della Commissione territoriale invii una relazione al Tribunale per i minorenni.
- **Osservatore**: incaricato di prendere appunti sulla discussione. Elementi su cui dovrebbe concentrarsi:
 - Qual è l'interesse superiore della ragazza?
 - In che modo i partecipanti tengono conto delle necessità e dell'interesse della ragazza?
 - In che modo i partecipanti rispettano le reciproche competenze?

Traccia 2

Li è una ragazza cinese di 15 anni appena arrivata all'aeroporto di Roma da Pechino. Non parla italiano, ma mostra alla polizia di frontiera un indirizzo e la fotografia di un suo zio. I documenti di Li sono in ordine, per cui i funzionari le permettono di entrare nel paese. Con il poco denaro di cui dispone, Li prende un taxi e cerca di trovare l'indirizzo, ma sembra che lo zio si sia trasferito. Ora Li ha fame, è delusa e non sa cosa fare. Comincia quindi a camminare lungo la strada ed entra in un piccolo negozio dove ruba alcuni articoli e poi scappa. Il commesso chiama la polizia che cattura Li all'angolo della strada e la conduce al Commissariato di polizia. La polizia contatta un interprete e comincia a sentirla immediatamente.

Ruoli nella traccia 2

- **Funzionario di polizia:** non si tratta di un reato grave. La ragazza ha commesso un reato minore. Non trattandosi di un caso serio, vuole chiudere l'intervista al più presto possibile.
- **Li, la ragazza:** è delusa perché voleva semplicemente trovare suo zio e un posto sicuro. Non capisce nemmeno che cosa stia accadendo intorno a lei. Le sembra che l'unica persona di cui si possa fidare sia l'interprete perché parla la sua lingua.
- **Interprete:** capisce la situazione di difficoltà in cui si trova la ragazza. Ritiene che la ragazza sia una vittima, ma che al tempo stesso abbia commesso un reato. Cerca di aiutare la ragazzina, ma al contempo vuole comportarsi in maniera professionale.
- **Rappresentante legale della ragazza:** la ragazza ha commesso un reato – per quanto minore – ma considerato ciò che le è accaduto e il fatto che tutti gli oggetti che la ragazza ha cercato di rubare sono stati restituiti al negozio, vuole che la polizia chiuda il caso e rimetta la ragazza in libertà sulla parola.
- **Osservatore:** incaricato di prendere appunti sulla discussione. Elementi su cui dovrebbe concentrarsi:
 - Qual è l'interesse superiore della ragazza?
 - In che modo i partecipanti rispettano le necessità e l'interesse della ragazza?
 - In che modo i partecipanti rispettano le reciproche competenze?

4.5. *Discussione su affermazioni potenzialmente controverse: confrontarsi su punti di vista divergenti*

Obiettivi dell'attività

- Far emergere i diversi punti di vista dei vari professionisti.
- Far comprendere meglio i ruoli dell'interprete e i relativi limiti.

Esiti formativi attesi

- Imparare dai professionisti di altri settori.
- Ascoltare il parere degli altri (narrazione).
- Scoprire i punti di vista degli altri.
- Toccare con mano le competenze degli altri professionisti.
- Conoscere meglio i ruoli e i limiti professionali degli interpreti.

Note per i formatori

- Questa attività si concentra specificamente sulla figura dell'interprete e sulla comunicazione mediata.
- L'attività prevede che i partecipanti si alzino e si spostino all'interno della sala; è quindi necessario disporre di spazio sufficiente per consentirli.
- Può essere indicato svolgere questa attività al termine di una sessione lunga, quando i partecipanti sono probabilmente stanchi e hanno bisogno di muoversi; regolarsi di conseguenza anche con il numero di affermazioni proposte per essere discusse.
- È importante che tutti i partecipanti possano esprimere la propria opinione, cercando di moderare gli interventi formulati in modo troppo irruento.

Tempi

35 minuti ca. (2-3 minuti di spiegazione; 30 minuti di discussione).

Materiali necessari

Lavagna a fogli mobili e pennarelli oppure videoproiettore per visualizzare il PC del formatore.

Svolgimento dell'attività

- Descrivere brevemente l'attività ai partecipanti e contrassegnare i punti dove dirigersi per manifestare il proprio punto di vista (d'accordo – non d'accordo – parzialmente d'accordo) (ad es. “Ora alziamoci tutti e creiamo un cerchio, lasciando uno spazio libero al centro della stanza. Vi leggerò mano a mano delle affermazioni potenzialmente controverse.

Se siete d'accordo con l'affermazione che ho letto dirigetevi verso il lato sinistro, se non siete d'accordo dirigetevi verso il lato destro, se siete parzialmente d'accordo o parzialmente in disaccordo, posizionatevi al centro. È tutto chiaro?”).

- Leggere ad alta voce la prima affermazione.
- Attendere che tutti i partecipanti abbiano raggiunto una delle tre la posizioni possibili.
- Chiedere a due o tre partecipanti di motivare la propria scelta (ad es. “Per quale ragione non condivide questa affermazione?”).
- Dare ai partecipanti la possibilità di cambiare idea e di spostarsi di conseguenza, qualora siano stati convinti dalle argomentazioni di altri partecipanti.
- Esaurita la discussione, si passa a leggere un'altra domanda, e così via a seguire.

Affermazioni controverse

- Per fare l'interprete basta conoscere bene due lingue.
- L'interprete svolge il proprio lavoro al meglio se traduce parola per parola.
- Quando si lavora con bambini o adolescenti, l'interprete deve interpretare fedelmente.
- In un'audizione mediata è compito dell'interprete fornire al bambino o alla bambina di lingua straniera una spiegazione qualora sia confuso o confusa o quando dia segno di non avere capito una domanda.
- Un buon interprete comprende le problematiche culturali e aiuta gli altri professionisti a comprenderle.
- L'interprete non deve mostrare empatia mentre lavora. La soluzione migliore sarebbe avere a disposizione un robot o una macchina che traducano quanto viene detto (ad es. Google Translate).
- È compito dell'interprete spiegare le differenze socio-culturali.
- È compito dell'interprete spiegare la terminologia tecnica.
- L'interprete adegua il linguaggio al livello del bambino/bambina o dell'adolescente.
- L'interprete fa sentire il bambino/la bambina o adolescente a proprio agio.
- L'interprete gestisce il flusso della comunicazione.
- L'interprete esprime la propria opinione sul caso.

4.6. *Visione e discussione di un video: il punto di vista dell'osservatore esterno*

Obiettivo dell'attività

Incoraggiare i partecipanti a riflettere sulla comunicazione mediata da un interprete.

Esiti formativi attesi

- Imparare dai professionisti di altri settori.
- Ascoltare il parere degli altri (narrazione).
- Scoprire i punti di vista degli altri.
- Toccare con mano le competenze degli altri professionisti.
- Parlare dei ruoli e dei limiti degli interpreti.
- Valutare l'impatto emotivo di una situazione (del video).

Nota per i formatori

Al momento il video proposto per questa attività è disponibile solo in lingua inglese; la versione italiana è in preparazione.

Tempi

30 minuti ca. (2-3 minuti di spiegazione; 6 minuti per la visione del video; 20 minuti di discussione).

Materiali necessari

- Video in inglese disponibile all'indirizzo:
<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor2/en/filmati>
- Video in italiano che sarà reso disponibile all'indirizzo:
<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor2/it/filmati>

Svolgimento dell'attività

- Mostrare il video senza nessuna spiegazione precedente.
- Chiedere ai partecipanti di esprimere e discutere la propria opinione sulla situazione del o della minorenne (difficoltà emotive dell'intervista, ...).

4.7. *Suggerimenti da mettere in pratica: il risultato della formazione*

Obiettivo dell'attività

I partecipanti formulano delle massime da tenere presenti quando si comunica con una bambina, un bambino o adolescente mediante un interprete.

Esiti formativi attesi

- Imparare dai professionisti di altri settori.
- Ascoltare il parere degli altri (narrazione).
- Scoprire i punti di vista degli altri.
- Imparare dalle migliori pratiche degli altri partecipanti.

Nota per i formatori

Si tratta di un'attività di rinforzo e di riepilogo.

Tempi

30 minuti ca. (2-3 minuti di lavoro individuale; 10 minuti di discussione in gruppo; 20 minuti per lo scambio di suggerimenti e individuazione dei risultati più evidenti).

Materiali necessari

Fogli di carta e penne per i partecipanti, lavagna a fogli mobili o videoproiettore per raccogliere i contributi.

Svolgimento dell'attività

- Chiedere a ciascun partecipante di scrivere sul suo foglio da 3 a 5 suggerimenti da tenere presenti quando si comunica con un minorenni o una minorenni mediante un interprete, in base alla sua esperienza personale pregressa e a quanto maturato nel corso della formazione (2-3 minuti).
- Suddividere i partecipanti in piccoli gruppi di 2 o 3 persone e chiedere loro di discutere i suggerimenti dei rispettivi membri (10 minuti).
- Ascoltare il resoconto di ciascun gruppo, chiedendo ai partecipanti di individuare il suggerimento su cui più persone concordano. Incoraggiare tutti i partecipanti ad aggiungere al proprio elenco i suggerimenti formulati da altri partecipanti che ritengono utili (15 minuti).
- Chiedere a ciascun partecipanti di scegliere ed enunciare un suggerimento che sicuramente utilizzeranno e ricorderanno anche se dovessero dimenticare tutti gli altri (5 minuti).

5. ORDINE CONSIGLIATO DI UTILIZZO DEI MATERIALI (I) **

Introduzione (illustrare lo scopo della formazione, regole, tempi, chi sono i formatori, presentazione dei partecipanti) – 10-15 minuti.

Attività ‘rompighiaccio’ (consentire un primo contatto tra i partecipanti, soprattutto se non si conoscono) – 15 minuti.

Brainstorming (raccolgere idee e concetti riguardanti l’interpretazione) – 20-30 minuti.

(Pausa)

Mini-casi di studio – 45-60 minuti.

Affermazioni controverse (confrontarsi con punti di vista divergenti) – 30-40 minuti.

(Pausa)

Gioco di ruolo (calarsi nei panni di altre figure professionali e del o della minorenne) – 60 minuti.

Visione e discussione di un video (osservare un’interazione mediata) – 30 minuti.

Oppure

Suggerimenti da mettere in pratica (rinforzo e riepilogo) – 30 minuti.

Conclusioni (riscontro sulla formazione) – 20 minuti.

** Durata prevista della formazione: mezza giornata, da 4 a 5 ore.

6. ORDINE CONSIGLIATO DI UTILIZZO DEI MATERIALI (II) *

Introduzione (scopo della formazione, regole, tempi, chi sono i formatori, presentazione dei partecipanti, ...) – 10 -15 minuti.

Attività 'rompighiaccio' (consentire un primo contatto tra i partecipanti, soprattutto se non si conoscono) – 15 minuti.

Brainstorming (raccogliere idee e concetti riguardanti l'interpretazione) – 20-30 minuti.

Mini-casi di studio – 45-60 minuti.

(Pausa)

Presentazioni sul concetto di ruoli differenti (psicologo, avvocato) – 30 minuti. I materiali per questa attività non sono presenti in questo volume. Si tratta di brevi esposizioni da far svolgere a esperti identificati dai formatori che dovrebbero illustrare come i vari gruppi professionali rappresentati vedono i loro rispettivi ruoli nelle audizioni con minorenni mediate da un interprete.

Gioco di ruolo (conoscere meglio i punti di vista degli altri professionisti) – 60 minuti.

(Pausa pranzo)

Temi controversi (con particolare enfasi su idee e concetti relativi all'interpretazione) – 30-40 minuti.

Video e tavola rotonda – 30 minuti.

(Pausa)

Suggerimenti da mettere in pratica – 30 minuti.

Conclusioni (riscontro sulla formazione) – 30 minuti.

* Durata prevista della formazione: un giorno, da 6 ore a 8 ore.

Bibliografia

SOMMARIO: 1. Fonti di diritto primario – 2. Fonti secondarie – 3. Giurisprudenza – 4. Riferimenti bibliografici – 5. Sitografia.

1. FONTI DI DIRITTO PRIMARIO

Organizzazione delle Nazioni Unite. 1951. Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.

Organizzazione delle Nazioni Unite. 1989. Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (CRC), ratificata dall'Italia con la legge 176/1991.

Organizzazione delle Nazioni Unite. 1990. Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (CMW).

Comunità europea. 2001. Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Unione europea – European Union. 2010. Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:IT:PDF>

Unione europea – European Union. 2012. Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:IT:PDF>

Unione europea – European Union. 2012. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0007:IT:PDF>

Unione europea – European Union. 2013. Regolamento n. 604/2013 (Dublino III). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604>

Unione europea – European Union. 2016. Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:132:FULL&from=IT>

Consiglio d'Europa – Council of Europe. 1997. Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/immigrazione/allegati/Convenzione_europea_sull'esercizio_dei_diritti_dei_fanciullix_ratificata_con_la_legge_20_marzo_2003x_n._77.pdf

Consiglio d'Europa – Council of Europe. 2007. Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

Repubblica italiana, Codice civile.

Repubblica italiana, Codice di procedura civile.

Repubblica italiana, Codice di procedura penale.

Repubblica italiana, Codice di procedura penale minorile ex decreto del Presidente della Repubblica 448/1988.

Repubblica italiana, Codice penale.

Repubblica italiana. 1947. Costituzione della Repubblica italiana.

Repubblica italiana. 1988. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Repubblica italiana. 1999. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/

Repubblica italiana. 2002. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (GU n. 139 del 15.6.2002 – Suppl. Ordinario n. 126).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/06/15/002G0139/sg>

Repubblica italiana. 1999. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Repubblica italiana. 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione

dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248) (GU n. 298 del 22.12.2016).

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/22/16G00248/sg

Repubblica italiana. 2017. Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (17G00026) (GU n. 40 del 17.2.2017).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/17/17G00026/sg>

Repubblica italiana. 2018. Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (GU n. 231 del 4.10.2018), coordinato con la legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132 (stessa GU alla p. 1), recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (18A07702) (GU n. 281 del 3.12.2018).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg>

Repubblica italiana. 1998. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (GU n. 191 del 18.8.1998).

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previousPage=mg_14_7&contentId=LEG48588

Repubblica italiana. 2007. Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU n. 72 del 27.3.2007).

<https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dlgs302007.pdf>

Repubblica italiana. 2007. Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

www.normattiva.it/static/index.html

Repubblica italiana. 2008. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;25>

Repubblica italiana. 2013. Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

<http://www.lexitalia.it/leggi/2013-154.htm>

Repubblica italiana. 2014. Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri

umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (14G00035).

Repubblica italiana. 2014. Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (14G00041) (GU n. 64 del 18.3.2014).
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/18/14G00041/sg>

Repubblica italiana. 2014. Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU n. 164 del 17.7.2014).

Repubblica italiana. 2015. Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU n. 214 del 15.9.2015) – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR (c.d. decreto accoglienza, di recepimento delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE).

Repubblica italiana. 2015. Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 Attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU n. 3 del 5.1.2016).

Repubblica italiana. 2016. Decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129 entrato in vigore dal 29 luglio 2016. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (16G00142) (GU n. 163 del 14.7.2016).

Repubblica italiana. 2017. Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Repubblica italiana. 1975. Legge 8 marzo 1975, n. 39 Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (GU n. 67 del 10.3.1975).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39>

Repubblica italiana. 1983. Legge 4 maggio 1983, n. 184 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (GU n. 133 del 17.5.1983 – Suppl. Ordinario n. 28).
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/03/01/006G0070/sg>

Repubblica italiana. 1991. Legge 27 maggio 1991, n. 176 (1) Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (CRC).
www.normattiva.it/static/index.html

Repubblica italiana. 1998. Legge 31 dicembre 1998, n. 476/1998 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale dell'Aja del 29 maggio 1993.

Repubblica italiana. 2006. Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (GU n. 50 del 1.3.2006).
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/03/01/006G0070/sg>

Repubblica italiana. 2012. Legge 1 ottobre 2012, n. 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/l_172_2012.pdf

Repubblica italiana. 2012. Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (12G0242) (GU n. 293 del 17.12.2012).
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/03/01/006G0070/sg>

Repubblica italiana. 2017. Legge 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (17G00062).
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>

Repubblica italiana. 2017. Legge 13 aprile 2017, n. 46 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (17G00059).

Repubblica italiana. 2018. Legge 1 dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (GU n. 281 del 3.12.2018).

Repubblica italiana. 1934. Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-07-20;1404>

2. FONTI SECONDARIE

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) – United Nations, 1985. Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile. Dichiarazione del 29 novembre 1985 (c.d. Regole di Pechino).

UN Economic and Social Council (ECOSOC), 2005. Linee guida dell'ONU in materia di giustizia per le questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di

reato / Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime (UN Economic and Social Council/ECOSOC Resolution 2005/20).
<http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf>

Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, 2005. Commento generale n. 6: Trattamento dei bambini separati dalle propria famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine (3 giugno 2005).
https://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_n._6_CRC.pdf

Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, 2007. Commento generale n. 10: I diritti del fanciullo.
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/10Commento_generale.pdf

Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, 2009. Commento generale n. 12: Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato.
<https://www.unicef.it/pubblicazioni/il-diritto-del-bambino-e-adolescente-di-essere-ascoltato/>

UN Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families - Committee on the Rights of the Child, 2017. Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on the general principles regarding the human rights of children in the context of international migration (CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22).
<http://www.refworld.org/docid/5a1293a24.html>

UN Committee on the Rights of the Child, 2019. Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fTA%2fCO%2f5-6&Lang=en

Consiglio d'Europa – Council of Europe, 1987. Raccomandazione n. 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile, approvata nel 1987.

Consiglio d'Europa – Council of Europe, 2010. Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010.
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Guidelines%20on%20child-friendly%20justice%20and%20their%20explanatory%20memorandum%20_4_.pdf

Parlamento europeo, 2013. Risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263[INI]).
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/09-12/0387/P7_TA-PROV\(2013\)0387_IT.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/09-12/0387/P7_TA-PROV(2013)0387_IT.pdf)

Governo italiano, 2015. IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017.
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-di-azione/Documents/IV-Piano-%20Azione-infanzia.pdf>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, 2017. Linee guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, c. 1 bis del d.lgs. 25.7.1998, n. 286). <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf>

Ministero dell'Interno, 2015. Decreto ministeriale 27 aprile 2015 Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati (15A03921) (GU n. 118 del 23.5.2015) + ALLEGATO A: Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/23/15A03921/sg>
https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/06/Allegato_A_Linee_guida_sprar_msna.pdf

Ministero dell'Interno, 2019. Decreto ministeriale 18 novembre 2019 Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) + ALLEGATO A: Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/04/19A07582/sg>

Ministero dell'Interno, 2007. Circolare del 9 luglio 2007.

Ministero dell'Interno, 2014. Circolare del 25 luglio 2014.

Ministero dell'Interno, 2017. Circolare n. 400 del 28 agosto 2017.

Ministero dell'Interno, 2018. Circolare n. 83744 del 18 dicembre 2018 Oggetto: decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132. https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_05155420181218191523.pdf

Ministero dell'Interno - UNHCR, 2017. L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee guida per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_identificazione_vittime_tratta_0.pdf

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 2016. Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati. http://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf

Consiglio Superiore della Sanità, 2009. Accertamento dell'età dei minori non accompagnati. Parere.

<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Parere-Consiglio-Superiore-Sanit%C3%A0.pdf>

Carta di Noto. Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale. Noto (SR), 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002 e il 12 giugno 2011 – Carta di Noto IV Linee guida per l'esame del minore (14 ottobre 2017).

<http://www.diritto-penale.it/carta-di-noto-2011.htm>

3. GIURISPRUDENZA

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2017. Misura provvisoria n. 5797/17 adottata il 14 febbraio 2017 nel caso Darboe e Camarac – Italia.

Corte Costituzionale, 1999. Sentenza n. 341 del 22 luglio 1999.

Corte Costituzionale, 2008. Sentenza n. 4929 del 7 febbraio 2008.

Corte di Cassazione, 2008. Sentenza n. 36988 del 18 settembre 2008.

Corte di Cassazione – Sezioni Unite, 2009. Sentenza n. 22238 del 21 ottobre 2009.

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, 2019. Sentenza n. 4890 del 19 febbraio 2019.

Corte di Cassazione – Sezioni Unite, 2019. Sentenza n. 11749 del 3 maggio 2019.

Tribunale per i minorenni di Venezia, 2016. Decisioni del 2 dicembre 2016.

4. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI *

Abbe, Marisa, Christian Simon, Anne Angiolillo, Kathy Ruccione, and Eric D. Kodish. 2006. "A Survey of Language Barriers from the Perspective of Pediatric Oncologists, Interpreters, and Parents". *Pediatric Blood and Cancer* 47 (6): 819-882.

ActionAid - Openpolis. 2020. "La sicurezza dell'esclusione. Centri d'Italia 2019". https://www.actionaid.it/app/uploads/2020/05/CentridItalia_2019.pdf

* Questo elenco contiene unicamente i titoli citati in questo volume. Per una rassegna strutturata per argomenti si veda anche la bibliografia ChiLLS (<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-chills/it/pubblicazioni/selezione-bibliografica-chills.pdf/@@download/file/Selezione%20bibliografica%20ChiLLS.pdf>). Se non indicato diversamente, l'ultimo accesso ai collegamenti indicati è stato effettuato il 21.9.2022.

- Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA). 2018. *Relazione sui diritti fondamentali 2018*. Wien: FRA.
<https://fra.europa.eu/it/publication/2020/relazione-sui-diritti-fondamentali-2018-pareri-della-fra>
- Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA). 2019. *Relazione sui diritti fondamentali 2019*. Wien: FRA.
<https://fra.europa.eu/it/publication/2020/relazione-sui-diritti-fondamentali-2019-pareri-della-fra>
- AGIA - EASO (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - Ufficio europeo di supporto all'asilo). 2018. "La selezione e formazione di aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati. Compendium sull'attività svolta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di EASO".
<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/compendium-attivita-garanteinfanzia-easo.pdf>
- Amato, Amalia. 2021. "Interpretare per bambini/e e ragazzi/e in contesti legali". In *Interpretare da e verso l'italiano. Didattica e innovazione per la formazione dell'interprete*, a cura di Mariachiara Russo, 359-372. Bologna: Bononia University Press.
- Amato, Amalia, and Chris Garwood. 2011. "Cultural Mediators in Italy: A New Breed of Linguists". *inTRAlinea* 13.
<http://www.intraline.org/archive/article/1673>
- Amato, Amalia, and Gabriele Mack. 2015a. "Briefing, Debriefing and Support". In *Children and Justice: Overcoming Language Barriers. Cooperation in Interpreter-mediated Questioning of Minors*, edited by Katalin Balogh and Heidi Salaets, 247-280. Antwerpen: Intersentia.
https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it/publicazioni/children-and-justice_cmiqpub_def.pdf/@@download/file/Children%20and%20justice_CMIQpub_DEF.pdf
- Amato, Amalia, and Gabriele Mack. 2015b. "The ImPLI Project, Pre-trial Interpreting in Italy and the Transposition of Directive 2010/64 EU". *Trans* 19 (1): 43-56.
http://www.trans.uma.es/Trans_19-1/Trans19-1_043-056.pdf
- Amato, Amalia, and Gabriele Mack. 2017. "Interpreters Working with Children in Italy: Profile, Role and Expectations". *inTRAlinea* 19.
<http://www.intraline.org/archive/article/2263>
- Amato, Amalia, and Gabriele Mack. 2021. "The Best Interest of the Child in Interpreter-mediated Interviews: Researching Children's Point of View". *inTRAlinea* 23.
<http://www.intraline.org/archive/article/2539>
- Amato, Amalia, e Gabriele Mack. 2021. "«Neanche per andare al bagno riescivo a comunicare» - Potersi esprimere ed essere ascoltati. Un'indagine pilota tra i minori stranieri non accompagnati". *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 3: 168-197.
<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-2-2021-2/829-neanche-per-andare-al-bagno-riuscivo-a->

- comunicare-potersi-esprimere-ed-essere-ascoltati-un-indagine-pilota-tra-i-minori-stranieri-non-accompagnati/file
- Amato, Amalia, and Giorgia Mangoni. 2020. "Interpreting in a Recreational Paediatrics Setting: Displaying (Inter)Cultural Competence with Children". *mediAzioni 29* (Special Issue).
<https://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no-29-special-issue-2020/127-part-b-case-studies/453-interpreting-in-a-recreational-paediatrics-setting-displaying-intercultural-competence-with-children.html>
- Antonini, Rachele, a cura di. 2014. *La mediazione linguistica e culturale non professionale in Italia*. Bologna: Bononia University Press.
- Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMJF/IAYFJM). 2016. "Linee guida per i minorenni a contatto con il sistema giustizia".
<https://www.minoriefamiglia.org/images/allegati/LineeguidaAIMJFMinorenniacontattocolsistemagiustizia042017finale.pdf>
- Balogh, Katalin, and Heidi Salaets, eds. 2015. *Children and Justice: Overcoming Language Barriers. Cooperation in Interpreter-mediated Questioning of Minors*. Antwerpen: Intersentia.
https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it/publicazioni/children-and-justice_cmipub_def.pdf/@@download/file/Children%20and%20justice_CMIQpub_DEF.pdf
- Balogh, Katalin, Heidi Salaets, and Dominique van Schoor, eds. 2018. *Interpreter-mediated Child Interviews: Tool for Interprofessional Training*. Tiel - Leuven: Lanoo Campus Publishers.
- Benso, Lodovico, e Silvano Milani. 2013. "Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica".
https://www.file.asgi.it/1_2013_accertamento_eta_materiali.pdf
- Berg, Berit, Joakim Caspersen, Marianne Garvik, Veronika Paulsen, and Stina Svendsen. 2018. *Bruk av tolk i barnevernstinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige* (The use of interpreters in child welfare institutions and care centers for separated minors). Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.
<http://hdl.handle.net/11250/2569397>
- Berg, Berit, and Kristian Rose Tronstad. 2015. *Levekår for barn i asylsøkerfasen* (Living conditions for children in the asylum seeker phase). Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.
<https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/forsknings-og-utviklingsrapporter/levekår-for-barn-i-asylsøkerfasen/>
- Bjørnås, Bente Mari. 2006. "Arbeid med tolk" (Working with interpreters). In *Psykososialt arbeid med flyktningbarn. Introduksjon og fagveileder* (Psychosocial work with refugee children. Introduction and professional counsellor), edited by Sissel M. Neumayer *et al.*, 57-61. Oslo: NKVTS.
<http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/PsykososialtArbeidFlyktningbarnVeileder.pdf>

- Böser, Ursula, and David La Rooy. 2018. "Interpreter-mediated Investigative Interviews with Minors: Setting the Ground Rules". *Translation and Interpreting Studies* 13 (2): 208-229.
- Camera dei Deputati. 2018. "Audizione informale della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) del 19 novembre 2018" [video].
<https://www.radioradicale.it/scheda/557948/commissione-affari-costituzionali-della-camera>
- Capitani, Giulia. 2010. "La mediazione linguistico-culturale in Italia e in Toscana. Cenni storici e normativi". In *La mediazione linguistico culturale. Stato dell'arte e potenzialità*, a cura di Valentina Albertini e Giulia Capitani, 9-35. Firenze: Cesvot (Quaderni di Cesvot, 47).
- Carfagna, Massimo. 2002. "I sommersi e i sanati. La regolarizzazione degli immigrati in Italia". In *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, a cura di Asher Colombo e Giuseppe Sciortino, 53-91. Bologna: il Mulino.
- Casadei, Simone, e Massimiliano Franceschetti. 2009. *Il Mediatore culturale in sei Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Grecia, Regno Unito e Spagna). Ambiti di intervento, percorsi di accesso e competenze*. Report di ricerca. Roma: ISFOL.
<https://online.unistrasi.it/Avvisi/teormedAll.2.pdf>
- Cascone, Ciro. 2017. "Brevi riflessioni in merito alla legge 47/17 (disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati). Luci e ombre". *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 2: 1-34.
<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-note-2017-n-2/76-brevi-riflessioni-in-merito-alla-legge-n-47-17-disposizioni-in-materia-di-misure-di-protezione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-luci-ed-ombre>
- Catani, Claudia, Mahendran Kohiladevy, Martina Ruf, Elisabeth Schauer, Thomas Elbert, and Frank Neuner. 2009. "Treating Children Traumatized by War and Tsunami: A Comparison between Exposure Therapy and Medication-Relaxation in North-East Sri Lanka". *BMC Psychiatry* 9 (22).
<https://bmcp psychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-9-22>
- CdR (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome). 2009. "Riconoscimento della figura professionale del Mediatore Interculturale". Documento 09/030/CR/C9, Roma, 8 aprile 2009.
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Documents/mediazione_ITALIA/09-030-CR-C9_Conferenza_regioni_provinceautonome.pdf
- Cederborg, Ann-Christin, Charlotte Alm, Djaildes Lima da Silva Nisen, and Michael E. Lamb. 2013. "Investigative Interviewing of Alleged Child Abuse Victims: An Evaluation of a New Training Program for Investigative Interviewers". *Police Practice and Research* 14: 242-254.
- Cicchinelli, Giulia. 2018. *Interpretare per i minorenni. Osservazioni su un'esperienza con alunni della scuola secondaria di primo grado*. Tesi di laurea magistrale in

- Interpretazione [non pubblicata], Università degli Studi di Bologna - Campus Forlì.
<https://amslaurea.unibo.it/15516/>
- Ciupe Laszlo, Rebeca-Monica. 2014. "Interpreter in the Playground: Learning to Speak the Language of Children". *RIELMA* 7 (Suppl.): 27-35.
http://lett.ubbcluj.ro/rielma/RIELMA_no7_2014_Supplement.pdf
- CNEL (Consiglio Nazionale per l'Economia e Lavoro - Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri). 2000. "Politiche per la mediazione culturale. Formazione ed impiego dei mediatori culturali". [15.06.2014].
www.ausl2.umbria.it/resources/OPERATORI/centro%20mediazione%20culturale/documento_CNEL.pdf
- CNEL (Consiglio Nazionale per l'Economia e Lavoro - Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri). 2009. "Mediazione e mediatori interculturali. Indicazioni operative".
<http://www.creifos.org/materialididattici/CNEL-mediatore.pdf>
- CO-Minor-IN/QUEST. 2014. "Raccomandazioni per i colloqui con minori mediati da interpreti / Recommendations for interpreters and other professionals who work with children / Recommandations aux interprètes et autres professionnels ayant recourus à des interprètes / Aanbevelingen voor tolken en andere betrokken beroepsgroepen bij kinderverhoren / Ajánlások tolmácsok, valamint a gyermekek meghallgatásában érintett más szakemberek számára".
<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it/flyer>
- Commissione europea. 2018. "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali" (COM-2018-857-F1-EN-MAIN-PART-1).
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0857&from=en>
- Costa, Beverley. 2016. "Working as a Team: The Importance of Training and Clinical Supervision of Interpreters and Practitioners for Best Practice in Gender Violence Contexts". In *Construir puentes de comunicaciòn en el àmbito de la violencia de genero / Building Communication Bridges in Gender Violence*, coordinado por María Isabel Del Pozo Triviño et al., 61-71. Granada: Comares.
- Costa, Beverley. 2017. "Team Effort: Training Therapists to Work with Interpreters as a Collaborative Team". *International Journal for the Advancement of Counselling* 39 (1): 56-69.
- Costa, Beverley, Mor Dioum, and Stephanie Yorath. 2015. *My Languages Matter: The Multilingual Outlook for Children in Care. A White Paper*. VCF The Victoria Climbié Foundation UK and Mother tongue.
<http://vcf-uk.org/wp-content/uploads/2015/03/My-Languages-Matter-the-multilingual-outlook-for-children-in-care.pdf>

- Council of Europe. 2018a. *How to Convey Child-friendly Information to Children in Migration: A Handbook for Frontline Professionals*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
<https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91>
- Council of Europe. 2018b. *Child-friendly Information for Children in Migration, 'What Do Children Think?'*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
<https://rm.coe.int/child-friendly-information-for-children-in-migration-what-do-children-/16808af7e2>
- Daly, Aoife, Sandy Ruxton, and Mieke Schuurman. 2016. *Challenges to Children's Rights Today: What Do Children Think?* Strasbourg: Council of Europe.
<https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7205-challenges-to-children-s-rights-today-what-do-children-think.html>
- d'Ardenne, Patricia, Laura Ruaro, Leticia Cestari, Walid Fakhoury, and Stefan Priebe. 2007. "Does Interpreter-mediated CBT with Traumatized Refugee People Work? A Comparison of Patient Outcomes in East London". *Behavioural and Cognitive Psychotherapy* 35 (3): 293-301.
- De Sanctis, Cristiana. 2022. "L'emancipazione grammaticale non passa per una e rovesciata". *Treccani Magazine*, 9 febbraio.
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Schwa.html
- Ernberg, Emelie, Mikaela Magnusson, Linnea Koponen, and Sara Landström. 2022. "It Doesn't Work at All, That's My Experience: Swedish Forensic Interviewers Views on Interpreter-mediated Child Interviews". *Child Abuse and Neglect* 127 (105540).
- Falbo, Caterina. 2013. *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico. Temi, problemi e prospettive di ricerca*. Trieste, EUT - Edizioni Università di Trieste.
<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/9306>
- Fazel, Mina, Ruth V. Reed, Catherine Panter-Brick, and Alan Stein. 2012. "Mental Health of Displaced and Refugee Children Resettled in High-income Countries: Risk and Protective Factors". *Lancet* 379 (9812): 266-282.
- Fontes, Lisa A. 2005 *Child Abuse and Culture: Working with Diverse Families*. New York - London: The Guilford Press.
- Fontes, Lisa A. 2008. *Interviewing Clients across Cultures: A Practitioner's Guide*. New York - London: The Guilford Press.
- Fontes, Lisa A., and Amy C. Tishelman. 2016. "Language Competence in Forensic Interviews for Suspected Child Sexual Abuse (CSA)". *Child Abuse and Neglect* 58: 51-62.
https://www.researchgate.net/publication/304355942_Language_Compotence_in_Forensic_Interviews_for_Suspected_Child_Sexual_Abuse
- Garwood, Christopher J. 2012. "Court Interpreting in Italy: The Daily Violation of a Fundamental Human Right". *The Interpreters' Newsletter* 17: 173-189.
<http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/8625>

- Gialuz, Mitja. 2014a. "La riforma dell'assistenza linguistica. L'Europa chiedeva un intervento più attento all'effettività della garanzia". In *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di Carlotta Conti, Antonella Marandola, e Gianluca Varraso, 439-458. Padova: CEDAM.
- Gialuz, Mitja. 2014b. "Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014). Un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano". *Diritto Penale Contemporaneo* 10 (aprile).
<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1396894345Decreto%20legislativo%204%20marzo%202014.pdf>
- Giannini, Stefania, e Stefania Scaglione. 2011. *Lingue e diritti umani*. Padova: Carocci.
- Granhagen Jungner, Johanna, Elisabet Tiselius, Klas Blomgren, Kim Lützén, and Pernilla Pergert. 2019. "The Interpreter's Voice: Carrying the Bilingual Conversation in Interpreter-mediated Consultations in Pediatric Oncology Care". *Patient Education and Counselling* 102 (4): 656-662.
- Gruppo di Lavoro Istituzionale per la promozione della mediazione interculturale (coord. dal Ministero dell'Interno). 2009. "Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale". [05.04.2014].
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/18/00937_linee_indirizzo_mediatore_interculturale.pdf
- Gruppo di Lavoro Istituzionale sulla mediazione interculturale. 2014. *La qualifica del mediatore interculturale. Contributi per il suo inserimento nel futuro sistema nazionale di certificazione delle competenze. Dossier di sintesi*. Roma: CIEA.
www.creifos.org/pdf/dossier-mediatore.pdf
- Hershkowitz, Irit. 2011. "Rapport Building in Investigative Interviews of Children". In *Children's Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice*, edited by Michael E. Lamb *et al.*, 109-128. Chichester: Wiley Blackwell.
- Hitching, Tonje Raddum, and Anne Birgitta Nilsen, eds. 2010. *Talking for barn – en statusrapport* (Interpreting for children. A status report). HiO rapport nr. 20. Oslo: Høgskolen i Oslo.
<http://docplayer.me/6819-Talking-for-barn-en-statusrapport.html>
- ImPLI. 2012. *ImPLI Improving Police and Legal Interpreting 2011-2012 Final Report*. Paris: Institut de Management et de Communication Interculturels.
https://site.unibo.it/interpretazione-giuridica-impli/en/contributions/impli_final_report.pdf@@download/file/IMPLI_Final_Report.pdf
- Intersos. 2019. "L'isola dei minori. L'accoglienza dei minori non accompagnati in Sicilia", a cura di Elena Rozzi.
<https://www.intersos.org/wp-content/uploads/2019/04/Isola-dei-Minori.pdf>
- Ioli, Lucia. 2021. *Interpretare per le donne vittime di violenza. Uno studio di caso sulla rete anti violenza dell'AUSL Romagna*. Tesi di laurea magistrale in Interpretazione [non pubblicata], Università degli Studi di Bologna - Campus Forlì.
<https://amslaurea.unibo.it/22821/>

- Ipsiroglu, Osman S., und Harald Bode. 2005. "Transkulturelle Pädiatrie. Eine Einführung". *Monatsschrift Kinderheilkunde* 153 (1): 8-15.
- Jarkman Björn, Gunilla. 2005. "Ethics and Interpreting in Psychotherapy with Refugee Children and Families". *Nordic Journal of Psychiatry* 59 (6): 516-521.
- Jarkman Björn, Gunilla, and Åke Björn. 2004. "Ethical Aspects when Treating Traumatized Refugee Children and Their Families". *Nordic Journal of Psychiatry* 58 (3): 193-198.
- Kanstad, Marit. 2015. "Språk, mestring og identitet. Kommunikasjon via tolk i tilvenningsfasen i barnehagen" (Language, coping and identity. Communication via an interpreter during the settling-in phase in the kindergarten). In *Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv*, edited by Sonja Kibsgaard and Marit Kanstad, 117-130. Bergen: Fagbokforlaget.
- Kanstad, Marit, and Jorunn Gran. 2016. *Kommunikasjon med barn via tolk. Et flerfaglig samarbeidsprosjekt* (Communication with children through an interpreter. A multidisciplinary collaboration project). Trondheim: RVTs Midt. <https://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/RVTs/files/assets/common/downloads/Kommunikasjon%20med%20barn%20via%20tolk.pdf>
- Keselman, Olga. 2009. "Restricting Participation: Unaccompanied Children in Interpreter-mediated Asylum Hearings in Sweden". Doctoral Thesis, Linköpings Universitet (Linköping Studies in Arts and Science, 501). <https://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A285469&dsid=3405>
- Keselman, Olga, Ann-Christin Cederborg, Michael E. Lamb, and Örjan Dahlström. 2008. "Mediated Communication with Minors in Asylum-seeking Hearings". *Journal of Refugee Studies* 21 (1): 103-116.
- Keselman, Olga, Ann-Christin Cederborg, Michael E. Lamb, and Örjan Dahlström. 2010. "Asylum-seeking Minors in Interpreter-mediated Interviews: What Do They Say and What Happens to Their Responses?". *Journal of Child and Family Social Work* 15 (3): 325-334.
- Keselman, Olga, Ann-Christin Cederborg, and Per Linell. 2010. "'That Is not Necessary for You to Know!': Negotiation of Participation Status of Unaccompanied Children in Interpreter-mediated Asylum Hearings". *Interpreting* 12 (1): 83-104.
- Kjelaas, Irmelin. 2016. *Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgssenter* (Children's participation in institutional conversations. A study of conversations between unaccompanied asylum children and social workers at a care center). Doctoral Thesis, NTNU - Doktoravhandling Institutt for språk og litteratur, Trondheim. <https://ntnuopen.ntnu.no/ntnuxmlui/handle/11250/2381994?show=full>
- Kjelaas, Irmelin, and Ketil Eide. 2015. "Barnets stemme i tolkemedierte samtaler" (The child's voice in interpreter-mediated conversations). *Norges Barnevern* 92 (2): 108-122.

- Lamb, Michael E., David J. La Rooy, Lindsay C. Malloy, and Carmit Katz, eds. 2011. *Children's Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice*. Chichester: Wiley Blackwell.
- Lamb, Michael E., Lindsay C. Malloy, and David J. La Rooy. 2011. "Setting Realistic Expectations: Developmental Characteristics, Capacities and Limitations". In *Children's Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice*, edited by Michael E. Lamb et al., 15-48. Chichester: Wiley Blackwell.
- Landesärztekammer Baden-Württemberg, hrsg. 2015. *Traumatisierte Migrantinnen. Ambulante medizinische, psychosoziale und psychotherapeutische Versorgung von traumatisierten MigrantInnen in Baden-Württemberg*. Versorgungsbericht 1. Stuttgart.
<http://www.suedost-ev.de/veroeffentlichungen/dok/versorgungsbericht.pdf>
- Leanza, Yvan, Isabelle Boivin, Marie-Rose Moro, Cécile Rousseau, Camille Brisset, Ellen Rosenberg, and Ghayda Hassan. 2015. "Integration of Interpreters in Mental Health Interventions with Children and Adolescents: The Need for a Framework". *Transcultural Psychiatry* 52 (3): 353-375.
- Leanza, Yvan, Alessandra Miklavcic, Isabelle Boivin, and Ellen Rosenberg. 2014. "Working with Interpreters". In *Cultural Consultation: Encountering the Other in Mental Health Care*, edited by Laurence J. Kirmayer, Cécile Rousseau, and Jaswant Guzder, 89-114. New York: Springer.
<http://www.multiculturalmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2019/07/Working-with-Interpreters-Leanza.pdf>
- Lehna, Carlee. 2005. "Interpreter Services in Pediatric Nursing". *Pediatric Nursing* 31 (4): 292-296.
- Linell, Per, and Olga Keselman. 2010. "Trustworthiness at Stake: Trust and Distrust in Investigative Interviews with Russian Adolescent Asylum-seekers in Sweden". In *Trust and Conflict: Representation, Culture and Dialogue*, edited by Ivana Marková and Alex Gillespie, 156-180. London: Routledge.
- Loshak, Rosemary. 2003. "The Role of the Interpreter in Child Mental Health: The Changing Landscape". In *Undertaking Mental Health Work Using Interpreters*, edited by Rachel Tribe and Hitesh Raval, 151-167. London: Routledge.
- Luatti, Lorenzo. 2011. *Mediatori atleti dell'incontro. Luoghi, modi e nodi della mediazione interculturale*. Gussago (BS): Vannini Editrice.
- Mangoni, Giorgia. 2019. *Interpretare per i bambini e gli adolescenti. Uno studio di caso sul campo estivo Barretstown*. Tesi di laurea magistrale in Interpretazione [non pubblicata], Università degli Studi di Bologna - Campus Forlì.
<https://amslaurea.unibo.it/17447/>
- Mannhart, Adelina, und Franz Joseph Freisleder. 2017. "Traumatisierung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen / Traumatization in Unaccompanied Minor Refugees: Treatment Program in the Child and Adolescent Psychiatry Clinic". *Monatsschrift Kinderheilkunde* 165 (Springer): 38-47.

- Marchesini, Francesca. 2018. *Interpretare per i minorenni. Osservazioni su un'esperienza con alunni della scuola primaria e secondaria di secondo grado*. Tesi di laurea magistrale in Interpretazione [non pubblicata], Università degli Studi di Bologna - Campus Forlì.
<https://amslaurea.unibo.it/15517/>
- Merlini, Raffaella. 2009. "Seeking Asylum and Seeking Identity in a Mediated Encounter: The Projection of Selves through Discursive Practices". *Interpreting* 11 (1): 57-92.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2022. "Report mensile Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia". Dati al 30 giugno 2022.
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>
- Mogk, Carolin. 2016. "Allein in Deutschland. Psychotherapie und psychosoziale Arbeit mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen". In *Bindung und Migration*, herausgegeben von Karl H. Brisch, 44-82. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Moyersoén, Joseph. 2016. "I minori non accompagnati. Percorso di lettura". *Supplemento alla Rassegna bibliografica 2*: 1-21. Centro di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza Regione Toscana - Istituto degli Innocenti Firenze.
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/supplemento_rass_biblio_2_2016_0.pdf
- Nardinocchi, Chiara. 2020. "Decreto sicurezza, bandi deserti e piccole strutture chiuse. Così naufraga l'accoglienza". *la Repubblica online*, 7 gennaio.
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2020/01/07/news/decreto_sicurezza_bandi_deserti_e_piccole_strutture_chiuse_cosi_naufraga_1_accoglienza-245176277/
- National Children's Advocacy Center. 2016. "Interpreters in Forensic Interviews of Children: A Bibliography". Huntsville (AL): National Children's Advocacy Center.
<http://www.nrcac.org/wp-content/uploads/2018/01/interpreters-forensic-interviews-bib.pdf>
- National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). 2009. "NICHD Protocol: International Evidence-based Investigative Interviewing of Children".
<http://nichdprotocol.com/the-nichd-protocol/>
<http://nichdprotocol.com/Protocollo%20NICHD%20versione%20italiana.pdf> (versione italiana)
- Nilsen, Anne Birgitta. 2013. "Exploring Interpreting for Young Children". *Translation and Interpreting* 5 (2): 14-29.
- Nilsen, Anne Birgitta. 2015. "Interpreted Communication with Children in Public-sector Services". *Translation and Interpreting* 7 (3): 121-131.
- Øien, Cecilie. 2010. *Underveis. En studie av enslige mindreårige asylsøkere* (On the move. A study on separate asylum seeking minors). Fafo-rapport. Oslo: Fafo.
https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/beskyttelse/underveis-en-studie-av-enslige-mindrearige-asylsokere.pdf

- Pace, Noemi. 2021. *La mediazione linguistico-culturale nel contesto migratorio italiano. Interviste a due minori stranieri non accompagnati*. Tesi di laurea magistrale in Interpretazione [non pubblicata], Università degli Studi di Bologna - Campus Forlì.
<https://amslaurea.unibo.it/22798/>
- Pfister, Ruth C., und Hans U. Kötter. 2016. "Psychotherapie bei traumatisierten minderjährigen Flüchtlingen. Praktische Erläuterungen zur Anwendung von Intensivierter Krisenintervention: iKri. Gestaltung von Therapiesprächen unter Einsatz von Dolmetschern". *Psychiatric Forum* 26 (2): 38-51.
- Phoenix Children's Hospital, ed. 2008. *Spanish Bilingual Assistant: Introduction to Medical Interpreting. Section 8: Interpreting for Children*. Medical Interpreter Project (3rd ed.). Phoenix (AZ): Phoenix Children's Hospital.
<http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Handout/Paper1692/Interpreting%20for%20Children.pdf>
- Powell, Martine B., Bronwen Manger, Jacinthe Dion, and Stefanie J. Sharman. 2017. "Professionals' Perspectives about the Challenges of Using Interpreters in Child Sexual Abuse Interviews". *Psychiatry, Psychology and Law* 24 (1): 90-101.
- Poyatos, Fernando. 1987. "Nonverbal Communication in Simultaneous and Consecutive Interpretation: A Theoretical Model and New Perspectives". *TEXTconTEXT* 2 (2-3): 73-108.
- Raval, Hitesh. 1996. "A Systemic Perspective on Working with Interpreters". *Clinical Child Psychology and Psychiatry* 1 (1): 29-43.
- Rousseau, Cécile, Toby Measham, and Marie-Rose Moro. 2011. "Working with Interpreters in Child Mental Health". *Child and Adolescent Mental Health* 16 (1): 55-59.
- Rozzi, Elen. 2013. *Minori stranieri non accompagnati privi di protezione. Ricerca condotta a Torino nell'ambito del progetto PUCAFREU / Promoting Unaccompanied Children's Access to Their Fundamental Rights in the EU*.
donboscosansalvario.it/wp-content/uploads/2018/06/pucafreu.pdf
- Ruf, Martina, Maggie Schauer, Frank Neuner, Claudia Catani, Elisabeth Schauer, and Thomas Elbert. 2010. "Narrative Exposure Therapy for 7- to 16-Year-Olds: A Randomized Controlled Trial with Traumatized Refugee Children". *Journal of Traumatic Stress* 23 (4): 437-445.
- Saladin, Peter, hrsg. 2006. *Diversität und Chancengleichheit. Grundlagen für erfolgreiches Handeln im Mikrokosmos der Gesundheitsinstitutionen*. Mit DVD Verstehen kann heilen. Globale Migration - lokale Lösungen im Gesundheitswesen. Bern: Bundesamt für Gesundheit.
https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/BJOeK76zHTZzzwvjp0U/U7/3cc18d8651ebde3186133d3cb7f35f05/MFH_Diversitaet_und_Chancengleichheit.pdf
- Salaets, Heidi, and Katalin Balogh. 2015. "CO-Minor-IN/QUEST Research Findings". In *Children and Justice: Overcoming Language Barriers. Cooperation*

- in *Interpreter-mediated Questioning of Minors*, edited by Katalin Balogh and Heidi Salaets, 175-227. Antwerpen: Intersentia.
https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it/publicazioni/children-and-justice_cmipub_def.pdf/@@download/file/Children%20and%20justice_CMIQpub_DEF.pdf
- Salaets, Heidi, and Katalin Balogh. 2019. "Interpreter-mediated Questioning of Minors (ImQM): The Voice of the Children and Their Rapport with the Interpreter". *Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law* 71: 27-44.
<http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i71.2019.3257/n71-salaets-balogh-en.pdf>
- Save the Children Italia. 2015. *Partecipare si può! Strumenti e buone pratiche di partecipazione e ascolto dei minori migranti in arrivo via mare*. Roma: Save the Children Italia.
<https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/publicazioni/partecipare-si-puo.pdf>
- Scolari, Claudia. 2016. "Linee guida e protocolli per l'intervista del minore sessualmente abusato. Una rassegna". *Maltrattamento e Abuso all'infanzia* 18 (2): 31-50.
- Solem, Lucie. 2014. *Les enfants utilisateurs d'interprétation. Analyse de la technique d'interprétation et du type de discours utilisés*. Mémoire de recherche en Traductologie, ISIT, Paris.
- Solem, Lucie. 2015. "Interpreting Techniques". In *Children and Justice: Overcoming Language Barriers. Cooperation in Interpreter-mediated Questioning of Minors*, edited by Katalin Balogh and Heidi Salaets, 281-312. Antwerpen: Intersentia.
https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it/publicazioni/children-and-justice_cmipub_def.pdf/@@download/file/Children%20and%20justice_CMIQpub_DEF.pdf
- SPRAR. 2018. *Rapporto annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati*. Roma: SPRAR - Ministero dell'Interno.
- UNESCO (Universal Declaration of Linguistic Rights Follow-up Committee). 1996. "Universal Declaration of Linguistic Rights".
https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals389.pdf
- UNHCR. 2014. "L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia". [22.06.2017].
<https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/accertamento.pdf>
- UNICEF Italia - CNR-Irpps. 2017. "Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in Italia".
<https://www.datocms-assets.com/30196/1607938021-bambinisperduti.pdf>
- van Schoor, Dominique. 2013. *Interpreter-mediated Interviews of Child Witnesses and Victims: Status quaestionis*. [Unpublished] Master's Thesis, Faculteit Letteren Taal en Communicatie, Antwerpen.
https://www.arts.kuleuven.be/english/rg_interpreting_studies/research-projects/co_minor_in_quest/interpreter-mediated-interviews-of-child-witnesses-and-victims-status-quaestionis

- Virág, György. 2015. "Interpreted Interviews with Highly Vulnerable Children". In *Children and Justice: Overcoming Language Barriers. Cooperation in Interpreter-mediated Questioning of Minors*, edited by Katalin Balogh and Heidi Salaets, 77-93. Antwerpen: Intersentia.
https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it/publicazioni/children-and-justice_cmiqpub_def.pdf/@@download/file/Children%20and%20justice_CMIQpub_DEF.pdf
- Wadensjö, Cecilia. 1998. *Interpreting as Interaction*. London: Addison Wesley Longman.
- Westcott, Helen L., and Karen S. Littleton. 2005. "Exploring Meaning in Interviews with Children". In *Researching Children's Experience: Approaches and Methods*, edited by Sheila Greene and Diane Hogan, 141-157. London: Sage.
- Wiener, Ethan S., and Maria I. Rivera. 2004. "Bridging Language Barriers: How to Work with an Interpreter". *Clinical Pediatric Emergency Medicine* 5 (2): 93-101.
- Wilson, J. Clare, and Martine B. Powell. 2001. *A Guide to Interviewing Children: Essential Skills for Counsellors, Police, Lawyers and Social Workers*. Oxon: Allen and Unwin - Routledge.
- Zwi, Karen, Shanti Raman, David Burgner, Shola Faniran, Lesley Voss, Bijou Blick, Mary Osborn, Colin Borg, and Mitchell Smith. 2007. "Policy Statement: Towards Better Health for Refugee Children and Young People in Australia and New Zealand: The Royal Australasian College of Physicians (RACP) Perspective". *Journal of Paediatrics and Child Health* 43: 522-526

5. SITOGRAFIA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Progetto ImPLI: Improving Police and Legal Interpreting (Migliorare l'interpretazione nelle indagini di polizia) (2011-2012)

<https://site.unibo.it/interpretazione-giuridica-impli/it>

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Progetto CO-Minor-IN/QUEST: Cooperation in Interpreter-mediated Questioning of Minors (Cooperazione negli incontri con minori mediati da interpreti) (2013-2014)

<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it>

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Progetto CO-Minor-IN/QUEST II: Cooperation in Interpreter-mediated Questioning of Minors (Cooperazione negli incontri con minori mediati da interpreti) (2016-2018)

<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor2/it>

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Progetto ChiLLS: Children in Legal Language Settings (Minorenni nei procedimenti legali multilingue) (2018-2021)

<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-chills/it>

Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMJF/ IAYFJM)

<https://www.minoriefamiglia.org/>

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) e Ufficio europeo di supporto all'asilo (EASO)

<https://www.garanteinfanzia.org/>

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri

<https://www.minori.gov.it/>

Consiglio d'Europa / Council of Europe – Children's Rights

<https://www.coe.int/web/children/>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione – Minori Stranieri Non Accompagnati

<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione – Vivere e lavorare in Italia

www.integrazionemigranti.gov.it

Save the Children Italia

<http://www.savethechildren.it/>

Gli Autori

AMALIA AMATO è professoressa associata di Lingua e Traduzione – Lingua inglese presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna, Campus di Forlì. Dal 2012 al 2021 ha preso parte, come coordinatrice nazionale e come partecipante, a sei progetti di ricerca finanziati dall'UE sull'interpretazione preprocessuale nei procedimenti penali e per i minorenni in contesti legali e migratori, l'interpretazione a distanza in diversi contesti e l'uso dell'intelligenza artificiale nell'interpretazione. I suoi interessi di ricerca includono anche la didattica dell'interpretazione, l'interpretazione per i media e nell'ambito medico. Ha tenuto oltre 30 presentazioni e seminari, a livello nazionale e internazionale, è autrice/co-autrice e co-curatrice di tre monografie e di 25 contributi in riviste e volumi.

CARLO BARBIERI è psicoterapeuta e direttore superiore psicologo della Polizia di Stato e lavora presso la Questura di Bologna. Collabora da tempo come consulente con pubblici ministeri e giudici presso i tribunali di numerose procure. Svolge attività didattica presso quasi tutte le scuole di Polizia, presso l'Università di Bologna e l'Università Sapienza di Roma, conta svariate pubblicazioni su testi e riviste di criminologia. Ha ricevuto riconoscimenti e lodi per le sue attività d'indagine in ambito di repressione di reati, quali abuso e maltrattamento di minori e violenza sessuale sulle donne. Ha lavorato anche in alcune scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado), in qualità di rappresentante delle Forze dell'Ordine, per trattare temi quali il bullismo, i reati in rete, l'educazione civica e alla legalità.

SZILVIA GYURKÓ è consulente e ricercatrice *freelance* sui diritti dell'infanzia. Si è laureata in Giurisprudenza all'Università ELTE di Budapest, ha conseguito un Master alla Columbia University di New York e approfondito la tematica dei diritti dei bambini all'Università di Ginevra e di Harvard. Ha lavorato come criminologa presso l'Istituto ungherese di criminologia ed è stata direttrice della sezione *Advocacy* per il Comitato nazionale UNICEF Ungheria. Nel 2015 ha scritto un libro best-seller

sui diritti dei minori e il divorzio. Pubblica articoli sui diritti dei minori su media online e a stampa; inoltre, sviluppa e conduce progetti di formazione e ricerca in diversi paesi europei. Attualmente presiede la Fondazione Hintalovon che realizza programmi per la partecipazione e tutela dei minori e la salvaguardia dei loro diritti.

GABRIELE MACK è professoressa associata di Lingua e Traduzione – Lingua tedesca presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, Campus di Forlì. Dal 2012 al 2021 ha preso parte, come coordinatrice nazionale e come partecipante, a quattro progetti di ricerca finanziati dall’UE sull’interpretazione preprocessuale nei procedimenti penali e l’interpretazione per minorenni in ambito legale e migratorio. I suoi interessi di ricerca vertono sulla comunicazione mediata da interpreti in diversi contesti (comunicazione istituzionale, trasmissioni televisive, prestazioni in setting reali e sperimentali), con particolare attenzione alle interazioni con minori mediate da interpreti. È autrice, co-autrice e co-curatrice di tre volumi, di oltre 30 articoli e contributi in riviste e volumi.

JOSEPH MOYERSON, laureato in Giurisprudenza, è stato vice-procuratore onorario presso il Tribunale di Milano, collaborando con il “pool soggetti deboli”, e poi giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Ha collaborato con il movimento internazionale Terre des Hommes gestendo e monitorando progetti di cooperazione allo sviluppo rivolti alla giustizia minorile. Ha ricoperto il ruolo di consulente presso l’Istituto degli Innocenti e di esperto esterno presso la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri nonché di componente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e di formatore EASO. È stato presidente dell’Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Attualmente è giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Genova e docente in diversi Master di I e II livello e corsi di specializzazione. Ha pubblicato numerosi articoli in riviste scientifiche.

MARIO PATERNOSTER, laureato in Giurisprudenza a Bari nel 2004, nel 2011 ha superato il concorso da commissario di Polizia e frequentato il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma. Attualmente ricopre la qualifica di vice-questore aggiunto e dirige la squadra mobile di Modena; in precedenza ha ricoperto il medesimo incarico presso le Questure di Forlì-Cesena e di Alessandria. Si è occupato di diverse attività d’indagine, con particolare attenzione alle tematiche relative ai minori sia come vittime che come autori di reato. Nel 2019 ha

partecipato al seminario formativo svoltosi nell'ambito del progetto di ricerca sui minori alloggiati in contesti giuridici CO-Minor-IN/QUEST II ad Anversa contribuendo, con le altre figure professionali presenti, alla realizzazione del presente volume.

RAFFAELLA PREGLIASCO, laureata in Giurisprudenza e diplomata in Mediazione familiare sistemica, è ricercatrice presso l'Istituto degli Innocenti, per il quale ha curato e seguito numerosi progetti di ricerca e di formazione, sia nazionali che internazionali. È giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Firenze e collabora come cultore della materia con la cattedra di Diritto privato comparato e di Sistemi giuridici comparati dell'Università degli Studi di Firenze per le tematiche concernenti la tutela e la protezione dei minori. Ha partecipato come relatrice e docente a numerosi incontri e convegni nazionali e internazionali ed è autrice di una lunga serie di articoli in riviste scientifiche e divulgative.

CRISTINA RAMOLACCI è stata per oltre 25 anni traduttrice-interprete del Ministero dell'Interno presso la Questura di Forlì-Cesena. Ha svolto l'attività di interprete nel corso di interrogatori, arresti, fermi di polizia, processi per direttissima in Questura, Procura e Tribunale. Successivamente è stata aggregata con la qualifica di funzionario linguistico del Ministero dell'Interno presso la segreteria della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Forlì-Cesena. Da alcuni anni è in servizio presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Forlì-Cesena con incarico di responsabile della IV sezione richiedenti protezione internazionale. È stata docente presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma nel Master di II livello in Traduzione e interpretariato in ambito giuridico e giudiziario.

APPENDICI

1. Toolkit 1 – Profilo
2. Toolkit 2 – Esigenze e aspettative
3. I siti in italiano dei progetti CO-Minor-IN/QUEST e ChiLLS
4. Raccomandazioni per i colloqui con minori mediati da interpreti

1.

Toolkit 1 – Profilo

La preghiamo di compilare questo modulo nel modo più completo possibile per aiutarci a sviluppare un modulo formativo in base al profilo e alle esigenze di ogni singolo partecipante.

I suoi dati personali saranno trattati in modo anonimo e confidenziale: le sue risposte non saranno in nessun caso pubblicate o condivise con terzi.

Nome e cognome:	
Qualifica professionale:	
Mansioni svolte:	
Nome dell'organizzazione/ente per cui svolge la sua attività professionale:	
Area geografica/città in cui svolge la sua attività professionale:	
Si è occupato/a di minorenni nell'ambito della sua attività professionale?	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì Se sì, con quale frequenza? <input type="checkbox"/> Quotidianamente <input type="checkbox"/> Una volta a settimana <input type="checkbox"/> Una volta al mese <input type="checkbox"/> Una volta all'anno <input type="checkbox"/> Una volta ogni due o tre anni
Quante volte si è trovato/a a lavorare con minorenni di lingua straniera negli ultimi tre anni?	
Di quali fasce di età si occupa principalmente?	<input type="checkbox"/> 0-3 anni <input type="checkbox"/> 3-6 anni <input type="checkbox"/> 6-9 anni <input type="checkbox"/> 9-12 anni <input type="checkbox"/> 12-15 anni <input type="checkbox"/> 15-18 anni
In quali contesti si occupa di bambini/adolescenti (procedimenti penali, procedimenti civili, servizi sociali, ecc.)?	

Quante volte ha condotto/assistito ad audizioni con bambini/adolescenti mediate da interpreti negli ultimi tre anni?	
Quali lingue erano coinvolte?	
Le capita a volte di condurre/assistere ad audizioni in una lingua straniera?	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì
Se sì, in quali lingue?	
Ha già seguito in passato delle attività di formazione specifiche per il lavoro con minorenni?	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì
Ha già seguito in passato delle attività di formazione specifiche per il lavoro con interpreti?	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì
Se sì, di che tipo erano e quale ne era la durata (in ore o giorni)?	

CO-Minor-IN/QUEST II

EU Justice Programme, JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8678



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

2.

Toolkit 2 – Esigenze e aspettative

La preghiamo di compilare questo modulo nel modo più completo possibile per aiutarci a mettere a punto un modulo formativo mirato sul profilo e sulle esigenze di ogni singolo partecipante.

I suoi dati personali saranno trattati in modo anonimo e confidenziale: le sue risposte non saranno in nessun caso pubblicate o condivise con terzi.

Nome:

Esperienza personale

Con quali altre figure professionali collabora in audizioni o colloqui con minorenni?

Dal punto di vista pratico, in che cosa consiste questa collaborazione?

Quali fattori possono facilitare e quali ostacolare secondo lei questa collaborazione?

Potrebbe descrivere l'esperienza più positiva e quella meno positiva che ha vissuto durante un'audizione o un colloquio con un o una minorenne mediati da interpreti?

La più positiva:

La meno positiva:

Affermazioni relative alla giustizia a misura di bambino e bambina, interpretazione e team multidisciplinari

La preghiamo di esprimere la sua opinione riguardo alle affermazioni seguenti. Se desidera spiegare ulteriormente le sue risposte può utilizzare lo spazio in bianco sotto ad ogni affermazione.

1) Chi conduce l'audizione corre il rischio di perderne il controllo se lascia all'interprete la possibilità/l'incombenza di adeguare il linguaggio al livello del o della minorenni e di spiegare le differenze interculturali.

Sono d'accordo Non sono d'accordo Ho un'altra opinione perché...

2) Un interprete non si limita a tradurre ciò che viene detto, ma funge da ponte tra due mondi diversi per lingua e cultura.

Sono d'accordo Non sono d'accordo Ho un'altra opinione perché...

3) Le audizioni con minorenni mediate da interpreti sono più superficiali e meno accurate rispetto a quelle che si svolgono in una sola lingua.

Sono d'accordo Non sono d'accordo Ho un'altra opinione perché...

4) I professionisti e gli interpreti coinvolti nelle audizioni con minorenni devono conoscere le modalità e tecniche specifiche con cui vengono gestiti questi colloqui (domande aperte, domande non guidanti, protocolli specifici ecc.).

Sono d'accordo Non sono d'accordo Ho un'altra opinione perché...

5) I minorenni di lingua straniera entrano in relazione più facilmente con l'interprete, creando un rapporto privilegiato tra i due e facendo sentire chi conduce l'audizione e gli altri professionisti, in un certo senso, esclusi.

Sono d'accordo Non sono d'accordo Ho un'altra opinione perché...

6) Gli interpreti traggono beneficio dalla possibilità di ricevere informazioni sul caso in questione prima dell'audizione con il minorenni o la minorenni.

Sono d'accordo Non sono d'accordo Ho un'altra opinione perché...

7) Nelle audizioni con minorenni mediate da interpreti una comunicazione esplicita e trasparente tra tutte le parti coinvolte è una delle condizioni basilari/fondamentali per creare fiducia.

Sono d'accordo Non sono d'accordo Ho un'altra opinione perché...

8) Le iniziative di formazione congiunta possono essere utili per tutti i professionisti che partecipano in qualsiasi veste alle audizioni mediate da interpreti.

Sono d'accordo Non sono d'accordo Ho un'altra opinione perché...

Aspettative riguardo alla iniziativa di formazione

Cosa spera di acquisire con questa formazione?

Cosa pensa che possa migliorare nella sua pratica professionale dopo averla frequentata?

CO-Minor-IN/QUEST II

EU Justice Programme, JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8678



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

3.

I siti in italiano dei progetti CO-Minor-IN/QUEST e ChiLLS

I risultati dei progetti di ricerca europei sono accessibili grazie a una serie di pagine web dedicate. Forniamo qui una panoramica riassuntiva dei materiali scaricabili, quasi tutti in lingua italiana.


CO-Minor-IN/QUEST

Cooperation in Interpreter-mediated Questioning of Minors

Cooperazione negli incontri con minori mediati da interpreti

(2013-2014)

<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it/>



Sul sito web si trovano i risultati del progetto, tra cui le buone pratiche individuate mediante il questionario online confluite nel pieghevole “Raccomandazioni per le interviste con minori mediate da interpreti”, scaricabile in 5 lingue (italiano, inglese, francese, neerlandese e ungherese).



CO-Minor-IN/QUEST II

Cooperation in Interpreter-mediated Questioning of Minors
Cooperazione negli incontri con minori mediati da interpreti
(2016-2018)

<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor2/it>




Sul sito web si trovano i risultati del progetto.

Nella sezione Filmati sono scaricabili tre video di animazione sulla funzione dell'interprete che sono stati concepiti per tre diverse fasce di età di utenti.


I primi due, senza l'utilizzo del parlato (legato sempre a una lingua specifica), sono pensati per bambini molto piccoli (3-5 anni) e per ragazzini (dai 6 ai 10 anni).

Il terzo video, disponibile in inglese e in italiano, è destinato alla sensibilizzazione degli adolescenti e di un pubblico generale.



Nella sezione Pubblicazioni è scaricabile anche il seguente volume (solo in inglese):

Katalin Balogh, Heidi Salaets, and Dominique van Schoor, *Interpreter-mediated Child Interviews: Tools for Interprofessional Training*. Tiel - Leuven: Lanoo Campus Publishers, 2018.



ChiLLS

Children in Legal Language Settings Minorenni nei procedimenti legali multilingue (2018-2021)

<https://site.unibo.it/interpretazione-minori-chills/it>



Sul sito web si trovano i risultati del progetto.

La pagina Prodotti del progetto contiene due sezioni con materiali in italiano scaricabili liberamente.

RISORSE PER PROFESSIONISTI

Questa sezione contiene risorse utili per professionisti/e che conducono o partecipano ad un'audizione con un/a minorenni di lingua straniera attraverso un/a interprete. Troverete raccomandazioni pratiche su come collaborare in modo efficiente con un/a interprete. I quattro documenti scaricabili nella sezione a destra contengono approfondimenti sulle problematiche generali che possono emergere e forniscono soluzioni concrete relative ai tre momenti salienti di un'intervista con un/a minorenni con l'aiuto di un/a interprete: prima, durante e dopo.

Le informazioni e i suggerimenti contenuti nei documenti sono il risultato di ricerche basate su esperienze di vita reale con la partecipazione di minorenni – i soggetti più vulnerabili in questi contesti – le cui opinioni e i cui diritti vengono spesso trascurati o non considerati affatto. I testi normativi menzionati e i riferimenti per l'approfondimento si trovano nel documento **Selezione bibliografica ChiLLS** (scaricabile dalla sezione Pubblicazioni).

Ecco una sinossi dei documenti e dei loro contenuti:

L'audizione di un/a minorenni con l'interprete: fondamenti giuridici

Giustizia a misura di minore: rispetto, non iperprotezione

Il diritto all'informazione e all'espressione

Chi è una persona di fiducia?

L'importanza della lingua

Comunicare tramite un interprete

Prima dell'audizione di un/a minorenne con l'interprete

Selezionare l'interprete giusto

La modalità di interpretazione adeguata

Fornire all'interprete informazioni sul contesto e materiale per prepararsi

Il *briefing*: la riunione preparatoria con l'interprete

Durante l'audizione con un/a minorenne e con l'interprete

Le necessità del/della minorenne

Le regole del gioco

La disposizione dei posti a sedere

Costruire la fiducia

La comunicazione non verbale

Gestire la componente emotiva

Affrontare i momenti critici

Dopo l'audizione con un/a minorenne e con l'interprete

La riunione post-audizione (*debriefing*)

RISORSE PER MINORENNI

Queste risorse a misura di minore sono state concepite e redatte per un uso da parte di ragazzi e ragazze, bambini e bambine preferibilmente insieme ad una persona adulta. Costituiscono uno strumento volto ad aiutare i/le minorenni a comprendere le procedure legali in cui sono coinvolti/e per rendere possibile la loro piena informazione e partecipazione alle decisioni che li/le riguardano. Tutti i testi sono stati elaborati in collaborazione con la fondazione per i diritti dei minori Hintalovon e sono stati rivisti con la partecipazione di un gruppo di adolescenti che li hanno letti e ne hanno valutato la comprensibilità.

Ecco una sinossi dei documenti e dei loro contenuti:

Chi fa cosa? – Le persone adulte che potresti incontrare quando arrivi in un paese straniero

Questo breve testo illustrato aiuta i più piccoli a capire il ruolo delle figure professionali con cui devono interagire più di frequente e dà loro anche un'idea delle persone adulte a cui possono rivolgersi.

Quali diritti ho? – Il tuo diritto alla difesa nelle audizioni protette di polizia e nei tribunali

Questo testo a misura di bambino/a spiega in 4 punti le direttive dell'Unione europea riguardanti i diritti dei/delle minorenni nelle audizioni protette, evidenziando il ruolo degli avvocati, degli interpreti e descrivendo le garanzie che assicurano il rispetto dei/delle minori nei procedimenti penali.

Che importanza ha la mia età? – Sulle procedure di valutazione dell'età per minorenni stranieri/e non accompagnati/e

Questo documento aiuta bambini e bambine a capire lo scopo e il processo di valutazione dell'età.

Prima non lo sapevo... ora lo so!

Questo breve racconto narra la storia di un/a minore straniero/a che è sbarcato/a in Italia. Mentre segue il percorso tipico di chi arriva da minore migrante non accompagnato/a in un paese straniero, il/la bambino/a impara a conoscere i suoi diritti.

Causa civile

Questo documento contiene un diagramma di flusso che illustra l'iter di un procedimento civile per spiegarne le fasi principali a un/a minore.

Procedimento penale

Questo documento contiene un diagramma di flusso che illustra l'iter di un procedimento penale per spiegarne le fasi principali a un/a minore.

Procedura d'asilo

Questo documento contiene un diagramma di flusso che illustra lo svolgimento di una procedura d'asilo per minori stranieri non accompagnati.

4.

Raccomandazioni per i colloqui con minori mediati da interpreti

Pieghevole disponibile in italiano, inglese, francese, neerlandese e ungherese sul sito <https://site.unibo.it/interpretazione-minori-cominor1/it/flyer>

I Partner



- KU Leuven (BE)
- ISIT (FR)
- Università di Bologna (IT)
- Heriot-Watt University (UK)
- Eszter Foundation (HU)
- Ministerie van Veiligheid en Justitie (NL)

Il Progetto

Il progetto CO-Minor-IN/QUEST si occupa delle interviste mediate da interpreti alle quali partecipano soggetti fino a 18 anni di età, in veste di vittime, sospetti o testimoni. Si tratta di un gruppo di individui doppiamente vulnerabile - per l'età e per la lingua madre diversa da quella del procedimento - e pertanto portatore di esigenze particolari di informazione, sostegno e protezione.

La prima fase del progetto ha analizzato i colloqui nelle fasi preliminari del procedimento penale, condividendo esperienze specifiche per formulare un approccio incentrato sul minore. Questo scambio ha visto integrare un gruppo multidisciplinare di esperti composto da assistenti sociali, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine, magistrati inquirenti e interpreti.

Un'inchiesta condotta mediante questionario online ha consentito di mettere a fuoco le esigenze avvertite dagli operatori del settore nei Paesi partecipanti al progetto. Successivamente l'attenzione si è spostata sulle interviste mediate da interpreti a minori particolarmente vulnerabili quali ad es. bambini traumatizzati, appartenenti a minoranze o non udenti/auditivi.

I risultati del progetto saranno presentati in una conferenza internazionale conclusiva che si terrà ad Anversa (Belgio) il 13 e 14 Novembre 2014 e saranno oggetto di una pubblicazione (febbraio 2015). Saranno inoltre formulate alcune raccomandazioni rivolte a tutti gli stakeholder e agli altri Stati membri, con l'intento di potenziare gli scambi interdisciplinari di conoscenze, esperienze e buone pratiche in questo ambito, sia a livello accademico sia a livello professionale.

Sito web del Progetto

http://www.arts.kuleuven.be/home/english/ig_interpreting_studies/research-projects/co_minor_in_quest/index



Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario del Programma Giustizia Penale dell'Unione europea. Il consorzio Co-Minor è l'unico responsabile dei suoi contenuti, che non riflettono necessariamente l'opinione dell'Unione europea.



CO-Minor-IN/QUEST

Cooperazione nelle interviste con minori mediate da interpreti

(JUST/2011/JPEN/AG/2961)

Raccomandazioni per i colloqui con minori mediati da interpreti

Prima dell'intervista

INTERPRETI

- ✓ **Richiedere** agli altri partecipanti informazioni preliminari su:
 - * caso e circostanze/ esigenze particolari di cui tenere conto;
 - * strategie da seguire durante il colloquio.
- ✓ **Sottolineare** che, per garantire prestazioni di qualità elevata, l'interprete deve prepararsi ai pari degli altri professionisti.
- ✓ **Concordare** con gli altri professionisti le modalità di interpretazione e l'uso di prima o terza persona pronominale nel rivolgersi al minore.
- ✓ **Esplicitare** potenziali difficoltà nel gestire il linguaggio del minore o esigenze particolari e concordare in anticipo le strategie di collaborazione e interazione per affrontarle.
- ✓ **Richordare** che l'imparzialità va garantita sin dal primo momento dell'incontro.

ALTRI PROFESSIONISTI

- ✓ **Richiedere** l'intervento di un interprete professionista non appena ci si rende conto che la lingua utilizzata non è la lingua madre o quella preferita dal minore.
 - * Non ricorrere mai a un familiare come interprete.
 - * Accertarsi che l'interprete scelto per l'incarico padroneggi la lingua del minore.
- ✓ **Consentire** all'interprete di prepararsi adeguatamente ai pari di qualsiasi altro professionista, per ottenere prestazioni di qualità elevate (ad es. mediante accesso alla documentazione sul caso).
- ✓ **Fornire** all'interprete, in privato e prima dell'incontro, informazioni:
 - * sul caso e su eventuali esigenze particolari di cui tenere conto;
 - * sulle strategie che si intendono seguire durante il colloquio.
- ✓ **Concordare** con l'interprete le modalità di interpretazione nonché le strategie di collaborazione e interazione.
- ✓ **Concordare** con l'interprete dove prenderà posto a sedere durante l'intervista.
- ✓ **Garantire** l'imparzialità sin dal primo momento in cui tutte le parti si incontrano.

Durante l'intervista

INTERPRETI

- ✓ **Chiedere** di essere presentati, precisando il ruolo.
- ✓ **Riflettere** il linguaggio usato dal minore (registro, scelta di parole, segnali, non verbali marcati ...).
 - * Non assumere un ruolo di conduzione del processo di comunicazioni.
 - * Non interrompere il racconto del minore.
- ✓ **Rivolgere** eventuali richieste di chiarimento o di ripetizione agli altri professionisti presenti.
- ✓ **Restare** neutrali e non lasciare che le proprie emozioni trasalano o influenzino l'interpretazione.
- ✓ **Rispettare** il minore, evitando qualsiasi atteggiamento prevaricatore.

- ✓ **Non adeguare** di propria iniziativa il linguaggio usato a quello del minore. Questa decisione spetta agli altri professionisti.
- ✓ **Non intervenire** per riempire le pause - anche i silenzi fanno parte della comunicazione.

ALTRI PROFESSIONISTI

- ✓ **Presentare** l'interprete e spiegare al minore le regole di base della comunicazione prima di iniziare l'intervista.
- ✓ **Condurre** l'interazione, assumendosi la responsabilità di:
 - * adattare il linguaggio usato a età, maturità ed esigenze particolari del minore;
 - * spiegare concetti difficili e termini tecnici/giuridici;
 - * sollecitare chiarimenti, se necessario.
- ✓ **Sostituire** l'interprete, se si rivela inadeguato per la situazione specifica.

Dopo l'intervista

INTERPRETI

- ✓ **Richiedere**, se necessario, un momento d'incontro con tutti i professionisti presenti per esprimere eventuali dubbi sull'interpretazione appena svolta.
- ✓ **Astenersi** dall'esprimere pareri personali, anche qualora vengano richiesti.
- ✓ **Non conservare** alcuna documentazione scritta o le proprie note riguardanti l'intervista.
- ✓ **Essere consapevoli** di possibili ripercussioni psicofisiche e, se queste perdurano, chiedere di usufruire di *counselling* all'istituzione committente o alla propria associazione professionale.

ALTRI PROFESSIONISTI

- ✓ **Prevedere** un momento d'incontro con tutti i professionisti presenti per consentire all'interprete di condividere eventuali dubbi sull'interpretazione appena svolta.
- ✓ **Astenersi** dal chiedere all'interprete pareri personali su singoli individui o sul caso trattato.



- Lingue migranti e nuovi paesaggi* • A cura di Maria Vittoria Calvi, Irina Bajini e Milin Bonomi
- Giuliana Garzone • *Le traduzioni come fuzzy set. Percorsi teorici e applicativi Focus on ESP Teaching Developments and Issues* • Edited by Giuliana Garzone, Dermot Heaney and Giorgia Riboni
- Espaces réels et imaginaires au Québec et en Acadie. Enjeux culturels, linguistiques et géographiques* • Édité par Dino Gavinelli et Chiara Molinari
- Elena Firpo - Laura Sanfelici • *La visione eteroglossica del bilinguismo: spagnolo lingua d'origine e Italstudio. Modelli e prospettive tra gli Stati Uniti e l'Italia*
- L'enfant et ses droits. La "Convention internationale des droits de l'enfant" à travers les langues et les cultures* • Édité par Marie-Christine Jullion, Geneviève Tréguer-Felten et Christian Tremblay
- Parole per mangiare. Discorsi e culture del cibo* • A cura di Irina Bajini, Maria Vittoria Calvi, Giuliana Garzone e Giuseppe Sergio
- Wenxin Duihua 文心對話: A Dialogue on The Literary Mind / The Core of Writing* • Edited by Simona Gallo
- Sguardi sull'Asia e altri scritti in onore di Alessandra Cristina Lavagnino* • A cura di Clara Bulfoni, Emma Lupano e Bettina Mottura
- Momenti di storia dell'autotraduzione* • A cura di Gabriella Cartago e Jacopo Ferrari
- Les institutions et les médias. De l'analyse du discours à la traduction / Le istituzioni e i media. Dall'analisi del discorso alla traduzione* • Édité par Marie-Christine Jullion, Louis-Marie Clouet et Ilaria Cennamo
- Giorgia Riboni • *Discourses of Authenticity on YouTube: From the Personal to the Professional*
- Simona Gallo • *Gao Xingjian e il nuovo Rinascimento*
- Elena Ogliari • *Birth of an Independent Ireland: Moulding the Young in the Irish Periodical Press*
- Les nouveaux langages au tournant du XXI^e siècle* • Édité par Jean-Paul Dufiet et Marie-Christine Jullion
- Chiara Bertulesi • *L'ideologia nel discorso lessicografico cinese. Analisi critica dello Xiandai hanyu cidian 现代汉语词典*
- La traduction dans une perspective de genre: enjeux politiques, éditoriaux et professionnels* • Édité par Sara Amadori, Cécile Desoutter, Chiara Elefante et Roberta Pederzoli
- La comunicazione multilingue con minorenni nei contesti legali* • A cura di Amalia Amato e Gabriele Mack